

26

LE

ASSOCIAZIONI IN ITALIA

AVANTI

LE ORIGINI DEL COMUNE

SAGGIO DI STORIA ECONOMICA E GIURIDICA

DEL

D.^r ARRIGO SOLMI

72



IN MODENA

COI TIPI DELLA SOCIETÀ TIPOGRAFICA

ANTICA TIPOGRAFIA SOLIANI

1898

3997

ISTITUTI GIURIDICI
dell'Università di Napoli
VII
G
11
BIBLIOTECA

At. Pro. Ugo Forti,
in Remed. v. G. v. G.,
p. a.

36525

LE ASSOCIAZIONI IN ITALIA

AVANTI LE ORIGINI DEL COMUNE



LE
ASSOCIAZIONI IN ITALIA

AVANTI

LE ORIGINI DEL COMUNE

SAGGIO DI STORIA ECONOMICA E GIURIDICA

DEL

D.^r ARRIGO SOLMI



IN MODENA
COI TIPI DELLA SOCIETÀ TIPOGRAFICA
ANTICA TIPOGRAFIA SOLIANI

1898.

A

MIO PADRE E MIA MADRE.

SEGNO DI RICONOSCENTE AFFETTO.

PREFAZIONE

Il presente saggio si propone di esaminare storicamente i rapporti, che stringono le associazioni medievali al sistema politico ed economico del tempo, per studiarne il correlativo svolgimento. Esso intende pertanto alla storia dello Stato e delle sue forme integrative, che, nell'alto medio evo, si dimostrano con caratteri di primitiva spontaneità; e si rivolge insieme alla storia economica del trapasso dal sistema barbarico alla larga economia del mestiere, che produsse, in Italia, il rinascimento dei commerci e delle industrie.

Nel periodo da noi studiato, le grandi istituzioni associative del medio evo — la corporazione, la consorterìa, la confraternita e, massima fra tutte, il comune — non sono ancora pienamente svolte e costituite; ma se ne scorgono i germi, se ne dimostrano gli elementi in formazione, e si deriva qualche argomento per la soluzione dell'oscuro e difficile problema delle origini. A questo fine, si è cercato, soprattutto, di determinare le cause e il momento, per i quali l'individuo tende a procurarsi, nella libera associazione, una più valida difesa dei suoi diritti, e ad organizzare più largamente, nella corporazione, le forze e le attività del lavoro.

Dall' esame di queste condizioni politiche ed economiche, la storia della corporazione italiana risulta sotto nuova e più sicura luce; e fu intento nostro di portare per essa quel metodo, che, nella storia dei municipi, ha tratto a così fecondi risultati.

Per quel che riguarda la forma, abbiamo voluto che il testo procedesse con quella maggiore speditezza, che per noi fu possibile, raccogliendo invece nelle note le minute indagini; e ciò non per amore di facili generalità o per affettazioni erudite, ma per quei doveri di esposizione sintetica e di esattezza storica, che crediamo oggimai conquistati alla scienza.

Ai molti problemi di storia giuridica ed economica proposti al nostro lavoro, sappiamo di non aver potuto dare che una risposta inadeguata. Saremo pertanto pienamente soddisfatti, se esso potrà apparire come preparazione a ricerche più larghe e più compiute, e se basterà a dare un saggio degli intendimenti e dei propositi, coi quali iniziamo gli studii.

Roma, febbraio 1898.

A. S.

INDICE

Prefazione	pag. VII
I. Lo Stato germanico e le associazioni	» 1
II. Organizzazione del lavoro	» 18
III. Origini della gilda	» 68
IV. L'associazione giurata dei Longobardi. La « schola » dei Bizantini	» 82
V. La sovranità e l'economia feudale	» 97
VI. Le città. Organizzazione del lavoro libero	» 104
VII. Le associazioni cittadine	» 116
VIII. Le associazioni in Italia avanti le origini del co- mune	» 125
Correzioni	» 141

I.

Lo Stato germanico e le associazioni.

L'organismo dell'associazione libera, distinto dall'organismo naturale della famiglia e da quello sovrano dello Stato, assume di fronte ad essi, durante tutto l'evo medio l'importanza d'un istituto a cui il potere politico variamente provvede, secondo l'indole e il grado di sviluppo della sua struttura e secondo il carattere proprio delle associazioni¹. Quindi mentre a uno Stato embrionale e imperfetto, non ancora pienamente cosciente dei suoi compiti, corrisponde negli organismi associativi, necessari o volontari, un più largo svolgimento; a uno Stato invece rigidamente costituito nelle sue forme politiche sta di fronte una scarsa attività delle associazioni o una esistenza in massima parte dipendente e subordinata di esse². Per riguardo al loro carat-

¹ Questa dipendenza diretta delle associazioni dallo Stato, tante volte storicamente effettuata, trovò la sua espressione teorica per opera dello Stein, *Die Verwaltungslehre*, Stuttgart 1869, I pp. 226, 559 ss., il quale considera le associazioni come strumenti del governo e quindi ad esso subordinate e onninamente regolate da esso.

² Di queste vicende dà esempio la storia delle associazioni romane. Queste, largamente sviluppate in forme politiche e professionali nei primi tempi della repubblica, vengono poi severamente proibite, finchè, risorte al tempo delle guerre sociali, non vengono da Giulio Cesare disciolte. Cfr. Mommsen, *De collegis et sodaliciis Romanorum*, Kiliae 1843, pp. 70, 74 ss. W. Liebenam, *Zur Geschichte und Organisation des römischen Vereinswesens*, Leipzig 1890, pp. 11-27. Sotto l'impero, permesse in forme determinate (*collegia tenuiorum*, *collegia opificum*) sono fatte finalmente da Alessandro Severo obbligatorie e soggette. Cfr. Mommsen, p. 82 ss. Lieberman, pp. 29-49.

tere, esso dipende massimamente dal fine cui sono rivolte; e poichè la vita del medio evo aveva già trovato nella Chiesa e nelle società monastiche la forma più propria agli scopi religiosi¹ e le povere condizioni della coltura non erano atte a dar vita a comunione d'intendimenti scientifici², rimaneva alle manifestazioni collettive delle forze individuali il campo più pratico degli interessi giuridici ed economici, e dovevan quindi soprattutto fiorire le forme dell'associazione a scopi politici e dell'associazione di lavoro³. La prima è per la sua natura più direttamente subordinata allo Stato; l'altra dipende insieme dalle condizioni economiche e dal sistema prevalente nella produzione e nello scambio, poichè le associazioni professionali, impossibili nei periodi in cui signoreggia il sistema dell'economia domestica, si trovano invece ricchissime appena il lavoro ed il commercio ampiamente sviluppati rendono necessario una divisione e una unione delle attività economiche⁴. Costituzione politica e condizioni economiche noi terremo dunque sempre dinanzi, per assumerle a fondamento del presente studio, il quale, indagando la storia delle associazioni nel periodo dell'alto medio evo, per questa parte scarso di testimonianze sicure, troverà in queste due ricerche preliminari un aiuto valido e certo alla retta interpretazione dei fonti.

Lo Stato germanico, durante il primo medio evo, per le invasioni e gli stabilimenti successivi dei Goti, dei Longobardi, dei Franchi e più tardi dei Normanni, preponderò con maggiore o minor vigore nelle varie parti d'Italia, e assunse un'attitudine essenzialmente contraria alla libera associazione; attitudine, che

¹ Sulle origini e sullo sviluppo delle associazioni monacali, si veda Harnack, *Das Monchtum, seine Ideale und seine Geschichte*, Giessen 1886, pp. 3-80.

² Le scarse scolae del medio evo non hanno originariamente alcun carattere corporativo, sebbene siano state, nella maggior parte delle città italiane, il germe delle Università. Cfr. H. Denifle, *Die Entstehung der Universitäten des Mittelalters bis 1400*, Berlin 1885, p. 731 s. Sulle origini delle corporazioni universitarie di Parigi e di Bologna, cfr. Denifle, pp. 64 ss. 132 ss.

³ C. Calisse, *L'associazione nel medio evo*, in *Studi Senesi*, IX pp. 259-310 nota tutta la varietà delle associazioni medievali; ma sostanzialmente esse possono venir ricondotte a questi tipi fondamentali.

⁴ Questo processo di sviluppo largamente espone G. Schmoller, *Das Wesen der Arbeitsteilung und der sozialen Klassenbildung in Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im Deutschen Reich*, XIV (1890), p. 45 ss. e specialmente pp. 68-9, 76-8.

le forme della sua costituzione e le condizioni fatte alla vita sociale apertamente ci spiegano. Sorto per un'espansione naturale della famiglia¹, lo Stato ritenne a lungo del suo carattere originario, riguardando gli organismi naturali come gli unici membri capaci di attribuzioni politiche. La società germanica primitiva, infatti, non conosce l'individuo: dalla famiglia si va al cerchio parentale², da questo alla tribù e allo Stato³; e fuori di questi gruppi, l'individuo non ha protezione giuridica, non ha possibilità di esistenza. Lo straniero, che non appartiene ad alcuna di queste unità, è privo di diritto⁴; l'estraneo, che cerca protezione presso altri, può trovarla solo assoggettandosi ad un rapporto familiare⁵ o mettendosi sotto il patronato del potere po-

¹ Sulle teorie che derivano lo Stato germanico dal vincolo territoriale o esclusivamente dalle necessità della guerra, prevale ormai la dottrina che lo trae dalla famiglia. Ciò fu magistralmente dimostrato da H. von Sybel, *Entstehung d. deutschen Königthums*, 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1881, pp. 35-54, 97, 241 ss.; e confermato dagli studi del diritto comparato. Cfr. A. H. Post, *Die Geschlechtsgenossenschaft der Urzeit u. die Entstehung der Ehe*, Olenburg 1875, p. 13, che afferma la famiglia come base di ogni partizione sociale, e H. Summer Maine, *L'ancien droit*, trad. Courcelle Seneuil, Paris, 1874, p. 107 ss., che determina i caratteri dello stato patriarcale. Diversamente G. Waitz, *Deutsche Verfassungsgeschichte I: Die Verfassung des deutschen Volkes in ältere Zeit*, Berlin 1880, p. 53 ss. Da un punto di vista sociologico, Morgan, *Ancien Society*, Lond. 1877, p. 277 ss. e C. N. Starke, *Die primitive Familie in ihrer Entstehung und Entwicklung*, Leipzig 1888, pp. 9, 335 s. derivano lo stato dal *clan*, organizzazione composta d'individui non di famiglie; ma è notevole che del *clan* nulla di certo si può sapere per i Germani.

² Il Sybel, *Entst. d. deutschen Königth.* pp. 35-7, dimostrò, contro l'ipotesi del Niebuhr, lo svolgimento naturale del gruppo di famiglie (*sippe*, *fara*, *gens*) dalla famiglia primigenia. Contro ciò ancora Waitz, *Deutsche Verfassungsgesch.* I, 59 ss.

³ Anche G. Kaufmann, *Deutsche Geschichte bis Karl d. Gross.* Leipzig 1880, p. 113 ss., accettando le conclusioni del Sybel, afferma che lo Stato non era costituito da individui, ma da schiatte o da famiglie. Questo sarebbe, per lui, lo Stato preistorico (I, 114). Non si deve tuttavia esagerare fino a confondere lo Stato colla *sippe*. Il fatto che la privazione di pace, sancita dalla comunità, rompe il vincolo della *sippe*, sottraendo l'individuo ad ogni protezione della sua *fara*, ci dimostra che l'antico Stato germanico si è già elevato sullo Stato gentilizio. Cfr. Brunner, *Quellen und Geschichte d. deutsch. Rechts* in Holtzendorff's *Encyklopädie d. Rechts*, 5. Aufl. Leipzig 1890, p. 219.

⁴ Cfr. Brunner, *Deutsche Rechtsgeschichte*, Leipzig 1887-92, I, 273.

⁵ Tale è il rapporto che sorge per effetto dell'adozione e dell'affratellamento, le uniche forme di unione fra estranei, che noi troviamo presso i Germani primitivi. Si veda R. Schröder, *Lehrbuch der deutschen*

litico nascente¹. In processo di tempo lo Stato si rafforza a danno di questi organismi, subentrando a grado a grado nel compito della protezione della pace e del diritto; ma il cerchio parentale mantiene a lungo una certa politica importanza, che a stento i nuovi regni germanici dovranno ad esso sottrarre più tardi. Allora solamente l'individuo acquisterà l'autonomia che è necessaria a una libera vita sociale, e da membro di un gruppo si trasformerà in cittadino indipendente e distinto. Prima di questo tempo, finchè l'organizzazione primitiva dello Stato serberà un puro carattere patriarcale o non lo renderà ancora sufficiente alla difesa pubblica; finchè presso allo Stato vivrà, con attribuzioni politiche, la famiglia costituita in organismo parentale autonomo; finchè quindi la famiglia organizzata e lo Stato incompiuto sussisteranno come aggregazioni esclusive della vita sociale, non sarà possibile l'esistenza di gruppi associativi liberi, poichè l'individuo troverà nei nuclei naturali o nel nucleo sovrano una tutela bastevole per i suoi diritti, e avrà dall'organizzazione economica su cui essi si fondano i mezzi sufficienti ai suoi limitati bisogni. Nel comitato stesso, che apparisce come unione volontaria di giovani intorno a un capo a scopo d'onore e di guerra², non si può vedere alcun carattere corporativo, essendo esso derivato dall'imitazione di un vincolo gentilizio³,

Rechtsgeschichte, Leipzig 1889, p. 65. G. Tamassia, *L'affratellamento*, Torino 1886, p. 11 ss. Con forme proprie, l'affratellamento si trova solo nel diritto nordico e nello slavo. Tamassia pp. 5-6. Più larga diffusione vi aveva voluto trovare il Kohler, *Studien über die künstl. Verwandtschaft in Zeitschrift für vergleich. Rechtswissenschaft*, V (1884) p. 434 ss.

¹ Chi si toglie volontariamente dalla famiglia ripara presso lo Stato. *Lex Salica*, ed. Hessels, 58 (60). Lo straniero che non ha patrono può godere della protezione regia. Cfr. Brunner, *Deutsch. Rechtsgeschichte*, I 273-4.

² Cfr. Waitz, *Deutsch. Verfassungsgesch.* I 244 ss. 371. ss. Sybel, *Entsteh. d. deutsch. Königsthums*. pp. 55-7, 210 ss. 221 ss. Roth, *Geschichte d. Beneficialwesens von der ältesten Zeit bis zum X. Jahr.*, Erlangen 1850, pp. 11-8. Brunner, *Deutsch. Rechtsgesch.* I, 137-43. Anche se non fu privilegio dei re o dei principi (Roth, *Beneficialwesen* p. 17) o dei nobili (W. Schultze, *Deutsche Geschichte von der Urzeit bis zu den Karolingern*, Stuttgart 1894, I 307), il comitato di fatto non si allargò a tutte le classi sociali, ma si formò a preferenza intorno ai re e ai principi (Brunner, *Deutsch. Rechtsgesch.* I 138) e dovette essere formato massimamente di giovani appartenenti alla nobiltà. La rivendicazione quindi fatta dal Waitz, *Deutsch. Verfassungsgesch.* I, 373, del diritto di ogni libero all'iscrizione ad un comitato, non influenza nessuna prova di libera associazione.

³ Questo affermarono Sybel, *Entsteh. d. deutsch. Königsth.*, pp. 239-40 e O. Gierke, *Das deutsche Genossenschaftsrecht I: Rechtsgeschichte d.*

e avendo serbato il suo carattere propriamente personale, privo di ogni elemento politico e di ogni personalità giuridica¹.

Intanto all'antica comunità germanica si erano sostituite le nuove monarchie fondate sul suolo romano; sul primitivo principe del pago, sul duce eletto temporaneamente con straordinario potere dittatorio², sopra gli antichi *reges* dominanti con mite imperio³, si erano elevati improvvisamente i nuovi monarchi, i quali, per effetto della conquista e degli elementi romani infiltrati rapidamente nella nuova vita⁴, conquistano un potere suprema-

deutsch. Genossenschaft, Berlin 1868, pp. 90-6; e questo dimostra Brunner, *Deutsch. Rechtsgesch.* I, 142, col sussidio filologico. Si noti, a ulteriore sostegno, che la forma con cui si entrava in questo rapporto (esposta dallo Schröder, *Lehrb. d. d. Rechtsgesch.* p. 27) richiama le forme costitutive dell'adozione, rapporto supremamente familiare. Solo per analogia, si può accostare il comitato alla clientela. Cfr. Summer Maine, *Études sur l'histoire des institutions primitives*, Paris 1880, p. 182.

¹ Tutto ciò vien dimostrato dalla storia successiva del comitato, poichè al periodo delle guerre frequenti succeduto un periodo di stabilità, alla smania di avventure subentrato il desiderio del godimento dei beni conquistati, il comitato restrinse anche maggiormente il suo originario carattere, divenendo sempre più privilegio esclusivo del re e trasformandosi in un impiego di corte, in un *merum officium*, quale lo troviamo nella *Historia Wambae* c. 7 (cit. dal Waitz, I, 395, n. 2) e in Gloss. Cav. 32. Allora esso ha dato origine alla trusti franca e al gasindato dei Longobardi, costituiti sotto propri capi e con privilegi giurisdizionali (*Lex Sal.* 106; *Ratch.* 11. 14). Questo capo era presso i franchi il maggiordomo (Brunner, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung f. Rechtsgesch.* IX, 210 ss.); così presso i Longobardi sarà probabilmente lo stozelar, come capo di tutti gli uffici di corte. Sugli uffici dello stozelar cfr. Schupfer, *Istituzioni politiche longobardiche*, Firenze 1863, pp. 255-7.

² Cfr. G. Tamassia, *Alcune osservazioni intorno al Comes Gothorum in Arch. stor. lomb. NS.* I 225-52.

³ Cfr. Sybel, *Entsteh. d. deutsch. Königsth.* p. 218 ss. È noto che Tacito limita il potere dei re germanici col dire che essi « regebant in quantum Germani regnantur ». Ann. XIII, 54. E altrove Ann. II, 44: *regis nomen invisum*.

⁴ Alle teorie del Roth e soprattutto del Sohm, *Fränkische Recht u. röm. Recht in Zeitschrift d. Savigny-Stift. f. Rechtsgesch.* I 1-84, che considerano i nuovi Stati come sorti per naturale svolgimento degli antichi elementi germanici, ricercandone le basi al tempo di Tacito, corrisponde per unilaterale l'opinione di Fustel de Coulanges, *Les instit. politiques de l'ancienne France. I: La Monarchie franque*, Paris 1876, p. 25 ss. che li crede un prodotto di influssi romani. Più rettamente v. Sybel, *Entsteh. d. d. Kön.* p. 241 ss., il quale conclude (pp. 245-6) che nè la costituzione parentale germanica, nè il solo carattere romano sono la fonte del nuovo Stato tedesco, ma l'unione d'ambidue, la fecondazione della natura germanica per opera della coltura romana.

mente personale, riassumendo nelle loro mani gli attributi spettanti originariamente al popolo. Allora incomincia una lunga lotta del monarcato, per accentrare e ottenere tutti questi poteri politici, per abbassare l'autorità dei capi dominanti sopra le circoscrizioni minori, per conseguire di fronte alla famiglia la difesa politica dell'individuo, che in parte essa ancora tenacemente trattiene¹. A lato delle antiche comunità gentilizie dissolventisi, immediatamente va formandosi il potere regio, rigoroso nel suo principio unitario, forte delle sue nuove conquiste, geloso di ogni autorità o comunanza politica, che venga a intromettersi tra il re e la famiglia, nella difesa del diritto. Così si spiega l'assenza di vere comunità associative con forme indipendenti e proprie, presso i nuovi regni germanici; assenza che dura a lungo, finchè, col finire del secolo VIII o coll'incominciare del IX, non sorgono nuovi elementi a trasformare le condizioni della società e a dar vita alle nuove associazioni medievali². Così si spiega il rigore, che le leggi germaniche dimostrano, contro ogni agglomerazione di individui, che sembri indicare una tendenza verso la libera associazione³.

Nei regni romano-germanici fondati dai Vandali, dai Visi-

¹ Sul processo di questo sviluppo si veda Brunner, *Deutsch. Rechts-gesch.* I 187-93, 217-24; II 48-57. Waitz, *Deutsch. Verfassungsgesch.* I, 294 ss. Sybel, *Entstehung d. deutsch. Königthums*, pp. 55-7, 210 s. 241 ss. E particolarmente per i Longobardi F. Schupfer, *Istituzioni politiche longobardiche*, Firenze 1863, p. 297 ss. *La famiglia presso i Longobardi*, in *Archivio Giuridico* I 13 ss. P. Del Giudice, *La vendetta nel diritto longobardo* in *Studi di storia e diritto*, Milano 1889, p. 246 ss. È di massimo interesse, per la storia della formazione della monarchia germanica, l'esame delle condizioni e della natura dei regni nordici. Cfr. K. Lehmann *Der Königsfriede der Nordgermanen*, Leipzig 1886, pp. 55-80 (Svezia); pp. 120-51 (Danimarca); pp. 178-87 (Norvegia).

² A questa conclusione concordano le affermazioni per altre vie dette dal Waitz, *D. Verfassungsgeschichte*, I 88-90 e ad essa traggono l'esame della condizione sociale dei nuovi regni germanici, e il fatto che solamente più tardi, nei periodi da noi accennati, vediamo sorgere le associazioni con forme indipendenti. È certo per equivoco che G. Tamassia, *Affratellamento*, p. 24, sembra indicare le rivolte del periodo carolingio narrate dagli Ann. Lauresh. 25 (MGH. Script. I 35) e i *convivia* del tempo di Enrico I (MGH. Script. III 432), come associazioni anteriori al periodo carolingio.

³ Qui intendiamo parlare massimamente dell'associazione con caratteri politici e giuridici. Nel capitolo seguente, dall'esame delle condizioni economiche dei nuovi regni germanici, trarremo le conclusioni necessarie, in riguardo alle associazioni di lavoro.

goti, dai Burgundi e dagli Ostrogoti prevalsero generalmente gli elementi romani¹, e le istituzioni preesistenti mantennero più salda vita. In Italia, sotto il governo di Odoacre, degli Ostrogoti e dei Bizantini, perdurarono gli antichi ordinamenti e i principii dell'antica politica. Da questa politica appresero gli Ostrogoti e più tardi i Bizantini a mantenere le associazioni operaie in quello stato di soggezione a cui erano state ridotte, negli ultimi tempi dell'impero²; e da questa politica, qui pienamente concorde al carattere personale germanico del nuovo potere regio, trasse Teoderico le sue severe disposizioni contro le congiure e le sedizioni nelle città e nell'esercito, pericolose per l'esistenza dello Stato³.

Ma la costituzione dello Stato germanico è massimamente notevole nei regni barbarici fondati dai Franchi, dagli Anglosassoni e dai Longobardi, poichè qui più pure si conservarono le forme originarie, più scarsa doveva dimostrarsi l'efficacia della coltura romana. Sotto il governo dei Merovingi, le leggi popolari dimostrano la tenacia con cui resisteva la costituzione parentale germanica, tanto da far dire al Brunner che molti elementi propri di essa, come il diritto di vendetta e i sacramentali, passano nelle consuetudini delle popolazioni romane⁴; e contemporaneamente rivelano il costituirsi della forte monarchia franca, il lento sostituirsi del re in tutte le attribuzioni politiche del cerchio familiare, il sorgere dei nuovi rapporti personali, che stringono l'individuo direttamente al monarca. In tale ordinamento non vi ha posto per la libera associazione. Appena, la Lex Salica, severissima contro i delitti in cui concorrono più persone, ci parla dei *convivae* che accompagnano e cooperano al rapimento di una fanciulla⁵, indicandoci così forse già viva la consuetudine del

¹ Sybel *Entsteh. d. deutsch. Königsth.* pp. 247-95, e particolarmente per gli Ostrogoti, p. 276 ss.

² Questo deduco da tutta la politica di Teoderico e dei Bizantini e dal fatto che in Napoli, sotto il governo di questi ultimi, il governatore greco apparisce cogli attributi di una autoritaria ingerenza nelle corporazioni artigiane. Gregorio M. Ep. IX, 26. Cfr. Liebenam, *Zur Gesch. u. Organ. d. röm. Vereinswesens*, pp. 59-60. I collegi degli artigiani servono ancora sotto gli Ostrogoti a scopi disciplinari e penali. Edict. Theoder. 64.

³ Edictum Theoder. 107. Qui auctor seditionis vel in populo vel in exercitu fuerit, incendio concremetur. 75: turbam seditiones.... fecerit. 16: qui... violentus advenerit cum moltitudine congregata....

⁴ *Deutsche Rechtsgesch.* I 217.

⁵ Lex Sal. 61: aut certe raptores, vel convivas, (vel) consiliatores fuerint. Cfr. Liu. 94, evidentemente ispirato alla legge precedente.

convivium, da cui si svolgerà in processo di tempo la gilda¹. Una legge franca più tarda ci lascia il ricordo del *contubernium*, associazione di carattere militare creata a scopo di bottino, e determina rigorosamente la responsabilità dei soci². E quando, sulla fine del secolo VIII e sul principio del IX, appariranno le società di reciproca difesa, come conseguenza delle nuove trasformazioni che dovremo più tardi studiare, la legislazione tutta insorgerà con proibizioni imperiose, cercando di reprimere le associazioni nascenti³. Nè durante la prima fase della legislazione anglosassone (560-693), nè in altre fonti di quei secoli, si hanno tracce di una organizzazione indipendente dalla famiglia e dallo Stato: le prime origini della gilda troveremo là quando, sotto il reggimento di Alfredo (871-90), nel periodo che sussegue alle lunghe guerre danesi, si svolgono elementi sociali più larghi e più liberi, corrispondenti in parte ai progressi che aveva compiuto l'Europa territoriale, in Occidente, con l'avvento dei Carolingi⁴. Per la tarda azione di simili condizioni sociali, anche in Danimarca, più prossima alla coltura europea, tardi sorgeranno le gilde protettive⁵, mentre un potere regio più rigido e più diretto, nella Svezia e nella Norvegia⁶, impedirà per lungo tempo il sorgere di comunità libere e indipendenti, formate poi, parecchi secoli appresso, o per imitazione straniera o per le necessità della nuova organizzazione del lavoro.

¹ Il banchetto è per Wilda, *Das Gildenwesen im Mittelalter*, Halle 1831, p. 5, elemento essenziale della gilda. Come presso gli antrustioni, chiamati anche *convivae regis*, doveva qui intervenire il convivio a stringere un rapporto di compagnia.

² Cap. Heristall. a. 779, c. 14. MGH. Capitularia, ed. Boretius, I, p. 50. Sul *contubernium* v. Waitz, *Verfassungsgesch.* I 488 s. Brunner, II 570 n. 36.

³ Cap. Heristall. a. 779, c. 16 (Bor. I 51); Cap. Miss. Aquisg. a. 789 c. 26 (Bor. I, 64); Cap. Diedenh. a. 805 (Bor. I, 124); Cap. Lud. I, a 821 c. 7 (Bor. I, 301).

⁴ Le prime disposizioni sulle gilde son quelle di Aelfred, 27-8. Schmid, *Die Gesetze der Angelsachsen, mit deutsch. u. alllatein. Uebers.* 2. Aufl. Leipzig 1858, p. 86. Cfr. Ine 20, 23. Nella monarchia anglosassone non mancò l'influsso della coltura romana e cristiana. Cfr. Sybel, *Ensteh. d. deutsch. Königsth.* p. 337.

⁵ Le prime tracce della gilda in Danimarca appartengono ai principii del secolo XI. M. Pappenheim, *Die altdänischen Schutzgilden*, Breslau 1885, pp. 15-7.

⁶ Sull'organizzazione del potere regio nei regni nordici, v. le conclusioni di K. Lehmann, *Königfriede d. Nordgerm.* pp. 99-103, 163-4, 186-7, 235 ss.

Lo Stato longobardo, benchè non abbia mai potuto costituirsi in una accentrata monarchia sovrana¹, tuttavia, per la forte organizzazione dei ducati, che si possono considerare come altrettanti stati nello Stato, ebbe un rigido sistema politico, di carattere supremamente militare, che non doveva riconoscere altra comunità di diritto, oltre lo Stato, se non nel consorzio familiare, e che doveva destituire la vita dei vinti di ogni organismo indipendente ed autonomo². Particolare e durevole importanza mantiene quindi l'antica fara longobarda, unico cerchio sociale, che conservi, di fronte allo Stato, un carattere d'indipendenza giuridica; e in esso si organizzano anche i vinti che cercano, nella reciproca assistenza riconosciuta dal diritto, quella protezione che all'individuo non può dare lo Stato nascente o una vita pericolosamente isolata³. Non rimanendo adunque altra manifestazione collettiva, giuridicamente ammessa, se non nell'ambito della famiglia, e avendo l'individuo in questa un aiuto sufficiente per conseguire ogni scopo legittimo, le uniche forme associative, se pur son tali, che dovevano costituirsi in tempi in cui l'anarchia sociale non era pienamente domata, erano naturalmente quelle che si proponevano scopi estralegali. E la legislazione, contro di esse, severamente lotta⁴. Tali associazioni il diritto longobardo conosce sotto due figure principali: l'*avischild*⁵ e il *concilius* o *sedittio rusticorum*⁶. La prima soprattutto è notevole, poichè si ricollega alla vendetta, che, disciplinata nell'istituto della faida, manteneva presso i Longobardi il suo antico vigore e che lo Stato si adoperava a contenere entro limiti certi⁷; massimo tra essi, quello che ne restringeva il diritto entro il cerchio le-

¹ Ciò si deve massimamente al modo con cui si formò la monarchia in origine e dopo l'interregno. Cfr. Sybel, *Enstehung d. d. Königsth.* pp. 338, 340-3.

² V. Pabst, *Geschichte d. longob. Herzogthums*, in *Forschungen z. deutsch. Geschichte*, II 405 ss. Schupfer, *Istit. polit. longob.* p. 297 ss.

³ Sono numerosissimi i documenti in cui troviamo persone evidentemente d'origine romana, che adempiono a formalità germaniche e soprattutto che dimostrano quanto si andasse irrobustendo, anche presso di esse, il consorzio domestico. Cfr. Troya, *Codex diplomaticus Longobardorum* nr. 394 a. 713 (III, 132); *Codex diplom. Cavensis*, I nr. 1 (a. 792).

⁴ Cfr. Brunner, *Deutsch. Rechtsgeschichte*, II 569-75.

⁵ Roth. 19. Cfr. Liu. 134. 141.

⁶ Roth. 279. 280.

⁷ Cfr. Del Giudice, *La vendetta nel diritto longobardo*, pp. 248 ss., 264-76.

gittimo della parentela¹. Però di fatto avveniva spesso che lo spirito della vendetta o l'insufficienza della protezione familiare consigliassero taluni ad aggregarsi con estranei, che erano per lo più uomini liberi², a mettersi a capo di essi (*prior*) e a muovere così, *pro iniuria sua vindecanda*, levando a rumore il paese³. Tuttociò oltrepassava i confini della faida legale, turbava la pubblica pace, creava un rapporto tra il capo e i seguaci (*qui secuti sunt*), che doveva sembrare pericoloso allo Stato; e la violazione andò soggetta a massima pena⁴.

Nè diversamente doveva accadere nell'altro caso, tanto più che esso riveste la forma della sedizione politica e che ad autori vi appariscono soprattutto i campagnuoli (*rusticani*), i quali, dovendo essere in massima parte romani insofferenti del giogo dei vincitori, dovevano incitare alla repressione e al rigore. Talora gli *homines rusticani* usavano collegarsi (*se collegere*), stringendo fra loro una lega, e di sollevarsi a scopo di disordine (*concilios et seditionis facere*), creando un capo che li guidava⁵. Talvolta invece la loro sedizione non era che un'accolta di gente facinorosa, che armata, senza capo nè guida, levava intorno tumulto⁶. E la legge rigorosamente punisce. Più tardi disposizioni altrettanto rigorose emaneranno in Italia i re franco-longobardi⁷, e tutta la legislazione posteriore⁸ ci rivelerà ancora una volta l'at-

¹ Le leggi vi chiamano solo i *propinqui parentis* (Liu. 13). E altrove Liu. 119: inimicitia... inter parentis. Liu. 135. Cfr. H. Brunner, *Sippe und Wergeld nach niederdeutsch. Rechten in Zeitschrift. d. S.-S. f. Rechtsgesch.* XIV, 6 ss.

² Roth. 19: illi qui, liberi sunt.

³ Roth. 19: Si quis pro iniuria sua vindecanda super quemcumque cum mano armata cocurrerit, aut exercitum usque ad quattuor homines in vico intraverit, ille prior pro inlicita praesumptione moriatur.... Perchè si abbia una schiera è necessario che vi siano almeno cinque persone, un *prior* e quattro seguaci. Cfr. Roth. 10.

⁴ Roth, 19. Cfr. Liu. 35. Ratch. 10.

⁵ Roth. 279. 280.

⁶ Liu. 134.

⁷ Cap. Loth. 4, 55, 67.

⁸ I Normanni, dopo la conquista d'Inghilterra, vi abolirono severamente tutte le gilde anglosassoni, conservando solo le religiose. V. K. Hegel, *Städte und Gilden der germanischen Völker im Mittelalter*, Leipzig 1891, I, pp. 56-7. Consimile attitudine tennero i Normanni dopo la conquista dell'Italia meridionale, ove abolirono le conventicole d'ogni sorta. (Legisl. di Ruggeri, 9, 18. ed. Brandileone, *Il diritto romano nelle leggi normanne e sveve del regno di Sicilia*, Torino 1884, pp. 100, 104-5, 121, 128). E così suona una legge di Federico I (MGH. Leg. II, 112) che proibisce « conventicolas omnes et coniurationes in civitatibus et extra, etiam occasione parentele, et inter civitatem et civitatem, et inter personam et personam ».

titudine concorde dello Stato germanico contro le unioni derivanti da un vincolo personale e volontario.

Invece lo spirito di collettivismo, che è potente nel popolo germanico, si esprime tenace e legittimo nella forma dell'associazione necessaria. Già abbiamo notato l'energia con cui la famiglia mantiene il suo carattere unitario, che garantisce e difende il diritto e la vita dei suoi membri: resta ora da accennare alle associazioni numerosissime, che dai rapporti necessari col suolo il diritto germanico fa scaturire¹.

Con lo stabilirsi nelle sedi romane, i Germani andavano compiendo quelle trasformazioni economiche, che dovevano condurre dal sistema fondiario collettivo della comunità di villaggio alla proprietà individuale e privata². Al modo della divisione

¹ La derivazione necessaria di nuovi rapporti associativi dalle forme degli stabilimenti barbarici è notata generalmente dal Waitz, *Verfassungsgeschichte*, I 133 ss., che dalla comunione del suolo trae il duplice rapporto del vicinato e della associazione di marca.

² Sugli stabilimenti barbarici cfr. Gaupp, *Die german. Ansiedlung u. Landtheilung*, Breslau 1844, p. 48 ss., 441 ss. 503. Si noti che la teoria, la quale vede nella comunione di villaggio il fondamento esclusivo della costituzione agraria e sociale del medio evo, non trova nelle vicende delle proprietà in Italia sufficiente fondamento. Questa teoria, propugnata da G. L. v. Maurer, *Einleitung zur Geschichte der Mark-Hof-Dorf- und Stadtverfassung und der öffentlichen Gewalt*, München 1854 e *Geschichte der Markenverfassung in Deutschland*, Erlangen 1856 e da O. Gierke, *Deutsche Genossenschaftsrecht*, I 53-85; sostenuta da G. Hanssen, *Agrarhistorische Abhandlungen*, Tübingen 1880-84, I 1-98, accolta da K. Lamprecht, *Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter*, Leipzig, 1886-87, I 42-5 e da F. Schupfer, *Allodio*, in *Digesto Italiano* II p.^{te} 2.^a (Torino 1893) pp. 445-61; trovò un oppositore altrettanto unilaterale in Fustel de Coulanges, *Recherches sur quelques problèmes d'histoire*, Paris 1885, pp. 189-315, che la proprietà del medio evo volle dedurre da un fondamento puramente romano. Sebbene alla teoria del Maurer, H. Summer Maine, *L'ancien droit*, p. 230 ss.; e soprattutto *Études sur l'histoire du droit*, Paris, 1889, pp. 14-27 e *Études sur l'hist. des instit. primit.* pp. 122-48, abbia portato un decisivo miglioramento coll'assimilazione del rapporto della *vicinitas* all'originaria società parentale; tuttavia essa non può essere esclusiva, e per la storia italiana credo possano essere tratti nuovi argomenti per derivare risolutamente quel rapporto di vicinato — che l'Editto di formazione abbastanza tarda ci rivela — dal rilassamento del vincolo gentilizio, che ne fu originariamente la base, compiendo così per la storia nostra quelle ricerche che per la Germania ha iniziato K. Th. von Inama-Sternegg, *Deutsche Wirtschaftsgeschichte bis zum Schluss der Karolingerperiode*, Leipzig 1879, pp. 40-52, 72-92. Non potendo qui dilungarci sull'argomento, ci limitiamo ad esporre, sommariamente, qualche risultato.

delle terre, analogo a quello romano dell'acquartieramento, che Odoacre e gli Ostrogoti seguirono in Italia¹, succedettero gli ordinamenti militari, dati alla proprietà dai Bizantini², e lo stabilimento dei Longobardi, i quali, avendo conservato più forte il carattere originario germanico, dovevano massimamente far sentire nei paesi nostri l'influsso del sistema diverso usato nella costituzione della proprietà fondiaria³. Tale sistema dovette essere necessariamente quello che si manifesta in tutti i rapporti della vita pubblica dei Longobardi, il sistema familiare. Le fonti infatti, che nessuna traccia ci lasciano — a ben interpretarle — di uno stabilimento a sistema di villaggio, ci dicono invece espressamente che i Longobardi si fissarono per fare⁴; e la fara dovette, essere nelle nuove sedi, l'unità economica prima, come era il nucleo primo dell'esercito, dello Stato, della società⁵. La vita economica dei primi tempi si svolse quindi entro il cerchio della parentela, abbastanza vasto perchè i bisogni economici potessero essere soddisfatti, abbastanza forte perchè la proprietà, base dell'esistenza comune domestica, potesse essere difesa; e a rafforzarla e a completarla serviva il possesso, comune a molte fare, di un territorio indiviso, destinato ad uso collettivo di pascolo e di bosco⁶.

¹ C. Hegel, *Storia della costituzione dei Municipi italiani*, trad. Conti, Torino 1868, pp. 76-92.

² Cfr. L. M. Hartmann, *Untersuchungen zur Gesch. der byzant. Verwaltung in Italien*, Leipzig 1889, p. 88 ss. Ch. Diehl, *Études sur l'admin. byzant. dans l'Exarchat de Ravenne*, Paris 1888, p. 292 ss.

³ Cfr. soprattutto F. Schupfer, *Degli ordini sociali e del possesso fondiario presso i Longobardi*, in *Sitzungsberichte d. Wien. Akad. d. Wissensch.* 1861, p. 39 ss.

⁴ Paul Diac., *Hist. Longob.*, II, 9. Roth. 177. Cfr. *Lex Burgund.* 54, 2, 3. *Lex Alam.* 87.

⁵ Tac. *Germ.* 7, 21. Cfr. Schröder, *Deutsch. Rechtsgesch.* pp. 29, 59-63.

⁶ Su queste terre comuni (communia, compascua, comunalia, pro indiviso, terre de fiwaida), che frequentissime si incontrano nei documenti longobardi, si veda Schupfer, *Allodio*, p. 449 ss.; *Aldi, liti e romani* in *Encicl. giur. ital.* I, parte II, sez. I, pp. 1184-8. In Germania questo sistema è essenziale nella marca, e marca ormai si chiama nel comune linguaggio scientifico. Si deve tuttavia notare che l'uso di terre comuni si riscontra anche nel sistema agrario romano (Frontinus, *De Controv. agrar.*, ed. Lachmann, pp. 15, 49; Hyginus, *De limit. constit.* ed. Lachmann, p. 201; Siculus Flaccus, *De condit. agror.* ed. Lachmann, p. 157), e che in Italia, sotto queste forme, si conserva durante il medio evo. Ad ogni modo, di marca, in senso proprio, non si può parlare nella storia giuridica nostra.

E come la famiglia era l'unico gruppo legalmente esistente fuori dello Stato, così null'altra associazione fuorchè la familiare poteva per ora sorgere dalle relazioni col suolo; mentre i rapporti giuridici e politici si costituivano, sul fondamento economico della marca, nella centena¹. Ma l'antico consorzio della fara doveva più tardi rilassarsi, creando nuove unioni e nuovi rapporti; e questo rilassamento si produsse tosto che si rese possibile ad un parente di portarsi ad abitare altrove², di colonizzare e di disodare altre terre per privilegio ottenuto dal re³, di alienare la propria quota, introducendo così elementi estranei nella primitiva associazione⁴. Onde, mentre la famiglia andava via via restringendosi entro il cerchio degli ascendenti e discendenti, formando il consorzio domestico vero e proprio⁵, sorgeva ora necessariamente un vincolo nuovo, che collegava fra loro tutti i proprietari e abitatori del territorio dell'antica fara, senza distinzione di parentela, uniti per rapporti di interessi economici comuni: tale vincolo fu quello fortissimo del vicinato. I componenti di questo nuovo consorzio vengono indicati col nome di *vicini*⁶, *affines*⁷, *consortes*⁸, *conliberti*⁹, e l'unione loro non ha alcun carattere

¹ L'identificazione del vincolo economico e politico nella centena, che primamente accennarono il Thudicum e il Sohm, venne in parte ammesso dal Maurer, *Einleitung*, pp. 54, 96, 167-9; *Markenverfassung*, p. 21; e pienamente dimostrato dal Lamprecht, *Deutsch. Wirtschaftsleben*, I 238-43, 255 ss., che propugnò l'unione originaria della vita economica, militare, ecclesiastica e giudiziaria nella centena, la quale starebbe a base di tutte l'altre circoscrizioni. Invece il Waitz, *Deutsch. Verfassungsgesch.* I 138-9, nega l'unione della marca colla centena. Ma tutto ciò necessariamente ha scarso riflesso nella storia economica d'Italia.

² *Lex Sal.* 45, 1, 2. Cfr. Roth. 177.

³ *Lex Sal.* 14, 4. Cfr. Roth, *Beneficialwesen*, p. 750 s.

⁴ Inama-Sternegg, *Deutsch. Wirtschaftsgesch.* I pp. 77-8.

⁵ Roth. 167, 199. Liu. 2, 14, 65, 145. *Ahist.* 10. Cfr. G. Tamassia, *Le alienazioni degli immobili e gli eredi*, Milano 1885, pp. 211-2.

⁶ Mi restringo, per le fonti, al diritto longobardo. Roth. 146, 300, 346. Di questo ordine di persone si tratta forse in Liu. 134: *homenis* in uno vico habitantis. Tra essi si dovevan formare naturalmente parecchi rapporti consuetudinari, a cui l'Editto talvolta accenna. Cfr. Roth. 344: *consuetudo loci*. Ma in Liu. 141 ha già senso traslato.

⁷ Murat. *Rer. ital. script.* II p.¹⁰ II, *Chron. Farf.* p. 577. Troya nr. 602 a. 747 (IV, 240); nr. 747 a. 760 (V. 86); Mem. Lucch. V, 2, nr. 108 a. 786; Reg. Farf. II 185 a. 781.

⁸ Troya nr. 476 a. 729 (III 514); nr. 481 a. 730 (III 533); nr. 498 a. 735 (III 600); nr. 502 a. 736 (III 614). R. Neap. Arch. Mon. II, 191 a. 982, p. 24. Altrove vengono detti anche *sortifices* o *consortifices*: cfr. Schupfer, *Allodio*, p. 461. ⁹ Roth. 368. Liu. 91, 38, 131. *Ratch.* 3, 14.

politico, ma è unione di forze economiche, necessariamente vincolate al dominio di una terra, al possedimento di una *sors*, all'uso di un territorio comune. Per conseguenza, non si tratta qui di una associazione di diritto, formata per libera volontà dei consociati, avente un capo liberamente eletto che la rappresenta, retta da leggi proprie che stanno ad indicarne il carattere giuridico; ma si è nell'ambito di una semplice associazione economica, che deriva da rapporti necessari col suolo, e che persiste finché i rapporti che ad essa hanno dato origine, per lente successioni di tempi, non vengono a mutarsi¹. E poichè il vicino sottentrava, per certi riguardi, nella posizione del parente, così al vicino spettano doveri che sono d'origine schiettamente parentale, come quello di assistere il compagno nel giuramento di purificazione², di porgersi garante per il suo pari³. Questi ed altri pochi rapporti giuridici derivanti direttamente dall'ordinamento familiare, non autorizzano ad attribuire all'associazione di vicinato un carattere politico o una indipendenza e sicurezza di personalità giuridica, ma la lasciano anzi meglio apparire sotto la sua vera luce di associazione economica, derivante da necessari rapporti fondiari⁴.

¹ Così si spiega la durata di tali consorzi, nell'Italia meridionale, fino al X secolo.

² Roth. 368. Forse anche nell'ufficio di sacramentali, come suppone lo Schupfer, *Allodio*, p. 455, benchè la supposizione si fondi su Roth. 362, dove i gamahali non si debbono confondere, come vedremo, coi vicini.

³ Liu. 38. Più larghe testimonianze sul rapporto di vicinato offrono le fonti di Germania, là dove si costituisce la vera e propria associazione di marca. Waitz, *Deutsch. Verfassungsgesch.* II, 1 pp. 390 ss. Non altrimenti vanno spiegati il dovere di reciproca assistenza della Lex Alaman. 45; la responsabilità reciproca in caso di delitto della Lex Wisigoth. 6. 1, 8 e del Cap. Clod. 9; lo scambievole risarcimento del danno della Decr. Child. (a. 596) 2 (Boret. I, 17) e della Decret. Chloth. 1, 9 (Boret. I, 5); i diritti ereditari dei vicini dell'Edict. Chilper. a. 561-84, 3 (Boret. I 8), che son tutti rapporti giuridici d'origine indubbiamente parentale. Su tali rapporti, che sono nonpertanto estranei alla vita giuridica nostra, insiste lo Schupfer, *Allodio*, p. 453 ss. In quest'opera, splendido quadro delle istituzioni primitive, si tende a lasciar troppo largo posto alle fonti puramente germaniche, mescolandole con le fonti propriamente italiane; mentre la storia nostra, soprattutto nelle vicende economiche, ha avuto caratteri e corsi fondamentalmente diversi.

⁴ L'importanza esclusivamente economica di queste associazioni viene affermata da A. Heusler, *Institutionen des deutschen Privatrechts*, Leipzig 1885-6, 266-7 e dal Brunner, *Deutsche Rechtsgeschichte*, II 148. II

L'Editto, che non fa quasi parola di *consortes*¹, presenta invece, ad indicare quest'ordine di rapporti, i vocaboli di *vicini* e di *colliberti*: il primo indica sempre una condizione di fatto, sussistente per la qualità materiale del vicinato², e può dirsi quindi termine generale e vago. Ma non maggiore precisione offre il secondo che, riferendosi a quella somiglianza o parità di condizioni, che sorge per il fatto di una comunanza di rapporti o di interessi, indica anch'esso che, accanto alla famiglia, poteva sorgere un consorzio più largo, vincolato all'esistenza di certi presupposti naturali e necessari³. Nel collibertinato non si può quindi parlare nè di capi propri, nè di statuti volontariamente creati, nè di scopi liberamente prefissi alle attività collettive. Solamente il colliberto, potendo avere, per la somiglianza dello stato, cognizione certa e vigilanza sicura sul suo compagno, è chiamato allora a sostituire in certo modo il parente, ove questo manchi, assistendo il suo pari o prestando garanzia per esso⁴; a quel modo stesso che il gasindio vien chiamato a giudicare nelle controversie insorte per fatto di un altro gasindio, volendo il re concedere a questi privilegiati il diritto di esser giudicati da compagni della medesima condizione⁵. Qualche volta invece la parola sta ad indicare semplicemente uomini liberi del medesimo stato, a cui si concede di pattuire liberamente fra loro⁶, o manomessi di uno stesso padrone, insieme collegati per il possesso di un fondo comune⁷; o proprietari di una terra indivisa, a cui spetta in sorte una parte⁸.

carattere politico che Maurer, *Einleitung*, p. 169 ss., Gierke, *Deutsch. Genossenschaftsrecht*, I 59 s. 70 n. 35, 208 e Schupfer, *Allodio*, p. 449, attribuiscono all'associazione di marca, va invece assegnato alla centena, che, fino al momento della sua scomparsa, si mostra come comunità politica sovrapposta alla marca. Contrariamente a tutto ciò, il Waitz, I 139-40 vede nella famiglia e nel vicinato due rapporti, per origine e per natura assolutamente indipendenti.

¹ La parola *consortes* ha senso speciale in Roth. 144.

² Cfr. Roth. 146, 300, 346. Liu. 134.

³ Su tutto ciò si veda il bello studio di G. Salvioli, *Consortes e Colliberti secondo il diritto longobardo. Contribuzione alla storia della proprietà fondiaria in Italia*, in *Atti e Mem. della Dep. di st. patr.* di Modena, S. III, v. II, 188 ss. e particolarmente pp. 186-99.

⁴ Roth. 368. Liu. 38.

⁵ Ratch. 14.

⁶ Liu. 91. Cfr. Liu. 131. Ratch. 3.

⁷ Troya, n. 617 (a. 748).

⁸ Troya, III 481.

Frequentissimi s'incontrano i *consortes* nei documenti medioevali¹, e la parola, con significato più preciso, indica sempre un gruppo d'individui legati fra loro da un vincolo di condominio, coloro cui spetta una parte di un fondo rimasto indiviso. Pur non essendo esclusivamente gentilizio, dalla antica comunione parentale trae anch'esso la sua origine²; e solo più tardi, ad imitazione di quella, si formeranno i consorzi liberi, con importanza puramente economica, eretti sulla base del comune possesso del suolo. Talvolta si forma un consorzio tra uomini livellarii, per poter meglio così associati soddisfare agli obblighi loro³; tale altra più proprietari si uniscono per uno scopo pio, mettendo in comune una terra per erigere una chiesa⁴ o un ospizio⁵; o, derivando i componenti da una medesima famiglia, continuano a tenere in comune la proprietà di un fondo, per l'opportunità economica di non averlo diviso⁶. Più frequentemente il consorzio nasce dalla divisione di un fondo comune, originariamente lasciato a pascolo o a bosco; divisione che i soci dell'antica marca compiono a scopo di dissodare e coltivare le terre indivise; e molto spesso, specialmente nei documenti napoletani del secolo X e XI, son detti *consortes* i lavoratori che imprendono a coltivare i grandi possedimenti signorili, distribuendosi in vaste agglomerazioni sul suolo⁷, corrispondenti in ciò agli *hospites*, che, verso il medesimo periodo, colonizzano i grandi territori della Francia⁸. Così è chiaro che il consorzio è una colleganza naturale di abitanti o di famiglie, unite da un rapporto locale derivante dal possesso o dal lavoro comune di una terra; associazione in cui non si può parlare, ripetiamo, nè di capi propri, nè di statuti volontariamente creati, nè di scopi liberamente prefissi alle attività

¹ Cfr. Salvioli, *Consortes e Colliberti*, p. 200 ss. Tamassia, *Alienazioni degli immobili*, pp. 210-5.

² Roth. 167, 199. Liu. 2. 14. 65. 145. Ratch. 10. Cfr. G. Tamassia, *Alien. degli immob.* pp. 211-2.

³ Reg. Farf. nr. 36 (a. 754) R. Neap. Arch. Mon. II nr. 191 (a. 982).

⁴ Cod. Cav. nr. 231 (a. 965); nr. 157 (a. 935).

⁵ Troya, nr. 425 (a. 720). Documenti Amiatini, nr. 61, 62, 64, ed. Calisse, *Arch. della Soc. rom. di st. patria*, XVII, 116 ss.

⁶ Si veda la comunità familiare in Roth. 167 e il largo esame di M. Weber, *Zur Gesch. der Handelsgesellschaften im Mittelalter, nach süd-europäischen Quellen*, Stuttgart 1889, pp. 44-52.

⁷ Salvioli, *Consortes e Colliberti*, p. 208. Cod. Cav. II, p. 15; nr. 426.

⁸ Intorno agli *hospites*, cfr. Lamprecht, *Beiträge zur Geschichte des französischen Wirtschaftslebens im XI. Jahrh.* Leipzig 1878, pp. 98, 102 ss.

collettive, ma in cui tutto è dominato dalle necessità economiche che la fanno sorgere, e dagli interessi economici che la mantengono in vita¹.

In queste associazioni di carattere economico, unicamente si manifesta lo spirito collettivo germanico, in cui la famiglia e lo Stato si presentano come istituti esclusivi potentemente organizzati, che vanno l'un l'altro integrandosi nel compito della difesa del diritto. Ogni altra associazione apparisce pericolosa allo Stato che, nella sua rozza forma personale, vuol vedere in ogni libera manifestazione collettiva una usurpazione del suo potere accentratore. Nè l'individuo cerca altrove che nella famiglia o nello Stato la protezione di cui abbisogna; anzi, se vuol costituire con estranea persona un vincolo di affinità elettiva, dà vita a una famiglia artificiale, nella figura dell'adozione o dell'affratellamento; e se si trova, per necessità economica o per somiglianza di stato, naturalmente costretto in un consorzio più largo, ha cura che le manifestazioni esterne di esso restino in un campo puramente economico, eliminando tutto ciò che per il suo carattere giuridico o politico rientra nell'ordine esclusivo della famiglia e dello Stato.

E poichè in Italia il duro governo dei Longobardi si fissò successivamente sulla massima parte del territorio, anche la vita dei vinti dovette ridursi nell'ambito del cerchio familiare e dei consorzi economici consentiti dai Germani, mentre la vita cittadina andava lentamente scemando di intensità, e la vita pubblica si

¹ Il principio della rappresentanza che troviamo talora nei doc. cit. dal Salvioli, *Consortes e Colliberti*, pp. 218-9, si riferisce ai soli interessi economici. Abbiamo voluto tener distinte queste forme di comunità necessaria dall'associazione vera e propria, dove occorre sempre l'elemento volontario, che in quelle manca. Tale elemento è considerato come indispensabile a costituire le associazioni (*Vereine*) da Cohn, *Zum römischen Vereinsrecht. Abhandlungen aus der Rechtsgeschichte*, Berlin 1873, p. 1; Zitelmann, *Begriff und Wesen der sogenannten juristischen Personen*, Leipzig 1872, p. 101; Salkowski, *Bemerkungen zur Lehre von jurist. Personen*, Leipzig 1863, p. 3. Con molto discernimento scientifico, A. Heusler, *Instit. d. d. Privatrechts*, I 270-82, rileva l'importanza dell'associazione di marca per la storia della persona giuridica, ma anch'egli è costretto ad ammettere che in essa la personalità si dimostra solo in embrione. Si tenga inoltre presente che le forme italiane imitative della marca (il consorzio fondiario, le terre di *fiwaida* ecc.) non possono essere considerate come marche in senso proprio, e ad ogni modo in esse è ancor più debole l'indizio primo di quella attività collettiva volontaria, che incertamente l'Heusler intravede nella marca.

raccoglieva unicamente nelle piccole assemblee del vico, radunate dinanzi la Chiesa, dalle quali avrà origine più tardi il comune rurale¹.

II.

Organizzazione del lavoro.

All'origine, allo sviluppo, alla costituzione delle associazioni operaie, che hanno tanta parte nella storia giuridica ed economica, presiedono, come cause dirette, tutti quei moti sociali, che traggono dalla primitiva produzione patriarcale alla vasta economia del mestiere². In Roma e nelle città medievali, questi moti in larghe manifestazioni si dispiegano; e qui come là il fenomeno, per quanto ricco di caratteri differenziali, si offre, nelle sue linee più larghe, con somigliante figura. Esso è principalmente un effetto dell'aumento progressivo della popolazione, che agglomera gli operai nelle città e che dimostra inadeguato il sistema economico eretto sul semplice ordinamento familiare³.

¹ Rilevo qui, come di sommo interesse per noi, una testimonianza dell'Editto di Roth. 343, che ci serba memoria del *conventus ante ecclesia*, radunanza consuetudinaria dei vicini convenuti dinanzi alla chiesa a trattare dei loro interessi, corrispondente forse ai *publici celeberrimi loci* dell'Italia bizantina. Cfr. Edict. Theod. 58. Ciò dimostra che anche fuori della città doveva sopravanzare per i vinti un principio di vita pubblica, che è il germe da cui sorgerà più tardi il comune rurale; germe che venne gettato, come si vede, fin dai tempi barbarici, che si svolse lentamente all'ombra della chiesa parrocchiale, intorno a cui si raccolse la vita dell'antichissimo vico; germe che scoppiò e crebbe più tardi al sole delle libertà cittadine. Sul costume germanico delle radunanze popolari *ante ecclesiam* si vedano le testimonianze raccolte per tempi posteriori dal Lamprecht, *Deutsch. Wirtschaftsleben*, I. 309, n. 1. Cfr. Maurer, *Markenverfassung*, p. 327 s.

² Nell'esame delle condizioni necessarie al prodursi dell'associazione di lavoro, mi fondo sulle esposizioni teoriche di G. Schmoller, *Das Wesen der Arbeitsteilung und der sozialen Klassenbildung in Jahrbuch für Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen Reich*, XIV (1890) p. 45 ss., e massimamente: *Die geschichtliche Entwicklung der Unternehmung*, nella medesima rivista XIV (1890) pp. 735-83, 1035 ss.; XV (1891) 38 ss. 635 ss.; XVI (1892) 731 ss.

³ Queste cause assegna il Loria, *Analisi della proprietà capitalista*, Torino 1889, II, pp. 168-9 allo sviluppo delle società operaie medievali; e queste cause esercitano la loro efficacia anche in Roma, dove un vero svolgimento delle corporazioni si ha solo dopo le guerre puniche, nei periodi del grande aumento della popolazione.

Disciogliendo faticosamente i ceppi imposti al lavoro dall'organizzazione servile, si tracciano i primi segni di una divisione del lavoro, si dona un primo impulso alle arti ed al traffico¹; per modo che la comunione necessaria prodotta dal mestiere, l'imitazione di qualche vincolo religioso preesistente, la necessità di trovare nelle forze riunite una più valida difesa delle persone e degli interessi, spingono i lavoratori a unirsi e ad associarsi². Si formano allora le aggregazioni operaie, e lo Stato svolge subito la sua azione per contenerle in quei limiti che sono compatibili colla natura e coll'energia dei suoi poteri sovrani, o, consentendo la loro potente espansione, viene ad esserne assorbito e dominato³. Con questi tratti fondamentali si presenta in Roma e

¹ Cfr. Schmoller, *Jahrbuch*, XIV, 48-50, 68-9; XV, 635-6. Prime a costituirsi in Roma sono le arti in cui più difficilmente si esercita il lavoro familiare o servile e in cui pertanto si riscontra più presto una divisione del lavoro. Su ciò si veda Marquardt, *Das Privatleben der Römer*, Leipzig 1886, pp. 391-3; A. Gaudenzi, *Sui collegi degli artigiani in Roma*, in *Archivio giuridico* XXXII (1884) pp. 269-70, 289-91. Si noti inoltre che nei periodi in cui più signoreggia l'economia a schiavi, più esigua è la vita e l'attività delle corporazioni romane (Gaudenzi, p. 295), mentre queste fioriscono appena il lavoro a schiavi si dimostra insufficiente. Non dissimili vicende dimostreremo in seguito per le corporazioni medievali, di fronte all'economia feudale.

² Sulle origini delle corporazioni in Roma si veda il bel libro di W. Liebenam, *Zur Geschichte und Organisation des römischen Vereinswesens*, Leipzig 1890, pp. 3-16 e più oltre. Dall'organizzazione gentilizia e protettiva delle antiche *sodalitates* religiose (Mommsen, *De coll. et sodal. Roman.* p. 2 ss.) traggono origine le prime associazioni operaie, ma ne differiscono perchè il loro culto ha carattere privato e perchè hanno scopi estranei alla religione. Minore importanza alle analogie religiose dà Mommsen, *De Collegis*, p. 27 ss. Del resto nota giustamente il Gaudenzi (*Sui collegi degli artigiani*, p. 268) che la religione qui non opera come forza propria, ma semplicemente riveste e simboleggia gli ideali della società civile. Il Cohn, *Zur römischen Vereinsrecht*, Berlin 1873, p. 24, nega validità alle testimonianze (Plutarco, Numa 7, Florus I 6, 3) che derivano dall'età regia le corporazioni, ma con scarso fondamento. Cfr. Liebenam, *Zur Gesch. u. Organ. d. röm. Vereinswesens*, p. 11 ss. Queste cause generali si dimostrano pure operose nella costituzione delle associazioni medievali. Cfr. Calisse, *L'associazione nel medio evo*, pp. 306-8.

³ Il rapporto diretto tra le associazioni operaie e lo Stato in Roma nota efficacemente il Gierke, *Deutsche Genossenschaftsrecht III. B. Staats- und Korporationslehre*, Berlin 1881, p. 69, e viene rivelato dalla storia tutta delle corporazioni romane, che or proibite, or tollerate dallo Stato, vengono da esso finalmente assoggettate, fino a formare organismi rigi-

nel medio evo, la corporazione; della quale possono così indicarsi i cardini: una divisione del lavoro già attuata e progredita, uno sviluppo costante dell'industria e del traffico, una condizione politica siffatta, che ne consente la persistenza di fronte allo Stato.

Ma tra la caduta dell'impero di Occidente e il fiorire delle libertà cittadine in Italia, corre un lungo periodo, nel quale le istituzioni romane soffersero un pericoloso eclissi. Studiare la storia delle corporazioni, in questo tratto di tempo, scarso di vita realmente attiva e feconda, povero di fonti relativamente sicure, significherà dunque studiare lo stato economico dell'alto medio evo; significherà portare un esame costante sulle condizioni, che abbiamo visto necessarie all'esistenza della corporazione¹. Solo col mezzo di queste ricerche preliminari ci sarà dato di conoscere fino a che punto l'associazione di lavoro era prodotta e consentita dal sistema economico del medio evo, e recare così una nuova luce per la risoluzione del problema storico della corporazione.

Durante il secondo periodo imperiale, le istituzioni romane possono già dirsi in dissoluzione, e contemporaneamente cessano di operare, con attività spontanea, quegli elementi, che, nei primi secoli dell'impero, avevano generato la vasta produzione agricola, lo sviluppo del commercio e del traffico, il fiorire della grande e

damente ordinati al suo servizio. Cfr. Mommsen, *De collegiis et sodaliciis*, p. 74 ss.; Cohn, *Zur röm. Vereinsrecht*, p. 27. Sulla condizione soggetta dopo Alessandro Severo, si veda Liebenam, *Zur Gesch. u. Organ. d. röm. Vereinswesens*, p. 49 ss., che in questo punto ha fatto piena luce. Cfr. sui rapporti tra le corporazioni e lo Stato, Liebenam, p. 225 ss. Nel medio evo invece le società degli artigiani, potentemente organizzate, giungono talora, come a Bologna e a Firenze, a imporsi al Comune; ma il rapporto diretto, che stringe le associazioni operaie al potere sovrano, non ne resta per questo meno illuminato.

¹ A queste ricerche mancano, in Italia, i lavori preparatori, poichè sulla storia economica nostra poco si è fatto di quanto ha ormai la Germania nelle opere generali di G. Hanssen, di K. Th. v. Inama-Sternegg, di K. Lamprecht. Qualche sussidio recano alcune monografie e soprattutto gli accurati studii dello Schupfer, *Gli ordini sociali e il possesso fondiario; Aidi, liti e Romani, Allodio*; ed una prolusione del Calisse, *Il lavoro*, in *Rivista italiana per le scienze giuridiche XXII* (1896) pp. 1-38. Quest'ultimo saggio può dirsi una bella sintesi della vita economica italiana. A questi lavori ci riferiremo più volte. Occorrerà appena di avvertire che, non potendo, nei limiti segnati a questo saggio, diffonderci sulla storia economica d'Italia, abbiamo dato, in molti luoghi, solo i risultati.

piccola industria¹. Si abbandonava pertanto la coltivazione dei campi, resa difficile dalla vastità e dalla natura del latifondo²; il commercio illanguidiva o non bastava più ai bisogni crescenti di una civiltà inerte e raffinata³; la libera industria, combattuta da una parte dalla concorrenza del lavoro servile e intralciata dall'altra dalle prescrizioni politiche, che ne limitavano il libero sviluppo, decresceva e si dimostrava insufficiente⁴. S'apre allora l'età del dispotismo, in cui lo Stato s'impone il compito di riprodurre, con forze oppressive e violente, le forme economiche e politiche, che si sono dimostrate necessarie alla vita sociale, inaugurando quel rigido sistema amministrativo, col quale si tenta di tenere a forza composto un organismo, che naturalmente si sfascia. Si vincolano allora stabilmente ed ereditariamente i soldati al loro corpo⁵, gli impiegati subalterni al loro ufficio⁶; la curia gloriosa del vecchio municipio diviene l'organo più duro delle pubbliche esazioni, l'ufficio odioso e obbligatorio di una classe sociale, che volge ineluttabilmente alla rovina⁷; al lavoro dei campi vengono ascritti i coloni, legati con vincolo personale ed ereditario alla terra⁸. Similmente le industrie e il commercio vengono aggiogati allo Stato e attirati nell'orbita di questo complesso sistema. Gli operai e i mercanti, fissati ormai per numero e per funzioni, vengono astretti ad una corporazione, con responsabilità collettiva verso lo Stato, con rigida vicenda, che costantemente si trasmette di padre in figlio, coll'obbligo perpetuo di determinati servizi e prestazioni⁹. Lo Stato si sostituisce così compiutamente alle at-

¹ Sulla natura della vita commerciale e industriale di Roma si veda la bella analisi di L. Goldschmidt, *Handbuch des Handelsrechts I: Universalgeschichte des Handelsrechts*, Stuttgart 1891, pp. 58-96.

² Più volte Costantino lamenta la decadente coltivazione dei campi. C. Th. XIII 4, 1; XIV 4, 1.

³ Marquardt, *Privatleben d. Römer*, p. 452.

⁴ Marquardt, *Privatleben d. Römer*, p. 448 ss.; Liebenam, *Zur Gesch. u. Organ. d. röm. Vereinswesens*, p. 58 ss.

⁵ Per i riferimenti alle fonti mi riporto a C. Hegel, *Storia della costituzione dei municipi italiani*, Milano 1861, p. 63.

⁶ E. Kuhn, *Die städtische und bürgerliche Verfassung des römischen Reiches bis auf die Zeiten Justinians*, Leipzig 1865, I 75 ss.

⁷ Hegel, *Storia della cost. dei mun. italiani*, pp. 59-63.

⁸ Savigny, *Ueber den röm. Colonat in Zeitsch. für geschichtl. Rechtswissenschaft*, VI p. 271 s.

⁹ Per questo punto della storia delle corporazioni riassumo ancora i risultati di W. Liebenam, *Zur Gesch. u. Organ. d. röm. Vereinswesens*, p. 57 s. Cfr. Kuhn, *St. u. bürg. Verfassung d. röm. Reichs*, I p. 79 ss.

tività volontarie, e si pone a capo di tutto il sistema economico, organizzando molti lavori con monopoli arbitrari¹, assumendo l'approvvigionamento necessario alle plebi ormai oziose delle città², fissando il prezzo delle merci e la somma dei salari, con violente forme politiche³. Sotto il peso di questo enorme compito, doveva presto curvarsi e cedere uno Stato, guasto nelle sue intime basi, minacciato di continuo da forti nemici esteriori, trasformato profondamente da una lenta infiltrazione di elementi barbarici, che ne invadeva le milizie e gli uffici. Il vasto impero romano si dimostrava impotente a resistere all'urto delle giovini e rozze forze germaniche; e mentre la sua organizzazione economica rapidamente si scioglieva, il cozzo delle irruzioni barbariche portava nei centri popolosi l'ultima desolazione⁴. Intanto il colono si toglieva da un lavoro che più non gli profittava,⁵ e il decurione cercava di sfuggire da un ordinamento amministrativo, che gli imponeva solamente un enorme aggravio⁶. A questa rovina delle più valide istituzioni di Roma, tante volte rappresentata, corrispondeva una rapida decomposizione di tutto il vasto sistema corporativo, della quale due testimonianze inosservate ci serbano sicura memoria. Inutili e pericolose dovevano dimostrarsi ormai alcune di queste corporazioni operaie; e lo Stato, che delle confische

¹ Cfr. Hartmann, *Urkunde einer röm. Gärtnergenossenschaft*, Freiburg i. B. 1892, p. 5.

² Sono le massime corporazioni dei *navicularii*, dei *pistores* e dei beccai (*suarii*, *pecuarii*, *boarii*), le quali avevano obbligatoriamente la cura dei trasporti, della fabbricazione del pane e della preparazione delle carni. Su di esse si veda Liebenam, *Zur Gesch. u. Org. d. r. Vereinswesens*, pp. 67 ss.. 76 s. 78-9.

³ È il celebre editto di Diocleziano, ed. Mommsen, *Corp. inscript. Lat.* III pp. 801-41. Anche più tardi si fissano i prezzi secondo il valore delle cose sul mercato di Roma. C. Th. XIV 4, 4; XI 1, 37; I 2, 2. Pragm. Sanct., 18. Vi è motivo di credere che a queste fissazioni fosse direttamente preposto un pubblico ufficiale.

⁴ Un magnifico quadro di tanta rovina dà N. Tamassia, *L'agonia di Roma*, in *Annuario dell'Univ. di Pisa*, 1894-95, p. 9 ss., a cui più volte ci riferiremo. Sulla germanizzazione dell'esercito cfr. Tamassia, pp. 22-3.

⁵ Come è noto, molte terre incolte e deserte assistono al grandioso tramonto di Roma. Cfr. L. 1, Cod. de omni agro deserto, dove si impone ai comuni di richiamare i coltivatori alle terre abbandonate. Si veda inoltre Simmac. Ep. IX 40, p. 247: *agri..... culturae vacuati et fessi*.

⁶ C. Th. XII 1. Salvian., *De gubern. Dei*, V 8. Hegel, *Storia della cost. dei mun. ital.*, p. 62.

aveva fatto un cespite d'entrata, le distrugge, assorbendone i beni¹; mentre che le altre, divenute strumento di oppressione, dovevano apparire enormemente gravose ai loro componenti, se, nel 450, Valentiniano III prescrive che tutti gli operai, i quali avevano fuggito il loro ufficio, fossero a forza ricondotti alla corporazione, colle loro famiglie e coi loro patrimoni². Con spontaneo moto, tendeva così a dissolversi l'associazione romana di lavoro.

Questo dissolvimento era destinato a procedere oltre. Sotto l'ultimo crollo delle irruzioni barbariche, si trasformavano ormai le condizioni dell'esistenza, si rendeva difficile e incerto il lavoro, si spopolavano le città e le campagne, si indeboliva l'attività della grande arteria di Roma. E poichè si è visto essere lasciato in abbandono il lavoro industriale, necessariamente, i vincoli associativi dovevano rilassarsi e le corporazioni lentamente disciogliersi, finchè il sistema romano di lavoro non fosse pienamente distrutto dalla nuova organizzazione, che il medio evo portava con sé. Questo processo è lento, ma effettivo. Nel periodo bizantino, che la signoria di Odoacre, degli Ostrogoti, dei Greci formava in Italia, riluce ancora il potente riflesso della vita romana, si trattengono ancora in vita gli ordinamenti pubblici dell'impero, e con essi la corporazione³. Ma noi vedremo la decadenza penetrare profondamente in ogni ramo della vita pubblica; e come si trasformava il grande sistema agrario dei latifondi, come si guastava l'antico organismo municipale, così vedremo mutarsi il sistema e le condizioni del lavoro e decadere insieme la corporazione.

Conservando l'ordinamento romano, i governi che si succedettero in questo periodo non poterono interrompere il dissolvi-

¹ È lo scioglimento del collegio dei *dendrophori* operato da Onorio nel 415. C. Th. XVI 10, 20.

² Nov. 28. Contro queste dispersioni si ordinano diversi *remedia*, e soprattutto che quelli qui *munus proprium diffugerunt ad corpus suum cum agnatione et peculiis reducendos* (esse).

³ Per questo periodo cfr. Gaudenzi, *Rapporti fra l'Italia e l'impero d'Oriente fra il 471-554*, in *Rivista giuridica* XIV (1886) p. 129 ss., 257 ss.; *L'opera di Cassiodoro a Ravenna*, in *Atti della Dep. di st. patr. di Romagna*, sez. III vol. III e IV p. 4; C. Calisse, *Il governo dei Bizantini in Italia*, in *Riv. stor. ital.* II (1885) p. 265 ss.; L. M. Hartmann, *Untersuchungen zur Geschichte der byzantinischen Verwaltung in Italien*, Leipzig 1889, pp. 46-92; e, soprattutto l'opera fondamentale per questo periodo di Ch. Diehl, *Études sur l'admin. byzantine dans l'Exarchat de Ravenne* (568-751), Paris 1888, p. 81 ss.

mento generale, a cui andavano soggette le antiche istituzioni.¹ Anzi due cause si aggiunsero a compiere la rovina: le lunghe e dolorose guerre dei Goti e dei Longobardi, che ridussero cadenti e spopolate le città, incolte e deserte le campagne;² il sistema durissimo di governo militare, che i Bizantini tennero in Italia, intralciando ogni libera attività, spogliando la pubblica economia delle ultime ricchezze.³ Quel breve rifiorimento, che la pacifica signoria di Teoderico richiamò fittiziamente in vita,⁴ doveva meglio dimostrare l'inefficienza e il guasto interiore del sistema romano; onde, durante il dominio degli Orientali, tutto l'ordinamento politico ed economico doveva tendere fatalmente a quelle forme medievali, in cui si aduggerà, per secoli, in silenzio mortale, l'Italia.⁵

Delle guerre disastrose aveva massimamente sofferto l'agricoltura, e ormai la servitù della gleba si dimostrava come unica forma proficua di lavoro. Scomparendo la piccola proprietà, riducendosi le terre in mano di pochi,⁶ il colono doveva chiedere al signore il lavoro e doveva sottostare alla legge che gli veniva fissata.⁷ La Chiesa stessa, a cui erano pervenuti molti dei lati-

¹ Si veda Th. Mommsen, *Ostgothische Studien*, in *Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsch. Geschichtskunde*, XIV p. 494 ss.; Gaudenzi, *Sui rapporti fra l'Italia e l'impero d'Or.* pp. 132, 257; Calisse, *Il governo dei Biz. in Italia*, pp. 265-7.

² Procop. *De bell. got.* I; Paul Diac., *Hist. longob.* II 31. Le popolazioni fuggono dalle città (*Chron. Ven.* 5), che talora vengono distrutte (*Greg. I Ep. I 8; II 37, 50; III 13*) o saccheggiate, devastandosi i campi e desolandoli di lavoratori (*Greg. I Dial. III 38; Ep. II 50; III 20, 29*). E questo dura per gli ultimi trent'anni del secolo VI (*Greg. I Ep. V 21*).

³ Questa causa assegna massimamente Ch. Diehl, *Ét. sur l'admin. byzant.*, p. 78.

⁴ « I Goti incapaci di dominare il mondo dovevano ringiovanire con le loro vergini forze la moribonda potenza di Roma ». Così il Tamassia *L'agonia di Roma*, p. 24, richiamandosi a Orosii, *Hist. adver. pag.* VII 43. Ma il ringiovanimento fu transitorio.

⁵ A questi riavvicinamenti ci proponiamo di accennare più volte nel corso di questo capitolo.

⁶ Cfr. Levasseur, *Hist. des classes ouvrières*, Paris 1885, I pp. 82-3, 88-9; Wallon, *Hist. de l'esclavage en Occident*, Paris 1879, p. 124 ss.

⁷ Salvian. *De gubern. Dei*, V 8: quos esse constat ingenuos, vertuntur in servos. Dalla domanda diretta dal colono al padrone per ottenere una terra da coltivare, trae nome l'istituto del *precarium*, che ebbe una storia così importante nel primo medio evo. Cfr. Brunner, *Deutsch. Rechtsgesch.* I 200-2, 212.

fondi, si serviva largamente di questi lavoratori non liberi o semiliberi,¹ e più volte vediamo da essa occupati, nel lavoro agricolo, gli schiavi o i coloni, quelli per condizione personale naturalmente e perpetuamente soggetti;² questi personalmente liberi, ma vincolati stabilmente alla terra.³ Le durezza del fisco, la violenza degli ufficiali greci, le donazioni spontanee alla Chiesa, la predominanza dei grandi proprietari aumentano la costituzione dei vasti patrimoni e favoriscono la formazione di una classe comune di dipendenti, direttamente soggetti a una potente aristocrazia locale di grandi proprietari rurali.⁴ Si svolge quindi quel germe gettato dal diritto romano, per il quale si rende possibile al signore di esercitare un diritto assoluto di giustizia sui suoi coloni,⁵ e si costituisce anche nel territorio bizantino il fondamento della giurisdizione immunitaria,⁶ che avvicina singolarmente la proprietà al sistema feudale.

Intanto ogni traccia di libero governo era sparita dalle città, che, rifiorite per breve termine sotto il governo di Teoderico,⁷ sono dal turbine delle guerre e delle invasioni nuovamente deso-

¹ Th. Mommsen, *Die Bewirtschaftung der Kirchengüter unter Papst Gregor I.*, in *Zeitschrift f. Social. und Wirtschaftsgesch.* I (1893) pp. 47-8.

² Lib. diurn. roman. pontif., nr. 53; *Gregor. I, Ep. VIII 5 (4)*: in cespite fundum... cum servis duobus. La Chiesa compera schiavi in Sardegna: *Greg. I Ep. IX, 123*; altra volta dona schiavi: id. IX, 98; o li manomette: id. VI, 12.

³ Si veda come anche la Chiesa cerca di vincolare i coloni. *Greg. I Ep. IV, 21*: quod si quisquam de his vel ad aliud migrare locum vel in obsequium suum retinere voluerit... ius colonarium temeritate sua... sibi damnavit. E altrove IX, 123. Voleva così la Chiesa mantenere i lavoratori in quel medesimo rapporto di colonato che s'era formato ai tempi dell'impero: solamente come avverte il Mommsen (*Bewirtschaftung d. Kirchengüter*, p. 59), questo stato perdeva ogni carattere politico, essendo per ora il pontefice nulla più di un ricchissimo privato.

⁴ Cfr. Ch. Diehl, *Admin. byzantine*, pp. 292-4.

⁵ Che tale fosse la condizione dei grandi *salvus* romani risulta dai bellissimi studi recenti di A. Schulten, *Die römische Grunderschaften in Zeitschr. f. Social-und Wirtschaftsgesch.* III (1895) pp. 149 ss. 297 ss. Per essi la grande proprietà si dimostra indipendente dalla *civitas*. Cfr. Nov. Const. Coll. I ed. Zachariae v. Ligenthal, nov. 12.

⁶ Nei tempi bizantini l'autorità non interviene nel dominio che a domanda del proprietario, il quale ha diritto pieno di giudicare. Su ciò Diehl, *Admin. byzant.*, p. 295.

⁷ Di questo rifiorimento ci lascia ricordo Cassiodoro, *Variar. ed.* Mommsen, VIII, 3: vos autem civitatis Romanae habitatio quiete multiplicat.

late. L'organizzazione municipale perdura ancora nel VI e nel VII secolo: solo, gli antichi decurioni hanno ormai assunto stabilmente il titolo di *curiales* e la loro attività, in sensibile decrescenza, si svolge in una cerchia puramente finanziaria ed esecutiva.¹ La decadenza si affretta e si compie sotto i Bizantini. I magistrati, benchè nominalmente eletti dalla popolazione urbana, di fatto, per il diritto di conferma imperiale, sono rappresentanti del potere sovrano;² l' avida amministrazione greca assorbe gli ultimi residui delle ricchezze cittadine, e la popolazione si disperde nei piccoli centri rurali;³ alla vita varia e ricca degli antichi tempi succedono le vicende tristi e desolate del medio evo. Già nella prima parte del secolo VII, la curia può dirsi pienamente scomparsa.⁴ Succede pertanto l'organizzazione militare dei Bizantini, colla quale si cerca di mettere argine all'invasione longobarda, sempre pronta a gittarsi sulle ultime terre, ancora immuni dalla sua barbarica conquista.⁵ Essendo ogni città bizantina sulla linea di confine ed esposta perennemente al pericolo, tale organizzazione militare si presenta come necessaria e prevalente: le città si ripartiscono con ordini militari in numeri o bandi,⁶ il *dux* e il *magister militum* ne divengono i capi più importanti.⁷ A questo modo la costituzione bizantina si accosta alle forme militari germaniche, che sole potevano signoreggiare, a questi tempi, nell' Europa occidentale; onde, quando i diversi capi locali si saranno resi forti e ricchi, quando alcuni centri più potenti si saranno rafforzati ed affermati nella loro indipendenza, le terre d' Italia si staccheranno dalla impotente signoria bizantina⁸ e si ravvicineranno ai governi occidentali, senza che la

¹ Mommsen, *Ostgoth. Studien*, pp. 494-6.

² Diehl, *Admin. byzant.*, pp. 93-104.

³ Diehl, *Admin. byzant.*, p. 292 ss.

⁴ Questo dimostrò C. Hegel, *Storia della cost. dei mun. italiani*, p. 129 ss.

⁵ Cfr. Diehl, *Admin. byzant.*, p. 123 ss.; Hartmann, *Byz. Verwalt.* p. 52 ss.

⁶ Giustiniano aveva organizzato anche i milites limitanei qui possint et castra et civitates limitis defendere et terras colere. C. Just. I 27, 2. In numeri o bandi si ripartisce Ravenna, con a capo un *primicerius*. Agnell. c. 140; Marini, *Papiri diplom.* nr. 95, 109. Su tutto ciò cfr. Hartmann, *Byz. Verwalt.* pp. 62-3.

⁷ Cfr. Mommsen, *Ostgoth. Studien*, pp. 455, 497 ss.; Hartmann, *Byz. Verw.*, pp. 153-4.

⁸ Mi riferisco all'indipendenza di Venezia (Chron. Altin., in *Arch. Stor. ital.* VIII, 220), all'insurrezione di Ravenna sul principio del se-

loro costituzione, che pure per diverse vie s'era sviluppata, potesse creare uno stridente contrasto con essi.¹

Tale ravvicinamento si compie anche nell'organizzazione del lavoro, poichè all'antico sistema romano, fondato sull'iniziativa e sull'attività dello Stato, succede, in fine, il sistema medievale, caratterizzato dalla prevalenza indipendente dell'economia locale.

Sotto la signoria gota, lo Stato è ancora il massimo coefficiente dell'economia nazionale. Il prezzo delle merci viene regolarmente fissato dal potere politico, sopra una media del massimo e del minimo, che il governo si sforza di mantenere costante;² gli ufficiali delle singole città sono chiamati a custodire e a far rispettare le disposizioni, con cui lo Stato si adopra a contenere in limiti legali il valor corrente, sempre propenso — in momenti di massime strettezze economiche — ad eccedere.³ Il mercato stesso è direttamente soggetto all'ingerenza degl'ufficiali amministrativi e regi,⁴ e tutto il lavoro delle manifatture si muove sotto lo sguardo vigile dello Stato, che ovunque distende le sue attente indagini.⁵

L'ordinamento corporativo, che l'impero romano ed Odoacre avevano trasmesso ai Goti, resta sotto di essi immutato; e vi si riscontra la medesima soggezione al potere sovrano, il medesimo carattere obbligatorio, la medesima forma esteriore. Allo Stato spetta ancora di provvedere ai grandi bisogni pubblici, e sopra-

colo VIII (Agnell. c. 140), al reggimento in qualche modo libero di Amalfi e di Napoli (Cod. Car. ep. 87), al definitivo distacco dell'Occidente per la lotta degli iconoclasti. Cfr. Malfatti, *Imperatori e Papi al tempo della signoria dei Franchi in Italia*, Milano 1871, I 276.

¹ La distinzione che il Ficker fa (*Forschungen zur Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens*, Innsbruck 1868-74, I 17, 48 ss.) tra il campo giuridico longobardico e il campo giuridico di Romagna, rispetto alle differenze delle forme diplomatiche, non potrebbe con altrettanta ragione esser fatta per le istituzioni politiche ed economiche.

² Cassiod. *Variar.* XI, 11: Edictum de pretiis custodiendis Ravennae.

³ Sono il *defensor*, il *curator civitatis* e l'ufficiale militare, solo col consenso del vescovo e dei cittadini. Cfr. Cassiod. *Variar.* VII 11: formula defensoris cuiuslibet civitatis... VII, 12: Formula curatoris civitatis... moderata pretia ab ipsis quorum interest facias custodiri. Non sit merces in potestate sola vendentium: aequabilitas grata custodiatur in omnibus. E altrove: XI, 12.

⁴ Cfr. Cassiod. *Variar.* XII 24; V 18.

⁵ Grandi opere pubbliche assunte dagli Ostrogoti: Cassiod. *Variar.* III, 53. Si ha ancora notizie delle tasse di monopolio, del siliquatico, dell'auraria pensio: id. II 30.

tutto di sovvenire, colla regolare distribuzione dell'annona, le plebi affollate e male avvezze delle città.¹ Pertanto alle corporazioni dei navicellai e dei panattieri, mantenute sempre in prima linea, affida ancora il servizio dei trasporti e della fabbricazione e distribuzione del pane;² ma in esse, ormai, è scomparso l'ultimo residuo dell'antica libera forma: non si ha più che un cerpo chiuso di lavoratori, tenuti perpetuamente ed ereditariamente ad un ufficio, i quali, sotto la sorveglianza dello Stato, compiano un pubblico servizio.³ Nè altrimenti dovrà dirsi di molte arti, a cui lo Stato sovrintende;⁴ nè altrimenti forse del commercio, che pur ricchissimo e vario nel periodo gotico si mantiene. Infatti, sopra i diversi rami delle industrie e dei commerci, troviamo deputate persone elette dallo Stato o dalla classe dei commercianti, su cui il governo tiene una attenta predominanza⁵. Le associazioni di lavoro pertanto, tratte nella forma di

¹ In Roma e in Ravenna si ha il praefectus annonae (Variar. VI 18; XII 9). Cassiodoro ricorda i praedia pistorum su cui soprintendeva il praefectus annonae. Cfr. Mommsen, *Ostgoth. Studien*, pp. 492-3. Distribuzioni di grano: Variar. X, 27.

² Sui dromonarii e navicellai: Variar. II 31; IV 15; V 18. Marini, nr. 121: Florentinus v(ir) c(larissimus) ex p(rae)p(osit)o pistorum. Una iscrizione del 548: Corp. Inscript. Lat. XI 317: Florentinus pater pistorum regis Theoderici. Il Marini, Pap. dipl. p. 353 ricorda pure un Plutino che era super omnes pistorum publicos, ed i fratelli Teodoro ed Euprepio regii et imperatorii pistorum. Marini nr. 114 a. 539 o 546 nomina un Andreatis bm. praep(ositi) Dromonarium. Il titolo di praepositus non indica, per noi, un capo di corporazione, ma un preposto a un pubblico servizio.

³ Sono infiniti gli ufficiali regi preposti ai pubblici servizi. Oltre i sunnominati si ha un p(rae)p(osit)us de armifactoribus (Variar. VII 19), un consularis aquarum (id. VII 6), un comes portus urbis Romae (id. VII 14, 8). Invece non si ha alcuna precisa notizia di un lavoro corporativo esercitato indipendentemente dallo Stato. Soprattutto è interessante per la storia del lavoro il passo di Cassiodoro (Variar. X 28) in cui si ha ricordo di conservatori del pubblico granaio in Roma e Ravenna, di macellai e di vinattieri sottoposti alla sorveglianza di un pubblico ufficiale, che è forse il quinquennalis romano. Su quest'ultimo, il Liebenam, *Röm. Vereinswesen*, p. 204.

⁴ Cfr. Mommsen, *Ostgoth. Studien*, p. 467.

⁵ Oltre le fonti citate si veda Variar. II 30: ... salva commoditate publica, quae ab universo corpore (negotiatorum) consuevit inferri, si deputerà uno fra essi commercianti, quem sibi fuerint eligere, a presiedere alle pubbliche esazioni. Senza affermare risolutamente che qui si tratti di una corporazione di commercianti si noti tuttavia l'espressione di corpus negotiatorum e il diritto di libera elezione.

corporazioni coattive, obbligate alla prestazione di pubblici servizi, mantengono l'ordinamento corporativo romano e sono destinate talvolta ad ufficio esecutivo di prescrizioni penali.¹ Certo i collegiati formano una classe della popolazione, comprendente tutti quelli che si esercitano nel lavoro;² e, in mancanza di prove dirette, la menzione di collegium e di corpus nelle fonti ostrogote,³ il ricordo dei capitularii horreariorum et tabernariorum in Cassiodoro,⁴ il ritorno frequente del nome di molti operai e di molte arti esercitate in questo periodo,⁵ sono argomenti sufficienti per concluderne la costituzione corporativa.

Ad offuscare l'ultimo sprazzo luminoso della romana organizzazione del lavoro, succedono le guerre devastatrici di conquista dei Greci e dei Longobardi. Viene allora a mancare, a grado a grado, il centro massimo della vita operosa antica, lo Stato; il quale, lontano da queste terre di conquista, rappresentato da uno stuolo di avidi amministratori, che le impoveriscono,⁶ non è più atto a mantenere quella coesione, che era stata la forza dello stato antico, e si dissolve ormai nelle piccole signorie locali, rette con autorità militare⁷. All'antica organizzazione corporativa vien meno quindi il vincolo, che la teneva raccolta; e l'operaio non più rattenuto in un sistema, divenuto per esso inutile e gravoso, lentamente se ne scioglie.

Veramente, nei primi tempi del governo bizantino troviamo ancora in vita la corporazione. Nelle città più popolose e più attive di Roma, di Napoli e di Ravenna, il lavoro continua la sua antica esistenza, giacchè le fonti ci serbano il ricordo di molte

¹ Cfr. Edict. Theod. 64: aut si hoc implere non potuerit, caesus districtissime fustibus vicinae civitatis collegio deputeretur.

² L' Edict. Theod. 69 nomina le tre classi dei curiales, dei collegiati e dei servi.

³ Edict. Theod. 64; Cassiod. Variar. II 30.

⁴ Variar. X 28: arcarios prorogatores tritici, vini et casei, macellarios, vinarios, capitularios horreariorum et tabernariorum, feneratorios et cellaritas, qui ad urbem Romam vel ad mansionem pertinent Ravennatem. L'ufficio di capitularius non può dirsi propriamente corporativo. Si noti tuttavia che capitularium vien detta, nelle corporazioni romane, la tassa d'entrata. Cfr. Liebenam, *Röm. Vereins.*, p. 172.

⁵ Si vedano le note precedenti e i documenti del Marini nr. 93, 112, 120, 121, 131 ecc.

⁶ Diehl (*Adm. byz.*, p. 339 ss.) assegna come prime cause della caduta del governo bizantino in Italia la cattiva amministrazione degli ufficiali e le frequenti insurrezioni.

⁷ Cfr. Diehl, *Étud. sur l'admin. byzant.*, pp. 123 ss., 339.

arti, sulla fine del secolo VI, attivamente esercitate.¹ Ma la dissoluzione non è per questo meno evidente. Intanto di molte arti non è certo che fossero costituite in forma corporativa;² altre, divenute inutili nel nuovo sistema economico, cessano la loro propria vita;³ la più parte, immiserite dalla decadenza della vita cittadina e dei traffici,⁴ si sentono gradatamente venir meno quei fondamenti economici, che potrebbero ancora trattenerle.⁵ Appena gli antichi titoli, essendo le forme esteriori più lente a scomparire, rimangono in vita, e più volte ricorrono le qualifiche di *vir honestus* e di *vir clarissimus* a designare qualche oscuro negoziante, qualche modesto operaio.⁶ Solo in Roma perdurano le distribuzioni dell'annona, di cui ora forse il pontefice, coi suoi ricchi possessi, è capo ed autore;⁷ sussistono ancora gli *horrearii*,⁸ divenuti ormai pubblici ufficiali responsabili dinanzi l'imperatore dell'alimentazione della città;⁹ ma anche qui sono così scarsi i mezzi dei pubblici provvedimenti, che il pontefice è costretto

¹ Troviamo un *vir honestus negotiator* (Marini nr. 112), un v. h. *negotiator* a Caput Porticus (Marini 93), v. h. *argentarius* (Marini nr. 84, 113, 114), v. h. *saponarius* (id. nr. 117), v. h. *bracar(ius)* (id. nr. 88), v. h. *tinct(or)* (id. nr. 74), v. h. *gunnar(ius)* (id. 74), v. h. *cerearius* (id. nr. 120), v. h. *navicularius* (id. nr. 131).

² Crediamo che dalla semplice menzione di un commerciante e di un operaio non si possa dedurre la costituzione corporativa della classe o dell'arte.

³ È importantissima questa testimonianza di Gregorio I, che ci mostra la fine dell'arte dei cambiatori in Roma stessa. Narra Gregorio che un *argentarius* per nome Johannes, in conseguenza di un prestito non assicurato, era tratto a rovina e che veniva così a cessare in Roma l'ultimo negozio (*statio*) di cambio che ancora vi sussisteva, onde prega il prefetto di provvedere ut una ipsa statio quae in Romana civitate remansit eius temporibus claudi non debeat. Greg. I, Ep. XI 16, ed. Hartmann, II p. 278.

⁴ Ad intralciare il commercio sorge ora il sistema delle licentiae navigandi. Greg. I, Ep. XII 26.

⁵ Ad affermare la prevalenza del sistema locale fondiario per il territorio bizantino giunge anche L. M. Hartmann, *Byz. Verwaltung*, p. 92.

⁶ Il titolo di *vir honestus* non è essenziale alla corporazione romana. Si veda Liebenam, *Röm. Vereinswesen*, pp. 183-5. In altri documenti troviamo gli operai indicati col titolo di *v(ir) c(larissimus)*, di *v(ir) d(evotus)*, di *v(ir) m(agnificus)*, e questa varietà stessa denota che tali espressioni, puramente formali, non hanno più alcun rapporto esclusivo con una funzione corporativa.

⁷ Pragm. Sanct. 22. Gregor. I, Ep. I 72 ss.

⁸ Gregor. I, Ep. XII 34.

⁹ Gregor. I, Ep. V 40: *quaesitum est... cur frumenta defuerint.*

talora a chiedere grano all'imperatore¹, e, mancando delle navi e degli operai addetti al trasporto, rivolgersi a prestanza presso lo Stato.²

A mirabile documento, ci resta, per la fine del secolo VI, una testimonianza sicura dalla quale possiamo apprendere le forme e i modi dell'antica corporazione.³ Sussisteva ancora a questi tempi, in Napoli, una corporazione di saponai, designata col titolo di *corpus* e di *ars*, e caratterizzata da una piena capacità di possesso, poichè ogni membro era tenuto al pagamento di una tassa d'entrata (*introitura*), e da proprie consuetudini, formanti insieme una specie di statuto (*pactum*) che veniva dai singoli con giuramento affermato e che dava luogo, per ogni contravvenzione, a una pena. Tale corporazione, pienamente conforme al tipo romano, ne aveva anche il capitale carattere: il rapporto di soggezione diretta verso lo Stato. Il signore di Napoli aveva in essa, infatti, una legittima ingerenza, di cui approfittava per esercitarvi soprusi, di cui la corporazione altamente si lagnava. Con simile organizzazione doveva essere retta una arte romana di tintori (*ars tinctorum*), di cui un passo di Gregorio I ci serba il fuggevole ricordo,⁴ e così forse si dovrebbe dire di qualche arte ancora, che abbiam visto sussistere nelle grandi città, se le fonti ci porgessero di esse qualche sicuro carattere corporativo.⁵ È certo tuttavia che nelle

¹ Gregor. I, Ep. XII 34.

² Gregor. I, Ep. I 72.

³ Gregor. I, Ep. IX 113, ed. Hartmann, II pp. 118-9.

⁴ Dial. IV 54: *Nam quid quoque in hac urbe contigerit, tinctorum, qui hic habitant, plurimi testantur, quod quidam artis eorum primus, cum defunctus fuisset, in Ecclesia beati Januarii... sepultus est. E poichè avvengono prodigi nel sepolcro, la moglie manda alcuni viros eiusdem artis perchè vedano il fatto. Riportiamo questo passo, che molto probabilmente accenna a una corporazione, perchè non lo abbiam visto ricordato da altri.*

⁵ Tranne queste due testimonianze di Gregorio, null'altra ce ne resta sicura per il periodo bizantino. La decadenza delle arti manuali, a incominciare dalla seconda metà del secolo VI, è dimostrata anche per il territorio bizantino, dalle scarse menzioni che ormai di esse ci lasciano le fonti. Dei 20 artigiani ricordati dai Papiri diplomatici del Marini, due soli appartengono sicuramente al tempo della signoria d'Oriente e sono il v. h. *bracar(ius)* e il v. h. *cerearius* del 572 (Mar. nr. 88 e 120); tutti gli altri appartengono in massima parte al tempo degli Ostrogoti o ad ogni modo non oltrepassano il secolo VI. Della *schola* in Roma e Ravenna e del suo organismo associativo parleremo al capo IV.

città minori dell'Italia bizantina non si ha più alcuna traccia di reale vita corporativa, nè di arti manuali attivamente esercitate.¹

A incominciare dal secolo VII, si nota nell'Italia bizantina una grande trasformazione politica ed economica; la vita incomincia a svolgersi in una stretta cerchia locale, sotto il dominio rigido e diretto di capi militari, svincolati dal potere centrale e costituiti ormai con poteri in certo grado indipendenti². Si perdono insieme le estreme tracce dell'organismo amministrativo della curia e le città discendono in una quiete triste e silenziosa.³ A queste trasformazioni non poteva andare esente la corporazione. Di essa, nella prima metà del secolo VII, si perdono le ultime tracce.

Venendo meno da una parte il forte potere centrale, che aveva fino allora rattenuto il lavoro nella forma coattiva della corporazione, e dall'altra quella ricca vita d'industrie e di commerci, che aveva trionfato nel periodo glorioso dell'impero; il lavoro si scioglie dagli antichi vincoli e si trasforma: gli operai rifuggono da un consorzio divenuto ormai per essi gravoso;⁴ le arti, assorbite dal nuovo sistema economico o impoverite dalle calamità dei tempi, spontaneamente cessano la loro povera esistenza;⁵ i capi bizantini dei diversi centri locali, gravando la mano sugli ultimi residui della corporazione e traendola nell'orbita del lavoro per-

¹ L'unica traccia dovrebbe essere quella dei panattieri di Otranto, frequentemente ricordata come corporazione ad es. dal Diehl, *Admin. byz.*, p. 307; dal Liebenam, *Röm Vereinswesens*, p. 77 n. 2; dal Goldschmidt, *Universaleschichte d. Handelsrechts*, I 159 n. 51; dal Calisse, *Governo dei Bizanti*, pp. 324-5; *St. del dir. ital.*, II p. 146; *Il lavoro*, p. 24; dal Rodocanachi, *Les corporations ouvrières à Rome depuis la chute de l'empire romain*, Paris 1894, I p. IX; dallo Schupfer, *Manuale di storia del diritto italiano*, Città di Castello 1895, I p. 408. Ma la testimonianza, tratta da Gregor. I, Ep. IX 102, è male invocata, poichè in questa lettera il pontefice parla di un servo (*puer mancipium*), il quale vien detto esperto nell'*ars pistorica*. Dunque nè libero artigiano, nè corporazione.

² Diehl, *Admin. byz.*, p. 123 ss.; Hartmann, *Byz. Verw.*, p. 52 ss.

³ Hegel, *Cost. dei Munic.* p. 129 ss.

⁴ Ne dà esempio il *corpus naviculariorum*, che nel 450 è già in piena dissoluzione, avendone i componenti fuggito l'aggravio. Nov. Valentin. III, 28.

⁵ Abbiám visto scomparire nell'anno 600 in Roma l'ultimo cambiatore: Greg. I, Ep. XI, 16 ed. Hartmann, II p. 278; e mentre i documenti ci ricordano ancora qualche *argentarius* in Ravenna (Mar. nr. 113, 114), più non ne conosciamo per Roma.

sonalmente soggetto, ne affrettano la rovina.¹ E le fonti bizantine, per qualche secolo, più non la ricordano: quando la vedremo risorgere, sarà completamente trasformata. È già molto se una modesta forma associativa, la *schola*, nata tra le nuove condizioni sociali e vissuta quietamente in Roma e in Ravenna, per questi secoli di oscurità e di silenzio, sarà bastata a mantenerne — ultimo barlume — il ricordo.²

I Longobardi aprono un nuovo periodo nella storia del diritto italiano. Con essi, profondamente si modificano le istituzioni politiche, giuridiche ed economiche, e tali mutamenti sono da attribuire al carattere puramente germanico di questo popolo originariamente quasi immune dal contatto romano;³ alla forma rigida e semplice del loro Stato, non ancora pienamente disciolto dalla ruvida primitiva scorza;⁴ al loro diritto, che a lungo serba l'impronta germanica;⁵ al sistema povero e rozzo della loro economia barbarica.⁶ E con nuovo aspetto, il loro stabilimento si compie, poichè, interrompendo quel vincolo che aveva finora legato le dominazioni straniere all'impero romano, essi affermano la loro signoria per il fatto nuovo della conquista.

Al generale mutamento non doveva sfuggire nè l'organizzazione del lavoro nè l'istituto romano della corporazione, la quale ne era la manifestazione associativa.

Quando la signoria longobarda si affermò definitivamente sovra

¹ Evidentissimo esempio se ne ha nella corporazione napoletana dei saponai del 599. Gregor. I, Ep. IX 113, ed. Hartmann, II pp. 118-9. Il palatino Giovanni, approfittando del diritto d'ingerenza a lui deferito dallo Stato, si attribuisce gl'introiti della corporazione, e prende sotto di sé alcuni dei membri, affidati al suo patrimonio, proteggendoli nelle loro prevaricazioni contro lo statuto corporativo e trasformandoli così in lavoratori dipendenti, non più legati a uno statuto, ma a una legge creata e imposta dal signore. Si veda tutta l'importantissima lettera. E come a Napoli, così doveva avvenire in processo di tempo anche altrove, affermandosi ormai, in ogni centro bizantino, la signoria ereditaria e indipendente dell'aristocrazia territoriale.

² Queste ultime parole richiedono spiegazioni, che la seconda parte del capitolo IV è intesa a dare.

³ Brunner, *Deutsche Rechtsgesch.* I 54-5.

⁴ Sulla primitiva costituzione longobardica si vedano Sybel, *Entstehung d. deutsch. Königsth.*, pp. 338-41; Pabst, *Gesch. d. longob. Herzogth.* in *Forsch. z. deutsch. Gesch.* II 405 ss.

⁵ Brunner, *Deutsche Rechtsgesch.* I 373-4.

⁶ Un quadro generale presso Inama-Sternegg, *Deutsch. Wirtschafts-geschichte*, I, 132-73.

l'Italia, erano intorno campagne deserte,¹ città semidirute:² la lunga guerra gotica vi aveva estenuato il moto solerte della vita; la fame e la peste vi avevano portato lo sterminio.³ E quivi i Longobardi, stabilendosi secondo la forma militare barbarica,⁴ distrussero l'organismo politico romano, tramutarono tutto l'ordinamento amministrativo e vi sostituirono un governo nazionale e una ufficialità puramente germanica.⁵ Scomparvero dunque in gran parte gli antichi signori romani e bizantini,⁶ i possessori del suolo vennero assoggettati al tributo,⁷ le ricchezze vennero disperse o conquistate.⁸ Nel cuore delle città si fermarono i duchi longobardi, e vi spensero le istituzioni romane, che, riunendo in stretti vincoli la popolazione soggetta, potevano gettare il seme della ribellione. Prima a cadere fu quindi la curia;⁹ ma la corporazione non doveva salvarsi. Essa, ove ancor sussisteva, era una riunione di soggetti, che poteva presentare pericolo per lo Stato; e il governo longobardo, che abbiam visto attento e severo contro ogni forma associativa di liberi o di servi,¹⁰ non poteva ammetterla accanto alle sue rigorose istituzioni, nè come libera corporazione di indipendenti operai, nè come organismo tributario o soggetto. Libera, essa avrebbe offerto un perpetuo contrasto ai dominatori; serva, sarebbe stata di facile fomite alle ribellioni. La corporazione doveva dunque sparire; e per cinque secoli, dal VI al XI, nessuna traccia conservano di essa le ricche fonti longobardiche, nei territori soggetti alla germanica dominazione. L'esame delle

¹ Simmac., Ep. IX 40: agri...colturae vacuati et fessi. S. August., Op. II, p. 319 ep. CIX; p. 814 ep. CCXX 7.

² Così S. Ambros. Op. Paris. 1690, II p. 944 ep. CXXXIX. E Gelasio (Mansi, VIII 98): Quid Tuscia, quid Aemilia ceteraque provinciae, in quibus hominum prope nullus extitit. Vercelli è in rovina. S. Euseb. Hieronymi, Op. Paris. 1693, IV 2 p. 23, Ep. XVII. Cfr. Tamassia, *L'agonia di Roma*, pp. 20-1.

³ Così Paul. Diac. Hist. Langob. II, 26, spiega per queste cause la facilità della conquista. Si veda il Lib. Pontif. V. Benedicti, ed. Duchesne, I 308. Cfr. Beda, ad an. 585; Paul. Diac. II 11.

⁴ Sulla conquista longobarda e le sue distruzioni cfr. Schupfer, *Istit. polit. longob.*, pp. 42-4. Sul modo di fondazione si veda Paul. Diac., II 9.

⁵ Cfr. Schupfer, *Istit. pol. longob.*, p. 209 ss.

⁶ Così il passo famoso di Paul. Diac. II 31.

⁷ Paul. Diac. III, 16.

⁸ Cfr. Schupfer, *Istit. pol. longob.*, pp. 42-4. Paul. Diac., III 27.

⁹ Hegel, *Cost. dei munic. ital.*, p. 316 ss.

¹⁰ Roth, 19, 279, 280. Liu. 134, 141.

condizioni economiche d'Italia la mostrerà anzi incompatibile colla nuova organizzazione del lavoro, come lo studio del sistema politico l'ha rappresentata insostenibile di fronte all'aspra costituzione germanica.

Tale conclusione risulterà dal complesso delle ricerche nostre. Ma contrastando essa colla opinione esclusivamente dominante, che ammette la durata ininterrotta della corporazione romana sul territorio longobardo,¹ è necessario di porre innanzi un esame preliminare sulle condizioni economiche, che stanno a base della corporazione,² studiando le forme con cui si organizza il lavoro nel periodo barbarico, sotto il triplice aspetto dell'attività agraria, dell'operosità commerciale e della produzione industriale.³ Da questo rapido esame, deriverà spontanea ed evidente la conclusione.

Al periodo burrascoso delle guerre succede tosto, con lo stabilimento dei Longobardi, la pace; e con essa rinasce il lavoro. Ma le povere condizioni in che giaceva l'Italia, fatta quasi inerte e atassica per le molte calamità; gli scarsi bisogni e le forme rudimentali della primitiva vita longobardica;⁴ non dovevano certo consentire un moto solerte d'industrie e di commerci. Anzi si può dire che l'economia è, per questi tempi, supremamente territoriale;⁵ e, sebbene non si sia mai spenta da noi una vita industriale e commerciale, la terra tuttavia ridiventa la fonte principale, se non unica, delle ricchezze della nazione.⁶ E il lavoro pertanto si rivolge massimamente alla terra; e poichè la varia

¹ Non tenteremo qui di dar la nota di tutti gli scrittori che hanno sostenuto la durata della corporazione sotto i Longobardi. Basterà che si dia il nome dei principali: Eichhorn, Leo, Fleger, Gfrörer, Bluhme, Manzoni, Mone, Troya, Balbo, Sclopis, Pabst, Baudi di Vesme, Fossati, Bethmann-Hollweg, Capponi, Boretius, Capei, Levasseur, Pertile; e tra i più recenti: Schupfer, Diehl, Orlando, Goldschmidt, Salvioli, Hartmann, Calisse ed altri innumerevoli.

² Così lo Schmoller, *Geschichtl. Entwicklung d. Unternehmung*, in *Jahrbuch*, XIV p. 735 ss., fa precedere alla storia delle imprese un esame dell'organizzazione economica.

³ Questo punto di vista assume il Lamprecht, *Deutsch. Wirtschaftsleben*, I p. 1166, per la storia economica del lavoro in Germania.

⁴ L'Editto ci indica molte volte una somiglianza della vita longobarda con quella descritta, per i paesi franchi, da Lamprecht, *Deutsch. Wirtschaftsleben*, I pp. 7-19.

⁵ Così Brunner, *Deutsch. Rechtsgeschichte*, I 195 e così può dirsi per l'Italia.

⁶ Calisse, *Il lavoro*, p. 9; A. Gaudenzi, *Sulla proprietà in Italia nella prima metà del medio evo*, Bologna 1884, p. 7.

fusione delle classi, avvenuta in questi tempi, aveva disciolta l'antica schiavitù e resa impossibile la coltura del suolo a grandi masse di schiavi,¹ i vasti territori incolti e deserti accolgono i nuovi lavoratori, riuniti secondo le piccole imprese del colonato, secondo il breve cerchio della fara longobarda: la proprietà si disgrega nella forma esigua della *sors* e del manso, l'economia si scinde nella limitata sfera del sistema strettamente locale.² Ad animare l'operaio alla faticosa dissodazione del terreno, concorre il principio cristiano, che riabilita il lavoro;³ sorgono i monasteri, che danno l'esempio della operosa vita dei campi e degli opifici.⁴ Ma questo principio ha in sé stesso il suo rigido limite, giacché la disgregazione sociale e la mancanza di una larga associazione di lavoro rendono impossibile il profitto e si oppongono al facile accumulo delle ricchezze. Ecco quindi la voce cristiana, interprete fedele di queste naturali necessità, assegnare al lavoro lo scopo limitato del sostentamento individuale e quotidiano;⁵ ecco quindi le prescrizioni monastiche, nelle loro prime manifestazioni, ratte- nere il lavoro tra i vincoli della povera economia domestica.⁶

Ma la rinnovazione non poteva tardare. Le vaste pianure incolte richiamavano i lavoratori e davano loro un largo compenso alle facili fatiche;⁷ l'agricoltura rifioriva d'ogni parte, sparivano

¹ Loria, *Analisi della propr. capit.*, II 118-9.

² Così per la Germania si veda Inama-Sternegg, *Deutsche Wirtschafts-geschichte*, I 92 ss. Si veda per l'Italia, Pertile, *Stor. del dir. ital.* IV § 141.

³ Gen. III 19. S. Ambros. Opp. Venet. 1748, I 242. Cfr. Calisse, *Il lavoro*, pp. 6-7.

⁴ Reg. S. Benedicti, 48, 57.

⁵ Greg. I, Hom. II 24: aliud est victum per piscationem quaerere, aliud autem telonei lucris pecunias augere. Sunt enim pleraque negotia, quae sine peccatis exhiberi aut vix aut nullatenus possunt.

⁶ Vita S. Bonifacii, 12: Monasterium construens monachos constituimus sub regula S. P. Benedicti viventes, viros strictae observantiae, absque carnae et vino et servis, propria manuum suarum labore contentos. Mabil. Act. Sanct., IV 70. La regola benedettina non assegnava al lavoro uno scopo economico, ma lo voleva esercitato massimamente per il perfezionamento morale.

⁷ Il servo fuggiva al grave lavoro impostogli, poichè certo altrove rinveniva più lieve e più proficuo il lavoro. Si vedano gli esempi di queste fughe presso Greg. I, Ep. XII 36; IX 102. Reg. Farf. nr. 1280. Substantia Scamare qui fugiit in Sabinis.... Isti tres (coloni) extraxerunt se a servitio S. Mariae, e seguono 14 famiglie qui se extraniaverunt a servitio S. Mariae.

a grado a grado gli sterpi e le paludi;¹ e un'altra volta l'aumento della popolazione, largamente favorito,² traeva alle sue ineluttabili conseguenze. Sorgeva infatti il nuovo sistema medievale, che, istituendo la servitù della gleba³, migliorava la condizione personale del servo; le ricchezze tendevano ancora a moltiplicarsi nelle mani dei pochi, i quali, fatti potenti, sovrastano già quasi politicamente a un largo ordine di servi e di coloni, non ancora soggiogati e angariati, ma pronti a curvare il capo e a prestarsi al lavoro signorile;⁴ i monasteri stessi, divenuti membri dell'organizzazione sociale, accolgono il lavoro servile, accumulano immensi territori, favoriscono le donazioni a pio scopo, che legano perpetuamente il suolo ad un proprietario indistruttibile.⁵ E dal secolo VII al IX, mentre la coltivazione è rivolta a notevoli progressi, si vengono formando i vasti patrimoni e le classi si distinguono in ordine più preciso.⁶ Si allarga così il cerchio della vita economica: all'antica famiglia longobarda, all'antico gruppo colonico, non mai accresciuto finchè i vasti territori incolti offrivano facile accoglimento ad ogni sovrabbondanza di persone, suc-

¹ Di questo rinascimento della cultura fan prova tutti i documenti del tempo, che frequentemente fanno menzione di campi cum curtis ortis, areis, clausuris, campis, pratis, vineis, castanetis, cerretis ecc. Cfr. Troya nr. 991 a. 774 (V, 730). I contratti di prestazione del suolo (livelli, precarie) contengono la clausola: ad laborandum et meliorandum. Cfr. Calisse, *Il lavoro*, p. 8.

² Si noti il fatto attestato da Paul. Diac., II 32, che già pochi anni dopo la conquista longobardica la popolazione era notevolmente cresciuta (populisque qui more segetum excreverant).

³ Cfr. Schröder, *Lehrbuch d. deutsch. Rechtsgesch.*, pp. 213-4. Su questa trasformazione degli schiavi in servi, si veda Inama-Sternegg, *Ausbild. der gross. Grundherrschaften in Deutschland*, p. 73 ss.

⁴ A tutto ciò tendono già i grandi patrimoni dei duchi longobardi e dei gasindi regi nel secolo VIII. Cfr. Troya nr. 991 a. 774 (V 728 ss.) nr. 675 a. 753 (IV 470).

⁵ Si pensi alle immense ricchezze dei monasteri di Montecassino, di Bobbio, di Nonantola, di Farfa, di S. Andrea del Soratte, di S. Benedetto di Polirone, di Subiaco ed altri e ai loro poliptici. E il lavoro dei monaci non basta più a tante terre, sulle quali si chiamano a lavorare coloni e livellari, molto spesso anche servi. Cfr. Troya, nr. 671 a. 753? (IV 450 ss): servos aut ancillas monasterii (IV 457-8). Sulla frequenza delle donazioni a scopo pio e sui possessi della Chiesa, cfr. Löning, *Geschichte des deutsche Kirchenrechts I. Das Kirchenrecht in Gallien*, Strassburg 1878, p. 195 ss.

⁶ Su queste trasformazioni si veda massimamente Brunner, *Deutsch. Rechtsgesch.* I 223-38; Schröder, *Lehrb. d. d. Rechtsgesch.*, p. 209 ss.

cede la famiglia sedentaria, moltiplicantesi sulla sorte paterna; ¹ agli schiavi numerati dei primi tempi si sostituisce la famiglia servile, già allargata e accresciuta; ² accanto e sopra il breve cerchio economico, fondato sul manso primitivo, s'erge più vasto il sistema, che accoglie intorno a una *curtis* dominante le numerose case e i campi moltiplicati dei dipendenti.

Si forma così in Italia il nuovo sistema economico, che, per identificazione, noi diremo curtense (*Hofsystem*). ³ Esso risulta dall'unione patrimoniale e amministrativa di parecchi territori soggetti, che dipendono direttamente da un fondo o da un edificio dominante; governati dal proprietario (*dominus*) o da un suo rappresentante (*gastaldus*, *actor*, *massarius*); composti di campi, pascoli, boschi, vigne, terre colte ed incolte; e provvisti di quanto può bastare ad una unità economica. Il fondo dominante vien detto per lo più *curtis*, ed indica tanto lo spazio chiuso che circonda un edificio ⁴ quanto la riunione ideale di tutte le dipendenze rurali; ⁵ queste alla lor volta vengono indicate coi vari termini di terre servili (*fundi servientes*) o di terre semplicemente dipendenti (*casae ingenuiles*, *massariciae*, *aldionales*), a seconda

¹ Roth. 167. Esempi di questa condizione nel Reg. Farf. nr. 1280 IV p. 253.

² Presso i Germani originariamente i servi non dovevano essere numerosi. Cfr. Waitz, *Deutsch. Verfassungsgesch.* I 161; Inama-Sternegg, *Deutsch. Wirtschaftsgesch.* I 70. Numerosissimi sono invece nei nuovi tempi, formando già presso i Longobardi una *familia* (Grimoald. 4; Liu. 90) e trovandosi spesso nei documenti. Cfr. Troya nr. 387 a. 709 (III 109); nr. 386 a. 710 (III 113); nr. 991 a. 774 (V 733); Reg. Farf. nr. 1280. E nei territori ecclesiastici: Greg. I, Ep. III 18; II 46; I 36; X 66; XII 36.

³ Tentiamo così di tradurre quello che i Tedeschi dicono *Hofsystem*. Non potendo adoprare le voci di *sistema cortigiano* o *sistema di corte*, che hanno già acquisito, nell'uso volgare, un senso proprio, diremo sempre sistema curtense. Del resto *curtis* e *curtenses* sono vocaboli quasi esclusivamente longobardi. Cfr. Roth. 15, 222-5; Troya nr. 671 a. 754 (IV, 450 ss.); Chron. Farf. Muratori, *Rer. It. Script.* II, II p. 409; Murat. *Antiq. it.* V 753, a. 1055: omnes curtenses.... tutos esse permittimus.

⁴ Roth. 273, 283. Troya nr. 378 a. 706 (III 90); nr. 384 a. 709 (724) (III, 106); nr. 819 a. 764 (V, 280); nr. 738 a. 759 (V, 65).

⁵ Troya nr. 770 a. 761 (V, 138): curte... cum medietatem de omnibus rebus ad ipsam curtem pertinentem..., cum omnem edificia, curte, orto, area, campis; nr. 991 a. 774 (V, 730) curtis domusculta... cum casas massaricias et aldionalis ad ipsa curte pertinente. Reg. Farf. nr. 425 a. 998 enumera ben 44 corti, coi loro annessi e connessi; e via via.

che sono coltivate da servi (*servi*, *mancipia*), da semiliberi (*ministeriales*, *aldiones*, *massarii*) o da liberi (*ingenui*, *massarii*). ¹

Alla corte longobardica corrispondono, nel significato e nel sistema, le *domuscultae* dei territori pontifici, ² le *villae* dei Franchi, ³ le *massae* dei monasteri. ⁴ Ad esse, come alle corti, sono annessi numerosi territori, coltivati da coloni di varia condizione, soggetti economicamente ed amministrativamente al dominio di un capo, che dirige la *domusculta*, la *villa*, la *massa*, e che nelle corti longobardiche è il *gastaldus* o il *massarius*; ⁵ nei territori pontifici vien designato col titolo di *rector*, ⁶ nelle ville franche assume il nome di *villicus*, ⁷ nelle masse monacali riveste la qualità di *rector* o di *massarius*. ⁸

Con questo sistema si rende possibile la dissodazione dei vasti territori boschivi e paludosi, si presenta per i coloni facile e profittevole il lavoro, rifiorisce intorno la campagna fatta per lungo tempo squallida, incolta ed inerte. ⁹ Dalle forme disgregate, esclusivamente familiari ed esigue del manso, l'economia agraria si aderge ormai ad un grado più alto di complessità naturale, accogliendo intorno ad un centro direttivo le forze singole dei

¹ Su tutto ciò si veda Schupfer, *Gli ordini sociali e il possesso fondiario*, p. 103 ss.

² I patrimoni pontifici, divisi in piccoli campi, sono tutti soggetti alla amministrazione dei *rectores* e formano una domusculta. I conductores hanno piccoli territori, di cui ecco il tipo: Greg. I, Ep. VIII 5 (4): fundum... cum servis duobus. id est Mauro et Johanne et boum paria duo tantum. IX 71 (XII, 11): fundos campulos cum conduma una, boves domitos par unum, vaccas duas, in peculio capita XV. Cfr. Mommsen, *Bewirtschaftung der Kirchengüter unter Papst Greg. I*, pp. 47-8. Si veda inoltre Greg. I, Ep. I 75; XII 43; VIII 32; V 8; I 65, 44; II 32.

³ Su questo sistema si vedano Inama-Sternegg, *Deutsch. Wirtschaftsgesch.* I 318-40; K. Lamprecht, *Deutsch. Wirtschaftsleben*, I 719 ss., 738 ss., 761 ss.

⁴ Per i beni monacali ed ecclesiastici prevale, senza essere esclusiva, questa denominazione di *massa*. Cfr. Troya nr. 671 a. 753 (IV, 456); Calisse, *Condizioni della proprietà territoriale*, VII 311-3.

⁵ A seconda che si tratta di una corte regia, dove è a capo il gastaldo (Roth. 244; Liu. 59, 78, 139) o di una corte signorile o privata, dove è direttore agricolo il *massarius*. Ad esempio: Roth. 132, 234; Troya nr. 991 a. 774 (V, 731).

⁶ Greg. I, Ep. I 9, 44, 55, 65, 70; VIII 32.

⁷ Si veda il Capit. de villis (Boret. I 83 ss.) e Lamprecht, *Deutsch. Wirtschaftsleben*, I 761-2.

⁸ Troya nr. 671 a. 753? (IV, 456): rectores et prepositi monasterii.

⁹ Cfr. Calisse, *Il lavoro*, pp. 8-10.

campi divisi o dispersi, e provvedendoli di braccia robuste e operose al loro progredimento economico. Gli strumenti del lavoro, che erano ricaduti a forme rudimentali e s'eran ridotti a scarse varietà, vengono ora raddoppiati e perfezionati; e la legge si adopra a difenderli e ad assicurarli al lavoratore, che vede in essi un valido aiuto al suo sostentamento.¹ Presso le corti regie, protette da più sicure guarentigie;² nelle corti signorili, favorite da una pace speciale, che offriva almeno all'umile la sicurezza della persona e dei beni;³ in mezzo ai vasti territori pontifici della Sicilia o del Lazio, presto rifioriti sotto un mite governo economico;⁴ entro la cerchia conventuale dei beni sacri ad un santo o ad un monastero, che godevano già di diritti immunitari, e che davano esempio di solerzia e di vigore economico;⁵ intorno alle ville dei Franchi, che qui trasportarono tosto il loro sistema economico, strettamente affine al sistema curtense;⁶ s'accolgono in più largo ordine le nuove forze economiche e si uniscono intorno ad un centro direttivo, che le sorregge e le muove, elevandosi dalle forme rozze e primitive degli organismi naturali e toccando già una formazione intermedia tra l'economia familiare e l'economia del mestiere, necessario e distinto trapasso tra l'una e l'altra specie, in quella forma che ci presenta la nuova economia curtense (*Hofwirtschaft*).⁷

¹ Roth. 288. Più ricchi sono i documenti. Brunetti, Cod. dipl. tosc. nr. 89 a. 812 (II, 400). Era grave pena per il colono di uscire dal fondo senza i suoi strumenti (inani et vacui). Troya nr. 738, a. 759 (V, 65). In origine, essendo scarsi e costosi gli strumenti, doveva provvederli il padrone. Su ciò Calisse, *Il lavoro*, p. 13.

² Roth. 23, 24, 244; Liu. 59, 78, 139.

³ Roth. 281. Cfr. Salvioli *Storia delle immunità, delle signorie e delle giustizie delle chiese in Italia*, in *Atti e mem. della Dep. di st. patria d. prov. mod. e parm.* s. III vol. V pp. 59-65.

⁴ Si veda G. Tomassetti, *Per la storia dell'Agro romano*, in *Rivista intern. per le scienze sociali*, IX (1895) pp. 348-62.

⁵ Salvioli, *Storia dell'immunità*, p. 37 ss.

⁶ Sulla villa dei Franchi si veda Inama-Sternegg, *Deutsche Wirtschaftsgeschichte*, I 350 ss., 381 ss. Sulla fondazione e sull'amministrazione dei beni e delle ville appartenenti ai re franchi in Italia si veda il lavoro di P. Darmstädter, *Das Reichsgut in d. Lombardei u. Piemont*, 568-1250, Strassburg 1896, p. 275 ss.

⁷ Propriamente G. Schmoller, *Das Wesen d. Arbeitsteilung*, pp. 48-9 comprende nell'ordine dell'economia domestica anche il sistema delle corti signorili e claustrali del medio evo; ma per quanto ciò apparisca esatto in linea generale, non toglie che, dovendosi delineare il passaggio dall'economia domestica alle forme superiori, non si possano distinguere le fasi caratteristiche che ne formano i successivi trapassi.

Contemporaneamente, entro queste forze economiche nuovamente prevalenti, si esprime, con novelle formazioni, il diritto. Sorgono infatti nelle corti barbariche quei privilegi e quelle sanzioni, che, uscendo a più largo termine, daranno vita alle istituzioni immunitarie;¹ si stabilisce, tra i fondi dominanti e i fondi serventi, un rapporto di pertinenza economica, che ne favorisce la produzione;² nascono, tra il signore ed i dipendenti, alcuni gruppi di relazioni giuridiche, le quali, mentre assicurano al proprietario una più vasta sfera d'azione, offrono al colono la sicurezza personale, la stabilità sul fondo a lui affidato, una produzione economica sufficiente ai suoi bisogni.³ Si trova così in germe un complesso di rapporti giuridici, che formano, fin da questi tempi, un diritto curtense (*Hofrecht*), che si allargherà, trasformandosi, nella prossima efflorescenza feudale.⁴

Nel sistema curtense si delinea la prima divisione del lavoro. Sebbene la portata economica di esso si arresti ad uno scopo di semplice consumo interiore,⁵ anche nel lavoro rurale se ne scorgono già chiare le tracce. Nelle corti regie, nelle grandi proprietà territoriali, nei vasti possedimenti ecclesiastici, si trovano talora persone, che operano secondo un ufficio assegnato. Così, in dipendenza del direttore agricolo, troviamo l'*oberscarione*, a capo delle schiere dei servi;⁶ il *bovulco*, adibito ai lavori delle abitazioni rurali (*de sala*)⁷ e il *servo rusticano*, che attende esclusivamente al lavoro dei campi;⁸ il pastore, che a seconda dell'ufficio suo ci si presenta come *porcarius*⁹ o come *caprarius* e *armentarius*.¹⁰ E in questi stessi uffici, la divisione del lavoro stabilisce tosto

¹ Si veda ancora Salvioli, *Storia delle immunità*, pp. 37-8.

² Così dai documenti longobardi appaiono costituite le corti. Cfr. Troya, nr. 351 a. 686 (III, 5); nr. 378 a. 706 (III, 20); nr. 950 a. 772 (V, 633) ecc.

³ Questi sono i diritti che i dipendenti hanno verso il proprietario. Cfr. Calisse, *Il lavoro*, p. 12, n. 33.

⁴ In Germania questi diritti si moltiplicheranno e rafforzeranno molto di più, fino a costituire quello che i Tedeschi dicono *Hofrecht*. Su di esso si vedano le belle analisi del Gierke, *Deutsch. Genossenschaftsrecht* I 163-80. e di A. Heusler, *Instit. d. deutsch. Privatrechts*, I 26-34.

⁵ Inama-Sternegg, *Deutsch. Wirtschaftsgesch.* I 383-4.

⁶ Ahist. 20.

⁷ Roth. 133.

⁸ Roth. 134.

⁹ Roth. 135, 332, 333.

¹⁰ Roth. 136.

un rapporto di dipendenza, che sorge spontaneamente fra colui che dirige l'opera e quelli che lo coadiuvano; onde si vede, sotto il servo massario, costituirsi gli altri servi minori,¹ e distinguersi il capo (*magister*) dai discepoli (*discipulos*).²

Alle industrie ed ai commerci più necessari ai limitati e rozzi bisogni del periodo barbarico provvede, entro il suo ambito, il sistema curtense. Scomparsi i grandi provvedimenti dei generi alimentari, assunti in massa dallo Stato, e disgregatasi la vita nei piccoli centri rurali, ogni vico, ogni corte, ogni villa, ogni fattoria attende a procurare da sé i mezzi primi dell'esistenza, senza ricorrere ad aiuti di forze esteriori. Così non si ha più alcuna traccia di corpi pubblici destinati a questi lavori:³ i mulini, che, per la loro frequenza, non assunsero mai quel carattere pubblico rivestito da essi altrove,⁴ si trovano come edifici privati,⁵ in ogni corte signorile, in ogni grande fattoria, in ogni vico.⁶ E così di casi del forno e del pozzo, che ovunque troviamo accompagnare le donazioni delle vaste corti medievali.⁷ L'industria domestica, la quale si dimostra quasi esclusiva, nei primi tempi delle fondazioni germaniche,⁸ conserva a lungo la sua importanza presso i Longobardi, allargandosi poi, a grado a grado, nel sistema più largo e più complesso della corte. Quivi i lavori femminili hanno

¹ Roth. 134.

² Roth. 135: *magistrum (porcarium) tamen, qui sub se discipulus habit duo aut tres aut amplius. 136: De caprario magistro..... componat XX solidos. Pro discipulos autem, qui sequentes sunt...*

³ A questa affermazione trae legittimamente il silenzio significativo delle fonti.

⁴ Cfr. Lamprecht, *Deutsches Wirtschaftsleben*, I 16 s., 584 ss.

⁵ Roth. 149-51 parla già di *mulinum alterius, in terram alienam*. Troya nr. 556 a. 742 (IV, 112): donazione di un mulino a un privato. È posto tuttavia direttamente sotto l'autorità del giudice (Roth. 150); ed è necessario, per costruirne uno, che si possa utilizzare un corso d'acqua dove un signore o un monastero non abbiano diritti immunitari; altrimenti si deve prima ottenerne il permesso. Cfr. Troya nr. 671 a. 753 (IV, 450).

⁶ La menzione del mulino (*molendinum*) si trova in ogni donazione di vasti territori formanti una corte. Cfr. Troya, nr. 351 a. 686 (III, 5); 378 a. 706 (III 90); nr. 384 a. 709 (724) (III, 106); nr. 556 a. 742 (IV, 112); nr. 673 a. 753 (V, 469).

⁷ Così in ogni documento: Troya nr. 770 a. 761 (V, 136, 137); nr. 819 a. 764 (V, 280); nr. 673 a. 753 (V, 469). Cfr. Roth. 306.

⁸ Cfr. Lamprecht, *Deutsch. Wirtschaftsleben*, I 7-9. Si veda il Capit. Monast. a. 817 c. 4 (Boret. I 344): *ut in coquina, in pistrina et in caeteris artium officinis propriis operentur manibus...*

la loro sede nel gineceo¹, e le industrie tessili vengono esercitate per lo più da donne, che si servono delle prestazioni in natura, offerte, per debito, dai coloni.²

Più frequente e più vasto è il lavoro servile. Nell'antico diritto germanico, il servo apparisce quasi esclusivamente come artefice e operaio, e poichè scarse e pregiate dovevano essere le abilità manuali, così all'artefice si attribuisce subito un carattere pubblico e lo si favorisce di più larghi privilegi.³ In Italia, invece, dove i Longobardi trovavano più diffuse e più frequenti le arti, a questo non si doveva giungere, poichè nelle opere manuali si veggono impiegati non solo i servi, ma gli aldi ed i liberi.⁴ Tuttavia, trasformandosi l'ordinamento economico, si cerca di attrarre anche questo lavoro entro il cerchio del sistema curtense; onde si determina una divisione del lavoro, che, allentando non poco i vincoli originari delle forme familiari longobardiche, crea già intorno ad ogni corte e ad ogni villa il cerchio degli operai, esercitati in lavori singoli. Così l'Editto ricorda i *servi ministeriales*, che abitavano la casa padronale ed erano provati e dotti ai lavori manuali;⁵ mentre le carte ci parlano spesso di *servi manuales* o di *homines manuales*, addetti ad un ufficio operaio (*ministerium*),⁶ formanti insieme la gran classe lavoratrice de' pertinenti.⁷ Gli strumenti rurali vengono fabbricati rozza-

¹ Roth. 221. Ughelli, *It. sacra*, V 708 a. 813: donazione di vestimentis que de pisile veniunt, vel gineceo. Cfr. Tiraboschi, *Nonant*. nr. 53. Cfr. Liu. 24, 30.

² Per le prestazioni in natura di cose da servire all'industria domestica si veda il Cap. de Villis (Boret. I 83 ss.). Tributo della canapa filata. Reg. Farf. nr. 1280. Cfr. Pertile, *St. del dir. ital.*, III 52 n. 70.

³ Così Lex. Sal. 11, 6; Lex Alamann. 74, 5: *faber, aurifex, aut spatarius qui publice probati sunt*. Ed. Lehmann, p. 139. Cfr. Lamprecht, *Deutsch. Wirtschaftsleben*, I 15-6. L. Burgund, 10, 1-5; 21, 2 ed. De Salis, pp. 50-1.

⁴ Sono certamente liberi gli operai menzionati in Roth. 144, 145, 152. Liu. 18.

⁵ Roth. 76: *menisteriales.... qui docti domni nutriti aut probati sunt*. Roth. 130: *Servum ministerialem probatum aut doctum*. Cfr. Roth. 131, 383.

⁶ Troya, nr. 922 a. 770 (V, 547); Reg. Farf. nr. 1280: *homines manuales infra casam in Forcone; nr. 175 servos et ancillas manuales*.

⁷ Su questa classe, che sarà formata dai ministeriali, si veda Brunner, *Deutsch. Rechtsgeschichte*, I 234 ss.

mente dai coloni stessi;¹ e se è necessario un abile artefice, lo si accoglie nella corte, impiegandolo ad opera.²

Sorge pertanto una prima divisione del lavoro: servi, semiliberi e liberi imprendono ad esercitare un ufficio determinato e prescritto. Nelle corti longobarde, nei grandi monasteri, troviamo regolarmente distribuite le industrie tra i diversi operai: panattieri, cuochi, sarti, calzolai, fabbri, falegnami e via via.³ Il *Capitulare de villis*, che si può dire l'immagine più esatta del sistema curtense, prescrive che ogni singola corte o villa abbia, nei suoi uffici (*in suo ministerio*), tutti gli artefici necessari al lavoro industriale, raccomandando che siano realmente adatti ed abili, ed enumerando, fra i principali, i fornai e i liquoristi, i fabbri ferrai e gli armaiuoli, i falegnami e i tornitori, i saponari e i calzolai, gli uccellatori e i retaiuoli.⁴ Questi artigiani venivano distribuiti secondo gli alloggi della corte, sostituendo così alle pubbliche *stationes* dei Romani le stanze destinate al lavoro manuale.⁵

Nè diversamente doveva avvenire nelle città. Quivi i Longobardi si erano insediati fin da principio, e vi avevano portato le loro forme amministrative; e quivi si impiantò la massima e più potente delle corti: la *curtis regia*.⁶ Questa assorbì tosto

¹ Due uomini di Nonantola devono dare ogni anno *falces prataricias bonas*. Tirab. 67. Un colono reddit vomeros quattuor. Mem. lucc. V. 1758. I rustici di Calusco dovevano al padrone *catenas ad ignem et vasa coquinae et tinos*. Cfr. Calisse, *Il lavoro*, p. 22, n. 76 e 77.

² Greg. I, Ep. XII 19. Il pontefice incarica il suddiacono Antemio, rettore di beni della Chiesa, che apud se in domo tollat artificem per fare 24 selle.

³ Tra i servi di una corte vescovile si ha un calicario, un prestinario, un vestiario, un clerico coquo ecc. Troya, nr. 765 a. 761 (V, 127 ss.). *Homines manuales infra casam* in Forcone: 1 caballario, 1 faber, 1 coquus, 2 pistores, 5 hortulani. Reg. Farf. nr. 1280. In una donazione del 713 (Troya, nr. 399 III 156-7) figurano come servi parecchi carpentari, e così in un altro documento più tardi (Troya, nr. 504 a. 736 (728) (III 622)). Una carta sanese (867) dona beni e schiavi fra cui 1 cellerario ecc. Murat., *Antiq. it.*, V 514. Nel chiostro corbeiese appaiono 3 calzolai, 2 cavallari, 6 fabbri di ferri grossi, 2 orefici ecc. Guérard, *Polyptyque de l'abbé Irminon*, Paris 1844, p. 306 ss.

⁴ Capit. de villis, a. 800 c. 45 (Boret. I 87).

⁵ Guérard, *Polypt.*, p. 306 ss. Da un breve dell'anno 822: *Ad primam cameram sex: sutores III, cavallari II, fullo I. Ad secundam cameram decem et septem: Ex his ad cameram unus, fabri grossarii VI, aurifices, sutores II, scutarii II...*

⁶ Schupfer, *Istit. polit. longob.*, p. 245, 297 ss.

gli ultimi avanzi della gran mole municipale romana e assoggettò al suo potere diretto tutte le attività della vita pubblica. Si rendeva così indispensabile al gastaldo ed al duca di provvedere ai vari lavori, coi servi e ministeriali, entro il cerchio della loro corte. Nelle città quindi il sistema curtense assumeva una forma più larga e più generale, quale era consentanea ad un sistema, che collegava intorno alla corte centrale di Pavia tutte le altre corti soggette delle varie città.¹ Troviamo pertanto memoria di prestazioni industriali, che si dovevano dalle corti minori al palazzo regio di Pavia;² e dalle frequenti ingerenze dei re longobardi, nell'ordinamento delle industrie e dei commerci, si può dedurre che lo Stato germanico, regolando minutamente le attività più generali della vita pubblica,³ non avrebbe certo lasciato sfuggire alle sue disposizioni un organismo tanto importante qual'è l'organismo della corporazione, se si fosse dimostrata sussistente.

Ma non tutto il lavoro venne assorbito da questo rigoroso sistema. Il commercio, che in Italia si mantiene sempre vivo,⁴ necessariamente ne sfugge; e la classe dei *negotiatores*, a mano a mano che si passa dalle forme originarie, disgregate e povere della vita barbarica alle forme più varie e più ricche dei secoli VIII e IX, assume maggiore importanza, e viene da Astolfo parificata alle classi più potenti dei proprietari territoriali, in riguardo al servizio militare e all'obbligo dell'armatura.⁵ Le corti

¹ Calisse, *St. del dir. ital.*, II 121.

² Troya, nr. 566 a. 746 (IV, 146).

³ Cfr. Troya nr. 480 a. 730 (III, 529); Roth., 144-5, 152; Memorat. de merced. commacinarum. Ahist., 4, 6. Mon. Hist. Patr. XIII, nr. 67 a. 787 (pp. 117-8).

⁴ Soprattutto coll'Oriente. Si veda W. Heyd, *Gesch. d. Levantehandel im Mittelalter*, I 124 ss. Waitz, *Deutsch. Verfassungsgeschichte*, IV 42-65. Del resto anche il commercio interno poteva dirsi sempre attivo. Il Po e l'Adige ne erano massimamente le vie; Venezia, Comacchio e l'Esarcato, i punti di partenza; Mantova, Pavia, Piacenza, Verona, gli scali. Si veda la capitolazione commerciale di Liutprando: Troya nr. 480 a. 730 (III, 529); le concessioni a Nonantola: Troya nr. 671 a. 753 (IV, 458 s.); i privilegi veneti: Troya, nr. 412 a. 715 (III, 246); Böhmer, Reg. Karol., nr. 556 a. 840. Cfr. Waitz, *Deutsch. Verfassungsgesch.*, III 637-9.

⁵ Frequentissimo è il ricordo dei *negotiantes* e *negotiatores* nelle fonti longobarde. Liu. 18: Ahist. 3, 4, 6. *Negotiatores* de Longobardiae che nel 629 visitavano i mercati francesi: Troya, nr. 308 a. 629 (II, 40-2). Cfr. Troya, nr. 555 a. 742 (IV, 108); nr. 909 a. 769 (V, 520); nr. 730 a. 759 (V, 45 ss.). Astolfo distingue tre classi di commercianti: ricchissimi, mediocrementemente ricchi e minori. Ahist. 3.

signorili non rimanevano tuttavia estranee interamente al commercio; già i monasteri stessi vi partecipavano per qualche poco,¹ e si serba memoria di navicellai, che trasportavano le merci di prima necessità da un luogo ad un altro, non più, come nelle antiche corporazioni, in pubblico servizio, ma per obbligo contrattuale.² Inoltre ai palazzi regi, ai diritti immunitari ecclesiastici, venivano ormai concessi i privilegi del mercato, che raccoglievano, intorno ai centri locali, le attività più vive del commercio.³ Pur tuttavia gli infiniti tributi imposti dai signori, mentre dimostrano le avidità fiscali del tempo, rattengono anche severamente gli slanci del commercio, per conservare alla terra la prevalenza sopra ogni altra ricchezza.⁴

Dal sistema curtense sfuggono pure alcune forme d'industria. L'Editto ci dimostra viva la consuetudine di chiamare l'operaio a prestar lavoro a mercede o gratuitamente,⁵ ed è lecito credere che ciò dovesse avvenire soprattutto per quelle industrie, che più difficilmente potevano venire esercitate da operai stabilmente dipendenti alla corte e che richiedevano una studiosa e speciale abilità, come la costruzione degli edifici e delle navi, la lavorazione dei metalli preziosi.⁶ A queste e ad altre arti attendevano esperti operai, i quali le esercitavano non più nelle forme coattive della corporazione romana, ma con libera iniziativa e con libere forze. Mentre l'operaio romano era legato stabilmente ad un corpo,⁷ l'artefice medioevale aveva piena libertà di recarsi da un luogo ad un altro, ed intraprendeva talvolta qualche lungo

¹ Reg. S. Benedicti, 57: Si quod vero ex operibus artificum venundandum est, videant ipsi (monachi) per quorum manus transigenda sunt, ne aliquam fraudem praesumant inferre. Il monastero di Nonantola aveva diritto di esigere telonei e dazi. Troya, nr. 671 a. 753 (IV, 458-60). Cfr. Reg. Farf. nr. 266 a. 823 (II, 217).

² Troya nr. 895 a. 768 (V, 471 ss.): lo Schupfer, *Aldi, liti e romani*, p. 1191 crede si tratti di pubblico servizio; esso apparisce invece come un servizio assunto per obbligo contrattuale. Altri navicellai in Troya nr. 891 a. 768 (V, 462).

³ Salvioli, *Diritto monetario italiano*, pp. 7-33.

⁴ Sui tributi del commercio si veda Waitz, *Deutsch. Verfassungsgeschichte*, IV, 55 ss.; Inama-Sternegg, *Deutsch. Wirtschaftsgeschichte*, I 432 ss. Schupfer, *Istit. polit. longob.*, p. 395 ss.

⁵ Roth. 152: si quis operarius conduxerit aut rogaverit in opera.

⁶ Di queste arti abbiamo qui frequente ricordo. Roth. 144, 145. Mem. de merced. comacin. Troya, III 672, 656; V 137, 461 ecc.

⁷ Liebenam, *Zur Gesch. u. Organ. d. röm. Vereinswesens*, p. 49 ss.

viaggio, esercitando lontano la sua libera industria.¹ E poichè, ad essere coadiuvato nel lavoro, occorreva ch'egli avesse qualche operaio a lui dipendente, per quella associazione necessaria che dal lavoro accomunato risulta, si stabiliva tosto un rapporto di dipendenza, tra l'artefice provetto che dirigeva il lavoro ed i discepoli che lo seguivano. Quegli prendeva nome di *magister*, questi venivano detti *pueri, discipuli, juniores, collegantes, consortes*.² In special modo le fabbriche dei palazzi regi, la frequente fondazione delle chiese, la costruzione degli edifici dovevano mantenere in onore quell'arte dei costruttori, che fu detta dei maestri comacini e che portò dovunque il sistema architettonico italiano.³ Avveniva, talora, che il signore, avendo nella sua corte i servi esercitati nelle industrie abituali proprie del sistema curtense,⁴ per il lavoro più complesso e più vasto della costruzione di un edificio, avesse bisogno dell'opera direttiva di un maestro comacino; e questo troviamo impiegato a mercede, senza la coadiuvazione dei suoi discepoli, a gettare il disegno della casa, a dirigere il lavoro giornaliero dei servi.⁵ Talora invece era necessario che venisse chiamato un capomastro, e con lui fossero gli operai sufficienti a condurre a termine il lavoro: si pattuiva allora il complesso della mercede, e il maestro comacino coi suoi compagni assumeva così, insieme col lucro, il rischio per il risarcimento

¹ Questo risulta chiaramente da Liu. 18: De negotiatoribus vel magistris. Si quis negotium peragendum vel pro qualicumque artificio intra provincia vel extra provincia ambolaverit, et in tres annos regressus non fuerit... Solo alla metà del secolo VIII, quando il regno longobardo era in guerra, si prescrive per sicurezza politica che i commercianti debbano essere muniti di passaporto (Ahist. 6); ma questa è disposizione recente e forse transitoria, e ad ogni modo non rivela alcun vincolo corporativo.

² Così in Roth, 135, 136, 144, 145. Liu. 18 e in moltissimi documenti. Ci limitiamo a ricordarne uno. Una carta senese (867) dona beni e servi fra cui 1 cellerario, 5 bifolchi, 1 giumentario, 3 pecorai, 1 porcario, 1 vaccario et juniores eorum. Murat. Antiq. it. m. aev. V, 514.

³ Troya, *Condizione dei Romani vinti dai Longobardi*, Milano 1841, p. 80. G. Merzario, *I maestri comacini*, Milano 1893, I 39 ss.

⁴ Anche in Italia le case agricole dovevano essere in massima parte di legno, come ci attesta Roth., 281-3. Sui campi vi erano anche casipole ubi vir non habitat. Roth. 379. L'uso delle case in legno era generale in Germania e perdurò lunghissimo tempo. Lamprecht, *Deutsch. Wirtschaftsleben*, I 544 s.; II 527 tav. e.; III 116 n. 7, 1316. Per queste costruzioni doveva bastare il lavoro dei servi. Cfr. Troya nr. 399 a. 713 (III, 156-7) nr. 504 a 736 (728) (III, 622).

⁵ Roth., 145.

dei danni.¹ Venivano allora esercitati in ogni opera che all'industria costruttiva si attiene, fabbricando case, e lavorando in muratura ed in marmi,² coprendo tetti,³ innalzando armature,⁴ costruendo forni, camini e pozzi,⁵ e ricevendo un salario, per ogni lavoro legalmente fissato.⁶ Oltre a questi capomastri le fonti ci hanno serbato memoria di altri maestri: numerosissimi sono i *magistri ferrarii*,⁷ nè manca il ricordo di un *magister calegarius*,⁸ e di un *magister marmorarius*,⁹ e, dovunque si trovino, noi li vediamo, pienamente liberi, prestarsi a testimonianza, possedere e disporre delle proprie sostanze, senza alcun vincolo restrittivo.¹⁰ Si noti che parecchi maestri potevano essere esercitati ad un tempo ad una sola opera¹¹ e che disponevano di un proprio personale di lavoro.¹² Oltre questi capi di un mestiere, si trova spesso nei documenti la indicazione di altri liberi operai, e particolarmente di orefici,¹³ di fabbri ferrai, di monetari, di calderai,

¹ Roth. 144.

² Memoratorio de mercedes comacinarum, 1, 2.

³ Memorat. 1, 5.

⁴ Memorat. 4.

⁵ Memorat. 6, 7, 8.

⁶ Memorat. 1-8. Si computa pure nella mercede la prestazione dell'annona. Cfr. Memorat. 5. Si noti che un Rodiperto v. h. magistrum commacina apparisce, come libero proprietario in Troya, nr. 524 a. 739 (III 672-2).

⁷ Troya, n. 889 a. 768 (V, 459): Fideli magistro ferrario. Reg. Farf. nr. 240. Tempuli magistri ferrarii, nr. 274. Grimacionis filii magistri.

⁸ Troya, nr. 972 a. 764 (V, 679-80): Ebuno magistro calenario.

⁹ Troya nr. 688 a. 755 (IV, 556): Gennarius magistro marmorarius. Si noti che al nr. 512 a. 737 (III, 641) si fa menzione di un Teudualdi magistri. Abbiamo pure Azio magister Transpadanus (Troya, nr. 833 a. 765 (V, 313) e il presbiter Deusdede magistro schole. Troya nr. 620 a. 745 (V, 331).

¹⁰ Il maestro comacino del documento succitato (Troya nr. 524) vende i suoi beni per 30 soldi d'oro ad Opportuno. Il maestro calegario del nr. 972 vende a un monetario una terra presso Trevigi. Gli altri del nr. 889 e del Reg. Farf. nr. 240 e 274 figurano come liberi testimoni.

¹¹ Roth. 145: Si quis magistrum commacinum unum aut plures rogaverit aut conduxerit.

¹² Roth. 144: magister commacinus cum collegantes suos. Così è anche pei lavoratori d'ogni fatta: Murat. *Antiq. i. m. ae.* V 514: un cellerario, un giumentario ecc. et juniores eorum.

¹³ Troya nr. 519 a. 759 (III, 656-7): Iusto aurifice vende una vigna, nr. 769 a. 761 (V, 137) Gervasi aurifici nr. 890 a. 760 (V, 461) Petti aurifici; nr. 909 a. 769 (V, 514-21) Aurepert aurifero, nr. 976 a. 773 (V, 688) Ausprand aurifici. Tutti testimoni in negozi giuridici.

di sartori, e di callegari.¹ Queste e poche altre sono le tracce di un libero esercizio dell'arte, durante il periodo barbarico, e queste ci rivelano l'assoluta indipendenza da ogni vincolo corporativo e la scarsità di una attività produttiva veramente feconda.² Gran parte del lavoro operaio è ormai assunto dal sistema curtense. Intorno al gastaldo regio, presso il grande proprietario territoriale, entro la chiostra di un convento, accanto alla corte vescovile si accolgono i lavoratori, esercitando l'industria in condizione servile o dipendente, sotto l'autorità diretta del signore. Nelle città stesse, che saranno chiamate più tardi ad un rigoglioso rinascimento, la *curtis regia* e, più tardi, la corte vescovile attraggono nella loro cerchia le forze tutte del lavoro, e se pure qualche rada manifestazione ne sfugge qua e là, essa si dimostra libera da ogni forma associativa. La corporazione romana, corrosa ormai dal tarlo di quella decadenza, che s'era manifestata fin dagli ultimi tempi dell'impero, era sui territori longobardi, nel secolo VI, completamente scomparsa.

E qui, dopo avere esaminate le forme dell'organizzazione del lavoro nel periodo barbarico e negato ad esse ogni carattere corporativo, ci spetta di studiare per che vie e per che prove si è formata, nelle scienze storiche, una opinione, che domina da tanto tempo senza contrasto e che è sostanzialmente opposta alle conclusioni, a cui ci ha tratto l'indagine diretta delle fonti. Determinata la genesi di tale opinione, esaminati gli argomenti da essa adottati, ricondotte al loro reale significato le testimonianze storiche

¹ Troya, nr. 889 a. 768 (V, 459): Victori ferrari. Reg. Farf. nr. 274 a. 824 329 a. 883: Gaipertuli ferrarii, Raifridi ferrarii. Prestano testimonianza. — Troya, nr. 972 a. 773 (V, 773): Lopulo monetario compra una terra. Nr. 976 a. 773 (V, 688) Alperto munitario. Nr. 909 a. 769 (V, 520) Nazarii monetario. Sono a testimonio. — Troya, nr. 555 a. 742 (IV, 110) Bonichis caldarario; nr. 976 a. 773 (V, 688) Persuli calderarii; nr. 868 a. 767 (V, 397) Causoald caldararii. Figurano come testimoni. — Troya, nr. 960 a. 772 (V, 654) Perticansi sartori; Galletti, *Primitivo della romana Chiesa*, doc. nr. 43: Niceto sartore. A prova testimoniale. — Troya, nr. 726 a. 759 (V, 6): Cicchuli calegarii testimonio.

² Questo può affermarsi anche per l'Italia, dove la prevalenza dell'economia naturale è in questo periodo manifesta. Cfr. Loria, *Anal. della propr. capit.*, II 130 ss. Osserveremo da ultimo un passo delle fonti. Paul. Diac. IV 20 scrive: misit Agilulf rex cacano regi Avarorum artifices ad faciendas naves, cum quibus isdem cacanus insulam quandam in Thracia expugnavit. Nulla sappiamo della condizione di questi artefici: certo erano romani, ma dal passo del Diacono non si può trarre alcun argomento per vedervi una forma di corporazione.

sulle quali è fondata, il nostro compito sarà, per questo periodo, pienamente compiuto.

Combattendo l'idea della durata del municipio romano sotto i Longobardi e dimostrando la dura soggezione in che erano caduti gli Italiani, per primo il Leo sentì, che si doveva prestare attenzione allo stato giuridico fatto alle popolazioni lavoratrici delle città; e poichè da una parte gli apparivano dai documenti parecchi artigiani in condizione di libertà e di piena capacità giuridica, e dall'altra gli sembrava ingiusto che i possessori di terre fossero soli soggetti al tributo e ne andassero esenti le ricchezze dei commerci e delle industrie, enunciò l'ipotesi, secondo la quale gli operai e i negozianti sarebbero stati dai Longobardi distribuiti in collegi ed in grandi masse, che rispondevano collettivamente del censo e ne garantivano la durata, non altrimenti che il suolo e la terra.¹ La corporazione sarebbe quindi sussistita come strumento di dominio e di esazione delle pubbliche imposte. Questa ipotesi venne universalmente accolta, allargata e confermata.² Distrutta l'opinione che credeva al trapasso ininterrotto dal municipio romano al comune medievale, si volle rispettata la corporazione, che avrebbe così conservata nei secoli l'idea municipale romana e che sarebbe stata il fomite primo delle future rivendicazioni cittadine.³ Ma l'ipotesi del Leo non

¹ Leo, *Geschichte der italienischen Staaten*, I, Hamburg 1829, p. 84 ss.; *Entwicklung d. Verfassung der lombardischen Städte, bis zu Ankunft Kaiser Friedrich I. i. Italien*, Hamburg 1824, p. 21. L'opinione del Leo si trova per la Germania in antitesi diretta coll'ipotesi del Maurer, *Gesch. d. Städteverfassung in Deutschlands*, II 321 ss. che deriva l'organizzazione associativa delle arti del medio evo dal lavoro in comune esercitato nelle corti signorili. A spiegare l'opinione del Leo, serve l'opuscolo: *Ueber die Verfassung der freien Lombardischen Städte im Mittelalter*, Rudolst. 1800.

² Ci è caro di annunciare fin d'ora che, indipendentemente dall'ipotesi del Leo, due maestri si allontanano da questa opinione: il Muratori, guidato dal suo finissimo senso storico, pur affermando l'esistenza delle varie arti nel medio evo, asseriva (*Antiq. it. m. ae.*, diss. LII, t. V pp. 652-73) che nei secoli barbarici non apparisce che le arti formassero corpi; e recentemente, il prof. Augusto Gaudenzi nella prefazione agli *Statuti delle Società del Popolo di Bologna, Società delle arti*, Roma 1896, pp. VII-VIII, dopo avere espressi parecchi dubbi scientifici, nega l'ininterrotta durata delle corporazioni, specialmente nei territori longobardi.

³ Questo venne primamente enunciato dal Capponi, *Sulla dominazione dei Longobardi in Italia*, *Arch. stor. ital.*, app. VII p. 50: « Le consorzierie degli artefici, sola istituzione che resistesse a quell'univer-

si sottoponeva ad esame, nè si tentava la storia della corporazione nei secoli barbarici.¹ Raggruppando, a sostegno della congettura indiscussa e accettata come vera, scarse testimonianze di tempi e di luoghi diversi, si precipitava il risultato di molte cause, che hanno operato in una lunga successione di tempi, si trasvolava sulla serie delle numerose varietà politiche ed economiche dei territori d'Italia, si impediva di osservare queste cagioni, di valutare queste differenze, costruendo così un edificio storico, che, per quanto attraente, non era meno ipotetico.² E dinanzi a tanta concordia di opinioni e di metodi,³ noi ci saremmo mostrati peritanti a tracciare il quadro nostro, se non ci avesse sostenuto il pensiero, che tutte le testimonianze addotte dagli storici erano state per noi esaminate e discusse e che si faceva per la prima volta ragione delle varietà dei tempi e dei luoghi, applicando alla storia delle associazioni quel metodo, che aveva condotto a riconoscere l'inesistenza della costituzione municipale romana, nei periodi e nei territori barbarici.⁴

sale sconvolgimento, mantennero forse l'idea del comune per tutti quei secoli. » L'opinione viene accolta da tutti gli storici del diritto pubblico medievale. Cfr. Hegel, *Stor. dei mun. ital.*, pp. 273-4; G. Rosa, *Dei feudi e dei comuni di Lombardia*, Milano 1857, p. 82; Pertile, *Storia del dir. ital.*, II 13; Schupfer, *Istit. polit. longob.*, pp. 151-2; *Possesso fondiario e ordini sociali*, pp. 407-16; Aldi, *liti e romani*, p. 1176; Salvioli, *St. del dir. ital.*, p. 85; P. Villari, *I primi due secoli della storia di Firenze*, Firenze 1893, I 90-1; Calisse, *L'associazione nel medio evo*, pp. 306-8; *St. del dir. ital.*, II 147-8; *Il lavoro*, pp. 23-6.

¹ Della corporazione nel periodo da noi studiato (476-1100) trattano incidentalmente tutti gli scrittori di storia politica e giuridica generale e tutti gli storici della corporazione nei tempi del suo massimo sviluppo economico (1100-1600). Solo i due saggi dell'Hartmann, *Urkunde einer röm. Gärtnergenossenschaft vom Jahre 1030*, Freiburg i. B. 1892, pp. 1-19; e *Zur Geschichte der Zünfte im frühen Mittelalter*, in *Zeitschrift f. Social- und Wirtschaftsgeschichte*, III (1895) pp. 109-29, trattano di proposito della corporazione nei periodi nostri; ma in essi non si esamina l'ipotesi del Leo.

² Contro questo metodo levò primo la voce Augusto Gaudenzi, nella prefazione agli *Statuti della Società del Popolo di Bologna, Società delle arti*, pp. VII-IX.

³ Si veda a pag. 35 un saggio di nomi dei principali sostenitori della corporazione romana sotto i longobardi. A questi si aggiungono, senza portare alcuna prova, Levasseur, *Histoire des classes ouvrières*, I 123-4 e Perrens, *Histoire de Florence*, Paris 1877, I 183-8.

⁴ Come è noto, a questo si giunse, quando si eliminarono, come illegittime, le prove che, per l'esistenza della curia, si traevano dalle let-

Alla discussione intorno l'ipotesi del Leo, deve precedere la disamina degli argomenti, che si adducono a sostegno della durata della corporazione. Già si è notato il vizio, che può dirsi comune di ricorrere all'esempio delle corporazioni bizantine. Adducendo le testimonianze di Gregorio I sulla corporazione dei saponai di Napoli,¹ richiamando il vivo movimento artigiano che nei territori bizantini s'incontra,² riportandosi alla somiglianza con la forma corporativa della *schola*, che si trova in Roma e in Ravenna,³ si afferma così l'esistenza della corporazione nei territori longobardi e tuttociò si mette a caposaldo per spiegare le forme della organizzazione corporativa, di cui altrimenti non si avrebbe traccia.⁴ Non è nostro intento di imprendere il facile compito di ribattere tali argomenti, tanto più che abbiamo precedentemente indicato la condizione delle corporazioni artigiane, nei territori bizantini, durante il secolo VI, e la loro definitiva decadenza nel secolo VII. Basterà che si neghi qui la legittimità di simili ravvicinamenti. Mentre nei territori bizantini sopra vivevano, sia pure in avanzata decadenza, le istituzioni romane; nei territori longobardi, si interrompeva l'antica tradizione e si mutavano sostanzialmente gli ordini politici.⁵ E come non fu lecito di applicare alle città longobarde le testimonianze di Gregorio I, che presso i Bizantini ci rivelano ancor viva la curia,⁶ così non

tere di Gregorio I e dai territori ancora soggetti alla dominazione bizantina; e quando, distinguendosi il periodo bizantino dal periodo longobardo e dal carolingio, si concluse sopra fondamenti più certi. Cfr. Leo, *Gesch. der italien. Staaten*, I 31 ss.; Baudi di Vesme e Fossati, *Vicende della proprietà in Italia*, p. 263 ss.; Hegel, *St. della cost. dei munic.*, pp. 234-62; Schupfer, *Istit. polit. longob.*, p. 101 ss. A questi principi pertanto, criticamente esatti, la dimostrazione nostra vuole fedelmente attenersi.

¹ Così Pertile, *St. del dir. ital.*, II 185; Rodocanachi, *Les corporations ouvrières à Rome*, I p. IX; Calisse, *Storia del dir. ital.*, II 148; *Il lavoro*, p. 24.

² Così ad es. Hartmann, *Urkunde einer röm. Gärtnergenoss.*, pp. 8-10; Calisse, *Il lavoro*, pp. 23-6.

³ Così Schupfer, *Istit. polit. longob.*, pp. 141-2; Pertile, *St. del dir. ital.*, II 185-6; Hartmann, *Urkunde einer röm. Gärtnergenoss.*, p. 11; Rodocanachi, *Les corporations ouvrières à Rome*, I p. VIII.

⁴ Così, oltre l'Hartmann e il Rodocanachi, soprattutto il Calisse, *Il lavoro*, pp. 25-6.

⁵ Cfr. Hegel, *St. della cost. dei munic.*, p. 235 ss.

⁶ Così Hegel, *St. della cost. dei munic.*, p. 246, e tutti gli altri storici che hanno combattuto le opinioni del Savigny (Leo, Troya, Vesme e Fossati, Capei, Pertile, Schupfer).

deve ammettersi che si concluda dalle scarse testimonianze della corporazione bizantina, per l'esistenza delle corporazioni sotto i Longobardi. Nè più legittima è l'invocazione della *schola*, che in Roma e in Ravenna troviamo, verso i tempi dei Carolingi.¹ Essa, infatti, appartiene a città che non sentirono la durezza del governo longobardo,² e si dimostra viva in tempi, nei quali i Longobardi avevano cessato il loro dominio o avevano trasformato le loro primitive istituzioni. Se queste testimonianze possono offrire argomento a qualche interpretazione analogica, sono perfettamente mute, per dimostrare l'esistenza della corporazione longobarda.

Per tale dimostrazione si cercano altre prove, e si cercano nella costituzione corporativa, senza esitanza affermata, dei notai e dei monetieri.³ Le antiche corporazioni notarili si sarebbero mantenute, e avrebbero immuni attraversato la grande crisi delle invasioni.⁴ Sventuratamente, nessuna memoria positiva di questo grandissimo fatto ci ha lasciato la storia, specialmente per ciò che riguarda il territorio longobardo. Quivi l'arte notarile venne in altissimo onore,⁵ e si videro presto i suoi rappresentanti, laici od ecclesiastici,⁶ prendere parte a importantissimi negozi giuridici,⁷ acquistare autorità e cariche,⁸ essere insigniti di approvazione regia e conseguire carattere pubblico,⁹ venir accolti tra gli uffici del palazzo reale, nelle corti ducali ed ecclesiastiche; e, dopo il secolo IX, assumere il monopolio, nella redazione dei documenti.¹⁰ Ma durante il periodo barbarico, i notai, frequentissimamente ricordati dalle carte e dai diplomi, nulla rivelano del carattere corporativo, nè capi liberamente eletti, nè giuri-

¹ Cfr. Lib. pontific. V. Leonis III, 73; Serg. II, 9. Ed. Duchesne, II pp. 124, 128.

² Come è noto, in Ravenna fu brevissimo il dominio longobardo, e tale da nulla mutare nell'ordine della società.

³ Tra gli altri numerosissimi, Hegel, *Storia della costit. dei munic.*, p. 274; Schupfer, *Istit. polit. longob.*, pp. 144, 258-9; Salvioli, *St. del dir. ital.*, pp. 64-5; Hartmann, *Urkunde einer röm. Gärtnergenoss.*, p. 8.

⁴ Così Salvioli, *St. del dir. ital.*, p. 65.

⁵ Bresslau, *Handbuch d. Urkundenlehre für Deutschland u. Italien*, Leipzig 1889, I 216 ss.

⁶ Bresslau, *Handb. d. Urkundenlehre*, I 443-4.

⁷ Schupfer, *Istit. polit. longob.*, pp. 144-5.

⁸ Cfr. Troya, nr. 340 a. 674 (II, 537).

⁹ Ratch. 8: cartula... ad scrivane publico scripta.

¹⁰ Brunner, *Zur Rechtsgeschichte d. röm. und germ. Urkunde*, Berlin 1880, I, pp. 23-4. *Deutsche Rechtsgesch.*, II 187.

sdizione propria, nè capacità collettiva di diritti e d'azioni, nè rappresentanza legittima comune.¹ Soltanto i notai regi, che sono a servizio speciale del re, si trovano organizzati gerarchicamente, secondo la forma propria di ogni ufficio, ad imitazione di quelle dignità dell'antico impero, che i Longobardi tendevano ad accogliere.² Vi ha quindi, nel regio palazzo, un *magister notariorum*, detto anche *referendarius*, che è a capo della cancelleria e che viene nominato direttamente dal re e preposto da lui nell'ufficio;³ ma questi è semplicemente un ufficiale regio, nella condizione giuridica medesima che ha il capo delle schiere servili o il capo dei portieri regi,⁴ in quell'ordinamento stesso che la cancelleria consegue in Francia, durante il regno dei Carolingi.⁵ È l'importanza che l'organismo gerarchico negli uffici regi conseguito, in processo di tempo attribuisce agli scribi, l'esercizio esclusivo dell'arte che dopo il secolo IX viene loro affidato, l'analogia coi corpi notarili esistenti in Ravenna, non sono argomenti sufficienti a concludere per la durata delle corporazioni notarili sotto i Longobardi.⁶ Nè più sicure notizie si hanno delle corporazioni bizantine, sebbene per queste sia lecito di concludere altrimenti. Certo una organizzazione corporativa dei notai sussisteva a Ravenna, nel secolo VI;⁷ ma col decadere delle condizioni sociali

¹ A questo traggono le diligenti conclusioni del Bresslau, *Handb. d. Urkundenlehre*, I 442, il quale afferma che nel territorio longobardo non si può parlare di continuazione dell'organizzazione corporativa.

² Schupfer, *Istit. polit. longob.*, pp. 258-9.

³ È ricordato un *magister notariorum* in Troya nr. 566 a. 744 (IV, 147); e col titolo di *referendarius* nei documenti del Troya nr. 340, 553, 557, 586, 591, 646, 702, 664, 941. Altri notai regi in Troya nr. 401 a. 714 (III, 163); nr. 645 a. 751 (IV, 382); nr. 770 a. 761 (V, 139).

⁴ Cfr. Ahist. 20: ovescarione. Nel regno franco troviamo altri uffici gerarchicamente organizzati sotto un magister: il magister ostiariorum, il magister rei summae privatae. Brunner, *Deutsche Rechtsgesch.*, II 102, 21, 123. Si veda il Capit. de disc. pal. a. 820 c. 7 (Boret., I 298): Ut super mendicos et pauperes magistri constituentur, qui de eis magnam curam et providentiam habeant.

⁵ Cfr. Brunner, *Deutsche Rechtsgesch.*, II 115.

⁶ Il Pertile, *St. del dir. ital.*, II 303 sostiene questa durata abbastanza debolmente: « E poichè si mantennero le altre corporazioni, così è verosimile che i notai seguitassero a stare uniti in un corpo ». Il Capit. Loth. 13, che a lungo parla dei notai pubblici, nessun organismo associativo rivela.

⁷ Marini, nr. 110 (sec. VI): Primicerius scholae forensium civitatis Ravennae seu Classis.

che avevano dato attivissimo slancio alle corporazioni, se pure non completamente scomparve, certamente si trasformò. Infatti, in tempi posteriori al secolo VII, i notai appaiono gerarchicamente organizzati in quegli uffici, che la corte pontificia e la chiesa ravennate avevano preso ad imitare dalle dignità romane;¹ e in Roma stessa sparisce, verso il secolo IX, l'ultimo residuo della corporazione dei tabellioni e tutto viene assorbito dal sistema della gerarchia ufficiale, che è in piena antitesi colla libera associazione.² Essendo queste le uniche testimonianze di unioni notarili, non è dato di affermare con certezza, che l'antico ordinamento corporativo si sia stabilmente conservato, sul modello delle antichissime forme. Quanto al titolo di *curiales* e alla *curia*, che troviamo, dopo il secolo IX, in Napoli e in Ravenna,³ è argomento che esorbita dai termini di tempo prescritti a questo capitolo.

Più brevemente si negherà l'organizzazione corporativa dei monetari longobardi. Essendosi attribuito alla moneta il carattere di una regalia, di un diritto assoluto del principe,⁴ le zecche che sussistettero in Italia furono esercitate sotto la diretta sorveglianza degli ufficiali del re,⁵ divennero di compito e di ufficio regio, e la corporazione fu incompatibile con esse. Infatti, fra le molte testimonianze che rimangono per la storia della moneta e dei monetari, nessuna se n'ha che attesti qualsiasi unione corporativa.⁶

¹ Gerarchicamente erano organizzati i notai del palazzo pontificio. Bresslau, *Handbuch d. Urkundenlehre*, I 171 ss. Si veda anche la prefazione, che l'Hartmann ha messa innanzi alla recente pubblicazione: *Ecclesiae Sanctae Mariae in via Lata tabularium* (921-1045) ed. L. M. Hartmann, Vindobonae 1895 p. XIII ss. Così la chiesa di Ravenna aveva il suo primicerio dei notai fin dal secolo VI (Marini nr. 93), e più tardi lo troviamo nominato in pergamene degli anni 891, 893, 932. Fantuzzi, *Mon. Rav.* I 111; II 329; VI 6.

² Questo provano sicuramente le preziose conclusioni dell'Hartmann, *Eccl. S. Mar. in Via Lata tabul.* p. XIII ss., il quale dimostra come sparisca in Roma l'antica divisione tra i tabellioni e i notai ecclesiastici, e come tutti vengano compresi nel medesimo ordinamento ufficiale degli scriniarii, gerarchicamente sottoposti al protoscriniario. Cessa così l'ultima traccia della corporazione dei tabellioni.

³ Cfr. Brunner, *Zur Rechtsgesch. d. röm. u. germ. Urk.*, I 144 R. Neap. Arch. Mon. nr. 52 (I part. II p. 3); nr. 5 a. 916 (I 22-3).

⁴ Salvioli, *Diritto monetario italiano*, pp. 31-2.

⁵ Salvioli, *Dir. monet. ital.*, p. 44.

⁶ Salvioli, *Dir. monet. ital.*, p. 44.

Le antichissime *familiae monetales* di Roma,¹ perpetuate sotto gli Ostrogoti,² non danno più segno di vita collegiale, fino al secolo XII, in cui, nel moto concorde dell'associazione, risorgono anch'esse, nelle forme dei nuovi *collegia monetariorum*.³ Ma saranno così trascorsi sei secoli di mortale silenzio, per questa corporazione, come per ogni altra.

Prima di procedere oltre, è necessario ancora di contestare ogni valore a quel modo di conclusione, che dal semplice titolo di *magister*, aggiunto al nome di qualche operaio medievale, conduce all'affermazione sicura della corporazione.⁴ Tal titolo era stato realmente applicato in antico al capo del consorzio operaio,⁵ traendosi forse dall'organizzazione del lavoro servile la forma costitutiva ed il nome dei capi;⁶ ma non aveva mai perduto quel semplice significato di preminenza didattica, che è insito nel vocabolo; il quale, molto variamente adoperato nelle fonti romane,⁷ può indicare la corporazione solo quando altri elementi sussistono a persuadercene.⁸ Nel periodo bizantino, esso non aveva ormai più che un senso di onore, senza allusione alcuna a cariche corporative,⁹ e gli uffici palatini erano organizzati gerarchicamente,

¹ Liebenam, *Zur Gesch. u. Organ. d. röm. Vereinswesens*, p. 132.

² Cassiod. *Variar.*, V 39.

³ Così anche in Germania, dove i monetari nè al tempo franco, nè durante il periodo feudale formarono speciali associazioni. Queste si trovano solo al secolo XIII, quando la coniazione e il traffico delle monete divennero più larghi e complessi. Cfr. Schröder, *Lehrb. d. deutsch. Rechtsgeschichte*, pp. 185, 510.

⁴ Così in ispecial modo Schupfer, *Istit. polit. longob.*, p. 141 e Calisse, *Il lavoro*, pp. 24-5.

⁵ Liebenam, *Zur Gesch. u. Organ. d. röm. Vereinswesens*, pp. 203-6.

⁶ Sappiamo da Columella, *De re rustica*, I 8, che il lavoro a schiavi, era disposto per officia, a capo dei quali stava un *magister*. Cfr. Hartmann, *Urkunde einer röm. Gärtnergenoss.*, p. 3.

⁷ Esso veniva applicato ai maestri di scuola, ai sacerdoti. Dicevasi anche *magister* il capo dei coloni di un fondo, come si vede in una iscrizione recentemente edita. *Nouv. Rev. historique de droit*, XXI (1897) p. 375.

⁸ Cfr. Cic. *Verr. II* 173: qui tum magister erat eius societatis; Or. pro Plancio 32: ut postea.... plurimarum (societatum) magister. *Corp. inscript. latin.* V 3411: magister collegi centonariorum ecc.

⁹ A questo significato vien ricondotto espressamente da Cassiod. *Variar.* VI 6 (Ed. Mommsen, p. 179): Reverendum honorem sumit, quisquis magistri nomen acceperit, quia hoc vocabulum semper de peritia venit et in nomine cognoscitur, quid sit de moribus aestimandum. Anche secondo Paulus, 126, 6: magistri.... doctores artium.... dicuntur. In questo senso vien conservato durante il medio evo.

sotto il comando del *magister officiorum*;¹ le milizie tutte, palatine e pubbliche, avevano per capo gerarchico il *magister*.² Con questo semplice significato di perizia e di onore, si conservò nei bassi tempi tal nome, a quel modo che s'eran perpetuati tra i barbari numerosissimi titoli di dignità. Esso indicava pertanto, in rapporto al lavoro, un operaio più abile e più esperto, che poteva dirigere l'opera dei servi o dei lavoratori a lui subordinati,³ come indicava anche, per analogia, il capo di qualche ufficio di corte,⁴ o quegli che veniva preposto ad un certo ordine di servigi o di lavori.⁵ Pertanto è erroneo di affermare, ad esempio, in Savigliano una corporazione di marmorari, per il solo ed unico fatto, che da una iscrizione longobarda apparisce un *Gennarius magester marmorarius*;⁶ da essa null'altro si può trarre se non che in Savigliano, nel secolo VIII, lavorava un artefice, che per la sua esperienza e abilità aveva il titolo di maestro.⁷ Qualsiasi altra asserzione, che non sia sorretta da altri argomenti, è gratuita.

Così siam giunti, per eliminazione, alle due prove più valide, che si portano a sostegno della durata della corporazione sotto i Longobardi: i maestri comacini e i saponai di Piacenza.

Noi sappiamo che l'arte dei comacini è l'arte delle industrie costruttive, che attendeva a tutti i lavori necessari alla fabbricazione delle case, dei palazzi e delle chiese, comprendendo dagli architetti ingegneri, fino ai più umili manovali. Dalla Lombardia

¹ Cfr. Mommsen, *Ostgoth. Studien*, p. 462 ss.

² Hartmann, *Untersuchungen z. Gesch. d. byz. Verwaltung*, pp. 52 ss., 153-5.

³ Così in Roth. 145.

⁴ Tale il *magister ostiariorum* dei Franchi (Waitz, *Deutsche Verfassungsgesch.*, III 505) e il *magister notariorum* dei Longobardi (Troja nr. 566 a. 744 [IV 147]).

⁵ Tale il *magister porcarius* e il *magister pecorarius* di Roth. 135, 136. Nel Cap. de villis c. 29 e 57 troviamo: magistri servorum forinsecus e i magistri forestariorum (Bouquet, VI p. 648) Mon. Sangall. II 6 (MGH. Script. II 750): cubicularii circa magistrum suum. Ann. Lauresh. 781 (Script. I 162): magistri pincernarum. Si veda anche il Capit. de disc. pal. a. 820 c. 7 (Boret. I 298): Ut super mendicos et pauperes magistri constituantur. Per le fonti italiane si veda MHP. XIII nr. 314: Leo vilico et magistrum.

⁶ Troja, nr. 689 a. 755 (IV, 556).

⁷ A questo senso riconduce la voce di *magistri* anche Inama-Sternegg, *Deutsche Wirtschaftsgeschichte*, II 313-4.

diffusasi rapidamente per tutta Italia¹ e presto anche fuori,² può dirsi l'arte più illustre del medio evo, e sarebbe certo di massima importanza, per la storia della condizione giuridica delle classi lavoratrici sotto i Longobardi, il conoscere sicuramente, come sicuramente si afferma, che essa formava un solo corpo, con capi liberamente eletti, con emblemi sociali propri, con scuole, opifici, sepolcri in comune.³ Ma questa costituzione, come è provata — sebbene da scarsissime tracce — per il secolo XII e per i secoli posteriori,⁴ non ha a suo sostegno nessuna testimonianza, tra le molte fonti longobarde, che di quest'arte ci parlano.⁵ Queste, pur dimostrando l'importanza conseguita dall'arte, il conto in cui era tenuta presso i Longobardi, l'operosità sua durante i bassi tempi, non accennano menomamente a qualsiasi organizzazione associativa.

Si prendano le mosse dall'Editto di Rotari.⁶ Qui, in due capi distinti, si stabilisce la responsabilità e l'obbligo del risarcimento del danno, nei casi di infortunio del lavoro.⁷ Nel primo si tratta di un maestro comacino, che insieme con altri lavoratori, maestri e discepoli, ha assunto l'impresa della costruzione di un edificio, ritraendone un lucro, che va ripartito tra i vari imprenditori. Ora, colla assunzione del lucro, tali imprenditori si sono addossati ogni rischio per il risarcimento dei danni; perciò, in caso di infortunio, sono tenuti a pagare la composizione; e poichè il lucro è comune tra gli imprenditori, così andrà diviso tra loro anche il danno.⁸ Invece nel secondo capitolo, si ha il

¹ Troviamo un magistrum commacinu a Lucca. Troya, nr. 524 a. 739 (III, 672-4). Leo Ost., Chron. Cass. III 28.

² Beda, Vit. S. Bened. I, 7. Merzario, *I maestri comacini*, I p. 48 ss.

³ Così Calisse, *Il lavoro*, p. 25, riferendosi all'opera del Merzario.

⁴ Ai secoli dopo il mille si riferiscono le scarse prove di organizzazione corporativa, che porta innanzi il Merzario, *I maestri comacini*, I 103 ss.

⁵ Roth. 144, 145. Memorat. de merced. comac. Troya, nr. 524 a. 739 (III, 672-4); nr. 689 a. 755 (IV, 556); *Mem. stor. lucch.*, IV part. II nr. 6 a. 805 p. 7.

⁶ Roth. 144, 145.

⁷ Sul principio generale della rifazione del danno nel diritto germanico cfr. A. Heusler, *Institutionen des deutschen Privatrechts*, Leipzig 1886, II 262-7.

⁸ Roth. 144: De magistris commacinis. Si magister commacinus cum collegantes suos cuiuscumque domum ad restaurandam vel fabricandam super se, placitum finito de mercedis, susceperit, et contin-

caso in cui uno o più capomaestri si sono prestati, gratuitamente o a mercede, a dirigere il lavoro dei servi domestici nell'edificare una casa: qui, essendo minimo il lucro dell'operaio e non proporzionato certo al rischio, il padrone dovrà rispondere dell'infortunio e dei danni, a meno che non si tratti della morte di uno dei capomaestri, nel qual caso il padrone andrà immune da responsabilità.¹

Questi sono i principii giuridici sanciti da Rotari; ma nè dalla lettera nè dallo spirito della legge, si può trarre alcun argomento a sostenere, che qui si rivela l'organizzazione corporativa dei comacini. Intanto è erroneo il fondarsi sulle parole: *magister commacinus cum collegantes suos*, *magister commacinus cum consortibus suis*,² poichè è erroneo il credere che la distinzione tra maestri e discepoli indica senza dubbio la corporazione, e che le parole *collegantes* e *consortes* stanno ad esprimere il vincolo corporativo e consorziale, che unisce fra loro gli appartenenti al collegio.³ Invece è a noi noto che la menzione di maestro o di discepolo non può indicare, senz'altro fondamento, la corporazione, poichè manifesta soltanto quel rapporto necessario, che dall'organizzazione del lavoro naturalmente risulta, tra colui, che per esperienza e abilità maggiori dirige il lavoro, e gli altri, che lo coadiuvano. Infatti la distinzione tra maestri e discepoli non è meno evidente, nell'Editto, là dove si parla dei caprari e dei porcari,⁴ nè meno chiara si dimostra in documenti, che parlano

gerit aliquem per ipsam domum aut materium elapsam aut lapidem mori, non requiratur a domino, cuius domum fuerit, nisi magister commacinus cum consortibus suis ipsum homicidium aut damnum componat, quia postquam fabulam firmam de mercedis pro suo lucro susceperit, non inmerito damnum sustinet.

¹ Roth. 145: De rogatos aut conductos magistris. Si quis magistrum commacinum unum aut plures rogaverit aut conduxerit ad opera dictandum aut solatium diurnum prestandum inter servus suos, domum aut casa sibi facienda, et contegerit per ipsam casam aliquem ex ipsis commacinis mori, non requiratur ab ipso cuius casa est. Nam si cadens arbor aut lapis ex ipsa fabrigam occiderit aliquem extraneum, aut quodlibet damnum fecerit, non reputetur culpa magistris, sed ille qui conduxit, ipse damnum susteneat.

² Roth. 144.

³ Così massimamente Hegel, *St. della cost. dei munic.*, p. 274; Troya, *Condiz. dei Romani vinti*, p. 80; Schupfer, *Istitut. polit. longob.*, p. 141; *Aldi, liti e romani*, p. 1161; Calisse, *Il lavoro*, p. 24.

⁴ Roth. 135, 136.

di bifolchi o di villici;¹ e se si accettasse quel principio si sarebbe condotti all'assurdo di ammettere una corporazione di caprai e di porcai, di coloni e di villici, contrariamente all'intenzione stessa dei contraddittori. Inoltre, sopra le espressioni di *collegantes* e di *consortes*, la massima luce viene gettata dall'Editto stesso, dal quale non ci allontaneremo mai, nell'esame esegetico di questi passi. Premettiamo che *collegantes* non è voce corporativa romana:² essa è tuttavia molto prossima al vocabolo di *collega* spesso adoperato ad indicare i soci della corporazione.³ Ma ormai la voce *collega* ha perduto il senso originario, e, per quante volte è usata nell'Editto, o esprime il complice d'un reato,⁴ o qualche volta sta ad indicare in genere il commilitone, insieme a cui si combatte⁵ o il compagno col quale si lavora.⁶ In questo ultimo senso, l'Editto l'adopera come sinonimo preciso di *collegantes*, perchè in un medesimo capitolo usa variamente le due voci a significare quel vincolo naturale, che riunisce due o più lavoratori, i quali attendono insieme ad abbattere un albero.⁷ E in tale significato è trattenuto da Roth. 144. Quivi sono parecchi operai, che attendono ad un medesimo lavoro, che ricevono un salario da ripartirsi fra loro, che rispondono insieme dei danni eventuali, e l'Editto li dice coerentemente *collegantes*.⁸ E quando appresso li dirà *consortes*, con voce longobarda che indica il rapporto corrente fra persone vincolate dai medesimi interessi,⁹ non farà che esprimere più esattamente e più propriamente la relazione necessaria, che stringe tutti gli operai adoprantisi ad un comune lavoro.¹⁰ Pertanto nè *collegantes* nè

¹ Murat., *Antiq. it. m. ae.*, V 514, a. 867. MHP. XIII nr. 314.

² Questo si deduce dalla paziente analisi del Liebenam, *Zur Gesch. u. Organ. d. röm. Vereinswesens*, pp. 184-7.

³ Liebenam, *Zur Gesch. u. Organ. d. röm. Vereinswesens*, p. 184.

⁴ Roth. 232, 234, 267, 307. Ahist. 9: collega furoni.

⁵ Roth. 7.

⁶ Roth. 138.

⁷ Roth. 138: si duo fuerint collegantes, medietas pretii reputetur illi mortui, et medietatem reddat parentibus collegas ipsius,...

⁸ Si noti che il Cod. Cav. ed. Troya, II 165 ss. a Roth. 144, invece di magister commacinus cum consortibus suis ha l'espressione: cum collega suo.

⁹ Salvioli, *Consortes e colliberti*, p. 200 ss.

¹⁰ Schmoller, *Geschichtl. Entwicklung d. Unternehmung*, Jahrbuch XIV (1890) pp. 777-9.

consortes sono voci che possano da sole indicare la corporazione.¹

Nemmeno si può credere che il legislatore abbia sancito una responsabilità astratta collettiva dei componenti un consorzio operaio. I principii del diritto comune germanico intorno alla responsabilità collettiva,² trovano nell'Editto di Rotari una conferma.³ Dell'omicidio involontario, cagionato dall'abbattimento di un albero, rispondono in parti uguali e singolarmente i lavoratori; e nel caso in cui l'ucciso sia uno di essi, una parte della composizione si computa come pagata, le altre parti uguali debbono essere rifatte dai singoli compagni.⁴ Così in Roth. 144: dell'omicidio casuale, avvenuto durante la fabbricazione di un edificio, rispondono singolarmente ed ugualmente gli imprenditori.

Il *Memoratorio de mercedes comacinarum*,⁵ nei suoi otto capitoli, non ha traccia di organizzazione corporativa. È una *notitia* regia, che fissa la mercede dei muratori, per ogni singolo lavoro ed è forse esclusiva per le opere delle corti regie e connessa quindi alla *Notitia de actoribus*.⁶ La poca diffusione che ebbe tra i manoscritti può far credere che fosse per breve tempo adoperata.⁷ Ad ogni modo non è ammissibile che fosse uno statuto creato dai comacini stessi, mancando di tutti quei caratteri, che si riscontrano, originariamente, in ogni statuto socialmente creato.⁸ Nè dall'Editto nè dai documenti può trarsi dunque alcun argomento sicuro, per affermare i comacini riuniti in una corpora-

¹ Se ciò fosse, si dovrebbe ancora venire all'assurdo di ammettere una corporazione tra gli abbattitori di un albero. Roth. 138.

² Si veda Gierke, *Deutsche Genossenschaftsrecht*, II 325 ss. 383-5; Heusler, *Instit. d. deutsch. Privatrechts*, I 253 ss.

³ Roth. 138, 144, 145. Cfr. 152, 178 ss.

⁴ Roth. 138.

⁵ Ed. Troya, IV 23 ss. Ed. Padelletti, pp. 281-3.

⁶ Cfr. Pertile, *St. del dir. it.*, I 114; Troya, IV 80 ss. Il Brunner, *Deutsche Rechtsgesch.*, I 372 dice questo Memoratorio attribuito senza prove a Grimoaldo o a Liutprando. Si noti tuttavia che pure altra volta la regia potestà interviene, presso i Longobardi, a stabilire le tariffe del commercio. Troya, nr. 480 a. 730 (III, 529 ss.).

⁷ Cfr. Troya, IV 80 ss.

⁸ Il Boretius, *Die Capitularien im Langobardenreich*, Halle 1864, p. 7 sembra crederlo uno statuto dei muratori stessi, ma senza valide ragioni. Sugli elementi del diritto statutario si veda Schupfer, *St. del dir. it.*, I 320-7.

zione.¹ Dovunque invece appariscono, essi si dimostrano in quella condizione di libertà e di indipendenza, che abbiám visto comune ai liberi lavoratori del periodo longobardo.²

Nel 744, il re Ildebrando confermava al vescovo di Piacenza, per la chiesa di S. Antonino, una donazione originariamente fatta da Liutprando, e, tra le altre concessioni, è detto: « Similique modo firmamus vobis (Thomae Episcopo) pensionem illam de sapone, hoc est libras XXX quae palatii nostri ex Civitate Placentina inferebantur, et ab ipso patruo nostro ad pauperes lavandum concessa sunt ».³ Da questo passo si è dedotto che in Piacenza esisteva, nel secolo VIII, una corporazione di saponai, direttamente tramandata immune dal tempo romano;⁴ e che essa, come tutte le altre corporazioni, era soggetta a un tributo annuo da pagarsi allo Stato.⁵ Queste argomentazioni sono, per molti modi, arbitrarie. Anzitutto, perchè da Piacenza si ritrae una pensione di trenta libbre annue, a motivo dell'industria del sapone ivi esercitata, non si deve correre ad ammettere subito una corporazione: se così fosse, non si sarebbe detto che il tributo si ritraeva dalla città (*ex civitate*), ma si sarebbe adoperato qualcuna di quelle espressioni numerosissime, colle quali, nei tempi romani e bizantini, si indicava la corporazione.⁶ Ma vi sono altri fatti che debbono consigliare la massima cautela, nell'interpretazione di

¹ Crediamo di poter ciò desumere sicuramente. Avendo dimostrato come di fronte al sistema cartense non poteva sussistere la corporazione; avendo veduto che le uniche manifestazioni estranee a tale sistema si presentano sotto una forma, che è in antitesi diretta col carattere dell'antica corporazione; avendo messo in chiaro, per mezzo delle fonti stesse, che nessuna testimonianza reale si ha di organizzazione sociale o corporativa; non ci resta che di esprimere apertamente il risultato negativo, anche in riguardo ai maestri comacini, nonostante che l'opinione concorde degli scrittori ci renda in certo modo peritanti.

² Troya, nr. 566 a. 744 (IV, 146). Questa donazione viene due anni più tardi confermata da Rachi. Cfr. Troya, nr. 591 a. 746 (IV, 219 ss.).

³ Così Schupfer, *Istit. polit. longob.*, p. 377; Calisse, *Il lavoro*, p. 24.

⁴ Così Leo, *Ital. Staat.*, p. 84; Calisse, *St. del dir. ital.*, II 143-4. È doveroso notare che a una simile interpretazione si è opposto, con valide ragioni, F. Ciccaglione, *Storia del diritto italiano*, Napoli 1884, I 60 s., combattendo l'ipotesi che le corporazioni fossero soggette a tributo.

⁵ Liebenam, *Zur Gesch. u. Organ. d. röm. Vereinswesens*, pp. 163-9: collegium, corpus, corporatio, sodalitas, sodalicium, universitas, societas, coetus, ordo, schola.

⁶ Schupfer, *Istit. polit. longob.*, p. 314.

questo passo. Piacenza, come Parma e poche altre città ribelli ai Longobardi, al secolo VII, non era più sede di un libero ducato, ma era stata ridotta a condizione di corte regia: ¹ in essa pertanto la *civitas* corrispondeva esattamente alla *curtis regia*, e il gastaldo n'era il capo economico insieme e politico.² Nulla toglie di credere che l'industria del sapone fosse esercitata in Piacenza da liberi mestieranti, e che per tale concessione, fatta ai soggetti di una corte regia si dovesse allo Stato una tassa annua; come si potrebbe ammettere che, coincidendo in Piacenza la *curtis regia* colla *civitas*, la prestazione fosse dovuta dalla corte piacentina alla corte centrale di Pavia. Ma da questo non si può correre all'affermazione che, al modo stesso di Piacenza, regio gastaldato, tutte le altre città dovessero un tributo per ogni arte ivi corporativamente esercitata; perchè anzi l'incertezza in che le fonti ci lasciano sulla esistenza effettiva delle corporazioni, nelle città longobarde, consiglia a rigettare senza esitazione una simile ipotesi. Si aggiunga che le parole, con le quali si indica la prestazione da Piacenza dovuta allo Stato, sono ben lungi dal denotare sicuramente un tributo fisso e generale: *pensionem illam de sapone*, si dice; e par quasi di indicare qualche cosa di eccezionale e di vago, non mai un tributo stabile e durevole, garantito da un corpo intero di lavoratori.³ Il sistema finanziario dei Longobardi, che al patrimonio regio richiamava tasse e prestazioni, per la sicurezza offerta alle industrie e al commercio,⁴ doveva accordarsi coll'imposizione, fatta agli operai del sapone in Piacenza, di pagare annualmente al palazzo regio una tassa regolarmente fissata; ma questa tassa veniva pagata dalla città, amministrata e governata come corte regia, non da un corpo; e doveva forse apparire come una di quelle tasse di monopolio, che frequenti troviamo, nelle finanze germaniche.⁵ Sia lecito tuttavia almeno di affermare, che dal passo esaminato non si può trarre alcun accenno a un sistema organico di corporazione, nè per esso sol-

¹ Schupfer, *Istit. polit. longob.*, p. 152.

² Questa invece è l'opinione del Leo, *Ital. Staat.*, I 84 s.

³ Schupfer, *Istit. polit. longob.*, p. 386 ss.; Waitz, *Deutsche Verfassungsgesch.*, IV 55 ss.

⁴ Più probabilmente si tratta qui di una tassa, pagata per il diritto di industria garantito dallo Stato, come avveniva per ogni diritto di monopolio.

⁵ Cfr. Waitz, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, IV 48-50, 61 ss.; Calisse, *St. del dir. ital.*, II 182.

tanto si può affermare un sistema tributario generale, che invece qui apparisce, con caratteri e forme eccezionali ed esclusive.

Con questo ci siamo aperti la via per escludere l'ipotesi del Leo. Essa suppone una organizzazione economica e politica, che non ha nulla di reale in Italia. Ricordando quella ricca produzione d'industrie e di commerci, che, nel tempo del fiorire dell'impero, largamente si dimostra,¹ e volendo queste ricchezze, come i frutti della terra, soggette a tributo, immagina che sotto i Longobardi gli artigiani e i negozianti siano stati conservati negli antichi corpi, tenuti a una prestazione pubblica e collegialmente garanti di essa, verso i duchi, verso il re, verso la chiesa.² A tutto ciò si oppongono direttamente il silenzio delle fonti e il fatto, che, alla metà del secolo VI, una lenta e irrefrenabile decadenza aveva disciolto gli antichi vincoli economici. La terra era divenuta la massima fonte della produzione, e alla terra i Longobardi avevano chiesto originariamente il reddito, garantito naturalmente per la stabilità del suolo.³ Le ricchezze mobiliari e industriali avevano pagato largamente il loro tributo ai vincitori col bottino e col saccheggio;⁴ e questi erano stati gli ultimi colpi battuti sulla vita economica d'Italia, che s'adagia poi nel silenzio dei bui secoli barbarici. Al sistema curtense, sempre preponderante appena prevale l'economia puramente fondiaria, s'erano riallacciate le forze tutte del lavoro; e le poche tracce di libera industria, i deboli segni di una attività commerciale ancor viva, non sono sufficienti a ideare un sistema tributario, che contrasta, se non altro, colla povertà del cespite imponibile. Oltretutto l'attribuire ai Longobardi il concetto e le forme di una responsabilità collettiva, sorgente dal seno di una corporazione, composta in ordine di persona giuridica, è cosa che va contro i principii del diritto comune germanico,⁵ e che verrebbe apertamente negata,

¹ Cfr. Levasseur, *Hist. des classes ouvrières en France*, I 61 ss.

² H. Leo, *Entw. d. Verfass. d. lombard. Städte*, p. 21.

³ Schupfer, *Istit. polit. longob.*, p. 58 ss.

⁴ Sulle distruzioni e i saccheggi operati dai Longobardi in Italia, si veda Schupfer, *Istit. polit. longob.*, p. 42 ss.

⁵ Richiamo le esattissime sintesi di A. Heusler, *Inst. d. deutsch. Privatrechts*, I 253 ss. sulla storia della persona giuridica. Quanto alla corporazione, l'Heusler l'ammette come formazione posteriore al feudalesimo. Cfr. I 299-300. Sulle obbligazioni solidali e sul principio della responsabilità, si veda II 258 ss. Recentemente, anche O. Gierke, *Deutsches Privatrecht*, Leipzig 1895, I 458 riconosce la lenta e tarda formazione del concetto e delle forme corporative.

se ve ne fosse bisogno, da tutto il sistema politico del tempo¹.

A provare invece la fine della corporazione romana nel periodo longobardo, si hanno più sicuri argomenti. Anzitutto nessuna traccia è rimasta della sua costituzione e della sua attività, quantunque non siano mancati i documenti e le occasioni storiche, in cui si sarebbero dovute rivelare. Resta appena la memoria di quella associazione necessaria, che dal lavoro accomunato risulta; ma nulla si sa di capi liberamente eletti, di capacità giuridica collettiva, di responsabilità solidale, di consuetudini o di statuti realmente in vigore, di soggezione diretta allo Stato, che son tutti gli elementi antichi della corporazione romana², e che non avrebbero potuto sussistere accanto alle rozze forme della costituzione politica ed economica dei Longobardi. Le attribuzioni, che la corporazione aveva, eran tutte cessate, di fronte al sistema curtense, che avvolge duramente ogni attività economica, e di fronte allo Stato germanico, che si manifesta apertamente contrario alla libera associazione. Già nel periodo bizantino gli antichi collegi erano profondamente decaduti; perfino nei territori di Roma e di Ravenna, si erano lentamente dispersi, scomposti e trasformati, nella forma degenerativa della *schola*³. Tanto più la decadenza doveva essere profonda e insanabile sotto i Longobardi, che portavano un nuovo governo e una nuova vita. Si domanda: come si sarebbe ancora potuta sostenere la corporazione, quando si era dimostrata odiosa ai Romani stessi, che fuggivano il corpo, divenuto per lo Stato un mezzo di tirannide e di esazione⁴, per gli artigiani un vincolo di pena e di servitù?⁵ Come avrebbe potuto sussistere, quando il tributo ad essa imposto e la concorrenza del lavoro servile sarebbero bastati a portare l'ultimo crollo e ad eliminarla dall'ordinamento economico?⁶ Come sarebbe stata fa-

¹ Si veda il primo capo di questo studio.

² Su tutto ciò cfr. Liebenam, *Zur Gesch. u. Organ. d. röm. Vereinswesens*, p. 199 ss., 133-4, 181, 306, 257 ss.

³ Questa vedremo quasi esclusivamente viva in Roma e in Ravenna.

⁴ Liebenam, *Zur Gesch. u. Organ. d. röm. Vereinswesens*, p. 52-8.

⁵ Questo risulta evidente, al tempo degli Ostrogoti, soprattutto da Edict. Theodor. 64 e da Greg. I, Ep. X 26.

⁶ Se erano già insopportabili gli aggravii imposti alla corporazione nel periodo bizantino, avrebbero dovuto crescere sotto il dominio rozzo e severo dei Longobardi, e si avrebbe traccia di quelle defezioni, che troviamo sulla fine dell'antica età. Cfr. Nov. Valent. III 28; Edict. Theodor. 64. Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains*, Louvain 1895-6, II, 336 ss.

vorita ed accolta dai vincitori, quando questi avrebbero sempre veduto in essa un centro di aspirazioni, di interessi e di persone, congiuranti tutti a lor danno? ¹

La corporazione pertanto, divenuta economicamente impossibile, politicamente pericolosa, doveva scomparire da sè, e i Longobardi, fondandosi in Italia, non ebbero bisogno di distruggerla: solo, accogliendone gli avanzi nell'organizzazione dipendente della corte regia, impedirono che si ripresentasse nelle forme romane o che si costituisse in corpi dannosi all'esclusivo potere dello Stato germanico. E quando dalle fonti longobarde si ha memoria di arti industriali effettivamente esercitate, queste si presentano con un carattere di libertà e di mobilità, che contrasta coll'indole e collo scopo della corporazione antica. Gli artigiani infatti, singolarmente responsabili ², attendono liberamente alle arti ³, si trasportano volontariamente da un luogo ad un altro ⁴, posseggono individualmente senza vincolo corporativo di qualsiasi specie ⁵; e, in mancanza della famiglia, non succede, come al tempo romano, la corporazione ⁶, ma il fisco ⁷. Tutto ciò deve essere valido argomento, che toglie ogni dubbio sulla durata della corporazione romana, e che consiglia a rivolgere uno sguardo più attento sull'origine delle associazioni artigiane nel medio evo ⁸.

¹ Adopro qui gli argomenti portati da altri, contro l'esistenza della curia sotto i Longobardi, il cui sviluppo e la cui decadenza sono in qualche modo paralleli. Contro la distinzione troppo sistematicamente portata innanzi da L. M. Hartmann (*Urk. ein. röm. Gärtnergenoss.*, pp. 10-1) tra il fatto giuridico-politico della curia e il fatto economico della corporazione, osserviamo che, se nella corporazione presiedono le condizioni economiche, entrano pure numerosissimi gli elementi giuridici e politici, senza dei quali la corporazione non può esistere. E l'aver trascurato l'esame di questi ultimi è causa che ha portato le sue ricerche ad erronee conclusioni.

² Roth. 144, richiamando altresì Roth. 138, 152.

³ Roth. 144, 145.

⁴ Liu. 18.

⁵ Cfr. Troya, nr. 525 a. 739 (IV, 672); 972 a. 773 (V, 679-80) ecc.

⁶ Così in *Corp. Inscript. Lat.* VI, 7458; X 3488. Cfr. Liebenam, *Zur Gesch. u. Organ. d. röm. Vereinswesens*, p. 247.

⁷ Liu. 18, che è importantissimo a delineare la condizione giuridica dei negozianti e degli artefici.

⁸ Troppo semplice apparisce infatti la spiegazione che considera un fatto così complesso, quale l'origine di una istituzione giuridica come un prodotto diretto di un istituto anteriore. E questo tanto più dopo che il Marquardt, *Privatleben d. Römer*, p. 407 ss. e il Liebenam, *Zur Gesch. u.*

Ma, come di ogni istituto sociale, per quanto esausto nella sua effettiva attività, non tutto sparisce, così della corporazione restano parecchie tracce a segnarne il passaggio durante il medio evo. In Roma e in Ravenna, che più a lungo e più a dentro serbano il principio e le forme delle istituzioni romane, questa eredità viene accolta dalla *schola* ¹. Nelle altre città longobarde o bizantine, l'esercizio dell'arte manuale, tenuto in altissimo onore, fa sì che sussista ininterrottamente quella associazione naturale, che il lavoro diviso necessariamente produce, e riunisce, intorno alle corti signorili ed episcopali, i vari artigiani; finchè, per opera della ricostituzione sociale del secolo XI, anche la libera unione risorge e si afferma ². Dagli uffici regi ³, dalla gerarchia ecclesiastica ⁴, si conservano insieme i principii che possono dirsi immanenti, nelle tendenze associative dell'uomo: la sottoposizione ad un capo, la giurisdizione interiore, il vincolo dell'uguaglianza fraterna. Ma la gran mole corporativa romana, nelle sue forme peculiari, è scomparsa. Nè l'economia, nè lo Stato del periodo barbarico la consentono; e il lungo silenzio delle fonti ci avverte della sua spontanea e naturale fine.

Organ. d. röm. Vereinswesens, p. 49 ss., correggendo i risultati del Mommsen, hanno dimostrato che i collegi romani erano istituzioni erariali, costituiti in forma di sodalizzi, destinati a manifatturare i generi in natura percepiti dal fisco; privi perciò, sostanzialmente, di quel libero carattere di istituzione economica, che il germanesimo importa più tardi.

¹ Questa ha alcuni caratteri che la distinguono dalle corporazioni.

² Tale sviluppo può dirsi concorde, anche là dove, come in Germania, la corporazione romana non ebbe mai vita, poichè consimili cause danno origine, nel secolo XII, ai corpi d'arte e mestiere. Cfr. Maurer, *Geschichte der Städteverfassung*. Stuttgart 1869-71, II 321 ss.

³ Così i notai longobardi, sottoposti ai magistri e i monetieri, esercitanti l'ufficio nelle zecche regie. Cfr. Salvioli, *Dir. monet. ital.*, p. 44 ss.

⁴ Nelle grandi chiese medievali si conserva più che altrove l'ordinamento gerarchico. Anche sotto i Longobardi, il *primicerius* apparisce come carica diffusissima. Si veda Paul. Diac. IV 34; Troya, nr. 474 a. 729 (III, 508-9); R. Neap. *Arch. Mon.*, nr. 52 (I, part. II p. 3). Si vedrà pure come, nei monasteri, colla libera nomina dell'abate, colla comunione dei confratelli, si conservi qualche principio corporativo.

III.

Origini della gilda.

L'avvento dei Carolingi segna, per la Germania, il principio di una nuova vita sociale. Agli elementi romani e cristiani, che la forza barbarica aveva per un momento soffocati, dà nuovo vigore la robusta dinastia franca; e i germi nuovi, che il germanesimo aveva gettati, con rapido rigoglio si svolgono, originando nuovi bisogni, nuove forme e nuovi concetti. La società è tutta in un confuso e vario fermento di trasformazione: quando predominano ancora i principii dell'antica proprietà germanica, si costituisce la grande signoria territoriale¹; sorgono le nuove classi, mentre le antiche oppongono viva resistenza a disciogliersi²; la legislazione tende a un principio unitario, là dove la massima varietà delle leggi trionfa³; lo Stato cerca una nuova base e una più forte coesione per il suo potere, nel tempo che la sovranità territoriale tende già a frazionarsi nei numerosi istituti feudali. Questo moto riformatore trae seco necessariamente una modificazione dei rapporti sorgenti fra lo Stato e i varii gruppi associativi; e a questo mutamento dovremo prestare la nostra attenzione, rivolgendoci prima ai caratteri che assunse presso i regni germanici e settentrionali, per venir poi all'Italia, dove le riforme dei tempi carolingi ebbero largo riflesso.

Le nuove condizioni economiche, sorgenti dal rafforzamento della proprietà privata, dalla possibilità di un più rapido scambio dei prodotti, dalla libera ammissione ad un ufficio pubblico, che poteva dare onori e ricchezza⁴, tendevano a sciogliere l'individuo

¹ Sulla formazione delle grandi proprietà ecclesiastiche e laiche si veda l'analisi profonda di v. Inama-Sternegg, *Ausbildung d. gross. Grundherr.* p. 32 ss. 44 ss. Cfr. Roth, *Beneficialwesen*, p. 248 ss.

² Schröder, *Lehrbuch d. deut. Rechtsgesch.* p. 209 ss. Per la nuova delimitazione delle classi vedi Schröder, pp. 212-4.

³ Si vuol così notare che il periodo carolingio è insieme il tempo del costituirsi definitivo dei vari diritti popolari e del fiorire della personalità del diritto, mentre la legislazione dei Capitolari tende a quel principio unitario e territoriale, che ebbe a notare il Brunner, *Deutsche Rechtsgesch.*, I pp. 374-7.

⁴ Cfr. Lamprecht, *Deutsches Wirtschaftsleben*, I 667-9 ss.

dagli antichi impacci, a ridonargli l'attitudine e il potere di più liberi moti. Il vincolo che univa all'ordinamento sociale non doveva più essere l'appartenenza ad una delle antiche classi, a un gruppo gentilizio tradizionalmente formato, al cerchio chiuso di una associazione agraria; si sarebbe voluto ormai che il singolo fosse restituito alla possibilità piena della lotta personale, alla condizione di giovare delle sue proprie attività, delle sue forze economiche, dei vari suoi meriti intellettuali e morali¹. A questo tendeva, con cosciente vigore, la legislazione carolingia, che si sforzava di ricollegare l'individuo immediatamente allo Stato, sciogliendo i vincoli della famiglia², sottoponendo tutta la protezione giuridica all'azione del potere centrale,³ organizzando una attiva sorveglianza, che dai governi locali metteva capo al re⁴. Se non che questi cangiamenti, applicati ad una società confusa nei vari moti rivoluzionari del tempo, erano stati troppo subitanei; e l'azione dello Stato — che aveva rinvenuto nell'idea dell'impero un principio troppo largo, a cui mal rispondevano le forze, in realtà scarse e inadeguate — si era ormai dimostrata impotente ad una valevole difesa del diritto⁵. Intanto, il gruppo familiare si era andato allentando in mezzo alle nuove condizioni sociali e di fronte alle pretese assorbenti dello Stato⁶. Alla larga coesione dei componenti la *gens* succede la famiglia ricondotta ai suoi membri costitutivi; alla responsabilità collettiva si sostituisce la responsabilità individuale, solo in certi casi e sotto certe condizioni estesa ai parenti; alla necessaria comunione della vita domestica subentra l'infinita varietà degli uffici e delle condizioni. Ma, nel fatto, l'individuo, che si trovava da una parte disciolto dai vincoli protettivi della parentela, cercava poi invano presso lo Stato quella

¹ Questo dimostra Inama-Sternegg, *Deutsche Wirtschaftsgeschichte*, I pp. 214-6.

² Brunner, *Deutsche Rechtsgeschichte*, I 217.

³ Cap. Miss. a. 805. c. 9 (Boret. I p. 124); Cap. Lud. I a. 821 c. 7 (Boret. I 301). Cfr. Anseg. IV 7.

⁴ Sui messi regi si veda Brunner, *Deutsche Rechtsgesch.*, II p. 189 ss.

⁵ Si ponga mente alla generale decadenza dell'impero dei Carolingi; alla fine prematura che l'istituto dei messi regi trovò, come organo attivo dell'amministrazione centrale; alla subita degenerazione delle libere assemblee popolari, che già Incmaro (De ord. pal., 1-3) lamenta, il rapido decadere di quella coltura che le scuole carolingie avevano fondato. Cfr. Glasson, *Histoire du droit de la France*, Paris 1888, II pp. 397-499.

⁶ Cfr. Brunner, *Deutsche Rechtsgesch.* I, 217, 221.

tutela personale, che assicura l'esistenza; onde il diritto poteva dirsi ancora una volta nella massima incertezza.

A rafforzare il compito della difesa personale sorgono i vari rapporti volontari, che collegando l'individuo ad una persona estranea, di pari condizione o di più forte potere, gli garantiscono quella sicurezza, che il gruppo gentilizio disorganizzato e lo Stato impotente non possono dargli. Si afferma così l'istituto del vassallaggio¹, e si presenta a un tratto la libera associazione, nelle vesti germaniche della gilda², forme di natura diversa e di diverso valore, ma espressioni concomitanti di un medesimo bisogno.

Nel regno franco si trovano le prime tracce della gilda, verso la fine del secolo VIII, quando gli elementi modificatori della vita sociale più rapidamente operavano. E lo Stato scopre subito in queste nuove formazioni un potere pericoloso, che tenta di appropriarsi qualche suo compito o di sostituirsi ai suoi organi; e, con successive proibizioni, si adopa a soffocare l'associazione nascente. Ma la gilda, che era una delle manifestazioni necessarie del bisogno generale di protezione giuridica, continua per tutto il secolo IX la sua esistenza or palese ed or latente, finchè l'organizzazione feudale, abbarbicandosi ormai tenacemente, non riesce a sostituirsi, con carattere esclusivo, in tutte le forme della società medievale³. Dovendo noi toccare brevemente di questo istituto, che si sviluppa massimamente in paesi stranieri, non discuteremo le varie teorie, che sull'origine e sulla natura della gilda si disputano ancora il campo⁴, ma rileveremo sinteticamente i

¹ Sulle cause del suo sorgere si vedano Roth, *Beneficialwesen*, p. 169 ss. 302 ss.; Waitz, *Verfassungsgeschichte* II, 1, p. 293 ss.; Garsonnet, *La re-commandation et les bénéfices à l'époque franque*, in *Nouvelle Revue historique de droit*, II 443 ss. Schröder, *D. Rechtsgeschichte*, pp. 152-3 156.

² Non diverse cause assegna alle origini della gilda, con acuta analisi, il Gierke, *Deutsche Genossenschaftsrecht*, I 220-6.

³ Rileveremo al capo quinto il carattere del feudalismo essenzialmente contrario alle associazioni politiche.

⁴ Il segnare i punti capitali di queste teorie può essere, per l'argomento nostro, istruttivo. Prima ancora che autori stranieri esagerando il carattere pagano della gilda, la derivassero esclusivamente dalla consuetudini dei sacrifici pagani, il Muratori, *Antiq. it. m. aev.*, diss. 75 (III c. 722 ss.) con felice intuizione, ne rivelava il carattere eminentemente cristiano. Per vie indipendenti il Wilda, *Das Gildewesen im Mittelalter. Von der Ges. der Wissensch. in Kopenhagen gekrönte Preisschrift*, Halle 1831, p. 3 ss. derivava la gilda dall'unione delle consuetudini pagane coll'elemento cristiano, dimostrandone lo scopo della tutela giuridica, da cui

caratteri propri di essa, per progredire poi nell'esame delle forme associative proprie della vita giuridica nostra.

La gilda germanica si presenta tosto come associazione volontaria, stretta per iscopo di protezione giuridica. Essa trova la sua origine naturale appena l'allentamento del legame gentilizio tende a sciogliere l'individuo dalla società patriarcale, e quando lo Stato, non pienamente svolto nei suoi organi esecutivi, si dimostra insufficiente al suo compito essenziale.

Nel suo lento sviluppo, determinandosi in forme esteriori caratteristiche, la gilda si appropria i vari elementi, che al tempo della sua formazione si mostravano massimamente operosi. Da vecchie consuetudini, che solevano riunire in convivio fraterno le persone vincolate per qualsiasi rapporto giuridico¹ e che il cristianesimo, con innesto fecondo, andava spogliando del loro carattere pagano², trae la gilda l'uso del banchetto, che ne è come

prende argomento per assegnare loro l'attributo di gilde protettive (*Schutzgilden*). Posteriormente Hartwig, *Untersuchungen über die ersten Anfänge des Gildewesens in Forsch. z. deutsche Geschichte*, I (1862) pp. 133-63 la paragonava agli istituti romani similari, mentre il Gierke, *Deutsche Genossenschaftsrecht*, I p. 220 ss., prescindendo dalla definizione degli elementi informatori, stabiliva, con profondo senso storico, le cause e il momento della loro formazione. Muovendosi in un campo relativamente ristretto, M. Pappenheim, *Die altdänischen Schutzgilden. Ein Beitrag zur Rechtsgeschichte der germanischen Genossenschafts*, Breslau 1885, p. 12 ss., 18 ss., combattendo le ipotesi del Wilda, trovava le origini di questa associazione germanica in uno svolgimento naturale dell'istituto nordico dell'affratellamento. Contro queste conclusioni, riallacciandosi alla teoria del Wilda, si levavano K. Maurer, in *Krit. Vierteljahrschrift*, NF. IX 350 ss. e K. Hegel, *Städte und Gilden d. germ. Völk.* I 5-11, onde quella teoria può dirsi ancora dominante. Ai numerosi scrittori, che trattarono della gilda, senza apportare alla questione elementi nuovi, accenneremo in seguito, a mano a mano che avremo occasione di trarne profitto.

¹ Sulle consuetudini del banchetto si noti Tacito, *Germ.* c. 22. Cfr. Tamassia, *Affratellamento*, p. 25. La generalità di questo uso viene di nuovo ampiamente dimostrata da M. Pappenheim, *Ein altnorwegisches Schutzgildenstatut nach seiner Bedeutung für die Geschichte des nordgermanischen Gildewesens*, Breslau 1888, pp. 14-5. L'elemento pagano della gilda fu definitivamente rivelato dal Wilda, *Gildewesen*, pp. 5-25.

² Al fugace e fortunato accenno del nostro Muratori, da noi ricordato, fanno riscontro le ampie prove del Wilda, *Gildewesen*, p. 23 ss. 63-5 e le conclusioni del Maurer, in *Krit. Vierteljahrschr.* IX 350; di Hartwig, *Untersuch.*, p. 150 ss., di K. Hegel, *Städte und Gilden*, I 5, che fanno ormai ritenere per certa la derivazione della gilda dal banchetto pagano trasformato in un cristiano e legale convito. Le prove che il

il nucleo primo, e il nome, che la distinguerà ormai da ogni altro istituto¹; dalla famiglia, che resta ancora a prototipo dell'organizzazione sociale, e dalle forme artificiali da essa derivate², provengono alla gilda l'obbligo del giuramento e quel carattere di fratellanza, che resteranno elementi fondamentali di essa³. Ma se il dovere di mutua assistenza, il giuramento, la celebrazione di comuni uffici religiosi e il banchetto possono considerarsi come espressioni e forme, che dovevano rafforzare e plasmare la gilda, l'idea tuttavia era nuova, come erano nuove tanto le condizioni sociali da cui germinava, quanto l'istituto che ne risultava⁴. Tale istituto, per la sua generale espansione, si mostra non già come esclusivo di qualche ceppo tedesco ma come spontanea e

Pappenheim, *Altdän. Schutzgilden*, pp. 11-3, 52-4, raccoglie, per dimostrare l'elemento cristiano essere posteriore alle origini della gilda, oltre che possono valere solo per la Danimarca, non ci sembrano definitive, soprattutto perchè partono dal principio esagerato, che il cristianesimo avrebbe dovuto reprimere ogni sentimento di vendetta, mentre sappiamo che in questo senso la sua opera si manifesta molto lentamente.

¹ Concordano per lo più gli scrittori per derivare la voce gilda dalla radice del verbo tedesco *gelten*, togliendo così il nome dalla tassa o censo che si pagava per il banchetto sociale. A questa spiegazione conviene la traduzione latina di gilda per convivium. Cfr. Pappenheim, *Altdän. Schutzgilden*, p. 109 ss., Hegel *Städte und Gilden*, I pp. 4-5.

² Partendo dal fugace accenno del Wilda, *Gildenwesen*, p. 57, che considera la gilda come una famiglia artificiale, molti scrittori hanno tratto argomento per esagerarne questo carattere, e tra essi Brentano, *Zur Geschichte d. engl. Gewerksvereine*, Berlin 1871, p. 15; Tamassia, *Affratellamento*, pp. 22, 25; Salvioni, *Le gilde inglesi in Rassegna nazionale*, XII (1893) pp. 309-10 e ultimamente A. Doren, *Untersuchungen zur Gesch. der Kaufmannsgilden des Mittelalters. Ein Beitrag zur Wirtschafts- Social- u. Verfassungsgeschichte der mittelalterl. Städte*, Leipzig 1893, pp. 5-16. Contro di essi Waitz, *Verfassungsgesch.*, I 90 nega ogni unione della gilda colla famiglia, e giustamente il Pappenheim, *Altdän. Schutzgilden*, p. 85 ss. ha dimostrato come la gilda adempia a funzioni in parte maggiori e in parte minori dell'unione gentilizia. Ma il Pappenheim, p. 18 ss. esagera alla sua volta là dove considera l'affratellamento (*Blutsbrüderschaft*) come il germe originario della gilda, mentre le prove del Tamassia, *Affratellamento*, pp. 6, 29, 40, 70, concludono per restringere questo istituto a poche stirpi germaniche, dimostrandolo ad ogni modo straniero ai Franchi, presso i quali invece fioriva ampiamente la gilda.

³ Si deve al Pappenheim, *Altdän. Schutzgilden*, pp. 18-54 la esatta determinazione che spiega l'importanza del giuramento e dell'obbligo di mutua protezione nella gilda, e in questo punto le osservazioni del Pappenheim risultano in alto grado scientifiche.

⁴ Cfr. Inama-Sternegg, *Deutsche Wirtschaftsgeschichte*, I 262-3.

comune espressione dello spirito associativo dei Germani, appena siano gettate e si svolgano le cause e le condizioni, che ad esso danno vita e vigore¹.

Al regno franco, dove prima si svilupparono le cause che presso le stirpi germaniche dovevan dare origine alla gilda, porteremo con più attento esame lo sguardo. Per quella tendenza, da noi rilevata, dello Stato germanico a contenere gli impulsi associativi, nelle forme necessarie della famiglia o del vicinato, e a vedere in ogni associazione volontaria un elemento pericoloso alla sua esistenza e alle sue funzioni, Carlomagno, nell'anno 779, proibiva le gilde strette con giuramento, riconoscendo che il loro pericolo consisteva più nel modo di costituzione di queste fratellanze, che nei singoli scopi da esse preposti alla propria azione². Volendosi infatti conservato il vincolo sacro del giuramento a guarentire la fedeltà dovuta al sovrano o al signore feudale³, ogni altro giuramento, che senza cooperazione dello Stato veniva a costituire tra estranee persone un rapporto durevole di reciproco aiuto, doveva mostrarsi come incompatibile e dannoso. Era ancor molto se lo Stato concedeva di sussistere ad alcune associazioni, che si proponevano gli scopi leciti del sussidio pecuniario in caso di estremo bisogno, del mutuo soccorso in caso di incendio o di naufragio⁴. Poco più tardi, contro le gilde si pronunziavano an-

¹ Ciò dimostrano il largo campo d'azione della gilda (Franchi, Anglosassoni, Danesi e Norvegesi) e il momento sociale del suo sorgere. L'affermazione del diverso tempo d'origine non contrasta a ciò, poichè l'origine della gilda dipende da una data forma di condizioni sociali, che si ebbe in diversi tempi nei diversi paesi; nè si può ammettere un istituto di tale importanza come direttamente importato da un paese in un altro. Tutto il diritto germanico sta del resto a dimostrare una stretta parentela, che non può escludere *a priori* la somiglianza di un istituto. Brunner, *Deutsche Rechtsgesch.*, I 2.

² Cap. Heristal. a. 779 c. 16 (Boret. I 51): De sacramentis per gildonia invicem coniurantibus (i. e. coniurantium), ut nemo facere praesumat. Alio vero modo de illorum elemosinis aut de incendio aut de naufragio quamvis convenientias faciat nemo in hoc iurare praesumat. Cfr. c. 14 (Boret. I 50): De truste faciendo nemo praesumat.

³ Il II capit. missor. a. 805 c. 9 (Boret. I 124) determina che il giuramento sia prestato solo in tre casi: 1.° al sovrano, 2.° al signore feudale, 3.° nei negozi giuridici in cui per legge deve intervenire: De iuramento, ut nulli alteri per sacramentum fidelitas promittatur, nisi nobis et unicuique proprio seniore ad nostram utilitatem et sui senioris, excepto his sacramentis, quae iustae secundum legem alteri ab altero debentur.

⁴ Cfr. il Cap. Heristal. a. 779 c. 16 cit. e le interpretazioni di K. Hegel, *Städte und Gilden*, I pp. 1-2; Wilda, *Gildenwesen*, pp. 34-5.

cora le leggi, condannando i banchetti che ne erano espressione, quand'anche assumessero la forma religiosa o cercassero di porsi sotto l'egida regia¹; finchè, nel 794, una disposizione recisa proibisce ogni specie d'associazione, di qualsiasi forma o natura². Ma la gilda continua ancora la sua vita, che le condizioni sociali rendono necessaria; onde vediamo le leggi colpire di nuovo con pena singolare le associazioni strette con giuramento, mentre che con più mite sanzione si puniscono pur tuttavia quelle costituite per altri simboli o modi³. E per queste leggi, noi apprendiamo che tali associazioni venivano strette anche fra servi e fra persone di classi inferiori, che cercavano nell'unione la forza, per opporsi alle ingiuste oppressioni dei signori e alle calamità frequenti dei tempi. Contro di esse, che nei luoghi marittimi, per le incursioni dei pirati e per la soveglianza meno attenta del governo centrale, dovevano trovare maggiore impulso e maggiore opportunità per sorgere, Lodovico I, nell'anno 821, si scagliava; e il rafforzarsi dell'organizzazione feudale, che in queste leggi si rivela, ci spiega la durezza crescente dello Stato⁴. Il quale pro-

¹ Cap. Duplex legat. edictum a. 789 (I 64) c. 26: Omnino prohibendum est omnibus ebrietatis malum, et istas coniurationes quas faciunt per sanctum Stephanum aut per nos aut per filios nostros prohibemus. Et praecipimus, ut episcopi vel abbates non vadant per casas miscendo. Sulla coincidenza della festa di S. Stefano colla grande festa della pagania, cfr. Waitz, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, IV 436.

² Synod. Francof. a. 794 (I 77) c. 31: De coniurationibus et conspirationibus, ne fiant; et ubi sunt inventae, destruantur. Questo inciso ultimo pare accenni ad istituzioni visibili, permanenti. Cfr. il Cap. a. 856 c. 12 (ed. Pertz Leg. I 438): Similiter et de conspirationibus novicis iuxta capitulare emendent.

³ Cap. Missorum in Theod. vil. dat. secundum c. a. 805 (I 124): c. 10: De conspirationibus vero quicumque facere praesumpserit et sacramento quaecumque conspirationem firmaverint, ut triplici ratione iudicentur. Primo, ut ubicumque aliquid malum per hoc perpetratum fuit, auctores facti interficiantur; adiutores vero eorum singuli alter ab altero flagellentur et nares sibi invicem praecidant. Ubi vero nihil mali perpetratum est similiter quidem inter se flagellentur et capillos sibi vicissim detendant. Si vero per dexteram aliqua conspiratio firmata fuerit, si liberi sunt, aut iurent cum idoneis coniuratoribus hoc pro malo non fecisse, aut si facere non potuerint suam legem componant; si vero servi sunt flagellentur. Et ut de caetero in regno nostro nulla huiusmodi conspiratio fiat, nec per sacramentum nec sine sacramentum.

⁴ Cap. Miss. a. 821 (I 301) c. 7: De coniurationibus servorum quae fiunt in Flandris et Menpisco et caeteris maritimis locis volumus ut per missos nostros iudicetur dominis servorum illorum, ut constringat eos, ne ultra tales coniurationes facere praesumant.

segue nella sua opera di distruzione, condannando ancora una volta qualsiasi associazione, per qualsiasi forma costituita¹, e proibendo espressamente la gilda, quand'anche fosse sorta per sanare, con iniziativa di privata collettività, la deficienza delle forze attive dello Stato². E questi sforzi della legislazione, questa tenacia con cui la forma popolare della gilda resiste, fin quasi alla fine del periodo carolingio³, sono le prove più palesi dell'incertezza del diritto dominante in questi tempi e delle tristi condizioni sociali fatte alla vita popolare⁴, la quale troverà nell'organismo feudale quell'assetto uniforme, che interromperà ogni forza di liberi moti.

Nè altrimenti severa si dimostrava contro le associazioni la Chiesa, che, nella sua forte compagine, conquistata nel regno franco durante il secolo IX⁵, cercava di ricondurre ogni istituzione temporale alle regole canoniche e vedeva nelle libere gilde un principio contrario alla sua autorità, un pretesto di illeciti godimenti e di disordini. Quindi all'opera della legislazione carolingia si accompagna quella dei concili⁶ e delle prescrizioni ec-

¹ Hlotarii capit. ital. mem. Olonnae comitibus data a. 822-3 (I 316) c. 4: Volumus de obligationibus, ut nullus homo per sacramentum nec per aliam obligationem adunationem faciat. Altra legge di Lotario dell'a. 825 (Pertz, p. 352) c. 10 parla delle collectae ad maleficiendum.

² Karoloman. Capit. vernense a. 884 (ed. Krause II 375) c. 14: Volumus ut presbyteri et ministri comitis villanis precipiant ne collectam faciant, quam vulgo geldam vocant contra illos qui aliquid rapuerint.

³ Alcuni dei capitolari da noi citati appartengono alla seconda metà del secolo IX e a questo tempo si riferiscono le notizie che delle gilde ci lasciò Inemaro, a cui accenneremo.

⁴ Sulla condizione fatta al diritto in questi tempi si vedano Simson, *Jahrbücher des fränkisch. Reichs unter Ludwig d. Fr.* I pp. 181-2; Glasson, *Histoire du droit et des instit. de la France*, II 211-3; Inama-Sternegg, *Deutsche Wirtschaftsgesch.*, I 240-5. Cfr. massimamente il Cap. ital. Loth. c. 68 (66) (ed. Padelletti, I p. 416): De oppressione pauperum liberorum hominum, ut non fiant a potentioribus per aliquod malum ingenium contra iustitiam oppressi, ita ut coacti res eorum vendant aut tradant. Ideo hoc ut supra diximus de liberis hominibus, ne forte parentes eorum contra iustitiam fiant exheredati, et regale obsequium minuetur, et ipsi heredes propter indigentiam mendici vel latrones seu malefactores efficiantur.

⁵ Cfr. Waitz, *Verfassungsgeschichte*, III 12 ss, 27-43, 161 ss.

⁶ Cfr. Synod. Magunt. a. 847 c. 5 (Mansi, XIV 904) che proibisce le coniurationes et conspirationes... contra potestates in unoquoque ordine (ecclesiastico o temporale)... constitutas; Synod. Laur. a. 843 c. 2 (Mansi XIV 798); Conc. Namnet. c. 14 (Mansi XVIII, 170).

clesiastiche¹, che si adoprano a proibire il banchetto e ogni altra forma profana nella gilda, permettendo solamente che intorno alla Chiesa sorgessero consorzi religiosi, destinati a scopo di preghiere reciproche, di messe, elemosine ed altre opere pie.² Soprattutto severa si dimostra la Chiesa contro le antiche consuetudini germaniche, che celebravano con riunioni solenni gli anniversari funebri³, e contro le assemblee mensili degli ecclesiastici, dove in comune banchetto⁴, sempre più numerosi si raggruppavano i laici⁵.

A compiere questa rapida delineazione della gilda franca, dopo aver indicate le testimonianze storiche dagli scrittori concordemente riportate⁶, ci rimane da notare ancora due fonti sincrone,

¹ Capit. Hincmari c. 14, 15, 16 (Hincmari, Opera, I 713-5). Che in tutte le disposizioni concernenti associazioni popolari, raccolte sul fondamento di un banchetto comune si tratti di vera e propria gilda, dimostra il fatto, che quelle unioni di cui parla in modo generale il Conc. Namnet, c. 15 (de collectis vel confratriis quas consortia vocant) vengono da Iucmaro espressamente indicate come gilde (Hincm. cap. 16: De collectis quas geldonias vel confratrias vocant).

² Conc. Namn. a. incerti, c. 15 (Mansi XVIII 170): De collectis vel confratriis quas consortia vocant... ut tantum fiat quantum rectum ad auctoritatem et utilitatem atque ad salutem animae pertinet; id est ut in omni obsequio religionis, videlicet in oblatione, in luminaribus, in exequiis defunctorum, in eleemosynariis, et caeteris pietatis officiis. Cfr. Cap Hincm. 16 (Op. I 715). La data di questo concilio, sebbene Hartwig, *Untersuch.*, p. 135 voglia attribuirlo ai primi anni del secolo IX, crediamo tuttavia che non debba essere assegnata prima della metà del secolo IX.

³ Cap. Hincm. 14 (Op. I 713-4): Ut nullus presbyterorum ad anniversariam diem vel tricesimam tertiam vel septimam alicuius defuncti, aut quacumque vocatione ad collectam (banchetto) presbyteri conuenerint, se inebriare praesumat, nec precari in amore sanctorum vel ipsius animae bibere aut alios ad bibendum cogere.

⁴ Ibid. c. 15 (Op. I 714): Ut quando presbyteri per kalendas simul conuenerint post peractum diuinum mysterium... non quasi ad prandium ibi ad tabulam resideant et per tales inconuenientes pastellos se inuicem grauent.

⁵ Partecipano infatti alle *calende*, come nota Hartwig, *Untersuch.*, p. 161, sul fondamento di Ekkerardi IV Casus S. Galli (898-907) MGH. Script. II 81: Convivia fratribus duodecim diebus in anno id est in kalendis, quamdiu seculariter vixit, hilariter facere suevit, in quibus et ipse, si aderat, Minister precedebat. Cfr. Hegel, *Städte und Gilden*, I 8.

⁶ Della gilda franca trattarono più ampiamente Wilda, *Gildenwesen*, pp. 34-45; Hartwig, *Untersuchungen*, pp. 133-63; Gierke, *Deutsch. Genossenschaftsrecht*, I 230 ss.; Inama-Sternegg, *Deutsche Wirtschaftsgesch.*, I 261-7; Salvioni, *Le gilde inglesi*, pp. 310-4; Tamassia, *Affratellamento*, pp. 22-9; Hegel, *Städte und Gilden*, I 1-11.

rimaste fin qui per questo rapporto inesplorate e che confermano l'ultima evoluzione della gilda verso le istituzioni religiose. A sostegno della Chiesa franca, come è noto, si andavano creando, verso la metà del secolo IX, parecchie falsificazioni canoniche, di cui è massima, per importanza e valore, la falsificazione pseudoisidoriana¹. I compilatori di questa raccolta, coi loro sforzi di riforma ecclesiastica, ci fanno palese che in questi tempi si sviluppavano dalle associazioni popolari frequenti cospirazioni, le quali insorgevano non solo contro le autorità politiche, ma anche contro le ecclesiastiche²; e questi falsificatori, ispirandosi tanto alle disposizioni conciliari³ quanto alle proibizioni temporali romane o carolingie,⁴ crearono una nuova disposizione canonica, che tendeva a reprimere con pene spirituali questi moti⁵. Intanto la gilda si era ormai raccolta all'ombra delle chiese, cercando così

¹ Sulla frequenza delle falsificazioni nella Francia occidentale e sulle false Decretali si veda Simson, *Die Entstehung der Pseudoisidorischen Fälschungen in Le Mans*, Leipzig 1886, pp. 28 ss., 107.

² Di queste cospirazioni ci lasciano memoria, oltrechè le proibizioni legislative e canoniche (Synod. Magunt. a. 847 c. 5; Mansi XIV 904; Syn. Laur. a. 843 c. 2, Mansi XIV 798; Cap. Miss. a. 856 c. 12 (Pertz, I 438) anche le fonti storiche: Annales Fuldenses a. 848 e 866 (MGH. Script. I 365, 379); Hincmar., Vita Rem., I ott. 107, 155; Nidhart, IV 2 (MGH. Script. II 668). Da quest'ultima fonte si può vedere l'importanza del giuramento nelle cospirazioni politiche.

³ Conc. Chalcid. c. 18 (ed. Hinschius, p. 287): Coniurationum et conspirationum crimen, quod apud Graecos dicitur fratria, et publici etiam legibus certum est penitus inhiberi, hoc multo magis in sancta Dei ecclesia ne fiat conuenit abdicare. Si qui vero clerici seu monachi inventi fuerint coniurantes, aut fratrias vel factiones aliquas componentes suis episcopis aut aliis clericis, omni modo cadant de proprio gradu.

⁴ Cfr. C. Th. XVI 4, 1; 5, 57; C. Just., I 1, 4; Cap. miss. a. 805 c. 10 (Boret. I 124).

⁵ Decretales pseudoisidorianae, ed. Hinschius, Lipsiae 1863, Ep. Calixti II, c. 8 e 9 (p. 138): Ut conspirantes in accusatione non recipiantur. Conspirationem vero crimina vestris in partibus vigere audivimus et plebes contra episcopos suos conspirare nobis mandatum est. Cuius criminis astutia non solum inter christianos abhominabilis est, sed etiam inter ethnicos et ab exteris legibus prohibita. Et idcirco huius criminis reos non solum ecclesiasticae, sed etiam saeculi dampnant leges. et non solum conspirantes sed etiam consentientes eis. Il Tamassia, *Odofredo in Atti dep. stor. di Romagna*, ser. III, vol. XII pp. 20-1, ha riconosciuto che tale passo pseudoisidoriano non deve essere stato senza influenza in qualcuna delle falsificazioni gualcosine. Cfr. C. Just., II 58 (59) 3.

di sfuggire alle persecuzioni temporali e attribuendo a sè stessa gli scopi legittimi del culto e degli uffici funebri, che daranno poi origine alle fraternità ecclesiastiche, già ampiamente sviluppate fin dalla prima metà del medio evo¹. Di queste tendenze porgono la conferma due capitoli della *Collectio de ecclesiis et cappellis* di Incmaro di Rheims, recentemente editi². Per essi e per i loro rapporti cogli altri capitoli di Incmaro stesso³, risulta chiaro che, intorno alle chiese rurali, si erano resi frequenti i banchetti sociali della gilda, collo scopo capitale di onoranze funebri ai consoci morti, e a queste colleganze laiche si invitavano spesso i sacerdoti, che vi portavano la loro parola o i loro uffici⁴. Tali colleganze avevano molto spesso origine dalle riunioni mensili dei sacerdoti e del popolo per le singole decanie, poichè ivi gli ecclesiastici trovavano occasione di rassodare il sentimento religioso che doveva accompagnare i defunti e poichè al popolo, nella forma popolare del banchetto, era concesso di sanzionare quei vincoli di coesione, che assicuravano a ciascuno, nel territorio, la pace e il diritto⁵. Così la gilda franca aveva compiuta la sua evoluzione. Sviluppata da consuetudini pagane, che la Chiesa aveva cercato di incristianire e di regolare, essa si era dapprima dimostrata nel suo aspetto originario di associazione stretta per iscopi di reciproca protezione. In processo di tempo, combattuta in queste sue forme politiche dalle leggi temporali e dalle prescrizioni canoniche e assorbita dalle forze esclusive dell'organizzazione feudale, essa si era rivestita di forme massimamente ecclesiastiche, svolgendo quell'elemento religioso, che in essa era sempre stato vitale, e che fu il germe da cui si esplicò la fraternità religiosa dei tempi posteriori.

¹ Cfr. G. Abignente, *Le Chartulae fraternitatis e il libro dei Confratres* in *Arch. stor. per le prov. napol.*, XIII (1888) pp. 449-83.

² Editi primamente dal Gundlach in *Zeitschrift f. Kirchengesch.*, X (1889) pp. 92-145 e ripubblicati indipendentemente dal Gaudenzi, *Bibliotheca juridica medii aevi*, Bononiae 1892, p. 3 ss.

³ Cap. Hincm. c. 14-7 (Op. I 713-5).

⁴ Coll. de eccl. et cap. ed. Gaudenzi, p. 17: Ut invitati a religiosis quibusque pro memoriis carorum suorum non se inebriant, neque inter pocula cantare presumant; sed cum religione prandent et cum sobrietate bibant, et quae ad edificationem pertinent loquantur, et ad tempus ad ecclesias suas redeant. Cfr. Cap. Hincm. c. 14 (Op. I 713-4).

⁵ Coll. de eccl. et cap., ed. Gaudenzi, p. 17: Ut in unoquoque mense statuta die per singulas decania simul convenient, et convenientes non pastis vel potationibus vacent, sed de suo ministerio et de religiosa conversatione atque de his quae in eorum parrochiis accidunt sermonem habeant. Cfr. Cap. Hincm. c. 15 (Op. I 714).

A una simile forma erano arrivate, per diversa via, le gilde anglosassoni. Di esse serbano oscure tracce le ordinanze dei primi re popolari¹, e sebbene non sia possibile, per la scarsezza delle fonti, il determinare la loro organizzazione, si può tuttavia indicare il carattere². Questo carattere si dimostra massimamente legato all'ordinamento familiare, da cui la gilda in questo caso direttamente emanava³; e in Inghilterra, dove i re anglosassoni seppero robustamente tenere il governo, tale carattere fece sì che la gilda, rattenuta in tali rigidi termini, venisse ammessa e sanzionata nel diritto popolare legislativo, come associazione sussidiaria e subordinata della famiglia⁴. In questo ambito, relativamente ristretto, essa potè sussistere a lungo, finchè i Normanni

¹ Sono alcune disposizioni di Ines (688-693) e di Aelfred (871-901) in Schmid, *Die Gesetze der Angelsachsen, mit deutsch. u. altlatein. Uebersetz.*, 2. Aufl., Leipzig 1858, pp. 28, 30, 86.

² Sull'opinione di coloro che negano ogni accenno alla gilda nelle leggi anglosassoni (Gierke, *Das deutsche Genossenschaftsrecht*, I 224 n. 4 Hartwig, *Untersuchungen*, p. 136 n. 4) prevale ormai l'opinione che vede nei *gegildan* di quelle leggi veri e propri soci di gilde. Questo sostengono Waitz, *Verfassungsgeschichte*, I 461-3; Schmid, *Glossar.*, p. 589; Tamassia, *Affratellamento*, p. 28; Salvioni, *Le gilde inglesi*, 296 ss.; Hegel, *Städte und Gilden*, I pp. 19-28; Ch. Gross, *The Guild Merchant. A contribution to British municipal history*, Oxford 1890, I 2 p. 302 ss. Anche il *gesid* della legge di Ines è forse da intendere come socio di gilda, giacchè per consocius lo rende l'antica versione. Cfr. Leg. Henr. 83, 6; Waitz, *Verfassungsgesch.*, I 467.

³ Questa derivazione nega recisamente il Waitz, *Verfassungsgesch.*, I 89-90 che sostiene la gilda come istituzione distinta e nuova; ma a lui contrasta efficacemente l'opinione dominante.

⁴ Accenniamo in nota brevemente alle leggi anglosassoni sulla gilda. Aelfr. 27, 28 trad. in L. Henr. 75 c. 10 (Schmid, p. 87) determina che in caso d'omicidio debbono i parenti paterni e in mancanza i materni pagare un terzo, un terzo i congildones (*gegildan*) un terzo il colpevole. Se mancano tutti i parenti, metà i congildones e metà il colpevole. Così la legge di Ines, c. 20, 21, che considera l'omicidio di un estraneo al diritto territoriale, chiama nelle conseguenze giuridiche di questo fatto i compagni o camerati dell'estinto. A tutto ciò si ricollega il *felagus* della legge di Edward 15, 7 che la versione latina intende come socio (*fide legatus cum eo*). Nè meno importanti risultano i *Iudicia civitatis Lundoniae* del tempo di Aethelstan (924-940) ed. Schmid, p. 156 s., dove si serbano le tracce di una gilda creata a difesa della proprietà mobile degli abitanti contro la rapina ed il furto. Questi statuti sono importanti perchè ci dimostrano viva anche nelle gilde anglosassoni la consuetudine del banchetto. Nè da questa gilda si disgiunge la *lynden* anglosassone di Ines, 54, 1; Aethelstan, VI 3, 8. Cfr. Brunner, *Deutsche Rechtsgesch.* II 386.

conquistatori, giudicando pericolose queste associazioni, che potevano mantenere una forza collettiva tra le popolazioni soggette, tacitamente le distrussero¹. Allora si vede svolgersi nella gilda anglosassone l'elemento religioso, che aveva dovuto sempre serbarvisi latente²; onde, sotto l'aspetto della gilda cristiana, si conserva il principio costitutivo della libera associazione, che troverà più vigorosa spinta nei bisogni del commercio e dell'industria medievale³.

A conferma di queste risultanze, basterà ancora un rapido sguardo alle gilde dei regni nordici. In essi la libera associazione doveva svilupparsi più tardi, poichè posteriori furono i moti che lentamente, dal rigido viluppo dei gruppi primitivi, dovevano disciogliere la società a forme e tendenze più moderne. E dove più tardi furono questi moti, più tardi ha origine la gilda⁴. La Danimarca è prima a sentire gli influssi delle grandi correnti occidentali e meridionali, quindi già nei secoli XI e XII è vivo il fermento della nuova vita, secondata dalla scarsa autorità della monarchia e dall'improvvisa unione sua con altro regno germanico⁵. La consuetudine diffusa dell'affratellamento, il dovere giurato della reciproca protezione⁶, trovano in qualche detrito di usi pagani e in qualche germe nuovo di fratellanza cristiana⁷ un potente impulso a costituirsi nella forma germanica della gilda, che

¹ Questo dimostra Hegel, *Städte und Gilden*, I 56-7.

² Le gilde inglesi posteriori all'organizzazione anglosassone e anteriori alle gilde artigiane e commerciali hanno tutte un carattere puramente religioso. Cfr. Hegel, *Städte und Gilden*, I p. 29, 62 ss.

³ Cfr. L. Brentano, *Zur Gesch. der englisch. Gewerksvereine*, p. 93 ss.

⁴ Così si spiega la tarda origine della gilda nei regni scandinavi, che a Wilda, *Gildenwesen*, pp. 65, 69 e a K. Hegel, *Städte und Gilden*, I 250 fa negare il carattere indigeno di essa.

⁵ Col regno anglosassone. Si veda K. Lehmann, *Der Königsfriede der Nordgerm.*, pp. 104-5, 120 ss.

⁶ È merito del Pappenheim, *Altdänische Schutzgilden*, pp. 18 ss., 230 ss. di averne dimostrato l'importanza, e le sue conclusioni possono dirsi ormai acquisite alla scienza; ma è esagerazione sua di voler derivare esclusivamente la gilda dall'affratellamento trapiantato nella vita cittadina; mentre più altri elementi abbiamo veduto attivi nella sua costituzione.

⁷ Questi elementi, affermati nella loro attività dal Wilda, *Gildenwesen*, p. 63 ss. e negati dal Pappenheim, *Altdän. Schutzgilden*, p. 11 ss. vengono riaffermati da K. Maurer in *Krit. Vierteljahrsschrift f. Gesetz. u. Rechtswissensch.*, Nuova serie, IX 350 ss., XII 219 ss. e da K. Hegel, *Städte u. Gilden*, I 250-5.

tra le mura delle città sorgenti si riveste di nuove e più larghe fogge¹, finchè lo Stato, ripreso nuovo vigore, non le proibisce². E che tale prodotto possa dirsi spontaneo, per quanto poi modificato nelle forme da influssi stranieri, dimostra la stretta parentela della gilda, fin dai primi istanti manifestata, coll'istituto indigeno dell'affratellamento³. Diversamente in Norvegia. Quivi il rapido trapasso dalla costituzione disgregata primitiva ad un territorio direttamente vincolato allo Stato e il subitaneo rafforzarsi della monarchia⁴ tolgono presto all'iniziativa privata ogni potere, per guisa che la libera associazione non ha modo di svolgersi. Appena vive la vecchia germanica consuetudine del banchetto, trattenuta in istretti confini dall'autorità centrale e trasformata quasi in occasione di assemblea popolare⁵, e solo più tardi da essa si svolge la gilda, quando l'esempio danese, con azione diretta, consiglia a una più forte e più libera compagine.⁶ Contro i nuovi istituti, lo Stato germanico, per quella tendenza da noi preceden-

¹ Cfr. Pappenheim, *Altdän. Schutzgilden*, p. 54 ss.

² Un'ordinanza di Copenhagen del 1294 proibisce ogni convivia seu sodalicia que vulgariter gilde dicuntur, a quibuscumque clam vel aperte, vel quecumque alie colligaciones... sub quocumque colore. Cfr. Pappenheim, *Altdänische Schutzgilden*, pp. 433-4.

³ Su questa parentela insiste Pappenheim, *Altdän. Schutzgilden*, p. 18 ss., nè ad essa sembra a noi che contrasti il fatto, dal Maurer, (*Krit. Vierteljahr.* XII 219 ss.) allegato, del successivo perdurare delle consuetudini dell'affratellamento. Invece, all'ipotesi del Wilda, *Gildenwesen*, pp. 65, 69, che spiega le gilde danesi come importazione dall'Inghilterra, si oppone ancora la considerazione che mentre le gilde anglosassoni, nel tempo del primo apparire della gilda in Danimarca, da associazioni di mutua protezione si erano trasformate ormai in unioni religiose, invece la gilda danese si presenta fin dalle sue origini come vincolo di reciproco aiuto e vendetta (cfr. la *districtissima lex* del convivii danese, che non lascia invendicato quicumque alicui convivarum illorum damnum sive mortem intulerit), e solo più tardi l'elemento cristiano rafforzato tende a modificarla.

⁴ Si veda su tutto ciò K. Lehmann, *Der Königsfriede der Nordgermanen*, pp. 169-71, 174-7.

⁵ Così ce la mostra un libro giuridico norvegese, il *Frostathing's lög*, IV c. 58, su cui si veda K. Hegel, *Städte und Gilden*, I 413-5. Sul banchetto norvegese mi richiamo alle notizie raccolte dal Pappenheim, *Ein Altnorwegisches Schutzgildestatut*, Breslau 1888, pp. 14-32, il quale tuttavia vede in tale consuetudine un istituto al tutto simile alla gilda.

⁶ Appena nel secolo XIII si vede sorgere la gilda, vediamo tosto che essa è stata preceduta nelle città norvegesi da gilde di stranieri, per lo più Danesi o Tedeschi. Cfr. K. Hegel, *Städte d. Gilden*, I 417 ss. Pappenheim, *Ein altnorw. Schutzgildestatut*, pp. 123-7.

temente notata, esercita tosto le sue rigorose proibizioni¹; onde la gilda ebbe solo in secoli posteriori una vita veramente attiva, nelle forme a cui la condurranno le nuove costituzioni cittadine. Così nella Svezia, rafforzandosi sopra il comune diritto territoriale un forte e personale diritto regio, che, con rigido potere, regola lo svolgimento della vita popolare², non ha fondamento per una sicura esistenza la libera associazione, che vediamo apparire molto più tardi, sotto gli influssi delle società commerciali, dai Tedeschi fondate nelle città svedesi³; onde qui la gilda si dimostra come istituzione esotica, vincolata allo sviluppo della fioritura cittadina dei secoli XIII e XIV.

IV.

L'associazione giurata dei Longobardi.

La « schola » dei Bizantini.

La libera associazione, nell'istituto germanico della gilda, non ebbe propriamente vita in Italia. Anche, la voce gilda non si acclimatò mai nella lingua nostra, e ogni volta che qualche fonte giuridica, importata in Italia, la espresse, venne sempre o sostituita o tradotta⁴. Invece, la somiglianza delle condizioni sociali, di cui anche la gilda è diretta manifestazione, le tendenze verso l'associazione, comuni alla razza indogermanica, la persistenza di qualche consuetudine intimamente legata alla gilda, dai Germani a noi comunicata, diedero origine presso di noi a diverse forme associative, e soprattutto a un gruppo libero, che si sviluppò massimamente nel periodo longobardo-franco e che indicheremo cogli appellativi di associazione giurata dei Longobardi.

¹ È la proibizione norvegese del 1295 ricordata da K. Hegel, *Städte u. Gilden*, I 417-9.

² Per la storia della costituzione svedese, mi riferisco ancora al bel libro di K. Lehmann, *Der Königsfriede d. Nordgerm.* pp. 44-8, 86 ss., 99-103.

³ Sulle gilde commerciali del secolo XIV e in genere sulla scarsa vita delle gilde svedesi traggio le notizie da K. Hegel, *Städte u. Gilden*, I 338-45.

⁴ La voce *gildonea* viene accolta unicamente dal Capit. ital. Karoli M. 13 e la glossa si affretta a spiegarla: adunacione, rixa, conspiratione. Ed. Bluhme MGH. Leg. IV 486.

Succeduto alla diretta supremazia militare dei duchi longobardi il governo largamente vario e complesso dei Franchi, l'elemento romano e cristiano dimostrò risolutamente di voler prevalere in Italia, nell'assetto accentratore ridonato allo Stato, nella coltura risorta a più alto segno, nel fermento agitatore delle nuove classi sociali¹. Ma dimostratasi vana, dopo la morte di Carlomagno, la tentata fusione della società medievale in un organico Stato, l'elemento barbarico riprese il sopravvento; e ne restò all'Italia la massima varietà degli elementi e della vita, l'instabilità più complessa degli istituti e dei governi, la molteplicità più mutevole dei popoli e del diritto, che troveranno, in processo di tempo, nel feudalismo, la loro necessaria organizzazione. Soprattutto ne rimase all'Italia una tendenza a più liberi moti; una coscienza più sicura della sua nazionalità, espressa nelle diverse autonomie locali; un vigore nuovo di lavoro, che condurrà, lentamente ma sicuramente, al primo fiorire delle industrie e dei commerci; infine una luce di coltura non mai più spenta².

Non ultima espressione di queste tendenze è ormai l'associazione, la quale cerca il suo fondamento non già sui rapporti necessari derivanti dalla famiglia o dall'economia quasi esclusivamente rurale, ma sull'unione e sull'accordo delle volontà individuali. E con tali caratteristiche essa si presenta sicuramente nel periodo carolingio; e quindi, soffocata ma non interrotta dal rigore della costituzione feudale, scoppia, con forme vigorose e potenti, nel periodo che preannuncia il sorgere delle autonomie locali.

Queste tendenze associative si dimostrano prima necessariamente, quasi per naturale derivazione, sotto le apparenze legali della famiglia, e già il diritto longobardo ce ne mostra evidenti le tracce, nella consuetudine dei *confabulati* e nella *adfratatio*, che il rigido sistema di aggregazione parentale propria dei Longobardi poteva solo ammettere, quasi a rafforzamento e ad imitazione del cerchio naturale della famiglia.

Da una legge di Rotari si sa che, in via secondaria, si possono assumere all'ufficio di sacramentali non solo i parenti più prossimi, come altrove è espresso³, ma anche i « gamahali id est

¹ Si vedano, anche per l'Italia, le belle pagine del Waitz, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, III 186 ss.

² Questo dimostreremo nel corso del lavoro. Per la storia della coltura, si veda Schupfer, *Stor. del dir. ital.* I 156 ss.

³ Roth. 360.

confabulati »¹. Queste persone, che la legge chiama ad uno dei carichi più rigorosamente serbati alla famiglia, non sono soltanto, come si è sostenuto, coloro che sono stretti per un rapporto di affinità². Se noi infatti ci atteniamo alla spiegazione della voce *gamahali* data da Rotari stesso per *confabulati*³, e osserviamo che *fabula* nell'Editto non indica solamente il rito degli sponsali, ma è voce più larga che comprende anche qualche rapporto giuridico solennemente formato per libera volontà delle parti⁴, potremo concepire i *confabulati* come persone, che un vincolo volontariamente contratto lega in un rapporto di reciproco aiuto, per certi casi prescritti dalla legge. La glossa pavese e quella d'Ivrea⁵, sorreggendo a questa spiegazione, ci autorizzano finalmente a concludere, che tale consuetudine doveva essere massimamente esercitata allo scopo di stringere quei rapporti di parentela artificiale, che la legge imponeva per cooperare all'ufficio di sacramentali; rapporti, che restano a base della associazione primitiva⁶.

¹ Roth. 362: De proximus legitimus aut de natus aut de gamahalos id est confabulatus.

² Fondandosi forse esclusivamente su Roth. 178, 179 e 191, dove la voce *fabola firmata* indica il contratto germanico degli sponsali, il Bluhme, (MGH. Leg. IV 611) e il Waitz (*Deutsche Verfassungsgesch.*, I 96 n. 1) spiegano i *confabulati* come *affines*, cioè parenti per via di matrimonio. A questa spiegazione concordano il Padelletti (*Fontes juris italicum m. ae.*, I 499) e il Pertile (*St. del dir. it.*, III 288 n. 5). Si vorrebbe anche derivare la voce *gamahali* dalla medesima radice di Gemahl = sposo. Il Chron. Cavense ed. Borgia I, 65. traduce: de sua cognatione.

³ Roth. 362.

⁴ Secondo Roth. 144, il patto contrattuale che lega l'assuntore di un lavoro col concedente dicesi « *fabula firmam de mercedis* », e altrove (Roth. 346) viene indicata come « *fabula quae inter vicinus est* » la consuetudine locale che deriva da una convenzione pattuita fra i vicini. Nel senso di patto nuziale si deve prendere la *fabola firmata* di Roth. 178, 179, 191.

⁵ La Gloss. pap. a Roth. 363 spiega *confabulati*: conspiratis vel inter se obligatis, ut iuramento se adiuvent. E la Glossa cod. Eporediani (MGH. Leg. IV 648) spiega *confabulatus* come *adfiatus*: ora, *chartula adfiationis* dicesi l'atto scritto che si redige per la formalità dell'adozione. Le due glosse quindi, richiamando l'atto dell'adozione e restringendo il compito del *confabulatus* all'ufficio familiare del sacramentale, ci dicono che siamo ancora nell'ambito della parentela imitativa. Nel diritto anglosassone e danese, vengono assunti all'ufficio di sacramentali, posteriormente ai parenti, anche i vicini. Cfr. Schmid, *Ges. der Angelsach.*, p. 564 e Pappenheim, *Altdänische Schutzgilden*, pp. 239-40.

⁶ Brunner, *Deutsche Rechtsgesch.*, II 382 e Pappenheim, *Altdän. Schutzgilden*, p. 422 s. vedono nei *confabulati* la consuetudine dell'affratellamento, ma si avverte che lo scopo ristretto cui servono i *confabulati* contrasta col generale valore della fratellanza di sangue.

Col nome di *adfratatio*, che le fonti dell'Italia meridionale massimamente ci serbano, si designa, in origine, l'atto per il quale si ammette un estraneo nel cerchio naturale dei *consortes*, stretti da un vincolo di parentela e di condominio¹; e in ciò si differisce dall'affratellamento nordico, che mentre l'affratellamento è un patto solenne di reciproca protezione abbracciante tutta l'esistenza², l'*adfratatio* invece è un rapporto di comune interesse economico, sorgente da una aggregazione imitativa del consorzio domestico³. Soprattutto serve d'incitamento alla formazione di queste fratellanze il sentimento religioso, che consiglia ad associarsi a scopo pio, giacchè talora sono persone che si associano per erigere una chiesa, promettendosi di reggerla per comune consiglio « *tamquam bonus germanus qui de uno germine sunt procreatos* »⁴; talora sono altre che provvedono insieme all'erezione di un ospizio⁵; ed essendo insieme vincolati, per ragioni ereditarie, in un medesimo condominio, sanzionano la loro unione rinnovando e proteggendo una chiesa⁶. In tal modo, offrendo i beni e la vita ad un monastero, anche i laici si vengono a trovare in una condizione simile a quella dei confratelli monaci⁷, e da questa somiglianza il vincolo di fraternità si riveste di un carattere religioso, di cui risentono l'atto dell'*adfratatio* (*chartula affratationis*) e il nome stesso dell'istituto⁸. Così anche l'*adfra-*

¹ Reg. Farf. nr. 37 a. 754 (II 45-6). Per primo il Brunner, *Das Registerum Farfense in Mittheil. der oesterr. Inst. f. Geschichtsforsch.*, II (1881), 12-3, riconobbe nel verbo *affratate* la denominazione più antica del rapporto di società.

² Cfr. Pappenheim, *Altdän. Schutzgilden*, p. 32.

³ Questo carattere vien rilevato dal Tamassia, *Affratellamento*, p. 42 e dal Salvioli, *Manuale di storia del diritto italiano*. Torino 1892, p. 370.

⁴ *Mem. e doc. per la storia di Lucca*, nr. 62 a. 759 vol. V, 2, pp. 38-9. Erigendo una chiesa, quattro persone si promettono una vita in comune, attribuendo la potestatem in omnibus ipsa dei ecclesia gubernandi, et res ipse eidem pertinentem istudendi, e minacciando una pena a chi contravviene ai patti di fratellanza fissati (hanc capitula).

⁵ Doc. Amiat. ed. Calisse, *Ar. soc. rom. di st.* XVII, 116 ss. nr. 61, 62, 64.

⁶ Cod. Cav. Dipl. nr. 376 a. 985 (II 224). Sei persone si dichiarano toti fratres et sortifices in una hereditate e continuano la vita in comune, sotto la protezione di una chiesa.

⁷ Nell'affratellamento dei chiestri, il Maurer, *Krit. Vierteljahrsh.* NF. IX 350, cerca l'origine della fratellanza.

⁸ R. Neap. Arch. Mon. nr. 191 a. 982 (II 24-5). È una *chartula affratationis* con cui alcune persone si collegano ad un monastero, per lavorare le terre. Cfr. nr. 315: donazione di beni ad un chiostro: « *ubi vos una cum sancta tota vestra congregatione monachorum me affratatis* ». Altrove dicesi: *chartula fraternitatis*. Cod. Cav. a. 1047 (VII 49-50).

tatio longobardica, derivando dall'imitazione di rapporti familiari, vien condotta a rivestirsi di caratteri religiosi, che la ricollegano all'origine prossima delle confraternite ecclesiastiche del secolo XI.

Un carattere prevalentemente militare e politico mantiene invece l'associazione giurata dei Longobardi. Essa deriva da quelle cospirazioni popolari, che l'Editto dimostra in vita fino dai tempi più rigorosi del dominio longobardico¹; ma, essendosi ora tratte all'aperto, assumono la forma di aggregazioni composte a scopo di reciproca difesa, e scelgono a rafforzare la loro stabile unione il vincolo perpetuo del giuramento. E il giuramento può dirsi l'elemento caratteristico di questa associazione. Assunto dai Franchi come vincolo politico tra popolo e re², e per imitazione eletto a rafforzare il rapporto d'accomenda feudale³, il giuramento aveva colla conquista franca trovato la massima diffusione anche in Italia. Prestandosi tra persona a persona, in fede di mutuo giovamento, esso doveva ormai significare, che i gruppi associativi, frequentemente stretti anche in tempi anteriori, non erano più unioni casuali, ma erano associazioni protettive permanenti, fondate su una promessa solenne, accompagnate da formalità esteriori, rivestite del carattere distintivo dell'associazione medievale: la perpetuità e l'esclusività del rapporto associativo, abbracciante e comprendente tutta l'uomo e la vita⁴. E da questo momento noi vediamo incominciare i moti, che stringendo in vincoli di mutua difesa le diverse classi popolari, dal primo e piccolo germe dell'associazione giurata del secolo IX, condurranno alle larghe e potenti manifestazioni collettive del secolo XI, impulso immediato al conquisto delle libertà cittadine.

Contro tali moti, lo Stato germanico, contrario nella sua natura personale ad ogni tendenza liberamente associativa, esercita vigorosamente il suo potere inibitore; e le sue proibizioni, inette a domare un fermento così largamente propagato, ci dimostrano insieme con frequenti riprese l'impotenza dell'autorità centrale e la persistenza dell'associazione giurata. Intorno a queste disposizioni le-

¹ Roth, 19, 249, 280. Liu. 34. Ratch. 6.

² Cfr. Waitz, *Deutsche Verfassungsgesch.*, III 289 n. 2, IV 688 ss.

³ Cfr. Roth, *Beneficialwesen*, p. 330.

⁴ Con precisa delimitazione il Gierke, *Deut. Genossenschaftsrecht*, I 227-8 dimostrava come l'associazione medievale, distinguendosi dalle antiche, che ebbero scopo unico e limitato, abbracciano tutto l'uomo e tutta la vita. Qualche accenno a questi principii aveva espresso il Wilda, *Gildenwesen*, p. 148; diversamente Hartwig, *Untersuch.* p. 138.

gislative, che ebbero origine in Italia o furono per il diritto nostro allargate dai Carolingi¹, si adopra la scuola pavese con glosse preziose, che ci attestano la natura e l'importanza di queste manifestazioni collettive². Esse sorgevano dal principio medesimo, da cui in Germania si era svolta la gilda, il principio di colleganza a scopo di reciproca protezione; ma della gilda non rivestirono mai le forme esteriori, poichè rimasero per questo tempo estranee a noi le consuetudini del banchetto e delle formalità religiose. Nonostante, veniva accolta nel *Capitulare italicum* la disposizione di Carlomagno, che queste associazioni chiamava col termine germanico di *gildonea*³; termine, che più non apparisce, nelle successive leggi longobardiche dei re carolingi⁴.

Invece, il giuramento vi apparisce tosto come carattere costitutivo. Già la disposizione di Carlomagno era massimamente rivolta a proibire l'uso del giuramento, che nelle aggregazioni protettive si dimostrava ormai vivo⁵. Più tardi Lotario al suo regno d'Italia applicava la disposizione generale che condanna ogni associazione (*adunatio per sacramentum vel per aliam obligationem facta*), per qualsiasi forma e per qualsiasi scopo contratta;⁶ e poco appresso riprendeva più rigorosamente a proibire ogni cospirazione, e, dalla pena più grave inflitta a coloro che la stringevano con giuramento, si apprende come particolarmente contro questa consuetudine si adoprassero la legislazione regia⁷. Anche là

¹ Per questo rispetto sono importanti le disposizioni del Capit. Papiense a. 832 c. 5 (ed. Pertz, I 360 ss.).

² Questi commenti si traggono tanto dal Liber papiensis, quanto dall'Expositio, ed. Padelletti e Bluhme.

³ Capit. ital. Kar. M. 13: De sacramentis per gildonea invicem conjurantibus: ut nemo facere praesumat. Cfr. Capit. Heristal. a. 779 c. 16 (ed. Boret. I 51).

⁴ Capit. ital. Loth. 4, 55, 67. Lud. P. 54 (57).

⁵ Cfr. il Capit. ital. Kar. M. 13 cit.

⁶ Capit. ital. Loth. 4: Volumus de obligationibus, ut nullus homo nec per sacramentum nec per aliam obligationem adunationem faciat. È tratto dalla Memoria Olonnae comitibus data a. 822-823 c. 4 (ed. Boretius, I 318) ed è compreso tra i Capitularia italica.

⁷ Capit. ital. Loth. 55 (53). Tratto dal Capit. Missor. Wormat. c. 10 (ed. Krause, II 16). Capit. ital. Loth. 67 (65): De conspirationibus, quicumque facere praesumpserint et per sacramentum quacumque conspirationem firmaverint triplici ratione indicentur. Primo ut, ubicumque aliquod malum per hoc perpetratum fuerit, auctoris facti interficiantur, adiutores vero eorum singuli alter ab altero flagellentur et nares sibi invicem praecidant: ubi vero nichil mali perpetratum est, similiter quidem inter se flagellentur et capillos sibi vicissim detendant.

dove non interviene il giuramento a suggellare con carattere solenne l'associazione, vediamo ch'essa non è più ormai una semplice riunione casuale, come originariamente, e stretta a scopi temporanei, ma è ormai istituto visibile e permanente, a cui si dà una sanzione obbligatoria esteriore. Così ispirandosi alla tradizione romana, che nello stringere delle destre vedeva un patto di pace e di concordia¹, il diritto longobardo trova in quest'atto simbolico uno dei mezzi per costituire l'associazione protettiva², o sceglie qualsiasi altra formalità esteriore capace di concludere una valida obbligazione³. Perciò l'elaborata glossa pavese distingue l'associazione longobarda, che viene contratta collo scambio di un giuramento, dalle altre due che vengono caratterizzate l'una per le consuetudini dello stringersi della destra, l'altra per l'intervento di qualsiasi altro vincolo obbligatorio⁴. Nè è difficile indicare lo scopo dell'associazione giurata. Se la legge la considera come istituto che può non cagionare male alcuno⁵, se la combatte nelle sue forme solenni e manifeste di associazione visibile e permanente, se la glossa la dice stretta fra persone « ut inter se adiuvent⁶ », non sarà difficile distinguerla da quei moti rivoluzionari, frequenti fra un popolo mal contento, a cui la legge più volte provvede⁷, e classificarla invece come associazione protettiva, in cui l'individuo, con libero e solenne giuramento, si collega ad altri, a scopo di reciproca difesa giuridica. E tali fratellanze giu-

¹ Hisid. Hispal. Etym. IX 1 67: Dextra vocatur a dando, ipsa enim pignus pacis datur, ipsa fidei testis atque salutis adhibetur. Bruns, Fontes juris rom. antiq., Frib. i. Br. 1887, p. 410. Cfr. Alb. Aquens. V 7 (Gest. Dei per Francos, I 226): Godefridum — amicum datis dextris tibi facere non tardabis.

² Cap. ital. Loth. 67 (65): Si vero per dexteram aliquam conspirationem firmaverint. Questo capitulare, tratta dal Cap. Miss. in Theod. vil. dat. a. 805 c. 10 (ed. Boret. I 123), venne applicato per l'Italia dal Capit. Papiense a. 832 c. 6 (ed. Krause II, 61).

³ Capit. ital. Loth. 4: nullus homo nec per sacramentum nec per aliam obligationem adunacionem faciat.

⁴ Cfr. MGH. Leg. IV 551: Conspiracionis aliud inditium est in conspiracione facta per obligationem, aliud in obligatione per sacramentum facta, aliud in obligatione per dexteram facta.

⁵ Cap. ital. Loth. 67 (65).

⁶ MGH. Leg. IV p. 486.

⁷ Cfr. il Capit. ital. Loth. 55 (53) e il Capit. ital. Lud. I 54 (57): Si servi per contumaciam collecta multitudine alicui vim intulerint, id est aut homicidium aut incendium... fecerint.... È tratto da Anseg. IV 1 (ed. Boret. I 436). Su questi moti estralegali si diffonde Waitz, *Deutsche Verfassungsgesch.*, IV 434-7, trattando insieme della gilda franca.

rate, vediamo stringersi non solo fra liberi, ma anche fra servi della medesima condizione¹.

Intanto il grande impero dei Franchi rapidamente si dissolveva². Per l'individuo, che chiedeva invano allo Stato una valida protezione giuridica, risultava ormai pericolosa quella indipendenza personale, che i nuovi elementi sociali avevano cercato di conquistargli; onde, a fatica disciolto dalle antiche aggregazioni naturali, esso si rivolgeva tosto a qualche forza protettiva più diretta e più sicura; e tale forza trovava organizzata e potente nel vincolo feudale, che in breve aveva ovunque gettato le sue tenaci propaggini³. Il bisogno della sicurezza personale, che, nel periodo confuso e vario di tutte codeste trasformazioni, aveva tratto quasi sporadicamente, alla libera associazione, era pienamente soddisfatto dal vasto sistema feudale, poichè il signore era tenuto a prestare all'individuo il suo braccio e la sua protezione, sostituendosi ad ogni altro potere, nel compito della difesa giuridica⁴. Necessariamente il vincolo di vassallaggio, che ha carattere supremamente personale, non poteva ammettere per l'individuo alcun altro vincolo volontario, e il feudalismo doveva presto soffocare, tra le sue branche potenti, l'estremo e debole impulso, rivolto alla creazione di organismi autonomi associativi, pericolosi al potere del signore feudale, incapaci di resistere alla turbinosa corrente dei tempi. Per questo vediamo scomparire, di fronte all'invadere e al diffondersi del feudalismo, ogni traccia di libera associazione in Francia⁵, in Inghilterra⁶, in Italia⁷; e, nella storia

¹ Capit. ital. Lud. I 54 (57), Loth. 67 (65); Capit. Wormat, 829 c. 10.

² Waitz, *Deutsche Verfassungsgesch.*, IV 634 ss., 664-7.

³ Su questa diffusione si veda Roth, *Beneficialwesen*, p. 147 ss.

⁴ Il signore promette al vassallo, come nella trusti franca, protezione. Form. Marculf. I 18. Si noti che il signore rappresenta in giudizio il vassallo, ne riceve il guidrigildo in caso di morte, ne esercita la vendetta legale. Cfr. Brunner, *Deutsche Rechtsgesch.*, II 261. Fin dal principio, nella faida, vediamo partecipare accanto alle famiglie anche il senior: si veda il capit. stravagante del Lib. papiensis c. 7 (ed. Boret. I 217).

⁵ L'ultimo segno di vita della gilda franca è dato dal Capit. Ver-nense a. 834 c. 145 (ed. Krause II 375). Quando rinascerà, in qualche città francese o tedesca, la gilda sarà trasformata.

⁶ Lo scomparire delle gilde anglosassoni crediamo che si debba attribuire non tanto a disposizioni regie espresse o sottintese (Hegel, *Städte u. Gilden*, I 56-7, 64) quanto all'introduzione del sistema feudale in Inghilterra, per opera dei Normanni.

⁷ Dopo le disposizioni carolingie, non abbiamo più traccia, per il periodo feudale, di libere associazioni giurate in Italia: bisognerà ve-

delle associazioni italiane, noi siamo tratti ad indicare un periodo ininterrotto di questi moti associativi¹.

Si rivolga ora l'attenzione a una forma associativa di questi tempi: la *schola*², e si vedrà ch'essa ha accolto alcuni degli elementi vitali della corporazione romana, tuttavia perfettamente scomparsa, rinnovati dal principio protettivo della associazione germanica. La *schola* intanto non è di diretta origine romana: essa è istituzione bizantina, e in Roma e in Ravenna quasi esclusivamente vive. Nell'antico tempo, *schola* è il vocabolo tecnico, che indica il luogo di riunione della corporazione romana, la casa sociale³, nè in altre accezioni viene usata questa voce, se non forse per linguaggio metaforico⁴. Negli ultimi tempi dell'impero, organizzandosi in più strette forme le milizie e gli uffici imperiali, si stabilisce necessariamente tra il capo (*magister*)⁵ ed i dipendenti un rapporto gerarchico che forma la *schola*, onde si hanno le *scholae militiae et palatinae*⁶, le *scholae* degli *agentes in rebus*⁷, le *scholae* dei notai imperiali⁸. Succedendo in questa

nire fino al secolo XI per vedere a rinnovarsi l'istituto. Ciò dimostreremo più oltre. Anche l'esempio recato dal Murat. *Antiq. it.* I 481 e dal Pertile, *Storia del dir. ital.*, II 13, per sostenere l'esistenza della gilda in Italia, rientra nei limiti da noi assegnati a questi moti, appartenendo al secolo IX: MHP. Chart. nr. 19 a. 827 (I 34). Se le parole oscure di questo documento potessero andar rettamente interpretate, si tratterebbe di un'associazione giurata, non di una gilda. I 36: Emerigo cum alios suos consortes... de ipsa iura hominum qui in iudicato continent... fuerunt... Ma ad ogni modo la testimonianza è mal sicura.

¹ È generale il sistema degli storici della gilda e delle associazioni medievali di considerare questi moti come ininterrottamente protratti dal secolo IX ai secoli successivi. Non avendo rinvenuto alcun esempio a sostegno della loro persistenza, noi siamo stati condotti a studiare i rapporti fra il feudalismo e l'associazione, e a indicare questa sospensione nelle tendenze associative.

² Cfr. Hegel, *St. della cost. dei mun.*, pp. 174-5; Hartmann, *Urkunde einer röm. Gärtnergenossenschaft*, pp. 11-12; *Zur Gesch. d. Zünfte*, p. 109 ss.; Rodocanachi, *Les corporations ouvrières à Rome*, I p. VIII-IX; Calisse, *L'assoc. nel medio evo*, pp. 307-8; *Il lavoro*, pp. 24-5.

³ Liebenam, *Zur Gesch. u. Organ. d. röm. Vereinswesens*, p. 275 ss.

⁴ Eccezionalmente in Cod. Just. I 23, 7: corpus aut schola vel officium vel curia vel civitas vel provincia vel quaedam universitas hominum.

⁵ Cfr. Veget., II 21; Not. dignit. Occ., 16. Cassiod., Var. VI, 6.

⁶ C. Th. VI 28, 6. Nov. Valent. 27, 1.

⁷ Cassiod. Var. VI 6. Cfr. Mommsen, *Ostgoth. Studien*, p. 462.

⁸ Bresslau, *Handb. d. Urkundenlehre*, I 153-5, 155 ss.

organizzazione, la curia pontificale romana conserva generalmente queste forme gerarchiche, che riappaiono in Roma e in Ravenna, con caratteri simili¹. Intanto l'antica corporazione d'arti e mestieri andava scomparendo; le grandi provvisioni annonarie delle città venivano organizzate direttamente dallo Stato o perdevano la loro importanza, di fronte al prevalere della economia territoriale. Appena se ne conservava qualche frammento nelle città bizantine più importanti²; e anche qui questi resti rivelavano ormai che l'istituzione era in sul finire³. Rimaneva quindi, come unica forma associativa, l'organizzazione gerarchica degli uffici temporali o ecclesiastici: la *schola*⁴.

Di essa ci è dato di tracciare la figura, sulla base dell'organizzazione bizantina delle milizie⁵ e del notariato⁶, e sulle forme imitative che da quella risultano, negli uffici ecclesiastici delle città romane⁷. Il suo carattere essenziale appartiene all'ordine della gerarchia amministrativa, non a quello della libera associazione. Essa è una specie di ufficio, con capi eletti dal potere politico o ecclesiastico, con mansioni e attribuzioni precisamente stabilite, con dipendenza diretta da un potere, di cui la *schola* è organo subordinato. È molto se, pallida larva imitativa della libera associazione, si concede ai soldati una casa ed una cassa sociale, tuttavia sottoposta alla sorveglianza ed ingerenza di un *quaestor*⁸; è molto se, accanto agli uffici propriamente ammini-

¹ Cfr. Löning, *Gesch. d. deut. Kirchenrechts*, I 290 ss. Bresslau, *Handb. d. Urkundenlehre*, I 159-60. Sotto Gregorio I i notai della chiesa romana sono uniti in una *schola*. Cfr. Greg. I, Ep. VIII 16. Così in Ravenna, che rivaleggia in magnificenza con Roma, ove troviamo una *schola* di notai ecclesiastici (Marini, nr. 74 sec. VI) ed una *schola* di notai forensi (Marini, nr. 110, sec. VI).

² Per la distribuzione dell'annona in Roma, si veda Diehl, *Ét. sur l'admin. byz.*, pp. 126-30; e sulla corporazione, pp. 306-7.

³ Si ricordi le condizioni di un argentiere in Roma (Greg. I, Ep. XI, 16) e le vessazioni operate sui saponai di Napoli (Greg. I, Ep. IX 113).

⁴ Cfr. Marini, nr. 74, 110, 120: Leonti medici ab schola greca. Frequentemente gli ufficiali dell'Esarca vengono indicati come *scholares*. Cfr. Marini, nr. 95 a. 639; nr. 117 a. 541; nr. 93 sec. VI. Tutto ciò rivela bene il carattere amministrativo e gerarchico della *schola*.

⁵ Sulle associazioni militari si veda Liebenam, *Zur Gesch. u. Organ. d. röm. Vereinswesens*, pp. 297-309.

⁶ Si veda Bresslau, *Handb. d. Urkundenlehre*, I 159-72, 437 ss.

⁷ Cfr. Savigny, *St. del dir. rom.*, I 213 ss. Giesebrecht, *Geschichte d. deutschen Kaiserzeit*, I 860-3.

⁸ Liebenam, *Zur Gesch. u. Organ. d. röm. Vereinswesens*, p. 304.

strativi, si ha memoria in Ravenna di qualche *schola* della quale — almeno entro il secolo VI — si riconosce l'indipendenza, ma di cui non si sa, nello stato attuale delle fonti, indicare la condizione giuridica¹. Ma tranne queste deboli e incerte indicazioni, tutto concorda a classificare la *schola*, durante il periodo bizantino, nell'ordine della gerarchia amministrativa. Distinta così dalla corporazione, essa ha ufficiali propri, diversi per attribuzioni e per nome dai capi corporativi², con caratteri supremamente gerarchici. Dagli antichi ordinamenti si trae l'ufficio del *defensor* o *patronus*;³ e per ordine di gerarchia si creano quegli ufficiali, che possono dirsi propri della *schola* bizantina: il *primicerius* o *primus defensor*⁴, il *secundicerius*⁵, il *saccellarius*⁶ e l'*arcarius*⁷. Se altri titoli ed uffici s'incontrano, questi sono improntati del medesimo carattere amministrativo⁸; e l'autorità disciplinare, che nei capi risiede, non deriva da una libera elezione corporativa, ma è emanazione di quel potere a cui la *schola* è subordinata⁹.

¹ Si veda la *schola* greca a cui appartiene il medico Leonzio (Marini, nr. 120) e la *schola* dei tabellioni (forenses) di Ravenna, con a capo un *primicerius* (Marini nr. 110) o *prim(arius)*.

² Traggo dal Liebenam, *Zur Gesch. u. Organ. d. röm. Vereinswesens*, p. 199 ss. i titoli dei capi della corporazione: quinquennales, magistri, patroni, rectores, curatores, quaestor, dispensator, repunctor, praetor, praefectus, defensor, actor.

³ Liebenam, *Zur Gesch. u. Organ. d. röm. Vereinswesens*, p. 211 ss. Tali uffici penetrano anche presso gli ecclesiastici, se Gregorio I ricorda una *schola defensorum*. Cfr. Jaffé, Reg. nr. 1644. Galletti, *Primicerio*, p. 239.

⁴ È l'ufficio più importante della *schola* e apparisce ovunque essa si trova. È di origine bizantina. Not. dign. Occ. 16. A capo dei notai ecclesiastici in Roma sta il *primicerius*. Greg. I, Ep. VIII 16. Così in Ravenna. Marini nr. 74 sec. VI. Cfr. la V. Constantini I, Lib. pontif. ed. Duschesne I 359. Galletti, *Del primicerio*, pp. 179, 194, 218, 243.

⁵ Cfr. Marini nr. 74, 110. Un *secundicerius* notariorum del 536 in Mansi, VIII 896. È ufficiale che fa le veci del *primicerius*.

⁶ È ufficiale d'origine bizantina, non anteriore al tempo di Greg. I. Cfr. Bresslau, *Handb. d. Urkundenlehre*, I 167-8. S'incontra sulla fine del secolo VI. Vedi Jaffé, Reg. pontif., nr. 1352.

⁷ Sotto l'impero è ufficio d'ordine subordinato, elevato coi Bizantini. Cfr. Bresslau, *Handb. d. Urkundenlehre*, I 166-7. Apparisce fin dal tempo di Pelagio I: l'argentiere Anastasio è *arcarius ecclesiae*. Jaffé, Reg. pontif., nr. 953. Diviene un membro dell'ufficialità pontificia.

⁸ Così il *protoscriniarius* dei tabellioni bizantini; il *referendarius* dei Bizantini, dei Longobardi e dei Franchi. Cfr. Bresslau, *Handb. d. Urkundenlehre*, I 170-2, 153 ss.

⁹ Ad es. il notaio regionario di Roma promette fede a Dio e a San Pietro, ubbidienza ai diversi capi ecclesiastici. Lib. diurn. nr. 69, 70.

Dei molti privilegi giuridici, di cui la corporazione era investita¹, nessuno è dato di attribuire con fondamento alla *schola*; anzi, tutto ci lascia credere che nella *schola*, aggiogata inscindibilmente a un ufficio amministrativo, si sia andato affievolendo quel carattere di persona giuridica, che il diritto romano aveva saputo conquistare. Prima che tuttociò avvenisse pienamente, le nuove condizioni dei secoli VIII e IX dovevano infondere una attività più solerte alla vita, e l'associazione doveva ripresentarsi sotto nuove vesti: allora la *schola* dell'amministrazione bizantina porgerà il prototipo alla nuova forma associativa, e presterà ad essa il nome, i vincoli costitutivi, il carattere e le denominazioni dei suoi capi.

Nelle città bizantine, e soprattutto in Roma e in Ravenna, non era mai scomparso quell'ordinamento militare e artigiano, che l'impero vi aveva lasciato; ma la scarsità della popolazione², l'indebolimento del potere centrale³, le pressioni degli avidi ufficiali greci⁴ avevano certo rallentato gli antichi vincoli e resa difficile la vita dei commerci e dei traffici. A mano a mano che Roma e Ravenna, a incominciare dal secolo VIII, si staccano dal dominio orientale⁵, l'organizzazione cittadina si fa più forte, per le necessità della difesa pubblica; e la plebe ravennate viene militarmente costituita in dodici bandi, con ordinamento simile alle antiche scuole palatine⁶; il popolo romano, diviso in rioni per le necessità delle distribuzioni annonarie⁷, si organizza pure con capi e con scuole militari⁸. È tutto un moto associativo, che raggiunge massimo fervore, appena, col prevalere dei Carolingi, s'affollano in Roma, ancora una volta, quegli elementi cosmopoliti, che il pericolo della dominazione longobarda aveva per un istante te-

¹ Ricordo, tra i principali, l'elezione libera dei capi, il diritto statutario, la capacità di diritti patrimoniali, il potere disciplinare.

² Si pensi che Roma non contava ormai, nel secolo VI, più di 30000 abitanti. Cfr. Rodoconachi, *Les corporat. ouvrières à Rome*, I p. IX.

³ Cfr. Diehl, *Ét. sur l'admin. byzant.*, pp. 78, 338 ss.

⁴ Diehl, *Ét. sur l'admin. byzant.*, pp. 247-9.

⁵ Sulla storia delle rivolte contro i Bizantini, si veda ancora Diehl, *Ét. sur l'admin. byz.*, 338 ss., 335 ss.

⁶ Agnel. 140: i Ravennati si sollevano contro l'Esarca. Tunc elegerunt sibi Ravennenses praestantiorum virum... devoverantque se universi pariter praeceptis eius. Questi divide il popolo in 12 numeri o bandi. Cfr. Hartmann, *Untersuch. z. Gesch. d. byz. Verwaltung*, pp. 62-3.

⁷ Joh. Diac. V. Greg., II 30. Nelle distribuzioni di grano fatte da Gregorio, accanto ai nomi dei riceventi si scriveva la loro professione.

⁸ Cfr. l'*Ordo romanus* ed. Mabillon, *Mus. ital.*, II 16. Lib. pontif. V. Hadriani, c. 35 (ed. Duschesne I 497).

nuti lontano¹. S'organizza allora la *schola* come vera forma associativa, effetto immediato, da una parte, delle necessità che la difesa personale impone; dall'altra, del vantaggio che, nell'associazione, trovano gli interessi risorti e moltiplicati. Gli elementi dell'antica associazione, non mai pienamente soffocati, riprendono vita; i popoli germanici, fermandosi in Roma, vi portano forse i caratteri protettivi delle loro associazioni; e tutto si ricompone nell'assetto bizantino della *schola*, che a incominciare dal secolo VIII, fino ai tempi delle nuove costituzioni municipali, si presenta ininterrottamente, come la forma associativa propria dei territori bizantini².

Essa organizza anzitutto gli uffici ecclesiastici del palazzo pontificio³, e conquista così una certa indipendenza patrimoniale, che la fa capace di diritti⁴. Ma principalmente essa rappresenta l'ordinamento militare di Roma, che in scuole divide le sue milizie e alle scuole concede una larga rappresentanza, negli avvenimenti più importanti della patria⁵. Ad imitazione di queste si creano, correndo il secolo VIII⁶, le organizzazioni sociali delle colonie straniere in Roma, le *scholae peregrinorum*, che parteci-

¹ A incominciare dal secolo VIII troviamo in Roma numerosissimi i forestieri. Cfr. Hartmann, *Byzant. Verwaltung*, pp. 58, 162.

² Si vedano le belle ricerche di L. M. Hartmann, *Urkunde einer röm. Gärtnergenoss.*, pp. 10-2 ss., e *Zur Gesch. der Zünfte*, pp. 115-24 che, per questa parte, possono dirsi definitive e sicure. Qualche cosa di simile riscontreremo, in una città non bizantina, Verona. Quivi, fin dal secolo IX, a somiglianza ed imitazione delle scuole del palazzo pontificio, i sacerdoti della Chiesa veronese si erano costituiti in una *schola*, con piena capacità giuridica, che rappresenta l'unione del sacerdozio cittadino. Cfr. MHP. XIII, Cod. dipl. Lang. nr. 89 a. 813 p. 167; nr. 162 a. 847, pp. 277-8. Più tardi, quando si verranno organizzando i mestieri, questi, imitando l'unione ecclesiastica, verranno detti *scholae*.

³ Sono le *scholae palatinae* dei difensori, dei cantori, dei cubicularii ecc. Cfr. Hegel, *St. della cost. dei munic.*, pp. 174-5.

⁴ Reg. Sublac. nr. 113 a. 947. La scuola dei Cantori di Roma concede all'abate di S. Erasmo al Celio in enfiteusi perpetua e servata proprietate suprascripte scole cantorum, una terra di 25 moggia.

⁵ Lib. pontif. V. Hadriani 35: Et dum adpropinquasset (Carlomagno) fere unius miliario a Romana urbe, direxit universas scholas militiae una cum patronis (ed. Duschesne I 497). E così più tardi incontro a Lodovico II, v. Sergii II, 9: Et dum urbi poene unius miliarii spatio adpropinquasset, universas militiae scholas una cum patronis direxit, dignas nobilissimo regis laudes omnes canentes (ed. Duschesne II 88). Cfr. V. Stephani V, 4: omnes sanctae Rom. eccl. scole gaudentes (id. II 191).

⁶ Non debbono essere anteriori a questo tempo, poichè apparisce come più antica la schola Saxonum, e i Sassoni solo dopo la conversione si fecero numerosi in Roma. Cfr. Duschesne, Lib. pontif. II 36.

pano pure alle grandi cerimonie¹, e che, accogliendo il principio religioso, hanno una chiesa propria e forse una casa sociale², in cui si radunano a scopo di coesione e di assistenza reciproca. E forse si potrebbe dire che questa organizzazione si allarga, in processo di tempo, a tutti gli ordini sociali, che si trovano in dipendenza del pontefice, se, da fonti alquanto più tarde³, possiamo ricavare che il pontefice provvedeva ad esse con distribuzioni annonarie⁴ e che comprendevano, oltre gli uffici ecclesiastici più diretti, anche parecchie arti manuali, obbligate a varie prestazioni per il servizio della chiesa, e rappresentate da bandiere e da segni comuni⁵. Così la *schola* si piegava ai bisogni economici, e la forma organica degli uffici amministrativi dei Bizantini, dopo essersi prestata alle nuove formazioni sociali dei tempi carolingi, si allargava a rivestire dei suoi caratteri l'associazione artigiana. E Roma e Ravenna, dove il feudalismo si era più lentamente abbarbicato, coi suoi rigidi vincoli⁶; dove, più che altrove, s'erano tenuti in vita i rapporti commerciali con l'Oriente⁷; dove, per la solerzia della vita interna e la ricchezza e varietà dei costumi cittadini, s'era fatto sentire più forte il bisogno di una organizzazione regolare delle forze operaie⁸; accolgono tosto la figura as-

¹ Lib. pontif. V. Leon. III (795-816): et cuncte scole peregrinorum, videlicet Francorum, Frisonorum, Saxonorum atque Longobardorum simul omnes connexi (ed. Duschesne, II 6). V. Serg. II (844-7) 46: ut mitterentur Saxi et Frisones scola quae dicitur ad portum (id. II 100).

² Lib. pontif. V. Leon. IV, 86: una chiesa quem beatissimus pontifex a fundamentis supra schola Saxonum noviter construxit (ed. Duschesne, II 128). Marini nr. 13 anno 854: Eccl. S. Salvatoris... ad sepeliendos omnes peregrinos. Eccl. S. Genitricis verginis Mariae, quae vocatur schola Saxonum. Cfr. Marini nr. 29. Non altro forse che una chiesa indica il Lib. pontif.: pusterlam aliam que respicit ad scholam Saxonum (ed. Duschesne, II 124).

³ È soprattutto l'Ordo Romanus di Cencio Camerario. Ed. Mabillon, *Mus ital.*, II 195 ss. e il Lib. pontif. V. Stephani V (885-891).

⁴ Lib. pontif. V. Steph. V, 7: idcirco gravi memore affectus est, quia devastatis vestiariis horrea simul et cellaria vacua inventa sunt, et quid erogaret clero et scolis non habebat... Facultates (suas) abstulit... et larga dextera pro posse pauperibus erogavit... (ed. Duschesne, II 192).

⁵ Si veda Hartmann, *Urkunde einer röm. Gärtnergenoss.*, p. 11. Troviamo le scole dei vestiarari, dei fiolarii, dei ferrarii, dei bandonarii ecc.

⁶ Calisse, *Storia del dir. italiano*, II 230.

⁷ Heyd, *Gesch. d. Levantehandel*, I 124 ss.

⁸ Sul lusso della vita romana più volte insiste il Lib. pontif. Per Ravenna si veda Agnell. 129, che descrive le vesti di colori cangianti (mutatorias vestes), i mantelli (pallia), le boccole (inaures), anelli (anulos), braccialetti (dextralia) e le boccette d'odore (olfactoria).

sociativa della *schola*, e la dimostrano diffusa già nei secoli IX, X e XI¹. Così si ricorda, nel territorio romano, una *schola calzulariorum* del secolo X², un *prior scole militie Portuensis* del 977³, ed altre molte enumerate dall'*Ordo Romanus*, testimonio di rapporti, che s'erano dovuti da tempo formare⁴. Dai documenti ravennati si trae ricordo di una *schola piscatorum* del 943⁵, di una *schola negociatorum* del 954;⁶ e, benchè nulla possa affermarsi di certo, è lecito credere che tali associazioni fossero già da qualche tempo sussistenti⁷.

Tale derivazione della *schola* dagli uffici amministrativi di Roma e di Ravenna si esprime soprattutto nella costituzione. Ogni traccia delle antiche forme corporative è scomparsa; non resta altro che il ricordo diretto dell'ordinamento gerarchico della curia o del palazzo. Come a capo della milizia erano il *patronus* o il *prior*, così questi troviamo spesso a capo della *schola*⁸, e, se si ha ricordo di altre cariche, son quelle del primicerio, del secondicerio, del sacellario⁹, che conosciamo come propriamente esclusive delle scuole palatine. Lo stesso *capitularius*, che la *schola piscatorum* di Ravenna rammemora, non è carica della corporazione romana; bensì ricorda direttamente qualcuno degli ufficiali preposti all'amministrazione finanziaria dei Bizantini¹⁰. Poco può

¹ Rimandiamo ai due saggi più volte citati dell'Hartmann.

² Reg. Sublac. nr. 66 a. 974.

³ Hartmann, *Urkunde einer röm. Gärtnergenoss.*, p. 11.

⁴ Cfr. Mabillon, *Mus. ital.*, II 195 ss.

⁵ Fantuzzi, *Mon. Raven.* IV 10: *scole piscatorum*. Murat., *Antiq. it.*, VI 446.

⁶ Fantuzzi, I 385 nr. 9: *capitularius scole negociatorum*. Abbiamo memoria inoltre negli anni 953 e 959, di una *schola negociatorum* in Ravenna. Fantuzzi, I 133 nr. 25; I 149 nr. 33.

⁷ Non debbono essere tuttavia anteriori al secolo IX. Cfr. Hartmann, *Zur Gesch. d. Zünfte*, p. 116. Al secolo XI appartiene un più largo sviluppo della *schola*, che noi dovremo studiare.

⁸ Così un *prior scole cantorum* del sec. IX in *Co. Carol. Ep.* Così il *patronus* in *Lib. pontif. ed. Duschene*, II 88. In un documento del 1115 apparisce un *Rainerius*... *patronus scole sandaliorum*. Galletti, *Primicerio*, pp. 274, 289, 298 s.

⁹ Dai documenti della *schola piscatorum* di Ravenna. Cfr. Spreti, *Notizie spettanti all'antichissima Scuola de' Pescatori in oggi denominata Casa Mattha*, Ravenna 1820, I pp. 223-31.

¹⁰ Si trova il *capitularius* in Fantuzzi, I 228 nr. 72; I 385 nr. 9; I 133 nr. 25; I 149 nr. 33. Cfr. Spreti, *Notizie*, I p. 21 ss. Sciogliamo così una difficoltà proposta dall'Hartmann, *Zur Gesch. d. Zünfte*, pp. 120-1 il quale vorrebbe derivare la voce *capitularius* da *capitulare*, indi-

dirsi della figura giuridica della *schola*. Certo la si può affermare capace di diritti patrimoniali, poichè imprende opere e contratti in nome collettivo ed ha diritti indipendenti e propri¹; e vi è nel seno dell'associazione un certo diritto elettivo². Ma vi si rivela ancora il carattere patriarcale, poichè i figli succedevano forse ai padri³, e il diritto di rappresentanza sociale non si era ancor pienamente formato⁴. In più tardi tempi, la *schola*, derivata dall'imitazione degli ordinamenti amministrativi laici od ecclesiastici, è il fondamento su cui poggiano le future corporazioni d'arte e mestieri, cresciute sui territori bizantini⁵.

V.

La sovranità e l'economia feudale.

Alle nuove tendenze sociali, che s'erano manifestate in Italia nell'ultimo periodo del dominio longobardo, i Franchi imprimono una forza più viva e più intensa; e il rinnovamento si compie nelle diverse forme della vita politica, giuridica, economica, intellettuale. Tale rinnovamento si delinea, nel campo politico, con la creazione di un vastissimo impero, che della varietà delle schiatte ad esso soggette cerca di trionfare, allacciandole in un vincolo unitario⁶; si afferma, giuridicamente, fissando i principii

cante germanicamente lo statuto, affermando così una legislazione corporativa. Ciò sarebbe molto insolito nei territori bizantini. Ma *capitularius*, nei tempi bizantini vien detto il pubblico ufficiale, che provvede il grano ed il vino in Cassiod. *Variar.* X 28, e questa fonte, sfuggita all'Hartmann, ci illumina pienamente sull'origine puramente ufficiale, e non corporativa, di questa carica.

¹ Così in Reg. Sublac. nr. 113 a. 947; e in Fantuzzi IV 10; Spreti, *Notizie*, I 21 ss.

² Cfr. Hartmann, *Zur Gesch. d. Zünfte*, p. 115.

³ Cfr. Hartmann, *Zur Gesch. d. Zünfte*, pp. 117-8.

⁴ Nel doc. del 943 (Fantuzzi, IV 10; Murat., *Antiq. it. m. ae.*, VI 448) si nominano per la *schola piscatorum* undici persone vel *cunctos et consortes nostros* e la responsabilità non sembra pienamente collettiva.

⁵ Qualche somiglianza colla *schola* presentano gli statuti delle corporazioni pescatorie di Ravenna del secolo XIV. Cfr. Rodocanachi, *Les corporations ouvrières à Rome*, I p. X ss. Hartmann, *Zur Gesch. d. Zünfte*, pp. 123-4.

⁶ Sul concetto dell'impero carolingio si veda Bryce, *Le Saint Empire Romain Germanique*, Paris 1890, p. 61 ss.

del diritto proprio di ciascun popolo, consentendo il loro libero esercizio, inaugurando coi Capitolari la legislazione assunta direttamente dallo Stato¹; si diffonde, nelle forme economiche, elevando, con un commercio più largo, il lavoro agricolo e industriale², e ridonando alla terra quel principio di libera disposizione, che ne permette i rapidi trapassi e le facili concentrazioni³; si manifesta, nell'ambito intellettuale, con una coltura più elevata, con uno spirito più aperto e più pronto⁴. E a questo largo moto corrisponde un aumento proporzionato di bisogni, ai quali la società deve provvedere. La coltura intellettuale domanda infatti che un'intera classe possa vivere, sulle basi di un lavoro improduttivo; il lavoro e la trasmissibilità dei beni richiedono facile e sicuro il commercio; il diritto vuole un braccio vigoroso, che lo applichi; finalmente, ad uno Stato vasto e complesso occorre un potere politico organizzato e potente. Ora nè l'economia, nè lo Stato dei Carolingi potevano di ciò essere capaci: economia ancor povera e rozza, Stato debole e incerto, non ostante le tendenze innovatrici⁵. Soprattutto mancava, alla società di questi tempi, l'elemento che ne doveva essere il sostegno più valido: la sicurezza del diritto. Di fuori, l'impero di Carlomagno era minacciato continuamente dalle invasioni degli Arabi e dei popoli nordici⁶; di dentro, era dilaniato dalle guerre private, che, risorte con più vigore tra le tenaci consuetudini germaniche, gettavano il diritto nell'incertezza e nella lotta⁷.

¹ Cfr. Brunner, *Deutsche Rechtsgesch.*, I 278-80, 281-2, 374 ss.

² Waitz, *Deutsche Verfassungsgesch.*, IV 42 ss.

³ Questa mobilità dei diritti reali, resa necessaria dal nuovo sistema agricolo, che richiede una concentrazione delle terre nella grande proprietà, si manifesta con lo scioglimento della terra dai vincoli di vicinato, con le alienazioni della proprietà in caso di bisogno, con le donazioni frequenti alle chiese e ai signori, con l'ammissione della donna nella successione franca, col diffondersi dell'istituto della dote. Cfr. Inama-Sternegg, *Deutsche Wirtschaftsgesch.*, I 340-6.

⁴ Si veda Ebert, *Allgemeine Geschichte der Literatur des Mittelalters im Abendlande*, Leipzig, 1874-87, II 8 ss. Su Alcuino e Paolo Diacono, che ne sono gli spiriti più alti, cfr. II 12-56.

⁵ Sulla dissoluzione sociale alla fine del periodo carolingio, si veda il libro del Flach, *Les origines de l'ancienne France*, I. *Le régime seigneurial*, Paris 1886, p. 137 ss., che in questa parte dà un quadro fedele della condizione della Francia. Non diversamente doveva essere in Italia.

⁶ Si ricordino le guerre combattute dai Carolingi contro i Sassoni, i Goti, i Longobardi, gli Avari e soprattutto contro gli Arabi.

⁷ Sul rifiorire della faida, cfr. Del Giudice, *Studi di storia e diritto*, pp. 346-61.

Succedute inoltre alle brevi spedizioni belligere la necessità delle grandi intraprese guerresche, il servizio militare, che un tempo era privilegio ambito del libero, diviene imperioso e gravissimo carico finanziario e materiale, che richiede, per parte dello Stato, una conveniente controprestazione¹; per opporre alle faide frequenti una forza prossima e diretta, che ne limiti i disordini e ne ripari i danni, è necessario che lo Stato, impotente e lontano, si svesta di qualcuno dei suoi attributi più essenziali e conceda alle singole autorità locali di appropriarsi e di usare una parte dei suoi poteri sovrani². Sorge così il feudalismo, che non è quindi propriamente nè creazione di una autorità politica³, nè imposizione di un popolo⁴, nè l'effetto d'un mutamento dell'antica associazione di marca in un nuovo sistema di economia territoriale⁵. Nemmeno può dirsi soltanto una tarda conseguenza del contrasto sempre vivo tra le antiche istituzioni e lo spirito germanico⁶, o un mezzo coattivo della classe prevalente, per conseguire un profitto economico⁷. Il feudalismo è soprattutto l'espressione spontanea e immediata di quel bisogno di protezione giuridica, che provò la società del medio evo, quando lo Stato, cresciuto sopra gli antichi nuclei protettivi disciolti, si dimo-

¹ Schröder, *Lehrbuch d. deut. Rechtsgesch.*, pp. 381-2.

² Di qui traggono origine i diritti immunitari, i rapporti esclusivi di protezione, tra signore e vassallo. Cfr. Salvioli, *Le immunità e le giurisdizioni delle Chiese in Italia*, VI 7 ss. Brunner *Deut. Rechtsgesch.*, II 265-6.

³ È l'opinione più antica, ormai messa definitivamente da parte.

⁴ È pure erroneo di credere che i Franchi, presso i quali il feudo assunse la sua forma più propria, l'abbiano coattivamente imposto ai popoli soggetti. Indipendentemente, l'Italia longobarda e bizantina si era preparata all'accoglimento del sistema feudale, che si sviluppò rapidamente appena i Franchi e i Normanni vi dettero impulso. Cfr. Winspeare, *Storia degli abusi feudali in Italia*, Napoli 1883, pp. 52, 119 ss.

⁵ Così Inama-Sternegg, *Ausbild. d. gross. Grundherrschaften*, p. 65 ss. che in questa trasformazione della forma economica vede il massimo impulso alla costituzione del feudo.

⁶ Questa causa assegna al feudalismo Fustel de Coulanges, *Les origines du système féodal. Le bénéfice et le patronat*, Paris 1890, p. 27 ss. Dopo aver combattuto la derivazione dell'istituto feudale dal *comitatus* germanico (p. 25-7) sostiene che è nato per l'adattamento delle istituzioni romane ad uno stato di cose nuove.

⁷ Loria, *Analisi della prop. capit.*, II 122-3. Sarebbe per lui il violento processo dei proprietari del suolo per conseguire il profitto, dopo avere acquistata la giurisdizione, espropriati i piccoli fondi allodiali, costretti gli espropriati a prestare un lavoro servile. Loria, pp. 130-2, 135-41.

strava impotente e incapace alla difesa del diritto. Nel feudalismo è quindi preponderante l'elemento politico, poichè gli istituti giuridici, che nella società primitiva si formano, ed i redditi economici, che si ritraggono dalla terra, debbono essere anzitutto assicurati e difesi, e si vuole munirli di una valida protezione, prima che sfruttarli o moltiplicarli.

L'istituto del feudo, sviluppatosi massimamente presso i Franchi, toccò la sua forma perfetta col congiungimento del beneficio al vassallaggio¹, avendo l'uno portato l'elemento personale della fedeltà, che era necessario ad assicurare l'obbligo reciproco della protezione²; avendo l'altro aggiunto l'elemento reale, la terra, che della prestazione germanica era essenziale costituente³. Al rapporto che lega l'individuo allo Stato, si sostituisce il vincolo contrattuale, che collega il vassallo al signore; alla monarchia barbarica sottentrano le piccole autonomie sovrane, costituite sul territorio feudale⁴; ed ogni forza viene assorbita in questo rigido assetto, in cui la società si adagia, per conseguire una più certa difesa del diritto.

Così si forma la sovranità territoriale; e questa, essendo costituita sulla base di un contratto, che toglie all'individuo la libertà, collegandolo ad un signore, in un rapporto diretto di dipendenza, esclude e distrugge ogni elemento di libera associazione. Nel rapporto feudale, l'individuo si obbliga a una fedeltà piena e per lo più esclusiva verso un signore: questi, alla sua volta, assicura al dipendente la protezione del suo braccio, concede a lui i mezzi economici necessari al suo mantenimento, gli offre sicura giustizia dinanzi al suo tribunale. Per conseguenza, è tolto all'individuo la possibilità di stringere un rapporto estraneo con un suo pari, mentre che la protezione del signore adempie totalmente ai compiti, che avevano fatto cercare, nell'associazione, quella difesa che la famiglia non poteva più assicurare. Ecco pertanto il signore sottentrato in tutti gli obblighi dell'antico

¹ Roth, *Beneficialwesen*, pp. 379, 384, 428 ss. Waitz, *Deutsche Verfassungsgesch.* IV: *Die Verfassung des fränkischen Reichs*, Berlin 1885, p. 176 ss. V-VI; *Die deutsche Reichsverfassung von der Mitte des IX. bis zur Mitte des XII. Jahr.* Kiel 1874-5, V 360-2; VI 1-16. Schröder, *Lehrb. d. d. Rechtsgesch.*, pp. 59-60. Brunner, *Deutsche Rechtsgeschichte*, II 274.

² Brunner, *Deutsche Rechtsgesch.*, II 258-73.

³ Brunner, *Deutsche Rechtsgesch.*, II 243-58, 273-4.

⁴ Sulla gerarchia feudale e sul frazionamento della sovranità si veda J. Flach, *Les orig. de l'anc. France*, I, 125-7, 165 ss.

cerchio parentale, eccolo chiamato a tutti quei doveri, che — nel momento dell'anarchia sociale del secolo IX — avevano dato origine alla associazione protettiva. Al *senior* si rivolge azione, per ottener giustizia contro il vassallo¹; il signore è responsabile in certa parte, dei delitti e dei danni dei suoi dipendenti²; al feudatario passano i diritti e i doveri, che sorgono dall'esercizio della faida³. Quindi nè il signore permette al dipendente una unione, che potrebbe detrarre qualche parte della fedeltà o delle attività a lui dovute; nè il vassallo cerca altrove una protezione, che invece ha prossima e sicura. E poichè il potere feudale è esclusivo e diretto, si vedrà il signore portare una guerra sorda e accanita, contro ogni tendenza alla libera associazione, distruggendo le congiure e le gilde sorte nella decadenza del dominio carolingio⁴; e si comprenderà come le fonti di quasi due secoli conservino perfetto silenzio su queste associazioni, dopo averle dimostrate in spontaneo fiore, durante il secolo IX⁵.

Nè il sistema economico feudale consentiva l'origine o la persistenza dell'associazione di lavoro. Questa, già scomparsa sotto i Longobardi, era stata assorbita dal sistema curtense, che aveva organizzato, nella sua rigida compagine, quasi tutte le scarse forze operaie. Ora, nel feudalismo, il sistema curtense doveva toccare la sua massima esplicazione; e l'economia feudale, eretta sul principio della produzione e del consumo strettamente

¹ Cap. ital. Loth. 15. Cfr. Brunner, *Deutsche Rechtsgesch.*, II 265.

² Cfr. ancora Brunner, *Deutsche Rechtsgesch.*, II 265-6.

³ Così suona un cap. Lud. II, a. 850, ed. Pertz, I 466 e così per l'Italia, una legge posteriore. MGH. Leg. IV p. 586. Della genuinità di quest'ultima legge dubita Boretius, I 217 c. 7.

⁴ Di questa distruzione, naturalmente, non parlano le leggi, che per il periodo feudale sono scarse, e poco determinano sui rapporti che dovevano tacitamente intervenire tra signore e sudditi. Tuttavia una fonte francese ce ne serba un prezioso esempio: gli *Annales de St. Bertin* ad an. 859 (ed. Deshaisnes, pp. 97-8): *vulgus promiscuum inter Sequanam et Ligerim inter se coniurans, adversus Danos in Sequana consistentes, fortiter resistit; sed quia incaute sumpta est eorum coniuratio a potentioribus nostris facile interficiuntur.*

⁵ Questo silenzio perdura dall'ultimo decennio del secolo IX alla metà del secolo XI. Per trovare le prime tracce delle congiure di Francia e di Normandia, bisognerà venire al 1076. Cfr. Hegel, *Städte u. Gilden*, II 29 ss. Così per l'Italia, il moto associativo corrisponderà al periodo delle origini del comune. Ritourneremo più tardi sul significato della *coniuratio milanese* dell'anno 980 in Arnulph., *Gest. archiep. med.*, I 10.

locali¹, doveva escludere la formazione dei vincoli associativi, organizzatori delle libere attività del lavoro. Tali vincoli dovranno formarsi appena la città, sorgendo in aperta lotta contro il feudalismo, chiamerà, entro le sue mura, a nuova vita le industrie ed i traffici.

Il feudalismo portò a pieno asservimento il lavoro². La società, per conseguire sicurezza e protezione, rinunciava alla libertà; il colono e l'artigiano, liberi o servi, in scambio dei favori e della difesa, che ad essi assicurava il signore, consentivano a prestare il loro braccio, in una condizione di servilità feudale³. Intorno al castello signorile, circondato di mura e di fosse⁴, si aggruppano più prossime le abitazioni dei dipendenti, impiegati ai lavori domestici e manuali⁵; più lontano, si stendono le case dei coloni, fissati servilmente alla gleba, assoggettati violentemente a un largo complesso di prestazione e di tributi⁶. Su queste classi di oscuri lavoratori, esercita il signore, laico od ecclesiastico, un diretto potere, che non si esprime con leggi fisse, ma si prevale della sua forza illimitata, per gravare e mantenere servo il lavoro.

Ma, ancora una volta, dai nuovi rapporti sociali dovevano sorgere i nuovi istituti. Il feudalismo, erigendo i suoi castelli e

¹ Sui caratteri dell'economia feudale si veda Lamprecht, *Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter*, I 761 ss. 991 ss. Inama-Sternegg, *Deutsche Wirtschaftsgeschichte des 10. bis 12. Jahr.*, Leipzig 1891, pp. 77, 150-72.

² Così il Calisse, *Il lavoro*, pp. 18-9.

³ I patti stretti tra coloni e feudatari sono massimamente rivolti ad assicurare difesa e protezione. Cfr. Reg. Farf. nr. 1077, 1078, 1163, 1303.

⁴ Durante il secolo X è un rapido crescere di castelli e di fortificazioni. Cfr. Ughelli, *Italia Sacra*, II 255, 257. Vignati, *Codex diplomaticus Laudense*, Milano 1879, p. 28. MHP. Chart. I 222, 289. Reg. Sublac., nr. 10. Annal. Camald., IV, c. 605, 609, 612. Reg. Farf., nr. 513.

⁵ È la classe dei ministeriales, che tanta importanza ha nella storia di Germania. Cfr. Inama-Sternegg, *Deutsche Wirtschaftsgeschichte*, II 49-61. Questa classe ebbe pure larga vita in Italia. Cfr. Muratori, *Ant. it. m. ae.*, diss. XIV. Rubeis, *Monum. Ecclesiae aquileiensis*, nr. 572, 604. MHP. XIII, nr. 419.

⁶ Cfr. Ciccaglione, *Feudo*, in *Enciclop. giur. ital.*, vol. VI, parte II pp. 251-9 ss. 417-22. I coloni sono per lo più soggetti a prestazioni di opere e di tributi, e — secondo i principii del sistema curtense — vengono impiegati anche alla costruzione delle case e dei castelli, trasportando pietre, lavorando in opere di muratura, costruendo fossati, spaldi e mulini. *Lib. jurium reipublicae jauen.*, I 596.

temprando le sue armi, ridonava la pace alla società sconvolta e agitata; vincolando l'individuo a un ordine mutabile di gerarchiche dipendenze, dava opera alla radicale fusione delle classi¹. Dalla pace e dalle nuove condizioni, il lavoro, per quanto inceppato tra le branche feudali², è sospinto a più intensa attività. Coll'aumento della popolazione, si rende necessario una più larga dissodazione dei terreni³; col prevalere di una numerosa classe di potenti, laici ed ecclesiastici, che vive inoperosa sul lavoro altrui, si moltiplicano i bisogni suscitati dalla ricchezza, e alle industrie si porge più varia e più feconda la vita⁴; con gli aggravati imposti al commercio, si viene tuttavia a riconoscere, per parte dei signori, un obbligo di tutela, che prepara per esso la sicurezza, di cui dovrà godere nei prossimi tempi⁵.

Per un impulso di reazione contro il feudalismo, erano chiamate a sorgere le nuove associazioni: il feudalismo prestò ad esse il terreno per germinare e il modo di esplicarsi. In conseguenza dei rapporti feudali, s'era ormai sgretolato il concetto della pubblica autorità; il principio accentratore dello Stato romano era svanito; il carattere personale della monarchia germanica aveva perduto ogni intimo potere. La società non era più che un complesso di organismi autonomi, posti l'uno accanto all'altro, sezionati alla lor volta in altri nuclei più piccoli, in altre articolazioni inferiori; e il sovrano non è più che un membro di essa, superiore di fatto ad ogni altro gruppo, ma giuridicamente vincolato ai soggetti e parte anch'esso di quell'organamento sociale, che il mutuo contratto aveva fondato⁶. A questa maniera si preparava e si favoriva, tra le rovine di uno Stato inerte e disfatto, l'apparizione spontanea di nuovi aggruppamenti sociali, si ren-

¹ Si veda l'esposizione che di questo processo dà K. Lamprecht, *Deutsches Wirtschaftsleben im Mittelalter*, I 1139-241.

² Cfr. Winspeare, *St. degli ab. feud.*, p. 118 ss. Calisse, *Il lavoro*, pp. 18-9.

³ I progressi dell'agricoltura, nel corso del secolo X, rileva il Calisse, *Condizioni della proprietà territoriale*, pp. 320-1, 335 ss. Cfr. G. Segregni, *La popolazione agricola della Lombardia nell'età barbarica*, in *Arch. stor. lomb.*, XXII (1895) p. 68 ss. 76-7. Così per la Francia il Guérard, *Polyptique de l'abbé Irminon*, I 648 ss.

⁴ Sull'accrescimento delle industrie feudali, cfr. Levasseur, *Histoire des classes ouvrières*, I 167 ss.

⁵ Questo è generale effetto del feudalismo, sebbene i tributi feudali non possano esser riguardati come vere e proprie tasse.

⁶ Sulla gerarchia feudale si veda Roth, *Beneficialwesen*, p. 416 ss.

deva possibile la concentrazione di altri nuclei volontari; e, poichè, per opera del feudalismo, al vincolo del sangue si era sostituito o almeno prevaleva il vincolo territoriale, questi aggruppamenti e questi nuclei non avevano più la loro base nella famiglia, ma erano fondati su un mutuo rapporto di libera contrattualità¹. Così, nel seno della società feudale, essenzialmente avversa e opposta all'associazione, questa trovava modo di ricostituirsi e di emergere. Ma i primi suoi moti dovettero essere in aperto contrasto col feudalismo.

VI.

Le città. Organizzazione del lavoro libero.

Col secolo XI, l'Italia dischiude, in Occidente, il grande periodo del rinnovamento, che conduce alla formazione della società moderna. Una gioconda forza giovanile incomincia ad agitarsi nelle arterie della nazione; e il rinnovamento si manifesta nell'agricoltura, che applica già coscientemente il sistema intensivo², in un subito e rapido fiorire del commercio di terra e di mare³, in una varia operosità industriale, che ai prodotti della terra oppone, in valida concorrenza, i prodotti del lavoro manifatturiero⁴. Si sviluppa pertanto, come effetto immediato di questi moti, l'economia monetaria⁵; e conseguentemente la coltura intellettuale si rafforza e si eleva⁶, e le nuove classi sociali, preparate con latente fusione dal feudalismo, son tratte all'aperto e

¹ Sulla origine dell'unione libera si diffonde l'opera magistrale del Gierke, *Deutsche Genossenschaftsrecht*, I 220 ss.

² I progressi che, durante l'età feudale, abbiamo frequentemente notati, permettono una simile affermazione. Cfr. per la Germania Lamprecht, *Deutsch. Wirtschaftsleben*, I 868 ss. e per l'Italia R. Pöhlmann, *Die Wirtschaftspolitik der florentiner Renaissance und das Princip der Verkehrsfreiheit*, Leipzig 1878, p. 2 ss.

³ Heyd, *Gesch. d. Levantehandel*, I 120 ss.

⁴ Sulla varietà di questa vita, che più tardi si manifesta in Germania, v. Inama-Sternegg, *Deutsche Wirtschaftsgeschichte*, II 290 ss.

⁵ Salvioli, *Diritto monetario italiano*, p. 56.

⁶ È il periodo delle discussioni suscitate dalla lotta per le investiture ed è insieme il periodo in cui la scienza giuridica si fonda. Schupfer, *Manuale di storia del dir. ital.*, I 231 ss.

si dispongono alle attive opere dell'intensa vita sociale¹. A tutto ciò si accompagna il rapido accrescimento della popolazione, che, agglomerando gli operai e i commercianti nelle città, dà impulso efficace alla nuova vita cittadina².

Nelle città dovevano massimamente operare questi nuovi elementi. Quivi, tosto che il movimento commerciale e industriale si è fatto così rapido e forte da assicurare alla popolazione una vita economica indipendente, si manifesta subito una rivolta della borghesia contro il feudalismo, e si fonda, con diverse forme, il comune³; e quivi sono prodotti o tratti a nuova vita quei vincoli, che compongono la fitta e varia rete delle associazioni medievali. E, anzitutto, le condizioni materiali e politiche della città s'eran fatte favorevoli a simili moti. Cingendosi di mura e di fortificazioni, acquistando la serie delle immunità vescovili, separandosi dal resto del comitato, stringendosi in una circoscrizione propria, la città afferma la sua personale indipendenza; porgendo la sicurezza al commercio, favorendo il traffico dei prodotti sul mercato, mettendo sotto l'egida religiosa di un patrono la pace e il diritto, la città offre un valido impulso all'accrescimento della popolazione e prepara così i fattori della sua politica autonomia⁴.

¹ Si veda K. Lamprecht, *Der Ursprung des Bürgerthums und des städtischen Lebens in Deutschland*, in *Historische Zeitschrift*, LXVII (1891) pp. 385-97; e il libro di G. Hansen, *Die drei Bevölkerungsstufen. Ein Versuch, die Ursachen für das Blühen und Altern der Völker nachzuweisen*, München 1889, 110 ss.

² Tale causa, che il Lamprecht, *Deutsch. Wirtschaftsleben*, I 1235-6, assegna allo sviluppo cittadino tedesco, può riscontrarsi pure in Italia.

³ Questo moto concorde, tante volte dimostrato per le città settentrionali e medie, dimostra ora per la bassa Italia L. v. Heinemann, *Zur Entstehung der Stadtverfassung in Italien*, Leipzig 1896, p. 2 ss. 37-8.

⁴ Con simili caratteri si manifestano in ogni città questi moti. Per l'Italia settentrionale si veda Hegel, *Storia della cost. dei munic.*, p. 382 ss. M. Handloike, *Die lombardische Städte unter der Herrschaft der Bischöfe und die Entstehung der Communen*, Berlin 1883, pp. 1-39. Per l'Italia media si veda la dotta opera recente di R. Davidsohn, *Geschichte von Florenz*, I. B.: *Aellere Geschichte*, Berlin 1886, pp. 302-15, il quale ha dimostrato pure (p. 86 ss. 196-9) l'importanza che ha l'immunità vescovile nelle città toscane. Nel mezzogiorno d'Italia, là dove i rapporti frequenti del commercio provocano nel secolo XI una vita cittadina indipendente, a cui l'Heinemann, *Zur Entsteh. d. Stadtverfassung*, pp. 1-62, ha prestato speciale attenzione, sebbene non si possa parlare di immunità vescovili, tuttavia la città è distinta dal rimanente del territorio, con proprie consuetudini, con privilegi giurisdizionali. Sotto i medesimi influssi, sebbene con diversi caratteri e forme, sorgono le città e

La cinta regolare delle mura, erette a difesa per il mantenimento della pace, aveva reso necessario l'istituzione delle quattro porte, e conseguentemente la divisione per quartieri¹. In queste divisioni, s'erano andati raccogliendo i lavoratori, dall'esercizio di un comune mestiere riuniti in più stretti rapporti di vicinato², che il vincolo religioso dell'appartenenza a una medesima parrocchia (*plebs, capellae*) contribuiva a cementare, assicurando una mutua assistenza e organizzando una certa comunanza di religione, di lavoro e di vita³. In questi rapporti di vicinato, che la campagna e la città concordemente ci presentano, si svolge il primo germe di una indipendente vita sociale, e, dentro la circoscrizione ecclesiastica, si accolgono le piccole unità amministrative, economiche e locali, che, fondendosi in un unico nucleo politico daranno presto vita e vigore al comune⁴. Così si preparano e si rivelano le nuove associazioni, dapprima varie e confuse, nell'oscuro fermento che le produce, poi distinte in forme e tipi caratteristici. A noi si appartiene di studiarle durante questo complesso e faticoso periodo delle loro origini, quando tutti gli elementi si trovano ancora incerti e confusi, e di mostrare come da essi si siano potute svolgere quelle numerose istituzioni associative, che il medio evo, in questa varia età, ci presenta.

Perchè la libera associazione potesse sorgere, era necessario che l'individuo si sciogliesse dalla diretta soggezione feudale e conseguisse la piena indipendenza giuridica ed economica. Questa liberazione si compì primamente nelle città, per opera di un du-

le costituzioni cittadine in Francia, Germania e Inghilterra. Si veda A. Luchaire, *Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs*, Paris 1890, p. 16 ss. A. Heusler, *Der Ursprung der deutschen Stadtverfassung*, Weimar 1872, p. 34 ss. Ch. Gross, *Gilda Mercatoria. Ein Beitrag zur Geschichte der englischen Städteverfassung*, Göttingen 1883, pp. 33-9, 70 ss.

¹ Questa divisione è comune alle città italiane. Cfr. A. Mazzi, *Le vicinie di Bergamo*, Bergamo 1884, pp. 2-11. R. Davidsohn, *Gesch. von Florenz*, I 323-30. Sullo scopo di queste divisioni si veda G. L. V. Maurer, *Geschichte d. Städteverfassung*, I 513 ss.

² Così in Roma, in origine, e così in Milano e in Venezia, nel secolo XI. Cfr. Liebenam, *Zur Gesch. u. Organis. des römischen Vereinswesens*, pp. 9-10. Pertile, *Storia del diritto italiano*, II 197.

³ Si vedano ancora per l'alta e media Italia le ricerche di A. Mazzi, *Le vicinie di Bergamo*, p. 11 ss.; *Note suburbane con un appendice sui Mille homines Pergami del 1156*, Bergamo 1892, pp. 181-3; e di R. Davidsohn, *Geschichte von Florenz*, I 326-8.

⁴ Senza riguardare il problema delle origini del comune, accenniamo tuttavia all'importanza di queste cause.

plice moto: la formazione delle nuove classi sociali e l'organizzazione del lavoro libero.

Mentre il feudalismo aveva abbassato la condizione dei liberi, sottoponendola al vassallaggio, nelle città andavano cancellandosi le antiche separazioni delle classi¹, e accanto al potente stato dei cavalieri², si elevava, per opera dei commerci e delle ricchezze, la classe media dei cittadini³, e l'una e l'altra, accunando gli interessi, traeva a sé il potere⁴. Mentre il carattere feudale sensibilmente si affievoliva, l'antica distinzione d'origine perdeva ormai la sua primitiva importanza. Così avvenne che l'esercizio del lavoro riuscì a costituire finalmente una terza classe, che, pur essendo dedita esclusivamente al lavoro, poteva tuttavia formare una famiglia, vivere liberamente, accampare diritti⁵. Intorno a queste tre classi si svolge la nuova vita medievale, disciolta quasi interamente dai rigidi vincoli della famiglia e del feudalismo. L'individuo non cercherà più la protezione giuridica presso l'antico gruppo familiare o presso il signore a cui ha fatto omaggio della sua fedeltà, ma trarrà dalla libera unione le forze, che dovranno dare fondamento e sicurezza al nuovo stato sociale.

Dalle forme nuove, colle quali s'organizza, in questo periodo, il lavoro, deriva in gran parte il carattere di queste trasformazioni. I rapporti frequenti tra le diverse città, il traffico dei paesi marittimi coll'Oriente, l'improvviso scoppio delle crociate, infondono attivissimo slancio al commercio; e questo slancio genera tosto un aumento progressivo della popolazione cittadina⁶, eleva

¹ Waitz, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, V 185 ss.

² Si veda Schupfer, *La società milanese all'epoca del risorgimento del Comune*, in *Archivio giuridico*, III (1869) p. 252 ss. G. Salvemini, *La cattedraccia nel comune di Firenze*, Firenze 1896.

³ Schupfer, *Società milanese*, p. 124 ss. Heusler, *Ursprung der Stadtverfassung*, p. 87 ss.

⁴ Queste sono le classi prevalenti e da esse in special modo si traggono i *boni homines*, che tanta importanza hanno nelle origini del Comune. Si veda R. Davidsohn, *Origini del consolato con speciale riguardo al contado di Firenze-Fiesole*, in *Arch. stor. ital.*, ser. V, vol. IX (1889), pp. 235-49; *Geschichte von Florenz*, I 346-8. Heinemann, *Entsteh. d. Stadtverfassung in Italien*, pp. 14-27.

⁵ G. Hansen, *Die drei Bevölkerungsstufen*, p. 136 ss. Schupfer, *Società milanese all'epoca del risorg. del Com.*, in *Arch. giur.*, VI 151-4.

⁶ Si vedano per la Germania le statistiche di K. Lamprecht, *Deutsch. Wirtschaftsleben*, I 1235-6. A consimili cifre crediamo che potrebbero trarre studii diretti sulla storia della popolazione italiana.

notevolmente il valore della proprietà fondiaria e dei suoi prodotti¹, rende necessaria la coltura intensiva del suolo², e dà così alle nuove classi sociali il necessario fondamento economico. Al lavoro agricolo offre valido impulso il sistema ormai diffuso dei contratti parcellari; e signori, e chiostri, e chiese, danno esempio di questa coltura intensiva, dissodando i terreni ancora incolti e boschivi³; affidando le terre a piccole famiglie di lavoratori, soggette a un canone fisso e pecuniario⁴; inaugurando la forma della mezzadria, che contribuisce a migliorare i prodotti della terra e a liberare il colono⁵.

Ma l'industria e il commercio soprattutto dovevano dare opera a questo rinnovamento. Sotto la diretta signoria dei duchi longobardi e dei conti carolingi era prevalso, senza riuscire a imporsi pienamente, il sistema curtense, reso necessario dalle condizioni economiche del tempo, dalla difficoltà delle comunicazioni, dalla povertà e semplicità della vita, dallo scarso numero della popolazione. Nelle città e nelle corti regie si era pure dimostrato in azione; e, sebbene non fosse mai venuta a mancare una classe di negozianti e di artigiani in pieno possesso di libertà e di ricchezza,⁶ aveva tuttavia spinto fino a questi secoli gli avanzi della sua primitiva e reale esistenza. Col suo potere diretto, il signore doveva ingerirsi nella pubblica economia, curando che la città non mancasse del necessario⁷; e a tutto ciò

¹ Cfr. per la Germania, Lamprecht, *Deutsch. Wirtschaftsleben*, I 1507-9, e Inama-Sternegg, *Deutsche Wirtschaftsgeschichte*, II 222 ss.

² Cfr. H. Dietzel, *Ueber Wesen und Bedeutung des Teilbaus (Mezzadria) in Italien*, in *Zeitschrift für die ges. Staatswissensch.* XL, p. 621 ss.

³ Per la Germania e la Francia di questo periodo si veda il bellissimo quadro di Lamprecht, *Beiträge zur Geschichte des französischen Wirtschaftsleben im 11. Jahrhundert*, Leipzig 1878, p. 140 ss.; *Deutsches Wirtschaftsleben*, I 670 ss. Cfr. anche E. Sackur, *Beiträge zur Wirtschaftsgeschichte französ. u. lothar. Klöster im 10. u. 11. Jahr.* in *Zeitschrift f. Social- und Wirtschaftsgeschichte*, I (1893) p. 179 ss, 185-90. Anche in Italia, le raccolte dei documenti claustrali di Farfa, di Subiaco, di Nonantola, di Cava de' Tirreni, ecc. dimostrano un simile processo.

⁴ Il canone è ormai in denaro. Calisse, *Condizioni della proprietà territoriale*, in *Archivio della soc. rom. di storia patria*, VIII 81 ss.

⁵ Ciò avviene soprattutto in Toscana. Dietzel, *Ueber Wesen und Bedeutung des Teilbaus*, 620 ss. Davidsohn, *Geschichte von Florenz*, I 776-9; e gli esempi riportati nell'appendice: *Forschungen zur älteren Geschichte von Florenz*, Berlin 1896, pp. 150-2.

⁶ Cfr. pp. 45-9.

⁷ Così in Milano, per la più tarda testimonianza di Landulph. sen., II 26; e così in Venezia per testimonio del Chron. Altinate, ed. Simonsfeld, MGH. Script. XIV p. 36.

provvedeva mediante i suoi ufficiali, e soprattutto mediante i suoi servi, distribuiti in *officia*, secondo i diversi mestieri¹: organizzazione tutta servile, simile a quella che prevaleva, a questi tempi, in Germania², e ben lontana da quelle forme corporative, che in Italia e in Germania dovranno derivare per altre vie. Appena l'Italia sentì gli impulsi del rinnovamento economico, e le vie marittime e interne si aprirono a un attivo commercio³; appena la città, sotto il mite governo dei vescovi, ebbe agio di disciogliersi dall'immediato potere signorile⁴; questo sistema dovette pienamente dissolversi, e per mezzo del traffico e del lavoro industriale, anche le classi originariamente soggette furono chiamate a più libera esistenza. Così si rese possibile la formazione di vincoli corporativi anche nelle arti e nelle industrie; vincoli, che le condizioni di dipendenza diretta dal servizio signorile o di scarsa attività nei prodotti e nel consumo, avevano fin qui proibiti. In questo scioglimento del lavoro dall'antica soggezione, in questo improvviso slancio delle industrie e dei traffici, stanno gli elementi costitutivi della corporazione; e noi dovremo brevemente esaminarli, per proseguire nella storia delle associazioni medievali.

A Venezia, dove la signoria dei dogi trattene in soggezione più diretta le arti, questo sviluppo procede più lento e quindi meglio si rivela alla luce della storia⁵. Durante i secoli IX e X, il sistema curtense resiste quasi esclusivo. Il duca e i tribuni organizzano il lavoro, sotto le forme di servizi signorili, distribuendo gli uffici, nella città e nei territori conquistati, secondo un ordine prestabilito⁶. Gli operai non hanno alcuna caratteristica di libertà: essi vengono indicati coi titoli di *familiares*, di *liber-*

¹ L'imperatore Carlomanno accorda al vescovo di Parma le regalie della città: *curtem regiam... cum omni officio suo, servis et ancillis*. Ughelli II 145.

² Cfr. Inama-Sternegg, *Deutsche Wirtschaftsgeschichte*, II 290-314. Maurer, *Gesch. d. Städteverfassung*, II 322 ss.

³ Cfr. Goldschmidt, *Universalgeschichte des Handelsrechts*, I 143-9.

⁴ Handloike, *Lombardischen Städte*, pp. 1-39.

⁵ Questo lento processo, in Venezia, è costretto a riconoscere anche L. M. Hartmann, *Urkunde einer röm. Gärtnergenoss.*, p. 12 in nota.

⁶ Tutto ciò risulta da una fonte, che appartiene allo scorcio del secolo IX, il Chronicon Altinate, ed. Simonsfeld. A p. 42 si dice: *Ceteri autem alia servicia constituerunt... ubi ducis seu et tribuni iussione fecerunt*. Questi operai lavoravano pertanto *ubi duces et tribuni per iussione eis transmissionem eis faciebant* (p. 43).

tinii, di servi¹; la loro opera è un vero e proprio *ministerium*²; e a capo d'ognuno, sta un ufficiale signorile: il *massarius* o il *gastaldus*³, i quali sono appunto gli ufficiali dell'organizzazione curtense, che abbbiam visto costituirsi durante il periodo longobardo-franco e che lo Stato veneto aveva accolto. Questi uffici provvedevano soprattutto ai mezzi di nutrizione; e vi eran compresi i guardiani delle greggi, coloro che attendevano alle cacciagioni ed agli orti, i beccai ed i fabbricatori del sale; e tutti erano tenuti a prestazioni e a tributi⁴, erano organizzati in quelle forme stesse, con cui stavano ufficialmente disposti gli esattori delle pubbliche gravezze, costringenti, con rudi modi, i renitenti a pagare⁵. Da questa soggezione si sottraeva, fin d'allora, qualche arte più nobile e meno necessaria alla corte⁶; finchè, per il progredimento economico e sociale, che si inizia cogli albori del secolo XI, tutte le arti, con moto concorde, tendono a disciogliersi dai vincoli curtensi, e ad organizzare, con forme libere, il lavoro. A tale dissoluzione contribuiva per gran parte l'attività crescente del mercato, soggetto ancora alla ingerenza sovrana⁷, ma già rivolto

¹ Chron. Altin. pp. 42-3. Il passo è intitolato: De operibus et exercitiis quorundam Venetorum antiquorum. Gli operai a p. 43 son detti: familiares, libertini, servi.

² Chron. Altin., p. 43: ministeria retinentes.

³ Chron. Altin., p. 42: ipse (Hetolus) erat princeps de his qui ministeriis erant retinentes. Più volte il Chron. Altin. parla del massarius. Nel secolo IX, abbiamo già notizia del gastaldo, come ufficiale amministrativo ed economico del doge, e ciò traggio dal doc. dell'a. 819, cit. da Romanin, *Storia documentata di Venezia*, Venezia 1853, I 98, n. 1.

⁴ Chron. Altin. pp. 42-3. Si veda tutto il passo, dove il carattere soggetto dell'ufficio risulta evidente. Si fa poi l'enumerazione di tutte le prestazioni e i tributi, che si dovevano alla corte.

⁵ Venivan detti: ursi... velud ursi fuerunt, domantes ad alapas et colaphis erunt cedentes pro quo angaridiis nolentes esse faciendos. Chron. Altin. p. 43. Non sappiamo vedere come gli scrittori moderni dal Sargredo al Romanin, dal Villari al Monticolo, possano in questi uffici servili, affermare la corporazione. Sarebbe come se, per il ricordo che Ermoldo Nigello (MGH. Poet. lat. aev. Carol. ed. Duemmler II, 71) fa di un princeps pistorum et coquorum nella corte franca, si potesse concludere per l'esistenza di una corporazione di fornai e di cuccinieri al tempo di Lodovico I, al che le fonti e l'interpretazione scientifica tedesca non sono mai arrivate.

⁶ Chron. Altin., p. 34: marturii magister picturae. E a p. 35: pintores qui Damazzi appellati sunt, picturam facere sciebant. Ancora p. 35: Marcurius sartor. Son ricordati fra i notabili del paese.

⁷ Si veda l'inchiesta fatta dal doge Ottone Orseolo (1009-1026) sul commercio dei paccia. Cronache veneziane antichissime, ed. Monticolo, Roma 1890, pp. 178-9.

a indipendente progresso. In origine, anche le corti avevano ad esso partecipato, per mezzo dei propri dipendenti¹; ma, col tempo, acquistando la classe dei dipendenti numero, forza e ricchezze, questa vi si era resa prevalente. Esorbitando ormai il numero dei lavoratori ai bisogni della corte e facendosi più gravi le necessità di una popolazione che rapidamente aumentava, molti degli operai, tradizionalmente soggetti, si erano a grado a grado disciolti dalla corte²; ed esercitando il mestiere in propri opifici (*mansiones*)³, in forza della consuetudine, avevano conseguito la libertà, conservando solo, come indelebile stimate della loro antica dipendenza, l'obbligo di prestazioni periodiche e fisse, verso la corte ducale⁴. Questa, pur trattenendo sotto di sé gli operai che direttamente erano ad essa indispensabili, si serviva anche dell'opera dei liberi artigiani; onde, a capo di ogni mestiere, rimaneva, secondo il sistema curtense, il gastaldo, non già come capo e rappresentante di una corporazione⁵, ma come ufficiale signorile, preposto all'esercizio delle arti e regolatore delle prestazioni operaie dovute al principe⁶. Così poté avvenire, che gli artigiani, per effetto di quella riorganizzazione sociale che il secolo XI apporta, restituiti finalmente ad una esistenza più libera, distribuendosi secondo i mestieri, secondo le abitazioni, secondo le parrocchie, potessero poi stringersi in quei nuclei, dai quali pro-

¹ Chron. Altin. pp. 42-3: Bececani yrci comperatores erant seu occisores sive in foro carne vendentes. Così avveniva in Germania. Cfr. Inama-Sternegg, *Deutsche Wirtschaftsgeschichte*, II 313-4.

² Tutto ciò risulta da un documento importante (1026-1042) ed. Monticolo tra le Cronache venez. antichiss., pp. 175-6. Il doge Pietro Barbolano aveva chiamato in giudizio Sagornino ferrarius, affermando per testimonianza del suo gastaldo, preposto all'ufficio dei fabbri ferrai, che egli dovesse lavorare alla corte e non nella propria bottega, il che l'operaio contesta, e vien giudicato a suo favore. L'opinione del Monticolo, che vede qui una corporazione, col gastaldo per rappresentante, con proprie consuetudini, è priva di valido fondamento.

³ Cron. venez. antich. p. 176: in nostras mansiones laborare debeamus.

⁴ Cron. venez. antich. pp. 175-6. Doveva lavorare il ferro quantum carcarius huius pallacii nobis deportant cum omni nostro precio et expendio, ita quod ceteri fabri de illorum capitibus persolvunt.

⁵ Così, tra gli altri, il Monticolo, Cron. venez. antich., p. 175 n. 3 e *L'arte dei fiolieri a Venezia*, in *Nuovo Archivio Veneto*, I (1891) pp. 137-8.

⁶ Ciò risulta all'evidenza dalle espressioni del documento. Cron. venez. antich., p. 176. L'artigiano ottiene che si riconosca ut in curtis palacii ferrum laborare minime debeamus, neque sub iugo gastaldioni fabri permanere debeamus. Più sopra (p. 175) il gastaldo viene espressamente indicato come ufficiale ducale (suoque [del doge] gastaldio).

romperà la corporazione¹. Senonchè, in Venezia, il potere signorile e l'aristocrazia prevalente impedirono sempre la formazione di corpi perfettamente liberi, e imposero presto ad ogni associazione un ufficiale direttamente nominato da essi, che ne divenne così il capo ed il rappresentante².

Simile processo si riscontra ovunque, per ragioni politiche, più rigido si mantenne il sistema curtense. In Verona, ancora nel secolo XII, quando la divisione del lavoro, l'imitazione di consimili forme sociali, il moto propagatore dell'associazione avevano tratto a formare i corpi d'arti e mestieri, questi si dimostravano soggetti al potere signorile, e venivano detti *misteria* ed *officia*, eran sottoposti alla giurisdizione dal conte³, serbavano ancora l'aggravio di sottomettersi ad un capo (*gastaldio*), che, per il diritto di nomina riservato al signore e per l'ufficio, poteva ancora considerarsi simile all'antico capo dei servi curtensi⁴. Così, nelle ville signorili di Lombardia, del Piemonte e di Toscana, le arti vengono tuttora esercitate da persone di stato servile, organizzate secondo i mestieri⁵; e, se pure per consue-

¹ La leggenda del ratto delle spose vorrebbe, già fin dal secolo X, viva la consuetudine della processione delle scuole artigiane; ma manca ogni argomento per prestarvi fede. Questo riconosce anche il Romanin, *Storia docum. di Venezia*, I 233-5. Secondo la leggenda, i casseleri o falegnami, essendo più prossimi nell'ordine della processione, sarebbero prima accorsi contro i pirati. Crediamo invece che, con tale leggenda, si sia voluto più tardi spiegare la preminenza, che, sulla fine del secolo XII, aveva la corporazione dei casseleri nella festa; preminenza giustificata dall'importanza che quest'arte aveva dovuto conquistare sopra le altre, nel commercio veneto di spedizione. Non volendosi riconoscere questa superiorità, si attribuì, a chi era primo in ordine, la parte principale del fatto. Le prime tracce sicure dell'esistenza di corporazioni in Venezia si hanno soltanto sullo scorcio del secolo XII.

² Questo carattere di dipendenza è notato anche da Fr. Eulemburg, *Das Wiener Zunftwesen*, in *Zeitsch. f. Social- und Wirtschaftsgesch.*, I (1893) pp. 265-6. Il gastaldo rappresenta sempre un ufficiale d'ordine amministrativo ed economico, anche nel governo delle colonie. Cfr. Monticolo, *L'arte dei folieri a Venezia*, p. 155.

³ Murat., *Antiq. it. m. ae.*, I 273 a. 1165.

⁴ Ancora nel secolo XIII, l'imperatore o il conte avevano diritto di nominare il gastaldo, e ciò si diceva: habere ius in gastaldii. Stat. Veronae a. 1228 c. 193.

⁵ Cfr. il *Chronicon Novalicense*, che nel 1066 descrive gli uffici e i lavori dei servi di una corte. I servi son designati come *aulici*, in significato corrispondente ai curtenses. Murat., *Rer. Ital. Script.*, II 2, 738. Cfr. l'esposizione di P. Darmstädter, *Das Reichsgut in d. Lomb. u. Piemont.*, p. 275 ss.; e l'organizzazione curtense dei mestieri al tempo della contessa Matilde. D'Arco, *Storia di Mantova*, Mantova 1871, I 76-7.

tudine o per diritto serbavano qualche indipendenza, la necessità della difesa consigliava loro di mettersi sotto la protezione del castello signorile, sottoponendosi a servigi e a prestazioni¹. Similmente nell'Italia meridionale, ove le corporazioni ebbero origine in periodi posteriori al secolo XII, la polizia delle arti era ancora attribuito sovrano², e dal principe si imponevano capi e norme prescrittive³.

Nelle città, e soprattutto in quelle ove la signoria semif feudale del vescovo andava cancellando gli antichi vincoli di soggezione, doveva restituirsi al lavoro più rapidamente e prontamente l'indipendenza⁴. Quivi le varie arti andavano divise secondo i mestieri, e vi prevalevano le industrie meccaniche e costruttive⁵, sebbene si svolgessero ormai dal sistema curtense anche le industrie domestiche⁶, e l'arte del vestire conseguisse già importanza e forme proprie⁷. Seguendo le indicazioni delle fonti, è notevole l'osservare gli avanzamenti che le arti vanno assumendo, sulla fine del secolo XI e sui principii del XII. Dai mestieri fondamentali si staccano, in parecchi rami, le arti subordinate, acquistando autonomia e vita indipendente⁸; gli artigiani hanno una sede propria, e lavorano in opifici, impiegando sotto di sé altri lavoratori e apprendisti⁹; le loro sedi vengono fissate nei

¹ Questo dimostrano, per la Toscana, il Davidsohn, *Geschichte von Florenz*, I 321-4, e, per Milano, le *Consuet. Milan.*, ed. Berlan, 24.

² Cfr. F. Ciaccaglione, *La legislazione economica, finanziaria e di polizia nei municipi dell'Italia meridionale nel Filangieri*, XI (1886) p. 483 ss.

³ Si vedano le Costituzioni di Federico II, III 49.

⁴ Similmente avviene, alquanto più tardi, nelle città di Germania. Cfr. W. Stieda, *Zur Entstehung des deutschen Zunftwesens*, in *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, XXVII (1876) pp. 56 ss. 71-8.

⁵ Non è possibile, in breve spazio, una statistica espositiva; ci limitiamo a qualche esempio. Per la Toscana, si vedano raccolte le testimonianze di tutti gli artigiani fiorentini dal 1021 al 1211 da R. Davidsohn, *Forsch. z. ält. Gesch. v. Florenz*, pp. 152-7. Quivi, per il secolo XI, troviamo indicati numerosi gli operai di queste arti.

⁶ Cfr. la succitata statistica del Davidsohn, pp. 152-3: un *pistor*, un *hoste*, un *vinadro*.

⁷ Davidsohn, pp. 152-3: quivi sono già numerosi. Così nei Reg. Neap. Arch. Mon., nr. 22, 24, 26, 48, 101, 103, 183 ecc. Così nei documenti romani. Cfr. Hartmann, *Urkunde ein. röm. Gärtnergenoss.*, pp. 11-2.

⁸ Davidsohn, pp. 153-7: un *clavajolus* (1108), uno *zoccolarius* (1113), uno *spaliarius* (1121), un *barlittario* (1136), un *pignolaius*, uno speciale, un *corigiarius*, un *barbiere* (sec. XII) ecc.

⁹ Davidsohn, p. 152: una *curtis de marmorario* nel 1094, e i documenti che parlano spesso di *juniores*, *scholenses*, *discipulos*, *collegantes*.

diversi quartieri della città, e la somiglianza del mestiere apporta, come prima tendenza ad associarsi, l'unione del vicinato¹; agli artigiani è dato di acquistare onori e ricchezze, di fondare ospedali e opifici, di conseguire pubblici incarichi². Nelle città vescovili d'Italia, alla fine del secolo XI, l'organizzazione curtense può dirsi scomparsa³; e, rivendicandosi le libertà comunali, i cittadini si sciogliono anche da quei doveri di partecipazione al lavoro signorile, che tuttora perduravano a testimonio dell'antica soggezione⁴, volendo riservata la loro attività a proprio profitto, o in quelle opere pubbliche, ove si serba l'ultima traccia della primitiva organizzazione⁵.

¹ Gli spadai a Milano nel 1066 hanno una propria via; così a Venezia, a Firenze, a Roma; e ovunque, in questo periodo, è una attività industriale. Così anche a Napoli se si può dedurre da un doc. del Reg. Neap., nr. 147 ove Pietro calciolario vende a Basilio calciolario un orto suo, confinante con le case di Lupo e Pietro calciolarii.

² Nel 1139 un Johannes vocatus calzaiolus fondava in Val di Pesa lo Spedale del Calzaiolo. Davidsohn, *Forschungen*, p. 154. Nel 1142 Alberigo ferrario lascia alla casa di lavoro di S. Simpliciano solidos quinque. Fumagalli, *Vicende di Milano durante la guerra di Fed. I*, p. 241. Fin dalla seconda metà del secolo X, Raterio, Praeloq., I 23 scriveva: quoscumque ex paupere et infimo genere ad summos honores conscendere (posse)..... Quis illius militis pater? ariolator an pictor? aliptes an anceps? cetarius an figulus? sartor an fartor? Anche operai e ministeriali figurano come boni homines. Davidsohn, *Gesch. v. Florenz*, I 347.

³ Non così in Germania, dove più a lungo perdura, nei mestieri signorili del secolo XII. Cfr. Maurer, *Gesch. d. Städteverf.*, I 543.

⁴ È il dovere di cooperare alla costruzione dei palazzi regi e signorili, da cui Pisa nel 1081 si scioglie. Ficker, *Forsch.*, IV, 124. Nel privilegio pisano si assicura bensì ai cittadini che non si costruirà più alcun palazzo regio entro le mura della città, come vogliono A. Pawinski, *Zur Entstehungsgeschichte des Consulats in den Communen Nord- und Mittel-Italiens*, Berlin 1867, pp. 29-30 e R. Davidsohn, *Forsch.*, pp. 61-2; ma insieme, per la forma con cui il documento si esprime, è lecito il credere che si garantisse ai cittadini, che la loro opera, in tali costruzioni, non verrà più richiesta. Giesebrecht, *Gesch. d. deut. Kaiserzeit*, III 125. Questa tendenza è generale nelle città italiane. Davidsohn, p. 61.

⁵ Queste tracce risultano evidenti dalle prestazioni dovute, in tempi più tardi, al potere sovrano, succeduto all'antica corte. Così a Venezia i fabbri, nel 1271, sono tenuti a tutte le opere necessarie al palazzo ducale. Monticolo, *Cron. ven. antich.*, pp. 175-6. A Bologna, ancora nel 1248, i falegnami erano obbligati a lavorare per il comune, per un onere inerente alla società loro. Stat. d. popolo. Soc. delle arti, ed. Gaudenzi, p. 205. Giustamente il Gaudenzi, Pref. pp. XI-XII giudica questi oneri anteriori alla fondazione delle società artigiane. I muratori di Mantova (sec. XIV) debbono fornire lavoratori alla corte, ad ogni richiesta della

Il lavoro aveva così conseguito tutta la sua indipendenza. Per suo mezzo, era venuta rapidamente aumentando quella classe di liberi artigiani, che abbiam trovata già viva durante il periodo barbarico; e questa classe si presentava più numerosa e più forte, ma coi medesimi attributi di libertà piena e assoluta. Gli artigiani portavano da una città all'altra le loro forze rinnovatrici¹; acquistavano beni stabili e ne disponevano, secondo indipendente volontà²; prendevano parte alla vita pubblica cittadina, presto espressa in istituti giuridici propri, in guerre d'offesa e di difesa³.

Intanto un'altra classe, che per la natura delle sue occupazioni, aveva sempre dovuto rimanere libera, con velocissimo moto, si levava, e accennava a mettersi a capo della nuova organizzazione sociale: la classe dei commercianti. Questa, cresciuta prima nelle città marittime, poi nelle interne, colle ricchezze, conseguiva la prevalenza; colla prevalenza, il potere. Durante il periodo feudale, aveva approfittato della disgregazione generale, per insinuarsi ovunque e per farsi ricca; e a ciò era giunta colle forze singole dei suoi componenti, perchè il commercio richiede, nelle sue origini, la massima libertà, e perchè il feudalesimo non avrebbe consentito pericolosi nuclei associativi. Con essa, era venuta su la condizione dei cambiatori, derivante dal cambio del danaro reso necessario al traffico, o dai prestiti e negozi d'usura, che s'erano fatti già frequenti. Alla fine del secolo XI, queste classi erano ricche: esse tenderanno ora a prendere forme e forze politiche; e

fattoria del principe. Portioli, *Corpor. artiere di Mantova*, p. 136. Ugualmente i falegnami, p. 128. Così il Breve et ordin. pop. Pistorii, a. 1234 ed. Zdekaner, II 169 (pp. 125-7): artes et artiste que et qui consueverunt solvere gabellam comuni Pistorii, non liberentur a solutione. E si noti come tutti questi oneri siano a carico di quelle arti, che, come più necessarie, più difficilmente avevano dovuto disciogliersi dall'organizzazione curtense.

¹ In Firenze troviamo un Perinus corrigiaru de Melano, un Albizo di Ferrara è pezzaio di Lungarno. Davidsohn, *Forsch.*, p. 157. In Roma Bonofilius lanista (1061) è compreso fra i notabili della città. Reg. Farf., IV 300. I documenti genovesi MHP. Chart. I e II, enumerano molti operai, in condizione di libertà, portantisi liberamente da un luogo ad un altro. Nel territorio ravennate questi caratteri si riscontrano meglio indicati. Cfr. Hartmann, *Urk. ein. röm. Gärtnergenoss.*, p. 18.

² Cfr. Giulini, *Vic. di Mil.* p. 241. Davidsohn, *Forsch.* p. 154.

³ Nelle guerre cittadine, già frequenti al secolo XI, anche gli operai dovevan prender parte. Cfr. il Carmen de bello Saxonico I v. 198 ss.

noi le vedremo, prima che stringersi in unioni d'interesse economico, salire alla conquista del potere¹.

Le basi delle nuove associazioni erano gettate. Tutti gli elementi, in attivissimo fermento, si dilatavano nel fiotto della nuova vita, e scoppiavano qua e là, a dimostrarsi in azione ancor celata e latente, ma già viva e forte. Tuttavia, innanzi al secolo XII, nessuna delle fonti numerosissime di questi tempi dimostra una traccia sicura d'organizzazione corporativa². La corporazione sta per sorgere: essa non si è ancora formata.

VII.

Le associazioni cittadine.

Il primo impulso all'associazione cittadina proviene dall'uso dei beni comuni, che, collegando gli interessi dei singoli nella proprietà collettiva della terra, serve come valida forza di coesione. Queste comuni proprietà, che si trovano anche negli antichi territori romani³, che abbiám visto essere gran parte della economia barbarica⁴, che il feudalismo aveva dovuto trasformare, non sopprimere⁵, si dimostrano col comune carattere di territori indivisi, destinati al godimento collettivo di pascolo e di bosco, resi necessari dal sistema economico primitivo, che sopperisce con essi a quei bisogni più generali, cui le difficoltà e la scarsità dei mezzi di trasporto non consentirebbero una pronta soddisfazione⁶. Per opera del germanismo, non erano più, come al

¹ Son le prime a formare il Comune. Schupfer, *Società milanese, all'epoca del risorg. del Com.* in *Arch. giur.*, VI 136.

² Escludiamo, per un istante, le due uniche città di Ravenna e di Roma, che richiedono speciali considerazioni al capitolo successivo.

³ Sicul. Flacc. De cond. agr., ed. Lachmann, p. 157. Isid. Etym., XI, 23.

⁴ Si vedano le pp. 12-5.

⁵ Si veda la storia di questi beni presso Schupfer, *Aldi, liti e romani*, *Encicl. giur.*, pp. 1185-8; *Allodio*, p. 73 ss.

⁶ Questo spiega la loro diffusione e persistenza. G. Valenti, *Il rimboschimento e la proprietà collettiva nell'Appennino marchigiano*, Macerata 1887, p. 82 ss., ha illuminato le cause economiche, che hanno dato vita, in questi ultimi tempi, ad alcuni consorzi di questa specie.

tempo romano, una semplice comproprietà¹; ma andavano assumendo le forme e i caratteri di una proprietà collettiva. Il principio del diritto eminente sul suolo, attribuito dalle monarchie germaniche al re², aveva tratto questi beni sotto il dominio regio, vincolati tuttavia a un diritto d'uso, rimasto ai cittadini; diritto che la consuetudine o le concessioni riconoscevano³. Nel periodo barbarico, le città tutte sono circondate da possessi che si dicono regi, e che vengono spesso concessi a monasteri e a vescovati⁴. Più tardi, venendo a mancare il potere regio e succedendo la disgregazione feudale, si manifesta una tendenza dei signori ad usurparli per sé⁵; ma di contro si svolge tosto l'azione dei cittadini, che volendo assicurati i loro diritti, non più efficacemente protetti dal potere pubblico, mettono in azione le loro forze collettive e affermano il carattere comune di questi beni⁶. Per tale via, i beni comuni non formavano più solamente un complesso di diritti d'uso, spettanti ad un certo numero di fondi⁷; non avevano più carattere di beni regi, concessi in godimento ad un aggregato ecclesiastico o ad una popolazione urbana o rurale⁸; ma sopra tutto ciò si elevava oramai il concetto di una proprietà attribuita collettivamente a una comunanza di individui, di cui questa sola, nella totalità o nella molteplicità dei suoi membri, aveva il diritto del possesso e della disposizione⁹. Procedevano così al acquisto di una piena personalità giuridica, e facevan sentire ai cittadini, che in una coscienza e compatta unione dovevansi ormai

¹ A questo li vorrebbe ridotti Bethmann-Hollweg, *Ursprung der lombardische Städtefreiheit*, Bonn 1846, pp. 52-9; ma erroneamente.

² Cfr. Lamprecht, *Deutsches Wirtschaftsleben*, I 103 ss.

³ Cfr. Bethmann-Hollweg, *Ursprung d. lomb. Städtefreiheit*, pp. 57-9; Handloike, *Lombard. Städte*, pp. 110-3; Schupfer, *Allodio*, p. 73 ss.

⁴ Questo è il significato delle espressioni: pratum regis, che troviamo frequenti nelle fonti. Cfr. MHP. XIII 1406. Affò, *St. di Parma*, I 294; Ficker, *Forschungen*, IV 95; *Neues Archiv*, III 119, 121; Salvioli, *Consortes e Colliberti*, p. 29.

⁵ Cfr. Waitz, *Deutsche Verfassungsgeschichte*, IV 405-9. A. Rinaldi, *Il Comune e la provincia nella storia del dir. italiano*, Potenza 1881, p. 130. Si veda soprattutto l'esempio di Mantova. A. Overmann, *Gräfin Mathilde von Tuscan. Ihre Besitzungen*, Innsbruck 1895, p. 19.

⁶ Così a Mantova, a Cremona, in Toscana. Cfr. Handloike, *Lomb. Städte*, pp. 111-3; Davidsohn, *Geschichte von Florenz* I 316-7.

⁷ Cfr. Bethmann-Hollweg, *Ursprung d. lomb. Städtefreiheit*, pp. 53-4.

⁸ Così nel periodo barbarico. Seregni, *Popol. agric. di Lomb.* pp. 35-7.

⁹ Questo risulta da un atto del 1073. Mem. e doc. di Lucca, V, 1, 345; e da tutti i privilegi, che riconoscono una piena proprietà comune.

poggiare le basi di una valevole protezione del diritto. E questi beni collettivi si riscontrano ovunque si forma il comune, nell'Italia settentrionale¹, come nella media² e nella meridionale³, e sono il primo nucleo, che darà il nome e la spinta alla nuova istituzione.

La società cittadina cercava di organizzare una compatta difesa; e i beni comuni, la libertà e sicurezza del traffico e del lavoro ne formavano i moventi economici e politici. Ora, nella disgregazione in cui il potere pubblico si trovava, essa chiedeva invano presso lo Stato, inerte e frazionato, la necessaria tutela⁴; mentre che il vincolo feudale, che dalla fine del secolo IX al secolo XI aveva tutto investito e compresso, per la natura sua, si dimostrava troppo contrario a quelle nuove formazioni sociali, che il commercio e il lavoro avevano creato⁵. Soprattutto la città, più presto liberata dal diretto dominio signorile, sente il bisogno di cercare altrove la propria difesa, per opporsi alle forze prevalenti del feudalismo, per tutelare i nuovi rapporti e le nuove classi⁶. Si era così ricaduti ancora una volta in quello stato d'agitazione e d'incertezza giuridica, che abbiám visto caratterizzare per un momento i tempi carolingi⁷. Dimostratosi inerte il potere centrale, rallentati i vincoli dei primitivi nuclei familiari, determinatosi un moto direttamente contrario al potere feudale, che unico rimaneva attivo; adesso, come allora, doveva sorgere l'associazione, per quella storica vicenda, che abbiám più volte indicata. E l'associazione si ripresenta, assumendo in Francia⁸,

¹ Così in Istria, Asti, Vercelli, Milano, Mantova, Brescia, Cremona, Pavia, Piacenza, Tortona, Parma, Modena. Cfr. Handloike, *Lomb. Städte*, pp. 110-4. Così anche a Padova (Gloria, *Cod. dip. pad.*, nr. 53, 101, 188) e a Bergamo (Mazzi, *Note suburbane*, p. 70 ss).

² Per Pisa e Lucca eran noti, ed erano stati studiati da Handloike, *Lomb. Städte*, pp. 113-4. Ora il Davidsohn, *Forsch. z. ält. Gesch. v. Fl.*, pp. 74-5 li dimostra per Firenze e il territorio circostante.

³ Cfr. Lombardi, *Delle origini e delle vicende degli usi civici nelle provincie napoletane*, Napoli 1885.

⁴ Cfr. J. Flach, *Origines de l'ancienne France*, I 145 ss.

⁵ Sui rapporti tra il feudalismo e la proprietà mobile, cfr. Gaudenzi, *Sulla proprietà in Italia nella prima metà del medio evo*, pp. 68-9.

⁶ Il comune parte in antitesi diretta contro il feudalismo.

⁷ Del dissolvimento degli istituti feudali nel secolo XII dà un bel quadro il Flach, *Origines de l'ancienne France*, II 79 ss.

⁸ Si veda Luchaire, *Les communes françaises à l'époque des Capétiens directs*, p. 16 ss. A. Giry, *Histoire de la ville de Saint-Omer et de ses institutions*, Paris 1877, p. 275 ss.

in Germania¹, in Inghilterra²; nei paesi nordici³, il tipo germanico della gilda; rivestendo presso di noi il carattere e le forme dell'associazione giurata. Senonchè, allargatosi il cerchio degli interessi e delle classi, presso di noi, come altrove, non interviene più soltanto un gruppo limitato a stringere un rapporto associativo; ma è tutta una città, tutta una classe di cittadini, tutto un largo ordine di persone, che si collega e si muove⁴. L'associazione italiana si porge dunque di nuovo, come una aggregazione volontaria di individui, mossi dai medesimi interessi, tendenti a un medesimo scopo, stretti tra loro dal vincolo perpetuo del giuramento. E così la troviamo a Milano, sulla fine del secolo X⁵; così più tardi a Cremona, a Biandrate, a Pisa, a Nepi⁶; così si compone la rivolta, che i vassalli minori d'Italia suscitano contro i grossi feudatari⁷; così probabilmente si formano le illecite conventicole della bassa Italia⁸; così si produce finalmente, in Genova, quel largo moto, che porta direttamente alla formazione del comune⁹. E a mano e mano che lo Stato, ricostituendosi, si rafforza, vediamo sorgere, con persistente vicenda, le proibizioni ri-

¹ Vedi Wilda, *Gildenwesen*, p. 131 ss.; Gierke, *Deutsche Genossenschaftrecht*, I 237 ss.

² Si veda Ch. Gross, *Gilda mercatoria*, pp. 22-39; *Gild Merchant*, I 9-20.

³ Hegel, *Städte u. Gilden d. german. Völker*, I 156 ss. 326 ss. 403 ss.

⁴ Vediamo che anche in Germania, come ovunque, la gilda si presenta sotto un aspetto massimamente commerciale. Cfr. A. Doren, *Untersuch. z. Geschichte der Kaufmannsgilden*, p. 44 ss.

⁵ Arnulph., *Gest. ep. med.*, I 10, a. 980: Cives indignati... una se se coniuratione strinxerunt.

⁶ Cfr. Mandelli, *Il Comune di Vercelli nel medio evo*, Vercelli 1857, II 233-5; Robolotti, *Storia di Cremona prima del Comune*, Cremona 1878, p. 33. Pawinski, *Z. Entstehungsgesch. d. Consulats*, pp. 33-4. Bello esempio ne dà la lapide di Nepi del 1131 illustrata dal Kajna, *Arch. stor. ital.*, XVIII (1886) pp. 329-54, XIX (1887) pp. 23-54. Si giura (firmare sacramento) una societatem tra i militi e i consoli, e si stabiliscono le pene temporali e spirituali contro i trasgressori dei patti.

⁷ A. 1035. Arnulph., II 10. Ermanno Contratto, *Chron. MGH. Script.*, VII 122: minores milites validam coniurationem fecere. Cfr. Giesebrecht, *Gesch. d. deut. Kaiserzeit*, II 296-302. Importante è la testimonianza degli Ann. Sangall. major. MGH. Script., I 83: queste conspirationes... sibimet, inter se iudices, jura ac leges constituunt.

⁸ Ass. Norm. a. 1140, 9, 18 (ed. Brandileone, pp. 100, 104-5).

⁹ G. Lastig, *Entwicklungswege u. Quellen des Handelsrechts*, Stuttgart 1877, pp. 16 ss., 24 ss. Contro Ed. Heyck, *Genua und seine Marine in Zeitalter der Kreuzzüge. Beiträge zur Verfassungs- und zur Kriegsgeschichte*, Innsbruck 1885, p. 26 ss.

volte a impedire e soffocare questi moti; a mano a mano che la società si ricompone nel suo assetto politico, vediamo ch'essi diminuiscono e finalmente s'acquetano¹. Ma appunto perchè l'associazione giurata era venuta allargando il suo cerchio e affermando la sua importanza, non può presentare un tipo costituito e perfetto d'associazione. Essa è piuttosto una violenta congiura politica, un mezzo per cui si forma la società comunale, una preparazione al sorgere delle grandi istituzioni associative del medio evo. Perciò l'associazione giurata, nel periodo anteriore all'origine del comune, pur dimostrandosi già attiva e vitale, non è ancor giunta a costituirsi in quelle forme larghe e precise, che daranno origine alla corporazione o alla consorzeria del periodo comunale.

A rafforzare questi vincoli, che, sebbene non pienamente costituiti, si andavano tuttavia formando, risorge, in questi tempi, un elemento, che accompagna costantemente, nella storia, le origini delle associazioni: l'elemento religioso. Esso aveva dato, in antico, un valido impulso alla corporazione romana²; si era presentato, nel medio evo, insieme colla gilda e con le forme affini di questa associazione germanica³. Adesso, per il fervore religioso che riprendeva gli spiriti⁴; per l'efficacia dell'esempio, che le società monastiche porgevano⁵; per la frequenza delle relazioni, che s'eran dovute stabilire nella città, tra le parrocchie e i vicini cittadini⁶; la religione entrava a cementare più saldamente

¹ Così appena il governo imperiale è nelle mani potenti di Federico I o di Federico II, appena i Normanni prevalgono nella bassa Italia, appena il comune o la repubblica si fanno forti. Si veda *Constit. Frid. I a. 1158* (ed. Weiland, I 246) c. 6. *Const. R. Sic. III 4 e 5*. Cfr. Del Vecchio, *La legislazione di Federico II imperatore*, Torino 1874, p. 35 ss. 164 ss. *Ass. Norm.*, ed. Brandileone, pp. 100, 104-5. *Stat. pis.*, I 289, 437. *MHP. XVII 95*. Romanin, *Storia docum. di Venezia*, nr. 15 I 385-6. Frequenti nei secoli XI, XII e XIII, vanno poi scomparendo o mutando carattere.

² Liebenam, *Zur Gesch. und Organ. d. röm. Vereinswesens*, p. 257 ss.

³ I caratteri di comune religiosità delle antiche associazioni della gilda viene ben rilevato da K. Hegel, *Städte und Gilden*, I 9-11.

⁴ È il tempo della grande fioritura dei chiostrri, delle controversie religiose, della lotta contro le eresie, delle crociate.

⁵ Si veda il modo con cui nei chiostrri si istituisce l'abate, simile in gran parte alla formazione di un contratto di società. Murat., *Rer. it. script.*, II, 2, 625.

⁶ Cfr. A. Mazzi, *Note suburbane*, pp. 181-3; Davidsohn, *Geschichte von Florenz*, I 330-3.

ai nuovi rapporti sociali, e si esprimeva tosto con quei caratteri, che dovevano trarre alla formazione delle confraternite laiche. Tra le varie organizzazioni locali, che la società aveva create nel feudalismo, la circoscrizione ecclesiastica si era fatta più forte, e ad essa corrispondevano ormai le circoscrizioni politiche ed amministrative¹. Perciò, spontaneamente si doveva esser condotti a formare quegli aggregati autonomi, che dalla religione o dalla Chiesa prendevano origine. E poichè si aveva innanzi l'esempio di quelle *scholae* religiose, che, ad imitazione di Ravenna e di Roma, eran sorte tra i sacerdoti di qualche città italiana², così avvenne che in parecchi luoghi sorse una specie di fraternità laica, che assunse le forme ed il nome della *schola* sacerdotale. Sotto questo nome, la troviamo abbastanza presto in Venezia³, ove darà più tardi la denominazione alle varie associazioni dei tempi posteriori⁴; e sotto questo nome si presentò probabilmente in Verona e in Bologna, ove, nel secolo XII, abbiamo ricordo di società di tal nome⁵. Ma la *schola* di queste città non aveva di bizantino altro che il nome, penetrato per un rapporto imitativo dell'organizzazione ufficiale della Chiesa; nome, che si conservò, nei tempi successivi, solo perchè il suo significato ben si adattava a indicare uno degli scopi della corporazione: lo scopo didattico⁶. Sulla fine del periodo nostro⁷, la fratellanza ha già carat-

¹ Nell'identità di questi vincoli, che si potrebbe provare per il secolo XI, sta uno dei grandi fattori dell'organizzazione comunale.

² Così a Verona, (sec. IX). *MHP. XIII*, nr. 89 c. 167; nr. 162, c. 277.

³ Alla fine del secolo IX. *Chron. Altin.*, ed. Simonsfeld, p. 26 s. *Schola ad honorem S. Michaelis et S. Viti*. Dalla importante testimonianza rilevo che la confraternita sorgeva intorno a una Chiesa ed era composta dagli abitanti di un medesimo rione (convicinantés).

⁴ Il Romanin, *Storia doc. di Venezia*, I 235-6, asserisce che fin dal 1142 si ha certa notizia della processione delle scuole. Coll'origine delle corporazioni, tutte le forme associative assumono il nome di *schola*. Cfr. *Capitolari delle arti veneziane*, ed. Monticolo, Roma 1896, I 16 ecc.

⁵ È la *schola maior* di Verona del 1165, Murat., *Antiq.*, I 273. Da Odofredo, *Dig.*, II 14, 10, § 2. *Opp.* p. 80 si apprende che in Bologna erant... olim quedam scole que dicebantur scole S. Ambrosii. Queste tuttavia sono forse di origine più tarda.

⁶ Le arti venete, ad es., non hanno alcun carattere della *schola* bizantina.

⁷ Il Lamprecht, *Deut. Wirtschaftsleben*, I 690-1 ne fissa l'origine, per la Germania, nella seconda metà del secolo XI. Così è per la Francia. Cfr. Flach, *Origines de l'ancienne France*, II 376 ss. 380.

tere più spiccato, e la Toscana e la bassa Italia ne danno esempi¹. Le prescrizioni di queste società traggono forme e modi dalle regole claustrali, da cui talora direttamente provengono²; e vi si riscontra l'elemento religioso della preghiera, il mutuo soccorso in caso di malattia o di bisogno, le cure funebri per i soci defunti, le pene spirituali e temporali, per coloro che si rendevano indegni del consorzio³. Ma non mancavano le regole dirette a governare l'esistenza civile: un fraterno convito doveva periodicamente riunire i compagni; i beni della comunità dovevano essere socialmente curati; era fatto obbligo di prestar garanzia per il consocio, dinanzi al tribunale⁴. Così l'elemento religioso cooperava all'associazione, non come causa direttamente determinante, ma come involucro, che ne rivestiva le ragioni sociali e politiche. Lo spirito dei tempi, propizio a queste unioni, le favoriva; ma, innanzi le origini del comune, non avevano ancora toccato una forma determinata e sicura; esse ondeggiavano tra la società monacale, allargata a comprendere anche i laici, e l'unione parrocchiale, che dalla comune convivenza spontaneamente sorgeva. A tempi più tardi è riservata la piena e compiuta formazione delle confraternite laiche.

Al rinascimento economico del secolo XI corrisponde, nei territori bizantini, un più rapido fiorire delle forze del lavoro. In Roma e in Ravenna, s'era svolta, dai bassi tempi, la *schola*, che, perduti i caratteri degli antichi collegi, era divenuta una aggregazione gerarchica di ufficiali amministrativi o ecclesiastici. Ora, la necessità di una più compatta organizzazione del lavoro, costringendo all'associazione, consigliava a prenderne il modello da quel trasformato istituto, rinnovandolo con più libere forze. E al secolo XI appartiene veramente una larga fioritura della *schola* operaia di Ravenna e di Roma⁵. Quivi s'era perpetuata, nei vari

¹ Il Davidsohn, *Gesch. von Florenz*, I 723-4 dà notizia di una confraternita, che esisteva alla fine del secolo XI; e G. Abignente, *Le Chartulae fraternitatis e il Libro dei Confratres*, *Arch. stor. nap.*, XII 467-9 produsse gli statuti di una fraternità salernitana del sec. XII.

² Così avvenne, crediamo, nella succitata fraternità salernitana.

³ Davidsohn, *Gesch. v. Fl.*, I 713. Abignente, *Chart. Fraternal.* p. 468.

⁴ Id. *ibid.* L'ultima disposizione è dello statuto fiorentino.

⁵ Mi riferisco ancora una volta alle sapienti indagini di L. M. Hartmann, *Urkunde einer röm. Gärtnergenossenschaft vom Jahre 1030*, pp. 10-9; *Zur Geschichte der Zünfte*, in *Zeitschr. f. Social- und Wirtschaftsgesch.*, III (1895) pp. 109-29.

uffici ecclesiastici, l'organizzazione amministrativa, sul tipo della *schola* bizantina, e i cantori¹, i notai², i difensori³ erano a questo modo ordinati. Sulla fine del secolo X e sul principio del XI, appena le correnti nuove del commercio incominciano ad aprirsi, gli operai profittano della loro libera condizione per stringersi in corpo. E, poichè avevano innanzi l'esempio di una organizzazione già perfetta e compiuta nella *schola*, da questa traggono le forme costitutive, trasformandone la natura ufficiale e soggetta, in una libera associazione di liberi lavoratori. Ciò avviene massimamente a Ravenna, dove troviamo le prime tracce delle scuole d'arti, rimaste fino allora povere e scarse⁴; e la *schola* che ne risulta presenta, nelle sue forme esteriori, tutti i caratteri esterni dell'antica organizzazione ufficiale. Vi stanno a capo il *primicerius* e il *capitularius*⁵, vi si dimostra ancora il *sacellarius*⁶, e l'associazione ha un proprio patrimonio⁷. Ma tutto è, nell'essenza, mutato, tanto dalla corporazione romana, quanto dalla *schola* bizantina, poichè all'antica soggezione delle arti o all'ordinamento della gerarchia ecclesiastica e temporale, si è sostituita una condizione libera di forze indipendentemente collegate⁸. E con

¹ Reg. Sublac., nr. 113 a. 947, pp. 160-1.

² Ciò deduco da una pergamena ravennate inedita del 1107 (Arch. di Stato di Modena, Prov. S. Maria in Cosmedin) ove si ricorda un Ugo tabellio ravennas et prepositus atque magister notariorum sancte ravenensis ecclesie.

³ Schola defensorum del 1101. Galletti, *Primicerio*, p. 239.

⁴ Schola piscatorum del 943 (Fantuzzi, IV 10) Schola negociatorum del 954 (Fantuzzi, I 385 e più esattamente Hartmann, *Zur Gesch. d. Zünfte*, p. 115). Capitularius macellatorum del 1002 (Fantuzzi, I 228).

⁵ Così nei documenti citati. Noi sappiamo che l'ufficio di capitularius deriva non dalla sovrintendenza a uno statuto sociale (ciò crede l'Hartmann, *Z. Gesch. d. Zünfte*, pp. 130-1), di cui per questi tempi non abbiamo memoria, ma dall'imitazione di un ufficio bizantino di carattere finanziario, che al secolo VI sussisteva in Ravenna (Cassiod., *Variar.*, X 23). Senonchè perduto il senso di questa voce, si tende già al secolo XII a mutarla, e un doc. del 1134 lo sostituisce colla voce maior. Spreti, *Antichissima schola de' Pescatori*, p. 228 (con erronea data 1034). Per il primicerius cfr. Spreti, p. 229, 230.

⁶ Spreti, *Antichissima schola de' Pescatori*, p. 229.

⁷ Cfr. Hartmann, *Urkunde einer röm. Gärtnergenoss.*, p. 12.

⁸ Nessun rapporto può dimostrarsi tra le corporazioni di Costantinopoli e le scuole ravennate, come vorrebbe Hartmann, *Z. Gesch. d. Zünfte*, pp. 109-15. L'editto di Leone il Savio (ed. Nicole, *Le livre du préfet ou l'édit de l'empereur Léon le Sage sur les corporations*, Genève 1893, p. 13 ss.) dimostra i collegi artigiani in stato di piena soggezione,

questi caratteri si svolgerà nei periodi successivi, dimostrandosi come istituto, reso necessario dalle forze nuove organizzatrici del lavoro, non come tardo strascico di antichi elementi, ormai privi di reale efficacia¹.

Così a Roma, il bisogno di collegare organicamente le attività del lavoro, che le vicende fortunate del secolo X avevano in gran parte disciolte, traeva a ricomporre più saldamente la scuola artigiana. Anche nelle campagne, i lavoratori obbedivano a questa tendenza organizzatrice²; ma più massimamente ciò avveniva nella città, ove il tipo della *schola* ecclesiastica prestava i suoi attributi alle nuove formazioni. Per il secolo XI, si ha memoria di un *Bovo prior oleariorum*³, di una *schola hortulanorum* del 1030⁴, e più tardi di un *patronus scholae sandaliorum*⁵ e di una *schola piscatorum*⁶. Ma non si può credere a una diretta derivazione di queste società dagli antichi collegi romani o bizantini⁷, poichè anzi esse ci si rivelano come libere istituzioni, di cui assistiamo al nascimento, formate per contratto volontario e derivate da una necessità economica nuova, a cui immediatamente si provvede⁸. La scuola degli ufficiali pontifici presta il nome ed il tipo esteriore a queste nuove formazioni; null'altro. Appena che gli istituti comunali del secolo XII avranno anche in Roma avviato un vasto e fecondo movimento corporativo, le fratellanze operaie

sottoposti a prefetti e a ispettori regi, non a capitularii o a primicerii. Cfr. Nicole, pp. 88-9. Solo eccezionalmente i notai formano una *schola* con a capo un primicerius. Nicole, pp. 13, 19.

¹ Su questo svolgimento, v. Hartmann, *Z. Gesch. d. Zünfte*, p. 117 ss.

² Reg. Sublac. nr. 34 a. 1038 pp. 72-3; nr. 93 a. 963 pp. 160-1.

³ Galletti, *Primicerio*, p. 298 ss. Il Galletti, p. 274 dà anche un *Bonofilius iure matricum aurifex*; ma l'Hartmann, *Z. Gesch. d. Zünfte*, p. 124 n. 46, ha corretto giustamente la trascrizione così: *Bonofilius vir magnificus aurifex*.

⁴ È il doc. illustrato dall'Hartmann, *Röm. Gärtnergenoss.*, pp. 13-4.

⁵ Reg. Farf. nr. 2164 a. 1115 (V 206).

⁶ Mittarelli e Costadoni, *Annales Camaldulenses*, III 352 a. 1158.

⁷ Questo vorrebbero l'Hartmann, il Rodocanachi, il Calisse ecc.

⁸ Per illuminare il documento del 1030, in cui l'Hartmann si affatica a trovar le forme corporative, serve mirabilmente la testimonianza degli *Annal. Camald.*, III 352. L'abate Pietro concede a parecchie persone insieme collegate il diritto di pesca in uno stagno, nominandone il capo. Ora questi collegati vengono detti *scholenses* e il capo è chiamato *prior scholae*, precisamente come nel doc. del 1030. Ciò dimostra che a qualsiasi formazione associativa, temporanea o casuale, liberamente formata o signorilmente costituita, si tendeva a dare il nome e il tipo della scuola ecclesiastica.

si svestiranno degli sporadici caratteri della *schola*, e si presenteranno sotto quelle forme generali, che sono proprie della corporazione del medio evo¹.

VIII.

Le associazioni in Italia avanti le origini del comune.

Con la rapida decomposizione dell'antico mondo, vengono a mancare quei vincoli associativi, che avevano formata la corporazione. Questa, che aveva dominato tutto il sistema economico della città antica, era divenuta un grave onere pubblico, imposto dallo Stato ai commercianti ed agli artigiani, e tendeva a disorganizzarsi, quanto più venivano meno le forze e l'autorità nello Stato². Scomparsa dalle città l'agiatezza, spopolate le vaste regioni, un tempo fiorenti e feconde, disciolta l'antica organizzazione economica³, la corporazione non ha più in sé gli elementi per vivere. Né l'economia né lo Stato potevano più trattenerla, onde essa lentamente scompare.

Questa dissoluzione s'inaugura con la fine del secolo IV⁴, e prosegue, con più rapida vicenda, nel tempo della più rapida

¹ Appena in Roma troviamo l'associazione dei mercanti, nella seconda metà del secolo XII, questa non ha più né i capi né la forma della *schola*, ma ha i consoli e forma un corpus. E così dicasi di tutte le altre corporazioni artigiane, che s'incontrano dal secolo XIII in poi, le quali nessuna diretta analogia presentano colla *schola*. Tutto ciò deduco dall'esame degli statuti romani recentemente ed. dal Rodocanachi, *Les corporations ouvrières à Rome*, Paris 1894, 2 vol., nonostante le opinioni opposte dell'editore.

² Su queste tendenze, si veda ancora l'analisi accurata di J. P. Waltzing, *Étude historique sur les corporations professionnelles chez les Romains*, Louvain 1895-6, II 336-48.

³ Un quadro di questo dissolvimento dà ora L. M. Hartmann, *Geschichte Italiens im Mittelalter. I. B.: Das italienische Königreich*, Leipzig 1887, pp. 12-14, 27.

⁴ Sono già frequenti le leggi, che ordinano un richiamo dei collegati e dei corporati, fuggiti dal loro corpo. Così per i metallari, a. 369. C. Th. X 19, 5; per i gynaeciarii, a. 358. C. Th. X 20, 2; per i fabricenses a. 388. C. Th. X 22, 4; per i collegati singularum urbium a. 395. C. Th. XII, 1, 146; XIV 7, 1; e più altre.

decadenza di Roma¹. Nè vale ad interromperla il fittizio rifiorimento del regno ostrogoto, che tenta invano di rinnovare gli antichi istituti con le forze barbariche: la decadenza procede ancora², e la corporazione dà, sotto i Bizantini, gli ultimi segni di vita³. Il lavoro, divenuto povero e scarso, ritorna, anche nei territori bizantini, alla sua primitiva costituzione, e viene ormai assorbito dal sistema curtense che organizza, intorno a un fondo dominante, le attività dei lavoratori dipendenti, e dà luogo ad una economia puramente interna di produzione e di consumo⁴. La corporazione dei saponai di Napoli getta l'ultimo grido di protesta, prima d'essere anch'essa attratta nell'ordine di questo sistema, a cui la costringe l'autorità di un pubblico ufficiale, diventato ormai un vero e diretto signore esclusivo⁵. Soltanto, in Roma e in Ravenna, dove più puri si contengono gli antichi rapporti cittadini, la Chiesa e lo Stato organizzano qualche resto dell'antica operosità urbana; ma ciò non avviene mai come unione di libere forze rivolte a un fine sociale: bensì avviene come provvedimento amministrativo, per il quale il potere ecclesiastico o civile costituisce gerarchicamente un ufficio, che dell'antica corporazione conserva a stento qualche carattere esteriore⁶. Così, scomparso in Roma il banco (*statio*) dell'ultimo argentiere⁷, venuta a mancare la classe degli antichi tabellioni⁸, la Chiesa è costretta a provvedere ai suoi bisogni monetari o notarili, mediante propri ufficiali, organizzati in un sistema di gerarchiche dipendenze, direttamente soggetti al suo potere⁹. Questo sistema

¹ Oltre gli esempi da noi recati a pp. 22-3 si veda per i corporati *urbis Romae*, a. 412, 458 e 495. C. Th. XIV 2, 4; la Nov. Major. 7, 3 e la Nov. Sev. 2. Cfr. C. Th. VIII 4, 25; XIV 2, 4; XIV 7, 2 ecc.

² Sui suoi progressi, insiste L. M. Hartmann, *Italienische Königreich*, pp. 363-5. A qualche corporazione ostrogota accenna forse Cassiod. *Variar.* VI 18; VII 17; XI 39.

³ Uniche testimonianze presso Gregor. I, Ep. IX 113; Dial. IV 54.

⁴ A ciò si conviene il tipo economico tracciato dallo Schmoller, *Das Wesen der Arbeitsteilung*, in *Jahrbuch*, XIV (1890) pp. 48-9.

⁵ Gregor. I, Ep. IX 113. Si vedano le osservazioni nostre a p. 33 n. 1.

⁶ Questo è il tipo della *schola*, quale vien imitata, nel secolo VI, dall'ordinamento degli uffici militari e palatini della decadenza.

⁷ Greg. I, Ep. XI 16.

⁸ V. le conclusioni di L. M. Hartmann, nella pref. all'*Ecclesiae S. Mariae in via Lata tabularium*, Vindobonae 1895, I p. XIII ss.

⁹ Da una lettera di Pelagio (Jaffé, *Reg. Pont. Rom.*, nr. 953) abbiamo ricordo di un *Anastasio argentarius et arcarius ecclesiae*. Come si vede, questi non era più che un ufficiale ecclesiastico, e non è da para-

si presenta nel tipo della *schola*, unico avanzo degli antichi tempi, che presterà più tardi la forma a qualche sporadica produzione associativa. Quanto alla corporazione, essa è, al principio del VII secolo, pienamente sparita.

Tale scioglimento dei vincoli associativi procedeva insieme con la rovina della società antica, che dalle invasioni germaniche riceve l'ultimo urto. Gettata tra le difficili e incerte condizioni del medio evo, la nuova società stenta, fatica a riorganizzarsi e a ricostituersi. Il suo primo organismo, l'unico che poteva per allora provvedere alla sicurezza del diritto, assume necessariamente le forme dello Stato primitivo, dove il cerchio della famiglia e il potere diretto e personale del re attraggono tutti i compiti della difesa giuridica¹. È il momento in cui l'associazione, intesa come unione volontaria di individui con scopi e forme determinatamente sociali, non può sussistere; e lo Stato germanico, con le sue rigide proibizioni, manifesta contro di esse il suo spirito rozzo ed esclusivo. Nè a condizioni molto diverse era tratto il territorio italico, soggetto ancora alla signoria bizantina. Quivi fin dagli ultimi tempi dell'impero d'Occidente, il latifondo s'era fatto indipendente dal territorio, dal diritto e dal governo della *civitas*². Dovendo il signore provvedere non solo all'economia dei suoi vasti possessi, ma anche alla sicurezza e alla tutela dei suoi dipendenti, giacchè l'opera dello Stato vi si dimostrava inetta o insufficiente, il latifondo era destinato a conquistare la sua piena autonomia, e a produrre tra i suoi confini quell'incrocio di diritti privati e pubblici, che lo accostano alla costituzione feudale³. Nei tempi bizantini, la vita cittadina si affievolisce ancor più, e trionfa ormai

gonare all'argentiere Giovanni che teneva in Roma una pubblica *statio*. Questo ravvicinamento è tentato a torto da Hartmann, *Italienische Königreich*, pp. 364-5. Sull'ordinamento degli uffici notarili della Chiesa si veda la prefazione, più sopra indicata, dell'Hartmann, e inoltre Bresslau, *Handbuch der Urkundenlehre*, I 164 ss.

¹ Cfr. Kaufmann, *Deutsche Geschichte bis auf Karl den Grossen*, Leipzig 1880-81, I 113-7.

² Questo risulta dagli studii di A. Schulten, *Die römischen Grundherrschaften. Eine agrarhistorische Untersuchung*, Weimar 1896, pp. 3-13, 99. Sebbene rivolte più specialmente ai latifondi africani, crediamo che le sue conclusioni possano essere applicate anche per l'Italia.

³ Questa pare a noi la ragione sociale di simili formazioni. L'incrocio dei diritti pubblici e privati in una specie di sistema patrimoniale, viene espressamente indicato dallo Schulten, *Römischen Grundherrschaften*, pp. 94-5

una classe aristocratica di grandi proprietari, che a poco a poco si rende indipendente dal governo imperiale¹. E la società italo-bizantina veniva così ad essere governata non più da rappresentanti di un forte Stato centrale, ma dal potere personale e diretto di un signore, che crea a suo arbitrio la legge, ed esclude qualsiasi altro organo, che gli incuta il timore di una minorazione della sua autorità. Noi sappiamo che, in un simile Stato, non vi ha posto per la libera associazione.

Il sistema economico, che prevale nell'alto medio evo, si dimostra in aperta antitesi colla corporazione, e potrebbe bastare da solo ad escludere l'ultimo dubbio sulla sua inesistenza, se il carattere dello Stato e le testimonianze delle fonti non ce ne persuadessero a sufficienza. Questo sistema, che abbiamo detto curtense, organizza, sotto il potere diretto del signore, tutto il lavoro agricolo e industriale, e distribuendo i vari uffici a seconda dei bisogni della corte, consente una scarsa divisione del lavoro e impedisce il sorgere di una vera professione. Le fonti longobarde e franche lo dimostrano in piena attività², e corrisponde in massima parte a quel sistema, che, per cause economiche non diverse, è chiamato a prevalere anche nei territori bizantini³. Alle città stesse, considerate come grandi corti e dominate dalla *curtis regia*, s'appartiene questo tipo economico, che svolge il suo rigido ingranaggio, in un cerchio di produzione e di consumo strettamente interiori⁴. Da esso sfugge appena una classe di lavoratori, che l'esercizio del commercio o di una industria difficilmente applicabile nel sistema curtense, mantiene in una condizione di massima libertà e di indipendenza, disciolta perciò da qualsiasi vincolo corporativo.

A rinnovare la vita barbarica, sorge il periodo carolingio, che

¹ Così il Diehl, *Étude sur l'administration byzantine*, p. 293 ss.

² Si vedano le ricerche nostre a pp. 33-45.

³ Le prime tracce si riscontrano fin nei latifondi romani, dove abbiamo appunto una riunione di fondi e di territori dipendenti, intorno a un centro dominante (vici circa villam). Schulden, *Röm. Grundherrschaften*, pp. 44-7. Sulla costituzione economica e amministrativa della villa, si veda ancora Schulden, pp. 53-7, 58 ss. Questo sistema prevale tanto maggiormente nelle *villae* bizantine e nei domini ecclesiastici di Sicilia e d'Italia. Cfr. Diehl, *Étude sur l'admin. byzantine*, p. 293 ss. Mommsen, *Bewirtschaftung d. Kirchengüter*, pp. 43-59.

⁴ È il tipo economico che risulta, per Venezia e per Milano, dalle testimonianze del Chron. Altin., ed. Simonsfeld, pp. 34, 36; e da Landolph. sen. II 26.

tenta di collegare più direttamente l'individuo allo Stato, che scioglie il rigido vincolo parentale, che dà al lavoro e alle ricchezze una vicenda più rapida e più mutevole¹. Senonché il rinnovamento è immaturo e incompleto, e la società ricade nel vario e incerto stato, che caratterizza, nella storia, ogni periodo di laboriosa transizione. Soprattutto, viene a mancare all'individuo una valida difesa giuridica, poichè lo Stato si dimostra impotente al suo compito e la famiglia ha perduto il suo antico potere. È necessario cercare altrove una sicura tutela; e sorge allora la libera associazione, nella forma germanica della gilda, si sviluppa allora, in Italia, l'associazione giurata dei Longobardi. Contemporaneamente, redenta a più libera vita, risorge, nei territori bizantini, la *schola*, non più soltanto come ufficio ecclesiastico o temporale, ma come organizzazione volontaria di elementi cittadini; e nella sua costituzione riveste, insieme col nome, tutti i caratteri esteriori dell'originario ordinamento ufficiale.

Svolgendosi, sotto l'influsso carolingio, dall'oscuro periodo barbarico, la società medievale doveva, per altre vie, toccare la sua piena organizzazione. Ciò avvenne per opera del feudalismo, che fa trionfare il principio dell'autonomia territoriale, mediante il vincolo che lega il vassallo al signore. Ora l'autonomia territoriale doveva rattenere, nei rapporti economici, il sistema curtense, per quanto più razionale e più largo², e, nei rapporti politici, portava, col suo carattere esclusivo, una eliminazione spontanea o coattiva di qualsiasi vincolo associativo. Pertanto, là dove domina il feudalismo e per il tempo in cui il suo dominio è esclusivo, l'associazione non dà segno di vita.

Nel feudalismo si preparano tuttavia gli elementi, che daranno origine alla fitta e varia rete delle associazioni medievali³. Anzitutto, nel secolo XI, si opera una larga trasformazione delle classi, e il lavoro consegue la piena indipendenza dal sistema

¹ Cfr. Kaufmann, *Deutsche Geschichte*, II 340 ss. 363 ss. Una bella pagina su questo rinnovamento ha scritto il Lamprecht, *Deut. Wirtschaftsleben*, I 1487-8.

² Cfr. Levasseur, *Histoire des classes ouvrières*, I 167 ss. È il sistema che, per i villaggi germanici, fu studiato da L. von Maurer, *Geschic te der Dorfverfassung in Deutschland*, Erlangen 1865-66, I 135-50.

³ L'esame di queste singole associazioni appartiene al periodo comunale, che esce dai confini segnati al presente saggio. Noi non potremo pertanto gettare che un rapido sguardo sugli elementi informativi, e tracciare lo schema dello sviluppo originario.

curtense. Le città sono prime a mettersi per la nuova via; e i vincoli locali, che in esse si svolgono, stringono tra i liberi abitanti i rapporti spontanei del quartiere, della parrocchia, del vicinato, che danno il primo impulso all'associazione, e che crescono di importanza e di vigore, a mano a mano che scema la dura autorità signorile. La proprietà dei beni comuni interviene a saldare questi vincoli; le *coniurationes* si dimostrano come confuse tendenze dell'associazione libera, sorgente contro una società che si sgretola; le fraternità religiose vi introducono il sentimento efficacissimo della fede; la somiglianza del mestiere consiglia alle prime organizzazioni operaie. Un fermento di trasformazione agita la società medievale; e questa, dovendo innanzi tutto provvedere alla sicurezza personale, che i vecchi istituti non sapevano più difendere, crea, come prima formazione, il nucleo politico, il comune¹. E il comune, che può dirsi generalmente formato sulla fine del secolo XI o sui primi anni del XII, si presenta, nelle forme apparenti, come massima e tipica associazione del medio evo². In essa interviene una volontà libera di cittadini a creare un rapporto di reciproca unione, rivolto a scopi comuni; si costituisce, per mezzo di capi liberamente eletti, una rappresentanza sociale; si forma, dal seno dell'assemblea generale, una attività collettiva volontaria, che dà diritto a proprie determinazioni e a proprie leggi³. E ad immagine del comune si compongono le varie organizzazioni, in cui la città si ripartisce e si smembra⁴.

Dai medesimi elementi dai quali era risultato il comune, e contemporaneamente o immediatamente dopo di esso, si formano, nel seno della città, quelle diverse associazioni, con le quali le nuove classi imprendono a difendere i propri interessi e ad

¹ Sull'origine del comune mi riferisco, per ora, soltanto alle conclusioni di M. Handloike, *Lombard. Städte*, p. 98 ss. e R. Davidsohn, *Geschichte von Florenz*, I 302 ss.

² Diciamo nelle forme apparenti, perchè, sostanzialmente, il comune italiano ha in sé gli attributi sovrani, che sfuggono a qualsiasi delimitazione contrattuale o volontaria.

³ Sul comune come corporazione si veda Wilda, *Gildenwesen*, pp. 63 ss. 145-66; Gierke, *Deutsche Genossenschaftsrecht*, I 263-78. Bethmann-Hollweg, *Urspr. d. lomb. Städtefreiheit*, p. 159 ss.

⁴ Solo posteriormente alle origini del comune troviamo tracce di una vita realmente autonoma dei quartieri o sestieri cittadini, delle parrocchie, dei vicinati; e ciò rileviamo dalle fonti, contrariamente alle opinioni di A. Mazzi, *Vicinie di Bergamo*, p. 32 ss. *Note suburbane*, p. 115 ss.; e R. Davidsohn, *Geschichte von Florenz*, I 327-30.

organizzare le forze per il conquisto del potere. Tre classi si trovano a base del comune: la classe dei cittadini maggiori (*militēs, valvassores*), composta di elementi in massima parte feudali, la classe ricca dei commercianti (*negotiatores, mercatores, camposores*) e la classe minore degli artigiani (*plebs, artifices, populus*). Da queste classi, sorgono le tre forme tipiche dell'associazione comunale: la consorzeria, la corporazione mercantile e la corporazione artigiana¹. Un principio unico le crea: la libera unione; uno scopo unico le muove: l'interesse di classe; una forma unica le costituisce: la corporazione. E i vari elementi, che crearono in origine l'istituzione comunale — l'associazione giurata, la comunanza di vita e di interessi, il sentimento religioso — entrano nella loro composizione, a determinarne l'origine contemporanea e comune².

La consorzeria si presenta come unione di nobili, che, penetrati nella città, sentono il bisogno, a loro difesa, di stringersi intorno a proprietà e a capi comuni³. La proprietà comune è costituita, per lo più, dalle torri, che i signori ben presto avevano imparato ad ergere anche nelle città⁴, la rappresentanza è data a capi (*rectores, consules*) liberamente eletti, ai quali si delega

¹ Queste forme si riscontrano non soltanto nei comuni italiani, ma altresì nella storia delle libertà cittadine di Francia, d'Inghilterra e di Germania. Si veda, per tutte, l'opera di K. Hegel, *Städte u. Gilden der germanischen Völker im Mittelalter*, I 42 ss., II 23 ss., 138 ss., 319 ss.

² Così avviene nella gilda inglese dove si riscontra il giuramento, il vincolo religioso e il mutuo soccorso; e così generalmente in tutte le associazioni germaniche provenienti dalla gilda. Cfr. Hegel, *Städte und Gilden*, I 101 ss. e altrove.

³ Si chiamano variamente consorzerie, seggi, baronie, società delle torri. Non potendo pur delinearne il carattere, ci riferiamo a qualche studio speciale. G. Gozzadini, *Delle torri gentilizie in Bologna*, Bologna 1880, p. 21 ss. S. Bongi, *Statuto inedito della casa de' Corbolani*, in *Atti della R. Accademia lucchese*, XXIV (1886) p. 463 ss. F. Sclopis, *Storia dell'antica legislazione del Piemonte*, Torino 1833, p. 149 ss. E soprattutto P. Santini, *Società delle torri in Firenze*, in *Archivio storico italiano*, ser. IV vol. XX (1887) pp. 25-58, 178-204. Corrispondono alle società patrizie di Germania. Cfr. Gierke, *Deut. Genossenschaftsrecht*, I 243. Sui seggi di Napoli si veda E. Gothein, *Die Colturentwicklung Süd-Italiens*, Breslau 1886, pp. 312-45.

⁴ L'origine di queste costruzioni, comuni alle città italiane, è antichissima. Cfr. Santini, *Società delle torri*, p. 21. Davidsohn, *Gesch. v. Florenz*, I 553-5. Ma dall'esistenza di una torre non si può dedurre una libera consociazione di nobili.

il potere¹. Al secolo XII appartengono le prime tracce di queste associazioni², e gli atti che le costituiscono dimostrano col loro esclusivismo, l'origine recente e lo scopo partigiano di esse.

Le corporazioni mercantili, che riuniscono non solamente i commercianti e i cambiatori, ma talora anche parecchie arti minute precedentemente costituite, sorgono per difendere, contro l'aristocrazia feudale, gli interessi della classe commerciante. Formate per libera volontà dei consociati, molto spesso a tempo, assumono, per analogia, dal comune il nome dei capi (*consules*) e le forme e i modi della loro costituzione³. Verso la metà del secolo XII danno i primi segni d'esistenza, come organismi veramente autonomi e distinti dall'organismo sovrano del comune⁴; e l'importanza, che tosto conseguono nell'amministrazione del comune, non deve prendersi come segno di una loro remota origine, ma come effetto immediato dell'importanza acquistata dalla classe, che nella unione trova un aiuto per esprimersi ed agire con maggior potenza e vigore.

Le corporazioni artigiane, che hanno tanta parte nella storia del medio evo, nel loro principio e nelle loro forme, assommano tutto il problema delle origini della corporazione⁵. Questa, come

¹ Cfr. Santini, *Società delle torri*, p. 46 ss.

² Per Bologna ne abbiamo gli atti che le creano, del 1177. Cfr. Gozzadini, *Torri gentilizie*, pp. 21-3. Così per Firenze nel 1178 e 1180. Cfr. Santini, *Società delle torri*, p. 46 ss. A Pistoia vi si riferisce una disposizione statutaria del 1191. Stat. Potest. com. Pistorii a. 1296, ed. Zdekauer, IV 48. In Asti sorgono nel secolo XIII. Gorrini, *Comune astigiano*, p. 52.

³ Tutto ciò è tratto dagli studii di A. Lattes, *Il diritto commerciale nella legislazione statutaria delle città italiane*, Milano 1884, pp. 23-4; e dalle conclusioni del Goldschmidt, *Universalgeschichte d. Handelsrechts*, I 153 ss.

⁴ Prime tracce: Piacenza 1154; Milano 1159, 1172, 1177; Pisa 1162, 1164; Vercelli 1165; Roma 1166; Bologna 1174; Brescia 1180. Goldschmidt, *Universalgesch. d. Handelsr.*, I 163. Cfr. Lattes, *Diritto commerc.*, p. 36 ss. In Genova e in Venezia non troviamo corporazioni mercantili perchè non se ne sentì il bisogno, essendo il governo tenuto dalla classe mercante. In Inghilterra la gilda mercatoria appartiene al secolo XIII. Gross, *Gilda mercatoria*, p. 37. In Francia: Parigi 1121, Arras 1177. Hegel, *Städte und Gilden*, II 6, 87. In Germania: Colonia, secolo XIII. Hegel, II 350 ecc.

⁵ Si veda, per la Germania, W. Stieda, *Zur Entstehung des deutschen Zunftwesens*, in *Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik*, XXVII (1876) p. 1 ss. Non ci fu possibile di procurarci questo lavoro: Rud. Eberstadt, *Magisterium und Fraternitas. Eine verwaltungsgeschichtliche Darstellung der Entstehung des Zunftwesens*, 1897. Per parte nostra, si vuol qui solamente accennare all'importantissimo problema.

ogni altra formazione associativa di questi tempi, trae origine dai moti economici e sociali, che si produssero in Europa sullo scorcio del secolo XI e sull'inizio del secolo XII. E la corporazione si presenta subito come libera unione di elementi operai, creata allo scopo di promuovere gli interessi comuni e di provvedere alla sicurezza personale e al migliore esercizio dell'arte. Vi hanno quindi in essa elementi economici insieme e politici, poichè, per curare validamente gli interessi industriali e individuali, era necessario che la corporazione conseguisse in precedenza quel giuridico assetto, che ne doveva consentire la persistenza e l'azione tra la mutevole società e i molteplici organismi del comune¹. A base della sua nascita e del suo sviluppo stanno lo svincolo della manifattura dalla economia agraria prevalente e la liberazione dell'operaio dal sistema curtense, che ne avevano fino allora limitato l'espansione e il valore. Noi sappiamo che queste condizioni si verificarono primamente in questo periodo, e in questo periodo sorse la corporazione. Essa non deriva pertanto da istituti romani, che da lungo tempo avevano cessato di esistere², nè proviene da quelle organizzazioni feudali, che il sistema curtense aveva creato fra i servi o i liberti di uno stesso padrone³; ma è un libero istituto, derivato dal principio comune dell'associazione medievale, costituito da una classe di liberi lavoratori della medesima condizione, rivolto alla tutela dei nuovi scopi professionali. Col secolo XII, la libertà artigiana in Italia, poteva dirsi pienamente conseguita; e la corporazione viene stretta in virtù di un giuramento liberamente prestato e partecipa tosto dei diritti politici, attribuiti ad ogni aggregazione dalla società comunale⁴. La con-

¹ Gli elementi politici della corporazione vengono pure affermati da un economista, G. Schmoller, *Strassburg zur Zeit der Zunftkämpfe und die Reform seiner Verfassung und Verwaltung*, Strassburg 1875, pp. 8-9; e da un giurista, Orlando, *Delle fratellanze artigiane in Italia*, Firenze 1884, p. 34.

² Contro la derivazione romana, per le città tedesche, si pronunziò, primachè il Maurer, il Wilda, *Gildenwesen*, p. 292.

³ È la dottrina dominante in Germania e venne esposta dal Maurer, *Gesch. d. Städteverfassung*, II 321 ss.; rafferma dallo Schmoller, *Strassburg zur Zeit d. Zunftkämpfe*, pp. 5-8; sostenuta, in parte, dallo Stieda, *Zur Entstehung d. deut. Zunftwesens*, p. 15 ss. Fu combattuta dal Below, *Zur Entstehung der deutschen Stadtverfassung*, in *Historische Zeitschrift*, LVIII (1887) p. 213 ss.

⁴ Fin dall'origine, la corporazione ha la giurisdizione sui propri membri. Cfr. Lattes, *Diritto commerciale*, pp. 38, 48-9; Orlando, *Fratellanze artigiane*, p. 72 ss.

suetudine degli operai di coabitare, secondo i mestieri, in determinati rioni della città, dovette acquistare importanza appena si determinò un rapido accrescimento della popolazione, e l'industria ebbe uno slancio effettivo e reale; e ne derivò, per gli operai, un motivo per raggrupparsi più saldamente in un corpo¹. Finalmente, come non ultima causa della corporazione, si presenta la necessità della tutela degli interessi industriali. Questa necessità doveva massimamente essere viva in quel tempo, in cui il commercio e l'industria, tenuti fino allora soggetti dal feudalismo, si affermavano per la prima volta con libero slancio, e sentivano il bisogno di opporre all'organizzazione feudale una propria organizzazione libera. Si assicurava così all'operaio o al negoziante il conseguimento dei prezzi e delle merci loro dovute, e si garantiva un ordine fisso nel regolamento dei traffici e delle industrie², escludendo dall'associazione quelli che non avessero conseguito un certo grado nell'esercizio del mestiere³, obbligando gli stranieri a sottostare a certi doveri che ne limitassero la concorrenza⁴, attribuendo ai capi corporativamente eletti quella polizia delle arti e del mercato, che fino allora era stata in potere del governo signorile⁵. Con questi elementi, con queste forme, con questi scopi, si costituisce la corporazione, e i primi segni di vita, che dà nelle fonti, confermano a questi risultati.

Fin dai primordi del periodo da noi assegnato alle origini della corporazione, esisteva in Brescia una comunità di fabbri ferrai⁶. Essa non componeva ancora una *universitas*, un *corpus*,

¹ Ciò deve essere avvenuto per gli operai, come avvenne per i banchieri. Cfr. Lattes, *Diritto commerciale*, pp. 200-1, 215-7.

² A ciò servono a Napoli le corporazioni, sorte dopo il secolo XII. Cfr. Pepere, *Il diritto statutario delle corporazioni d'arte e mestieri*, in *Atti dell'Accad. di scienze morali di Napoli*, XVII (1883) p. 24 ss.

³ Questo era un limite alla libera concorrenza, cui la corporazione provvedeva. Una glossa di Azone al Codice, riferita dal Denifle (*Entst. d. Universit.*, I 170 n. 425) dice: Ergo scholares, quia non exercent professionem, sed sub exercentibus sunt discipuli, non possunt eligere consules, sicut nec discipuli pellipariorum.

⁴ Cfr. Pertile, *Storia del diritto italiano*, II 188-9.

⁵ Cfr. Pepere, *Diritto statutario*, pp. 24-5. Così in Sicilia, la polizia del mercato, avanti le origini delle corporazioni, è affidata a ufficiali regi. Cfr. W. v. Brünneck, *Siciliens mittelalterliche Städtrechte*, Halle 1881, pp. 363-6, 368.

⁶ Il documento è edito dall'Odorici, *Storie Bresciane*, V pp. 80-3. È tratto da un apografo del secolo XVI, riproducente una carta a cui si fissa la data dell'anno 1001. Questo fatto, il nome dell'editore e il richiamo

una *ars*; ma, ad imitazione del rapporto di comproprietà spettante ai cittadini del comune, formava una *communitas*, vincolata forse anch'essa da proprietà comuni e già capace di determinare, con voto collettivo dei suoi membri, una destinazione libera dei beni. A questa comunità si attribuiva un diritto di successione, coll'obbligo di provvedere ai beni, secondo le volontà del testatore¹. Nessun capo apparisce dal documento, con una rappresentanza effettiva dell'associazione: questa, a somiglianza delle comunità monacali o delle comunità cittadine dei tempi anteriori, non formava ancora che una *communitas*². Appena il rapido sviluppo dell'industria spinse i lavoratori ad unirsi nell'interesse dell'esercizio artigiano, quella prima organizzazione associativa che ne risultò dovette dirsi *ars*, *misterium* (*ministerium*), *schola*, e si dimostrò come un ulteriore sviluppo dell'associazione necessaria che dal lavoro accomunato risulta, in cui il libero spirito d'unione aveva fatto penetrare il suo fecondo innesto³. E i capi si dissero perciò *ministeriales*, *officiales*, *massari*, *gastaldiones*, o variamente *rectores*, *consules*, *priores*⁴; e ricevettero insieme, per delegazione sociale, gli attributi di direttori dell'arte e di preposti all'associazione. Quindi, mentre da una parte si costituivano le corporazioni mercantili, con scopi più apertamente politici, e prendevano a modello la costituzione del comune⁵; le arti sulla fine del secolo XI, con correlativo svolgimento, andavano

nel documento ai militi e fratelli gerosolomitani, consiglierebbero a dubitare almeno della correttezza della datazione. Ad ogni modo, ammettendone anche la piena autenticità, questo documento nulla prova contro la teoria nostra.

¹ Due fabbri ferrai, Ugo et Alda, qui fuimus de civitate Mantue et nunc cives Brixenses, attribuiscono diritti di successione alla *communitate ferrariorum civitatis et suburbiorum Brixiae*, qui ferrari teneatur elligere unum sacerdotem qui sit administrator bonorum.... Altrove si proibisce di fare alcuna alienazione in aliquam personam, ordinem, seu communitatem ecclesiasticam vel seculare.

² Sono i primi segni della corporazione artigiana. Cfr. Goldschmidt, *Universalgeschichte d. Handelsrechts*, I 160.

³ In ogni opera richiedente il lavoro di più operai devette formarsi un rapporto tra maestro e discepolo, che abbiamo visto sorgere dal sistema curtense. Ciò tuttavia non formava ancora la corporazione.

⁴ Cfr. Goldschmidt, *Universalgesch. d. Handelsr.*, I 163. A Bologna i capi delle arti minute son detti *ministeriales*. Cfr. Stat. dei formaggiai e lardaroli, ed. Gaudenzi, p. 167. Per il gastaldio, si vedano gli Statuti veneti dei giubettieri, ed. Monticolo, I 45.

⁵ Goldschmidt, *Universalgesch. d. Handelsr.*, I 163.

formando le loro consuetudini e la loro costituzione, secondo le forme e le necessità dei loro interessi¹; finchè, in tempi posteriori, conquistando autorità politica, assunsero una piena organizzazione o raffermarono l'antica con più rigido carattere². Solo in questo secondo periodo dovette farsi sentire il bisogno di consuetudini scritte, e lo statuto corporativo si svolse più tardi ad imitazione dello statuto comunale³. Ad ogni modo, tra la corporazione romana e la corporazione medievale, vi è una soluzione di continuità, fatta palese dalla diversità dei caratteri che animano i due istituti; e quest'ultima, nella sua piena formazione, si dimostra coeva o posteriore alle origini del comune⁴. Soltanto al secolo

¹ Questo risulta da un esame dei Capitolari veneti, ed. Monticolo, e degli Statuti delle arti di Bologna, ed. Gaudenzi, che dimostrano come le prime determinazioni siano rivolte all'interesse dell'esercizio artigiano.

² In Pisa, più arti indipendenti si riuniscono in una grande associazione. Su queste trasformazioni si veda Schaubé, *Das Consulat des Meeres in Pisa. Ein Beitrag zur Gesch. d. Seewesens, d. Handelsgilden u. d. Handelsrechts*, Leipzig 1888, pp. 44 ss. In Bologna le arti che più presto conquistarono importanza politica, come i cambiatori e i notai, hanno per capi i consoli. Statuti delle arti, ed. Gaudenzi, pp. 60, 116-7. Alla fine del secolo XII in Milano alcune corporazioni artigiane si riuniscono nella Credencia S. Ambrosii. Galv. Flam., 231.

³ Dal Cedrus di Boncompagno (ed. Rockinger, *Quellen zur bayer. u. deut. Gesch.*, München 1863, I 121 ss.), che nell'enumerazione dei diversi statuti non fa parola di quelli delle corporazioni, il Gaudenzi (pref. agli Statuti delle arti di Bologna, p. XV) giustamente deduce che al principio del secolo XIII non vi pensassero ancora.

⁴ Prime tracce sicure di corporazioni artigiane: Milano 1163, 1198. Pagani, *Alcune notizie sulle antiche corporazioni*, in *Arch. stor. lomb.*, ser. II vol. IX (1892) p. 898. Mantova, sec. XIII. Portioli, *Corporazioni artigiane*, pp. 6-7. Asti, sec. XIII. Gorrini, *Comune astigiano*, pp. 391-2. Genova, sec. XIII. E. Bensa, *I commercianti e le corporaz. d'arte nell'antica legislazione genovese*, Genova 1884, p. 8. Bologna, 1219. Gaudenzi, pref. agli Statuti delle arti, p. XIII. Venezia, secolo XIII. Monticolo, *Cronache veneziane antichissime*, p. XXXVI ss. Sappiamo che nel mezzogiorno d'Italia le corporazioni d'arte sorsero posteriormente al secolo XII. Per Firenze, si ha ora il bellissimo studio di A. Doren, *Entwicklung und Organisation der florentiner Zünfte im 13. u. 14. Jahr.* Leipzig 1897, p. 7 ss. Da esso risulta che soltanto al principio del secolo XIII si forma in Firenze una società di cambiatori (p. 8) e che nel 1193, trovandosi sostituiti al podestà 7 rectores, qui sunt super capitibus artium, si deve intendere che esistessero a quel tempo sette corporazioni (pp. 7-8). Ma prima di queste testimonianze, null'altra se ne ha sicura. Nel 1218 i *vectorales* erano organizzati in corporazione. Cfr. Davidsohn, *Gesch. v. Florenz*, I 787-8. Allo stesso periodo appartengono le prime testimonianze

XIII, quando s'eran pienamente manifestate tutte le varie formazioni associative di questo periodo, si arrivò a concepire la società comunale, come l'unione delle associazioni tutte in essa sussistenti¹.

Le origini del comune sono pertanto il punto storico, dal quale si dirama la fitta rete delle associazioni medievali. Queste, contenute fin qui in forme incerte e rozze dalla rigida sovranità barbarica o feudale e dal sistema curtense, traboccano ora nelle larghe correnti del comune, della corporazione, della consorzeria, della confraternita, delle società cavalleresche, universitarie e religiose². La sovranità comunale le ammette e le consente; l'economia fiorente nelle industrie e nel commercio, le favorisce e le anima. Gli elementi della loro esistenza, preparati lentamente nel corso dei secoli, si espandono, nella forma della gilda o della corporazione, in Francia³, in Inghilterra⁴, in Germania⁵, nei regni nordici⁶; non perchè un istituto precedente ne avesse tenuto vivo il ricordo e la forma, ma perchè da cause equivalenti si generano, nella storia, consimili istituzioni.

E la nostra ricerca a questo punto si arresta. Spetterà ad essa, per suo ultimo debito, di eliminare una opinione, che, movendo da principii contrastanti alla storia effettiva delle associazioni, assegna alle origini del comune cause e fondamenti arbitrarii. Presupponendo la durata ininterrotta della corporazione romana, e immaginando una resistenza miracolosa di questo istituto contro

di associazioni artigiane in Germania. Raccogliamo le prove più sicure: Pescatori di Worms, 1100; calzolari di Würzburg, 1128; tessitori di Colonia, 1149; merciai di Amburgo, 1152. Cfr. Below, *Hist. Zeitschr.*, LVIII, p. 228. Stieda, *Entsteh. d. deutsch. Zunftwesens*, pp. 23, 28. Maurer, *Gesch. u. Städteverfassung*, II 330. Così in Francia: merciai di Parigi, 1137; e così al secolo XII van riferite le più antiche delle corporazioni enumerate dal *Livres des Métiers* di Ét. Boileau, Paris 1879. Cfr. Hegel, *Städte u. Gilden*, II 93, 113-4. In Inghilterra le prime associazioni operaie appartengono al secolo XII (Gross, *Gild merchant*, I 285) poichè quivi esse si confondono colle gilde mercantili (Gross, I 106 ss.).

¹ Così a Bologna nel secolo XIII. Statuti delle arti, ed. Gaudenzi, p. 221 ad honorem.... tocius universitatis societatum civitatis Bononie.

² Se ne veda l'enumerazione presso il Gierke, *Deut. Genossenschaftsrecht*, I 220 ss.

³ Cfr. Flach, *Orig. de l'ancienne France*, II 351 ss. 359 ss.

⁴ Cfr. Hegel, *Städte u. Gilden*, I 57 ss.

⁵ Cfr. Gierke, *Deut. Genossenschaftsrecht*, I 237 ss.

⁶ Cfr. Hegel, *Städte u. Gilden*, I 206-33 (Danimarca), 326-40 (Svezia), 406-34 (Norvegia).

la decadenza interiore e contro l'urto germanico e feudale, questa opinione scioglie in facili termini il complesso problema delle origini della corporazione¹, e immagina, nel periodo precedente le origini del comune, una larga fioritura di associazioni nobiliari, mercantili e artigiane, pienamente costituite nelle loro forme esteriori e nel loro intimo motivo, dalle quali, in un dato momento, sarebbe scaturito il comune². La costituzione cittadina si considera quindi come uno sviluppo ulteriore dell'antica corporazione o come un raggruppamento di molte e varie istituzioni associative, anteriormente sussistenti; e si afferma che soltanto ad imitazione di queste si è formato il nuovo istituto³. Si spiega

¹ Questa spiegazione è comune agli storici della corporazione. Cfr. Orlando, *Fratellanze artigiane in Italia*, p. 32 ss. G. Alberti, *Le corporazioni d'arti e mestieri*, Milano 1888, pp. 11-3; Rodocanachi, *Corporations ouvrières à Rome*, I p. IX ss. Anche in Francia essa può dirsi prevalente, nonostante che manchi di prove critiche. Si vedano infatti A. Esmein, *Cours élémentaire d'histoire du droit français*, Paris 1892, pp. 85-7, 660-2; e É. Martin-Saint-Léon, *Histoire des corporations de métiers depuis leurs origines jusqu'à leur suppression*, Paris 1897, pp. 46-50. Di recente anche A. Doren, *Entwicklung u. Organ. der florentiner Zünfte*, p. 92 si dimostra incerto se riallacciare le corporazioni medievali alle romane. In questo medesimo ordine di concetti si trattengono altri lavori, che il difetto di critica ci dispensa dal ricordare. Accenniamo a Burlamacchi, *Delle origini e caratteri delle corporazioni d'arte e mestieri durante il medio evo*, Lucca 1887; G. Gonetta, *Le società di mutuo soccorso e cooperative*, Pistoia 1887; A. Olivieri, *Le forme medioevali d'associazione*, Ancona 1890.

² A questa idea diede corpo primamente P. Villari, negli studii raccolti poi in volume: *I primi due secoli della storia di Firenze*, Firenze 1893, p. 87 ss.; e derivava direttamente dalla credenza nella durata della corporazione sotto i Longobardi. Fu accolta generalmente dal Pertile, dal Perrens e da altri numerosissimi. Soprattutto è stata di recente generalizzata e sostenuta da C. Calisse, *L'associazione nel medio evo*, in *Studi senesi*, IX 306-3, *Il lavoro*, pp. 23-6 ss. Cfr. anche Santini, *Società delle torri in Firenze*, pp. 197-9. Tale teoria è fondata insieme sull'opinione che deriva il consolato delle città italiane dai consoli delle corporazioni mercantili affermate come vive anteriormente al comune. Così H. v. Kap-Herr, *Bajulus, Podestà, Consules in Deutsche Zeitschrift für Geschichtswissenschaft*, V (1891), pp. 58, 61; e l'unica prova che se ne porta è fondata sulla trascrizione inesatta di un documento, che è corretto ora dal Salvemini (*Arch. stor. ital.*, ser. V, vol. XVIII p. 413).

³ A questa teoria corrisponde, in parte, la dottrina che in Francia, in Germania, in Inghilterra deriva la costituzione cittadina della gilda e di cui sono propugnatori il Luchaire, *Communes françaises à l'ép. des Capét.*, p. 28 ss.; Giry, *Hist. de la ville de Saint-Omer*, p. 275 ss.; e sopra-

così il sorgere del complesso organismo comunale, si dà così ragione del suo lento sviluppo e delle forme da esso assunte; e, in mancanza di prove dirette, si getta nella storia il facile ponte dell'immaginazione. Ricondata la storia delle associazioni nei suoi reali confini; illuminate le varie vicende alle quali è sottoposta; dimostrata priva di fondamento l'ipotesi della durata della corporazione romana, sotto il dominio barbarico e feudale; affermata la precedenza del nucleo politico su ogni altra formazione sociale; questa opinione cade necessariamente da sé. Nessuna testimonianza storica dimostra in vita le consorterie nobiliari, le corporazioni mercantili o artigiane, nel periodo anteriore alle origini del comune. Queste associazioni, derivate dagli elementi medesimi da cui era sorto il comune, sono coeve o posteriori ad esso; esse compirono la loro formazione, dopo che le varie classi, già fuse e raccolte nel comune, sentirono il bisogno di costituirsi in forme più salde, per la difesa o la conquista dei loro diritti politici e della loro egemonia economica¹. E come in Francia, in Inghilterra, in Germania, indipendentemente dalla corporazione romana, sorgevano gruppi sociali, in gran parte corrispondenti alla consorteria e alla corporazione²; così in Italia queste associazioni derivavano spontaneamente, e non per imitazione di istituti inerti o impoveriti, da quei medesimi impulsi dai quali, in ragione della precedenza del fatto politico su ogni altro fatto so-

tutto per la Germania e per l'Inghilterra il Wilda, *Gildenwesen*, p. 145 ss.; il Brentano, *Arbeitergilden d. Gegenwart*, I 261 ss. ed altri numerosissimi. Una corrente scientifica moderna si è ormai vittoriosamente affermata contro di essa. Si vedano, tra gli altri, Ch. Gross, *Gilda mercatoria*, p. 70 ss. *Gild merchant*, I 61 ss.; K. Hegel, *Städte u. Gilden*, I 73 ss. II 23 ss. 226-31, 489-99; e soprattutto la conclusione pp. 501-16. Questa teoria corrisponderebbe propriamente a quella che vorrebbe derivare il comune italiano dalle associazioni giurate o esclusivamente dalle gilde mercantili.

¹ Ciò spiega la ragione per cui le fonti storiche danno indizi di queste nuove formazioni solo a incominciare dal secolo XII. Da queste considerazioni stesse, forse, il Gaudenzi (pref. agli Stat. delle Soc. del popolo di Bologna, *Società delle arti*, p. IX) è mosso ad affermare che le corporazioni d'arte e mestiere non sono in generale più antiche del secolo XII.

² Sulle gilde commerciali germaniche si veda A. Doren, *Untersuch. zur Gesch. der Kaufmannsgilden*, pp. 25 ss., 44 ss. Sulle associazioni nobiliari, Gierke, *Deut. Genossenschaftsrecht*, I 243. Sull'origine indigena e spontanea delle corporazioni d'arti e mestieri, Stieda, *Zur Entst. d. deut. Zunftwesens*, pp. 18 ss., 56 ss.

ziale, era anteriormente derivato il comune¹. Altre cause vanno quindi assegnate alle origini della consorzeria e della corporazione; e in altri e più fecondi campi debbono essere cercati i germi da cui derivò il comune. Per questa ultima ricerca, che è problema storicamente arduo e complesso, la storia delle associazioni getta una luce preziosa; poichè, per giungere al vero, si deve talvolta procedere per eliminazione. Messa da parte, sull'origine della costituzione comunale, la persistenza durante tutto il medio evo delle antiche istituzioni romane; abbandonate le teorie che la riconnettevano direttamente allo scabinato carolingio; abbattuta finalmente, per queste prove, l'opinione che la diceva generata dall'imitazione di vincoli corporativi arbitrariamente affermati, o prodotta da una fusione di associazioni anteriormente vive e costituite; sarà dato di procedere all'esame dei fattori realmente operosi, nella formazione del comune.

¹ Per spiegare le origini nella corporazione non vi è quindi bisogno di ricorrere all'ipotesi della durata della corporazione romana, a traverso sei secoli di dominio barbarico e feudale. La nuova corporazione si presenta sotto forme sostanzialmente diverse, e solo in processo di tempo, con lo studio e la consuetudine del diritto romano, penetrano in essa disposizioni tratte dalle antiche fonti.



CORREZIONI

- A p. 2, nota 1 si legga *Mönchthum*. Nelle note, da p. 2 a p. 9, ricorre più volte *Entstehung* invece di *Entstehung*.
- A p. 3, » 1 si legga *Geschlechtsgenossenschaft*, e *älteste* invece di *ältere*.
- A p. 5, » 1, in fine, deve leggersi *stolezaz*.
- A p. 8, » 6: *Königsfriede*.
- A p. 10, » 3, invece di *Roth. 10*, si legga *Rat. 10*.
- A p. 23, » 3 si deve leggere *Vereinswesen* invece di *Vereinswesens* e così a p. 3 n. 6 invece di *Vereinswesens*.
- A p. 62, nota 1 deve leggersi *curtense*.
- A p. 66, » 6 si legga *Corp.* e *Organ*.
- A p. 76, » 1 deve leggersi *Incmaro*.

Si ponga mente che il segno delle note 1-6 e 1-4 delle pp. 62-3 deve essere spostato successivamente di un grado. Si affida al lettore l'esatta intelligenza dei vari riferimenti.

967

Prezzo L. 4,00